FONDAZIONE ISTITUTO INTERNAZIONALE
DI STORIA ECONOMICA "F. DATINI"
Serie oro. Testi antichi in anastatica su CD-rom
72

COMMENTARI
RESOLUTORI
DELLE USURE, DE' CAMBI

Della Simonia, della Difesa del Prossimo, e del Furto notabile. Con una Questione, se l'homicidio casuale indice irregolarità

COMPOSTI DALL'ECCELLENTE DOTTORE
MARTINO AZPLIQUETA NAVARRO.
ET TRADOTTI DI SPAGNOLO IN ITALIANO
Dal R.P. Fra Cola di Guglinisi dell'ordine di San
FRANCESCO DI PAULA.
NUOVAMENTE RISTAMPATI ET ACCRESCIUTI
di molte cose, che vi mancavano, con la correzione, Summarij, Tavole de' casi più notabili, & altre cose necessarie del R.P. FRANCESCO de Trevisi Carmelitano, osservante,

CON PRIVILEGI



IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL
GIOLITO DE FERRARI
M D L X X I I

Biblioteca Roncioniana - Prato
© agosto 2014

DATI BIBLIOGRAFICI:

Azpilcueta, Martin : de [ca. 1491-1586]

Commentari resolutori, delle usure, de' cambi, della simonia, della difesa del prossimo, e del furto notabile. Con una questione, se l'homicidio casuale induce irregolarità. Composti dall'eccellente dottore Martino Azpliqueta Navuarro. Et tradotti di spagnuolo in italiano dal R.P. Fra Cola di guglinisi ... - Nuouamente ristampati, et accresciuti di molte cose, che vi mancauano: con la correttione, summarij, tauola ... del R.P. Francesco da Treuigi ... - In Vinegia : appresso Gabriel Giolito de' Ferrari, 1572. - [20], 210,[2] p

Segn.: *4 2*6 A-M8 N10. - La p. 144 numerata erroneamente 124. - Impronta: o,a. o.a, e.er pag (3) 1572 (R) (fei) [RT10EB]

Fa parte di: Manuale de' confessori ... Con cinque commentarii, cioé de' cambi, dell' usure, della simonia, della difesa del prossimo, del furto notabile, & una questione della irregolaritá, composto dall' eccellente dottore Martino Azpilcueta navarro et tradotto dispagnuolo in italiano dal r.p.f. Cola di Guglinisi ... Nuovamente ristampato et accresciuto ..

L'edizione è stata realizzata grazie al contributo di:

Fondazione Cassa Risparmio di Prato

COMMENTARI RESOLVTORI,

DELLE VSVRE, DE' CAMBI,

della Simonia, della Difesa del Prossimo, e del Furto notabile. Con una Questione, se l'homicidio casuale induce Irregolarità.

COMPOSTI DALL'ECCELLENTE DOTTORE MARTINO AZPLIQVETA NAVARRO.

ET TRADOTTI DI SPAGNVOLO IN ITALIANO dal R. P. Fra COLA di Guglinisi dell'ordine di San FRANCESCO DI PAVLA.

NVOVAMENTE RISTAMPATI; ET ACCRESCIVTI di molte cose, che ui mancauano: con la correttione, Sommarij, Tauola de' casi piu notabili, & altre cose necessarie del R. P. FRANCESCO da Treuigi Carmelitano, osseruante.

CON PRIVILEGI.



IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL GIOLITO DE' FERRARI.
M D L X X I I.

COMMENTARI RESOLVTORI,

DELL'VSVRE, DE' CAMBI,

della Simonia, della Diffesa del Prossimo, e del Furto notabile. Con una Questione, se l'homicidio casuale induce irregolarità.

COMPOSTI DALL'ECCELLENTE DOTTORE MARTINO AZPILQVETA NAVARRO.

ET TRADOTTI DI SPAGNVOLO IN ITALIANO dal R. P. Fr. COLA di Guglielmi dell'ordine di San FRANCESCO DI PAVLA.

NVOVAMENTE RISTAMPATI, ET ACCRESCIVTI di molte cose, che vi mancauano: con la correttione, Sommarij, Tauola de' casi più notabili, & altre cose necessarie del R. P. FRANCESCO da Terni Carmelitano, osseruante.

CON PRIVILEGI.



IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL GIOLITO DE FERRARI.
MDLXXII.

TAVOLA COMPENDIOSA, DELLE COSE PIV NOTABILI, CHE NE I PRESENTI Commentari ſi contengono: poſte in forma di Concluſioni.

IL PRIMO NVMERO E' DE' NVmeri, e'l ſecondo delle carte.

A

2 L'Abbate non laſcia d'eſſere Monaco, ſe inanzi ch'egli foſſe Abbate era Monaco. & haſſi per Monaco in materia fauoreuole. 133

3 L'Adultero, che uccide il marito difendendoſi è irregolare. 203

28 29 Affittar terre à i lauoratori per più del giuſto prezzo, per cagione del tempo, che ſe gli dà per poter pagare i loro debiti, ò per l'impreſtanze, che ſe gli fa d'alcune coſe, è uſura. 18.

23 Amare ſiamo obligati il proſſimo per commandamento della legge della Carità, con tanto amor naturale, che baſti à difenderlo dalle ingiurie. 171

86 Animali, ò poſſeſſioni comprare da quelli, che non gli hanno, ò non ne hanno tante quante ſi compra per affittarle al uenditore è uſura. 52

46 Appellare ſi può della ſentenza declaratoria data per la morte del proſſimo,

colui, che sà ch'ella è ingiusta. 187
3 L'Argomento, ch'è à contrario senso è forte; quando egli si toglie per prouare quella cosa, il cui contrario è espresso nella legge. 203
5 L'Asicuramento dell'imprestо non fa che ciascuno che presta asicurando, posi torre il giusto. 65
10 L'Attione si nega al dannificato, in cosa, che non è peccato mortale. 197

B

48 BENI propri, & la giurisdittione così temporale come spirituale usare con scandalo del prossimo, che non nasce da malitia non è peccato. 187

C

9 IL Cambio è contratto innominato, che ha luoco in tutte le cose uendibili, & etiandio ne i danari. & per consequente egli si parte in Cambio di danari, & in Cambio d'altre cose. 69
10 Il Cambio (secondo gli Spagnuoli) è ogni contratto di danari per danari, che non è gratioso. ò sia Cambio, ò Compra, ò Deposito, ò qual si uoglia altra cosa. 70
10 Il Cambio si parte in Cambio Reale, & in Cambio Secco. Il Secco non è uero Cambio. Si parte anco in giusto, & in ingiusto, & in dubbioso. & etiandio in puro, & non puro. 70
10 I Cambi sono di sette generi, spetie, ò maniere; cioè per arte, per minuto, per lettere, per trappasso, per compra, per cambiare, ò per altro contratto innominato. 70
8 I Cambi leciti, & illeciti, difficilmente si ponno conoscere. 63
11 Il Cambio è più antico della uendita, & della compra. 71
12 Il Cambio, con l'arte sua è lecito; se il suo guadagno è moderato. ilquale è utile alla republica. 72
13 Il Cambio di danari, ò d'altra cosa di ualore deue essere eguale.
19 Il Cambio lecito, che si chiama minuto, è commodo per la republica. nel quale ella può ordinare un'officiale publico salariato. Il medesimo può fare d'un pesatore: ilquale sia differente dal Cambiatore. 80
19 Il Cambio minuto è lecito, etiandio à chi non è publico officiale: Ilquale può torre alcuna cosa, per l'accidentali fatiche del cambiare. 81
20 Il Cambio minuto si fa illecito accidentalmente: cioè quando il cambiatore inganna, ò dà cattiua moneta. ò non se gli dà ciò, che se gli deue. 82

Il

TAVOLA.

21	Il Cambio per lettere è lecito. ilquale è un trappasso uirtuale del danaio. per il che colui, che lo uuole per una terra, lo dà, oue egli si ritruoua.	83
24	Il Cambio per lettere nel quale si toglie più del giusto salario, ò si dà meno	
25	per assicurare, ò per pagare innanzi è illecito; & obliga à restitutione. & è peggiore quel, che si finge per lungo paese, essendo per l'istesso luoco doue si trouano quegli, che lo fanno.	85
26	Il Cambiatore, che lascia di guadagnare per Cambio uero, & per soccorrere alla necessità d'altri dà i suoi danari per Cambio, non pecca mortalmente; nè è obligato à restitutione.	86
28	Il Cambio per lettere d'una città d'un regno ad un'altra è lecito, per uigor della legge naturale, & commune humana; pur ch'ei si faccia senza fraude.	86
29	Il Cambio, che si fa doue è il Cambiatore per riceuere più nel medesimo luoco, ò in altra parte è illecito.	87
29	I Cambi dourebbono esser bene essaminati da i Giudici, se sono ueri, ò finti; & castigare tutti quegli, che non gli fanno lecitamente; acciochè non se ne facessero piu d'illeciti.	88
30	Il Cambio per lettere è ben moderato ne' Regni della Spagna; se fossero osseruati gli ordini.	88
31	Il Cambio per trappasso è pura compra, & uendita, ò altro contratto innominato, che si fa osseruando la debita egualità.	89
33	Il Cambio per trappasso reale sarà ingiusto, se il Cambiatore compra il danaio, per manco di quel ch'egli uale nella medesima terra. Et quello che ual piu lo uende per piu &c.	90
34	Il Cambio, che si fa, per interesse lecito, può torre alcuna cosa per esso interesse. Se però il mercante per cambiare lascia la mercantia, ch'egli haueua determinato di fare.	91
36	Il Cambio per guardia della cosa, che si deue &c. è lecito. & si può torre per esso alcuna cosa.	93
37	Il Cambiatore, che riceue, & paga di contanti, & per Cedula, può riceuere alcuna cosa &c.	93
41	Il Cambio per compra, & per cambiare, ò altro contratto innominato quanto à questo proposito non è differente. ma il contratto nominato, & l'innominato sono in alcune cose differenti, & in altre nò.	97
42	I Cambi, ò altri contratti per i quali alcuna cosa passa d'uno in l'altro si deono chiamar commutationi: I quali sono giusti, se ui concorrono due cose: Benche questa parola [commutare] include tutti i contratti.	98
56	Il Cambio di quegli, che danno Ducati, ò Scudi da una fiera all'altra, acciochè gli sieno pagati per quel prezzo, che uagliono allhora, che gli danno, ò quando gli saranno restituiti ciò, che uarranno nella piazza quegli de' mercanti, è usura.	108
66	I Cambi s'hanno per miglior mercato da Medina à Lisbona, che da Lisbona à Medina.	117
67		
68	I Cambi, c'hora s'usano da Medina à Lisbona non sono leciti.	118
13	Il Cambiatore, come Cambiatore non può torre più di ciò, ch'egli dà. ma può torre ciò, ch'è ordinato.	74
15	Il Cambiatore, per l'officio, & fatica, ch'egli fa prestando può torre alcuna	76
16	cosa, per uigore di sette fondamenti per la parte affermatiua, & con al-	77

17	tri per la negatiua.	78
14	Il Cambiatore, come semplicemente Cambiatore non può torre più di ciò che gli uiene ragioneuolmente per l'officio suo. ma può ben però cambiare quella cosa, ch'egli non ha con quella, che ha colui, che con esso uuol cambiare.	75
35	Il Cambiatore, che lieua i suoi danari dalla mercantia, & lascia l'essercitio del mercante per darli tutti à Cambio di Fiera, in Fiera, à interesse certo, ò incerto &c. è usuraio: & è obligato à restitutione.	92
39	Il Cambiatore deue hauere quel salario delle sue fatiche, ch'è giudicato da huomo da bene.	95
39	I Cambi non furno trouati per arricchire i Cambiatori; ma per dare più facili, & utili ordini alle mercantie.	95
40	Il Cambio si deue pagare al Cambiatore, sotto pena di peccato, & di restitutione'.	96
5.6. 7	Il Caso danna, se gli precede la colpa, per esso ordinata. & non altrimenti.	204 205. 206
27	Le Cedule del Cambio deono hauere la essecutione apparecchiata.	86
76 77 78	Il Censo perpetuo lecitamente si può comprare: benche egli si ponga di nuouo. Et anco quello, che è in uita, ò di dieci, ò più anni: Quantunque dal uenditore si possa riscuotere: benche egli tenga piu similitudine di usura che gli altri.	48
79	Il Censo, che si può riscuotere, puosi anco comprare: pur che ui concorrano otto conditioni; che si pruouano in certe Estrauaganti.	49
80	Il Censo posto sopra beni stabili, che si perdono, non si può lecitamente'	49
81	dimandare: nè anco ui è obligatione di restituire i danari.	50
82	Il Censo reale si deue asicurare dal uenditore sopra possessioni, ò altra cosa certà: Nè puosi porre sopra persona libera, nè personale, nè per legge di pegno.	51
88	Il Censo fatto senza le conditioni legali con patto, ch'ei si possa liberare, si presume essere usuraio.	53
89	Il Censo reale fatto per cose non necessarie è danno della republica: ma più il personale.	53
90	Censo, nè pensione non si può porre sopra persona libera.	54
85	Il Censo quando si compra si deue pagar subito. Et, s'egli si paga di più per porui patto, ch'ei non si possi riscuotere in parte egli è ingiusto; & si s'egli si paga per men prezzo, con pat	52
86	Il Censo, ch'è posto sopra possessione, che non frutta, ò non rende tanto quanto è esso Censo, è usuraio.	52
93	94. Il Censo non si può porre sopra la persona sola libera, senza usura. Ilquale	55
95	se si ammettesse, sarebbe empio, & cagione di gran danni.	56
96	Il Censo si può constituire sopra possessioni à uno per diece.	56
97	Il Censo personale è poco differente dall'usura.	56
98	I Censi souerchi, & non conueneuoli sono cagione, che molte famiglie' uanno in ruina.	57
99	I Censi non dourebbono essere permessi da i gouernatori delle republiche, senza le conditioni constituite dalla Santa Sede Apostolica.	57
100	I Censi si fanno cosi facilmente, che la lor facilità cagiona assai disordini,	

che

che mandano in ruina molti huomini nobili, & honorati insieme con altri: I quali se non trouassero Censi, nè usure, nè stocchi uiuerebbono più costumatamente. 57
2 La Cirugia usata dal Monaco, & da altro Cherico d'ordine sacro per danari è illecita: & se l'infermo muore lo fa irregolare. A' i quali tutte l'opere pericolose di morte sono prohibite. 202
30 La Collatione del beneficio deue esser pura, & senza conditione; la quale non può star sospesa: anzi subito ella uale, ò è nulla. 152
38 La Colpa, & la tardanza communemente passa nel dominio di colui, che riceue l'imprestito, ò deposito: Il quale non si può usare contra la uolontà del suo patrone, se non per quell'uso per ilquale è stato prestato. 23
69 70. La Compra, il Cambio, disuguali sono illeciti. 119
75 Comprare, & cambiare si può lecitamente alcuna cosa, innanzi ch'ella sia nata, ò per il tempo, che deue uenire; purche non si togli più, ò paghi meno del giusto prezzo, per la speranza, & dilatione del tempo. 122
84 Il Comprare con patto di retrouendere, & per meno del giusto prezzo, si presume essere usura. 51
87 La Compra de' Censi tiene qualche similitudine con l'usuraia, s'ella è fatta, senza le conditioni, che ui concorrono. 53
71 La Commutatione è usuraia, se in essa per ragion del tempo si tuole più, ò meno. 110
79 I Confessori deono disuadere i Cambij finti: i quali pongono l'anime di chi gli fanno in pericolo. 129
2 Il Consenso, con che si consente nel peccato, è tanto peccato, come quello, che si consente, accioche egli si commetta. & ogni consenso è peccato. 162
16 Il Consentire, & non difendere; senza fauorire è peccato contra la Carità, ò Misericordia; & contra il precetto di amare il prossimo; & contra la uirtù della Giustitia. 166
14 Il Contratto è usuraio, nel quale si dà, & toglie più, ò meno per asicurare, ò per dare inanzi tratto. 75
21 I Contratti dipendono dalla intentione di chi contratta. per la quale si ponno giudicare, se sono buoni, ò cattiui. 84
23 I Contratti nominati ricercano per esser giusti egualità nelle cose, che si contraggono: cioè che l'una uaglia tanto come l'altra. 84
35 Il Contratto della compagnia, & quello dell'asicuramento non sono leciti da farsi con un medesimo in nessun tempo. 22

D

11 IL Danaio fu trouato affine ch'egli fosse prezzo; col quale si potesse comprare, & uendere le cose necessarie alla uita humana; & accioche egli fosse misura publica delle cose uendibili. 71
20 I Danari si ponno uendere, secondo il ualore, c'hanno intrinsicamente; benche la legge non uogli, che uaglino tanto. 81

32	Il Danaio, in quanto è prezzo, & come danaio non si può uendere, nè comprare: ma come un pozzo di metallo puosi comprare & uendere.	90
36	Il Danaio posto in compagnia, con l'asicuramento, & pericolo di perdersi à colui, che lo riceue, il riceuitore può farne ciò che gli piace. Questa conclusione è contra l'opinione di questo autore.	22
39	Il Danaio prestato, asicurato da una terza persona, non libera colui, che l'ha riceuuto dalla restitutione.	23
42	Il Danaio dato per traficare in compagnia, si deue usare in quella mercantia, per la quale egli si diede; & non in altra cosa.	24
43	Il Danaio dà così guadagno nel suo trafico, come dà in quello dell'altre	
44	cose. Ilquale per otto rispetti ual più, ò meno d'un'altro: cioè per non	
45	esser d'un'istesso metallo, ò d'una medesima bontà, ò d'egual figura,	99
46	& peso. ò per la diuersità delle terre doue egli si spende. ò per la reprobatione del crescere, & sminuire del suo ualore. ò per non trouarsene in qualche necessità. & ò per l'assentia d'uno, & presenza dell'altro.	99 100 100
47	Il Danaio non ual più, nè meno per il pagamento, che si fa con esso lui, inanzi, ò dopò il tempo pattuito.	101
48	Il Danaio si deue restituire nella medesima moneta, & ualore nel quale egli si prestò; & anco il suo accrescimẽto, s'egli crebbe in mano del debitore.	101
51	I Danari, & le mercantie crescono, & mancano nel ualore per la colpa, & carestia loro.	104
53	I Danari uaglion piu nelle mani de' traficanti, che in quelle d'altri. come il grano in quelle di colui, che lo uuol seminare, & non in quelle di chi lo uuol serbare.	20
55	Il Danaio fu trouato, accioche il suo fine, & uso principale fosse prezzo, & misura delle cose uendibili: Ma il suo fine, & uso secondario, & men che principale è di guadagnare con esso, traficando.	107
57	Il Danaio, in quanto è danaio, & prezzo può crescere, & diminuire: & però ual più in una terra, che in un'altra. & ancora più in un tempo, che in un'altro. Il ualor del quale cresce, non ostante ch'egli sia tassato.	108
59	Il Danaio della fiera non cresce per Cambio finto, nè monopolio.	110
62	Il Danaio assente ual meno che il presente; quantunque egli sia in altre cose	114
63	eguali. Et quel, ch'è piu assente uale ancor meno.	115
64	Il Danaio d'Alessandria ual meno in Genoua, per colui, ch'è in Genoua. & quel di Siuiglia ual meno per colui, ch'è in Burgo di quello di Burgo.	116
65	Il Danaio di Fiandra, assente communemente ual piu che quello di Medina presente.	116
71	Il Danaio presente ual piu che l'assente; & più doue n'è più carestia.	119
77	I Danari si possin dare per cinque uie in un luoco; accioche sieno restituiti in un'altro.	123
78	I Cambi per cagione del tempo longo uaglion più. secondo l'opinione del Gaetano.	124
79	Il Cambiatore, ò Banchiero è usuraio, che da in Roma ad alcuno cento, ò mille Ducati con obligo di pagarli nel termine di sei mesi à Parigi; con patto però che gli dia cinque, ò otto per cento.	129
15	La Dichiaratione Papale ricerca obedienza, & soggettione d'intelletto.	143
10	Difendere il prossimo deue sotto pena di peccato mortale colui, ch'è obligato. & anco ciascuno in estrema necessità; etiandio con danno della roba.	

	roba . purche ella non ſia neceſſaria per la conſeruatione della ſua uita .	162
11	Il Difenſore può torre qualche prezzo da colui , ch'egli ha difeſo : ancorche egli ſia obligato à difenderlo .	163
12	La Difenſione giuſta in eſtrema neceſsità ſi deue fare per carità ; etiandio cõ danno della roba , & dell'honore : pur che difendendo non ſi metta la uita à pericolo .	163
15	Difendere ciaſcuno deue il ſuo proſsimo in eſtrema neceſsità ; ſe ragioneuolmente ſi può fare . ilche non facendo ſi proſume ch'egli ui acconſenti . ma però tal conſentimento non ſi caſtiga nel foro eſteriore ; ma nell'interiore sì .	166
17	La Difenſione del proſsimo , che non ſi fa ; anzi ſi piglia piacer dell'offeſa	
18	non fa che ſi proſuma fauore : nè fa incorrere nel caſtigo del foro eſte-	167
19	riore , nè in quello delle cenſure ; ſe non ui concorrono quattro coſe .	168
20	Difendere il proſsimo talhora deue il Chriſtiano , ò per giuſtitia , ò per carità : ſotto pena di peccato mortale : benche egli non conſenta nel delitto.	170
21	Difendere il proſsimo ſi deue , per commandamento della legge della Fortezza .	170
22	Difendere deono i ſudditi loro tutti quegli , che ſono , ò Prencipi , ò ſuperiori d'altri ; coſi nelle coſe ſpirituali , come nelle temporali . al che fare gli obliga la legge della giuſtitia commutatiua .	170
27	La Difenſione del proſsimo deue eſſer fatta communemente da tutte le perſone , così priuate come publiche , ſotto pena di peccato . ma quegli , che nol difendono , non incorrono in eguali pene : percioche ui caſcano ſecondo la uarietà , & diuerſità delle perſone .	174
24	Difendere non ſi deue (di precetto) chi non uuole eſſer difeſo con la morte dell'offenditore : Nè noi medeſimi con la morte di quegli , che ci uogliono uccidere . eccetto che &c.	171
25	Difender ſi deue il proſsimo , ancorche egli non ſia in eſtrema neceſsità . benche ſia con perdita di qualche coſa . La quale ſi può però ricuperare dal difeſo .	172
29	Difendere deue il Cherico da ingiuſta ingiuria colui , che lo può , & deue'	
30	difendere . ſe non ueramente , ò proſontiuamente , è ſcommunicato (co	175
31	ſi come colui , che l'offende) , ò egli ha da eſſer tenuto per tale .	176
32	La Difenſione ſi deue fare piu nella perſona d'un'huomo publico , & di maggiore autorità che d'un particolare : ſotto pena di maggior caſtigo .	177
33	La Difenſione debita laſciata non ſi caſtiga communemente nel foro eſterio	178
34	re : nè fa incorrere nella ſcommunicatione ; nè nella obligatione di re-	178
35	ſtituire ; ſe non ui concorrono quattro coſe ſopra dette . nè induce Cen-	179
36	ſura . nè Irregolarità uera . Ma ſi proſume per tale . benche'	179
38	Difendere il proſsimo deono tutti quelli , che ſono obligati per giuſtitia ſotto pena di ſcommunicatione . ma gli altri per ſemplice ommiſsione non incorrono in neſſuna cenſura . nè &c.	181
39	Difendere , & ſoccorrere ſi deue il proſsimo (etiandio fuora della eſtrema	182
40	neceſsità) nel danno nel quale altri nol può ſoccorrere .	183
45	Difender ſi deue il proſsimo ; accioche egli non pecchi mortalmente . benche difendendo ui foſſe danno della roba , dell'honore , & della uita corporale . ancorche eſſo proſsimo non ſia in eſtrema neceſsità .	186
22	Il Dominio del danaio , che uien dato al Cambiatore ; accioche egli lo	

porti passa in lui. Il che è contratto innominato. 84

41 Il Dominio della cosa non passa in colui, che la riceue: quantunque la tolga con patto, che ogni pericolo sia suo. 24

48 Le Donne non peccano; le quali per uenial uanità si acconciano, & adornano il uiso: benche sappiano, che alcuni huomini otiosi, & malitiosi uedendole cosi acconce, & adornate peccheranno mortalmente. 188

72 La Dote si dà per patrimonio, & per l'aiuto, & alimenti della donna. la qual dote si deue cõseruare, & nõ cõsumare. ma basta godere i suoi frutti. 44

73 Et colui, che la promette, & non la dà, promette anco l'utilità, che da essa si potrebbe hauere. & è obligato insino, ch'egli la dà, sostentare i pesi del matrimonio. 45

1 La Dispensa, che si permette per i Monaci, si permette anco per gli Abbati. 132

3 La Dispensatione è cosa odiosa, & degna da esser ristretta: nondimeno la commissione per poter dispensare è cosa fauoreuole; & degna d'essere ampliata. 134

4 Dispensare nessuno deue eccetto che il Papa, senza cognitione della causa. nella quale molti errano. 134

6 La Dispensatione co' Monaci d'un monasterio include l'Abbate d'esso monasterio; s'egli è Monaco. 136

19 La Dispensatione non si ricerca nella Simonia mentale, nè nella conuentionale per poter ritornare il beneficio conseguito per essa; se da ambedue le parti ella non si consumò. 145

40 Disporre non può ogni Signore di ciò ch'è suo. 23

49 Il Ducato per crescere non lascia d'essere l'istesso, ch'egli era prima nella sua essentia. pcioche il suo prezzo è cosa estrinseca, come è quello del grano. 101

53 I Ducati, & gli Scudi sono di due maniere, L'una è de' mercanti per li cambi loro, che crescono, & sminuiscono, l'altra è per lo spendere, che'usa il popolo, & anco i medesimi mercanti nelle spese loro: ma non ne' cambij. 105

54 I Ducati, nè gli Scudi non uaglion piu Reali (ò Marcelli) quando ue n'è carestia generale, che quando ue n'è abondanza: nè i Reali (ò Marcelli) più soldi, nè i soldi più quattrini. 106

60 I Ducati, e i Reali non uagliono piu in Portogallo, che in Castiglia. Et i Maraueglis, e i Coronadi di Castiglia, & i Reali, e i Cedis di Portogallo sono eguali. 110

61 I Ducati, ò altri danari prestati in una città, non si deono riceuere in un'altra, per più di quel, che uagliono nella città, doue si prestorono: percioche sarebbe usura. Ilche però è lecito quando si da per uia di compra, ò di cambio, ò d'altri contratti innominati. 110

E

30 A Efenteosi, ò Liuello ecclesiastico non si perde *ipso iure*, non pagando la pensione per due anni, ò per tre, s'egli è secolare; se prima il patrone non dichiara la sua uolontà. 153 62

2 L'essempio non ristringe la regola.

F

7 IL Fideiusore (ò Piezo, ò Maleuadore) può torre alcuna cosa per la sigurtà. pur che la toglia senza fraude. 68

2 La Fortezza s'intende Latinamente per quella parola *uirtutis*. & ogni buon costume si chiama uirtù. 157

9 Il Furto si deue giudicare di grande, ò picciolo peccato non secondo il suo ualore, ma secondo la ricchezza, ò pouertà di colui, al quale si rubba. 197

G



71 IL Genero, che toglie i frutti del pegno, che gli uien dato per la dote promessagli, non commette usura. 43

18 I Giudici, i Testimonij, i Parochiani, & i Capellani ponno riceuere alcuna cosa per sostentarsi per la fatica, che fanno ne gli officij loro; ma non per altra cagione. L'istesso può fare il Sacerdote per dire la Messa. 79

68 La Guardia della roba, ch'è nel Monte di pietà appartiene à colui à chi principalmente ella è utile; & à colui per chi ella si perde &c. 41

H



92 LI Hebrei, & i Romani antichi, dauano se stessi, e i lor figliuoli per schiaui à i creditori. 54

91 Huomo libero non si può dare in pegno, nè per schiauo per conto di debito. ma puosi ben uendere. 54

I



1 INGIVRIA fare ad altri non è fortezza; ma debilità: &

2 grandezza l'impedirla. 156

4 L'Ingiuria non impedire è peccato. & si prosume essere consentiente colui, che non la impedisce. Quantunque ella

5 non sia nella persona, ma nella roba: & di ciascuna cosa, che può offendere il prossimo. 159 160

16	Intelligenza inetta d'alcuni Teologi d'intorno al capitolo della Simonia.	143 144
41	Impedire si deue il peccato mortale del prossimo; sotto pena di peccato mortale.	184
47	Impedire il peccato del prossimo, nessuno è obligato; se non ui concorrono certe conditioni.	187
3	Gl'Imprestiti si deono fare gratiosamente; iquali non sono piu che due; L'uno si chiama in Latino *commodatum*, & l'altro *mutuum*. Il primo si deue restituire nella medesima spetie, che si riceue: ma l'altro non si può restituire, se non in un'altra cosa del suo genere.	5
44	L'Interesse è la perdita, ch'altrui fa per prestare, lasciando di guadagnare; ò perche non gli uien renduta al tempo debito la cosa prestata.	16
45	L'Interesse è di due spetie. cioè, l'una del danno, & l'altra del guadagno.	16
46 47 48 49	L'Interesse per prestare si può torre in tre casi. cioè quando egli è di danno, quando precede tardanza; & quando l'imprestо si fa per forza. & anco nel quarto, quando egli si fa uolontariamente. secondo la commune opinione, che si fonda per nuoue ragioni.	27 28
50	L'Interesse estrinseco *extra rem*, secondo la legge nessuno è obligato communemente à pagare.	28
51	L'Interesse, & l'Vsura, secondo le leggi Romane sono differenti.	28
52	L'Interesse non si deue per l'Vsura; nè per la sola tardanza della paga; nè ad altri che a' mercanti.	29
57	L'Interesse (secondo alcuni) non si può torre; non ui concorrendo sette conditioni. due delle quali non sono necessarie.	35
57	L'Interesse non si può torre da chi piu piace questa uia di guadagno, che quella della mercantia. ma lo può riceuere, quando è uero interesse: & lo riceue per uia d'interesse, & non d'usura palliata. & anco quando per prestare, ò per non essergli pagata à tempo la cosa prestata s'è cagionato l'impedimento del guadagno.	36
58	L'Interesse non si può torre inanzi il tempo, nel quale deue essere il guadagno; nè con infamia.	36
59	L'Interesse dell'imprestito uolontario si può torre, inanzi che ci sia colpa, ò tardanza in renderlo: ma è necessario che la cagion principale per la quale si presta sia per soccorrere il prossimo: Ma non si deue per tutta quel la cosa, che uerisimilmente si spera, se non quãto uale quella uerisimile speranza, che può essere impedita.	37
2	Irregolare non è il Cherico, che facendo mercantia, ò tagliando qualche albero uccide alcuno à caso.	201
9	Irregolare è non solamente colui, che consiglia, che si debba ammazare altrui; ma etiandio colui, che consiglia che si debba fare alcuna cosa, per la quale ne segue la morte.	206
10	La Irregolarità non è cagionata dall'homicidio del tutto casuale.	207
11	Irregolare non è nessuno per morte casuale, senza alcuna colpa.	208
12	Irregolare non è il Cherico, che cacciando commette homicidio; se la caccia non era ordinata à morte alcuna: ma egli nondimeno pecca mortalmente.	208
13	Irregolare è colui, che facendo cosa, che per se, & per lui è illecita (dalla quale ordinariamente ne segue morte) se gli occorre casualmente qualche	

che homicidio. 209
1 Irregolare è colui, che uccide il prossimo, facendo opera illecita, ò lecita illecitamente fatta quando però l'opera illecita si ordina per l'homicidio. 200
37 Irregolare non è nessuno, se non per peccato espresso nella legge. 180

L



11 L Ladro deue restituire il furto, da un soldo in sù. 197
6 La Legge cessa, cessando la sua ragione principale. & colui, che non difende l'ingiuria potendo si presume ch'egli ui acconsenti, & la fauorisca. se però appresso Iddio non consente, nè uuole ch'ella si faccia, nè gli piace. benche per qualche cagione egli non la impedisce. 160
8 La Legge della Carità poche uolte ci obliga sotto pena di peccato à difendere altrui, & alle opere di Misericordia. eccetto che in estrema necessità: cioè in pericolo di morte. 161
15 La Legge, che non si osserua si presume essere disprezzata. se però la inosseruanza non procedesse da giusta cagione. 165

M



74 L Marito può godere i frutti del pegno, che gli uien dato per conto della Dote; senza contargli nella somma principale d'essa Dote: se però non ui è qualche patto, che disponga il contrario. 45
20 La Moneta apprezzata dalla Legge, per l'interesse singolare ual più: ma chi la cambia può torre qualche cosa di più. 82
52 La Moneta d'oro per la sua carestia ual piu moneta d'argento, ò d'altri metalli. 105
56 La Moneta d'oro, & d'altri metali, nella sua particolar carestia ual piu che nella sua abondanza. 107
64 Il Monte di pietà, & altre simili opere sono ordinate per i poueri, & non per altri. 40
65 Il Monte di pietà, che toglie per prestare alcuna cosa non è usuraio. 41
66 Il Monte di pietà è approbato dal Concilio, & da Papa Leone di certa scienza, & in spetial modo. 41
67
69 Il Monte di pietà non toglie da i poueri per conto dell'impresto, ch'egli lor dà; ma per dare il salario à i ministri, che fanno le fatiche d'intorno i pegni. 42
70 Il Monte di pietà dourebbe essere gouernato da i poueri; à i quali egli ap-

partiene. & poi ch'essi hanno l'utilità deono hauere anco la spesa. 42
42 Al Mormoratore del prossimo si deue resistere. & difendere colui, che da altri è per essere ammazzato: sotto pena di peccato mortale. 184

O

17 L'Officio del prestare, che presti per amore gratiosamente si può ordinare dalla republica. 78
10 L'opere del tutto buone negare è heresia. tuttauia la piu parte d'esse sono male, almeno uenialmente. nè se ne truoua nessuna, che sia indifferente: cioè, nè buona, nè mala. 207
20 L'Opera cattiua del tutto interiore, nè la esteriore, che non è mala, se non per rispetto, & relatione della disordinata uolontà interiore non può essere castigata dalla Chiesa. 146
46 L'Opere di Misericordia così temporali come spirituali si deono fare al prossimo: quantunque egli non ne habbia estrema necessità. 186

P

38 La Paga di cinque per mille fatta in contanti è illecita; eccetto che in tre casi. ma se quegli, che la riceuono danno qualcosa uolontariamente al Cambiatore esso la può torre lecitamente. 94
5 Le Parole (ancorche siano in materia odiosa) includono tutto quello, che propriamente significano. 135
7 I Peccati della uolontà, delle parole, & dell'opere sono d'una istessa spetie, & malitia. 137
3 Peccare non può Iddio. Nè il poter peccare è potenza, ma debilità. 157
12 I Peccati interiori della nostra uolontà si chiamano mentali. 10
21 I Peccati mentali (benche ne segua il danno) non obligano à restitutione. 146
28 Il Peccato contra la Carità per malitia non si fa della ingiustitia. 174
43 I Peccati futuri si deono piu tosto uietare, che procurar di castigare i passati. de' quali si può fare inquisitione. 185
44 Pecca mortalmente colui, che fa qualche cosa, con la quale il prossimo pecca. 185
6 La Pecunia, secondo la sua spetiale significatione, non significa altro che danari. 67
7 I Precetti della Legge sono della Giustitia. 161
6 Il Penitente, che prestò danari à chi gli uoleua portare in mare, ò in altri luochi pericolosi, & senza patto, nè forza gli furno assicurati per quel, che gli altri gli assicurauano, non è obligato à restitutione. 66

7 Il Prestare ad usura a' bisognosi, che la togliono per mantenersi è così peccato, come il prestare a' ricchi, ò a' mercanti, che la pigliano per piu guadagnare. 67
10 Il Prestare, senza nessun patto; con intentione d'hauer di piu della cosa prestata, è così peccato, come il prestare con patto. 9 10
37 Il Prestare alcuna cosa per certo uso; con patto che tutto il pericolo sia di colui, che la riceue è imprestito, che si chiama da' latini *commodatum*. ilquale non fa passare il dominio della cosa nel riceuitore. Il medesimo si deue tenere del Deposito. 22
50 La Prestanza d'alcuna cosa deue essere restituita di tanta bontà intrinseca come ella si prestò. 102

R

5 LA Regola della Legge si osserua in tutte quelle cose, che in essa non sono eccettuate.
14 Gli Rè, & altri Signori, c'hanno giurisdittione sono obligati per giustitia à difendersi l'un l'altro. & difendere i lor sudditi. al che sono anco obligati tutti quelli, c'hanno maggioranza sopra altri. 64
13 Riscattare con danari si deue il condennato, che si può riscattare. pur ch'egli si riscatti senza scandalo. 164
17 Restituire non si deono d'obligatione i danni, che nascono da i peccati, che sono fatti contra la Carità, & Misericordia. ma quelli, che sono fatti contra la Giustitia sì. 166
23 Restituire nessuno deue per obligatione ciò che uolontariamente si piglia, ò dà malamente. si che così colui, che dà, come colui, che toglie, commette bruttezza; eccetto quando la legge spetialmente commanda, che si debba restituire. 148
24 Restituire non si deue la cosa à colui, che ingiustamente la dà. 148
25 La Restitutione non si deue, doue non è ingiustitia esteriore: la quale è atto 149
26 della giustitia commutatiua. 150

S

12 LA Scommunica generale non lega; se non per peccato mortale: La quale non si pronuntia ad altro fine, che per cauar l'anime dal peccato mortale. 198
3 I Signori quanto piu sono grandi tanto minor licenza hanno per potere oprar male. 157
37 La Sodomia non induce Irregolarità. 180
7 La Simonia mentale è peccato. ilquale si sodisfa con la penitenza sola. 137

8	La Simonia ha tre ſpetie: cioè ſola mentale, ſola mentale conuentionale, & reale.	138
9	La Simonia reale non può eſſere doue non è la mentale.	138
10	La Simonia per eſſer peccato le baſta la uolontà di fare, ò dare alcuna coſa temporale per hauerne una ſpirituale.	139
11	La Simonia mentale, & conuentionale, & non reale non obliga à reſtitutione'.	139
13	La Simonia mentale non obliga à reſtituire. contra altri.	11
18	La Simonia mentale oltra la penitenza ricerca neceſſariamente diſpenſatione, & habilità.	145
12	La Simonia mentale non obliga à reſtituire ciò che per eſſa ſi acquiſtò, ò	140
13	ſia ſpirituale, ò temporale: Benche ella ſia uietata dalla legge naturale,	141
14	& diuina. nè manco obliga nel foro della conſcienza.	142
27	La Simonia ſi commette con ogni dono temporale, ò ſia di lingua, ò di ſeruitio, ò di mani, che ſi dà per alcuna coſa ſpirituale, ò ſpirituale per temporale.	150
28	La Simonia mentale, & conuentionale non obliga à reſtituire; ſe prima ella	151
29	non è conſumata dall'una parte, & dall'altra.	151
31	La Simonia, che non è conſumata, & finita dalle parti non induce nullità, nè ſcommunicatione.	153
32	La Simonia conuentionale, che arriua al dare, & al torre coſa ſpirituale, ha biſogno di dichiaratione.	154

T

72	TRAFICHI di danari conſueti non ſi deono reprobare; per non condennare molta gente buona.	119
73	I quali ſi ſaluano per uia di compra, & per uia di Cambio, & per uia d'altro contratto innominato.	120
74		121
76	Il Trafico, ò cambio di danari, che ſi fa per le fiere è lecito; ſe ui concorrono quattro conditioni.	123
26	Tre famoſe intelligenze de i Teſti, che parlano della diffenſione del proſſimo: i quali ſono, ò molto larghi, ò molto ſtretti.	173
5	I Tutori, & Curatori non ponno comprare i beni de' lor pupilli, nè i Signori, & giudici temporali quegli de' lor ſudditi.	66

V

53	IL Valor della coſa non creſce quando uien data per forza; nè per eſſere rubbata.	30
27	Vendere à tempo, per più del giuſto prezzo, è uſura.	18
54	Vendere ciaſcun può la ſua roba per quel prezzo, ch'ella uale à ſe medeſimo: benche ella non uaglia tanto per altri: ma non ſi può però	

uendere

	uendere per quel ualore, ch'ella uale à colui, che la compra; se però al uenditore, ò ad altri communemente ella non ual tanto.	30
58	Vendere la cosa più cara di ciò, ch'ella uale è lecito. quando però il uenditore per uenderla ne perde. ma si deue uendere di piu per l'utile particolare, che ne risulta al compratore.	109
7	La Virtù della fortezza ci obliga solamente à raffrenare la superbia, l'audacia, e'l timor souerchio.	160
11	La Vita non si deue torre à nessuno per peccato, che non è, ò non si presume esser peccato mortale.	198
6	La Volontà è libera: & può uolere, & non uolere ogni cosa: & solo Iddio la muoue.	160
2	L'Vsura nella lingua Latina significa il guadagno, che altrui riceue per l'imprestito: il cui dominio passa nel riceuitore. Ella significa etiandio nella Lingua Greca Parto, & nella Hebrea Morso.	4
1	Vsuraio è colui, che spera piu di quel, ch'egli presta.	3
4	L'Vsura non si commette; eccetto che nel secondo imprestito, che si chiama *mutuum*. la quale si truoua chiaramente se non nelle cose, che si consumano: & in quelle, che per peso, per numero, & per misura si contrattano: Ma	5
4	L'Vsura uera, & coperta si può trouare in ogni contratto.	5
5	L'Vsura è guadagno, che si stima per sua natura à danari, che principalmente si toglie per ragione d'hauer prestato, chiaramente, ò copertamente: E'l suo peccato è torre, ò uolere tal guadagno.	6
6	Vsura non è il guadagno spirituale, ò quasi spirituale, nè la gratia, nè l'amicitia, che si guadagna per imprestare.	7
7	L'Vsura è peccato mortale: & chi dice il contrario è heretico. La quale è uietata spetialmente dalla legge Canonica, & humana; & dalla naturale, & diuina, dell'uno, & l'altro Testamento.	8
8.9.	L'Vsura mentale è cosi prohibita, come la esteriore. ma ella non obliga à restitutione. pur che prestando non ui sia stata l'intentione principale di riceuere di più del prestato alcuna cosa.	9
12	L'Vsura si parte in Reale, & Mentale. La Reale è, quando si toglie alcuna cosa con patto tacito, ò espresso, publico, ò secreto: Et la Mentale è quando si toglie alcuna cosa, senza patto tacito, ò espresso; ma con intentione sola principale di torre per cagion di prestare.	10
15	L'Vsura par meglio diffinita sopra, che nell'altre due parti.	12
16	Vsura è torre alcuna cosa per l'opera buona di prestare, benche non si toglia per l'uso del prestato.	12
17	L'Vsura mentale, che si fa per prestare con poco guadagno, è peccato ueniale.	13
17	Vsura simoniaca è prestare per hauer qualche beneficio.	13
18	Vsura può esser senza far patto ueruno, nè uolontà di farla; per prestare solo con intentione principale d'hauerne guadagno: con obligo di restituire.	13
13	L'Vsura mentale obliga à restituire. contra alcuni.	11
19	Vsura non è prestare con intentione principale di guadagno. contra alcuni; Ma però è usura prestare con intentione principale di essa, contra altri.	14
20	Il Fine meno principale, può esser quello, che non può esser principale.	14
22	L'Vsura mentale si dissolue mutandosi l'intentione.	15

TAVOLA.

22	Vsura non è lo sperare il guadagno temporale dell'amicitia principalmente sperata.	16
23	Vsuraio non è colui, che presta con speranza secondaria, & non principale d'hauer qualche guadagno; s'egli anco prestasse: essendo certo di non hauer di più di ciò ch'egli presta.	16
24	Vsura è quella cosa, che si toglie, senza libera uolunta di colui, che la dà:	
25	Ma se quegli, che la toglie pensa, ch'ella gli sia donata uolontariamente, con buona fede, per amore, ò per gratia &c. non è usura.	16 17
25	Vsuraio non è colui, che cambia danari, s'egli riceue alcuna cosa per conto della fatica del numerarli, ò del mandarli altroue.	17
26	Vsura è tutto quel, che si toglie di piu della cosa prestata per sperarui: ò si dà meno per pagare inanzi, in ogni contratto.	17
26	L'Vsura palliata è peggiore che la scoperta; & piu usata.	18
32 34	33. Vsura non è sempre il guadagno certo, che si ha di compagnia, col capitale asicurato. il quale si può fare con tre contratti.	21
51	L'Vsura non si può torre per dispensatione. però nessuno si scusa dal peccato per hauer prestato sforzatamente.	28
61 62	Vsura non è torre quel, che renderebbe la possessione, che si lasciò di comprare per giusto prezzo, per prestare ad altri: Benche non s'habbia prestato tutto quel prezzo.	39
63	Vsura è il guadagno, che molti mercanti togliono per prestare ad interesse i danari, che tògliono da altri per darli à interesse &c.	39
75	Vsura non è il torre un tanto l'anno per la Dote promessa, alla donna maritata, ò uedoua.	46
3	L'Vsura de' Nauiganti è uietata dalla legge Canonica.	63
4	Vsura è prestare danari ad altri, con obligo che sieno asicurati al prestatore'.	64
5	Vsura non commette il mercante, che uende un panno, ò altro à tempo per prezzo giusto rigoroso: & subito lo ricompra per il prezzo giusto piatoso.	66
6	Vsura non è il prestare mercantia con l'asicuramento.	67
79	Vsura coperta è con nome di Cambio quella di quegli, che uenuta la fiera, ch'è il tempo della paga, danno à i debitori, che non gli pagano dilatione di tempo; acciochè gli paghino un tanto di ricambio.	128
22	L'Vsura mentale obliga à restitutione, & la Simonia mentale nò.	147
60	Vsuraio non è colui, che fa pagar quelle usure al suo debitore, ch'egli ha bisognato pagare ad altri; perche esso debitore non gli ha dato il suo al tempo determinato. Medesimamente non è usuraio, s'egli toglie quel, ch'egli ha perduto per prestare ad altri: ancor che non u'interuenga due conditioni, che alcuni ricercano.	38
1 2	Vsuraio si deue presumer colui, che presta danari; i quali hanno da esser portati in qualche parte (benche pigli sopra di se il pericolo) s'egli piglia alcuna cosa di piu della prestata.	61

IL FINE DELLA TAVOLA.

TAVOLA DEI COMMENTARI, CHE SONO IN QVESTO LIBRO.

COMMENTARIO dell'Vsure. à carte. 3

Commentario de' Cambi. à carte. 59

Commentario della Simonia. à carte. 130

Commentario della necessità di difendere la morte spirituale, & corporale. à carte. 155

Commentario del Furto notabile. à carte. 190

Questione, se l'homicidio inuolontario casuale induce Irregolarità. à carte. 200

IL FINE DELLA TAVOLA DEI COMMENTARI.

ERRORE DI QVALCHE IMPORTANZA, OCCORSO, NELLO IMPRIMERE.

IL Sommario, ch'è à carte 200. il cui numero comincia da 13. deue cominciare da 1. & ascendere di mano in mano co' suoi numeri insino al numero. 13.

Gli altri errori si rimettono à i giudicioſi Lettori.

COMMENTARIO RESOLVTORIO DELLE VSVRE,

SOPRA IL CAPITOLO PRIMO NELLA QVESTIONE TERZA DELLA CAVSA DECIMA QVARTA,

COMPOSTO PER IL DOTTOR MARTINO d'Azplicueta Nauarro. & tradotto di lingua Spagnuola in Italiana per il R. P. F. COLA de' Guglinisi dell'ordine di San FRANCESCO di PAVLA.

NVOVAMENTE RISTAMPATO CON LA CORRETtione, *Sommarij, Tauole, & altre cose necessarie alla perfettione dell'opera, del* R. P. FRANCESCO *da Treuigi Carmelitano.*

PROLOGO.

DERCHE NELLA REVISTA del Manuale per questa terza editione, ci s'è offerto alcune cose' necessarie, per maggior chiarezza loro & difensione nella materia dell'Vsure, de' Cambij, delle Simonie, de' Furti, e delle Difensioni, di quelle, che l'anno del MDXXXII. quando questa celeberrima uniuersità di Salamanca con segnalato honore ne'

fece gratia della sua Catedra della lettura del Decreto, & un'anno, ò due inãzi notãmo leggẽdo, & repetendo, & postillãdo la decima quarta causa, & i titoli della Simonia, & dell'Vsure con altri capitoli; i quali non poteuano capire ne' lor proprij luoghi cõgiunte, senza disturbare i numeri: hora ci è parso di far cinque breui commenti, & rimetterssi in ciò à essi. L'uno è sopra il capitolo *Si feneraueris* 14. q. 3. che è di quel nostro gran padre, & glorioſissimo dottore S. Agostino: & gli altri due sopra il capitolo finale 14. q. *finali*, & sopra il capitolo *Non inferenda* 23. q. 3. che sono di quel non meno glorioso Dottore santissimo Interprete, & suo grande amico S. Girolamo: & gli altri due sopra il capitolo finale *de Simonia*: & il primo del capitolo ultimo *de Vsuris*, che sono di Gregorio IX. per molti rispetti (de i quali l'uno è l'hauer canonizato i molto glorioſi Santi Dominico, & Francesco) Papa molto nominato: Alla correttion della cui sede mi sottometto: & il fauore de i detti quattro marauiglioſi Patriarchi, & la guida di S. Tomaso, lume eccelente della sua dottrina e figliuoli humilmente inuoco per dichiarare con poche, & chiare parole', le molte & oscure sentenze, à seruitio & gloria di Nostro Signor GIESV CHRISTO, & delle sue cinque piaghe: Le quali per mezo di questi cinque Commentarij piaccia à Dio di farcele sentire. Amen.

Causa

Causa decimaquarta questione tertia, Cap. I. Augustinus super Psalmum trigesimum sextum in Concione tertia.

SI FAENERAVERIS HOMIni. id est, si mutuo dederis pecuniam tuam, à quo plusquam dedisti expectes, non pecuniam solam, sed aliquid plusquam dedisti: siue illud sit Triticum, siue uinum, siue oleũ, siue quodlibet aliud, si plusquam dedisti expectes accipere, fænerator es, & in hoc improbandus, non laudandus.

SOMMARIO.

1 *Vsuraio è colui, che spera piu di quel, ch'egli presta.*

1 SE † tu darai à guadagno ad alcun'huomo, cioè, se presterai danari à colui, da chi speri hauer piu di quello, che tu gli hai dato, non solo danari, ma qual si uoglia altra cosa, ò che sia uino, ò grano, ò oglio, ò simile altra cosa, se speri pigliar piu di quello, che gli hai dato: sei usuraio; degno di essere in questo reprobato, & non laudato.

LA prima cosa, che in somma habbiamo da notare in questo capitolo (che secondo quel gran dottore Gratiano, Compilatore di quel gran libro, che chiamiamo Decreto) è, che colui, che piglia piu di quello, che dà, egli uuole l'usura. Benche (à nostro parere) per molte ragioni, che si ponno raccogliere dalla lettera, sarà meglio summata così: cioè, che colui, che spera piu di quello, che presta, qual si uoglia cosa, è usuraio. L'istesso dice S. Girolamo sopra Ezechiel, referito nel capitolo seguente; in quelle parole. *Quicquid illud sit* &c. qual si uoglia cosa, che sia, piu di quello, che si presta, è usura. E l'istesso dice Santo

Ambrosio sopra Tobia, riferito nel capitolo terzo di questa istessa questione, cioè: Che quello, che di piu della cosa prestata si piglia, ancor che non sia danaio, se non cosa da mangiare, come una misura di uino dal Tauernaio, è usura. Et l'istesso anco determina il Concilio Agatense nel capitolo ultimo della istessa questione. Co i quali altri molti testi [a] concordano.

[a] In titu. de usuris tam in Cod. iustiniani & .ff. quam in decr. & hac ead. cauf. q. seq. & alibi sæpe: licet enim nõ omnes' prędicti tex. usuram damnet lucrum tamẽ illud,' ultra sortem usuram esse dicunt.

SOMMARIO.

2 *L'Vsura nella lingua Latina significa il guadagno, che altrui riceue per l'impreſtito: il cui dominio passa nel riceuitore. Ella significa etiandio nella Lingua Greca Parto, & nella Hebrea Morso.*

IL secondo † che notaremo è, che in questa parola [usura] in latino, secondo il suo originale significato, significa l'uso di qual si uoglia cosa: [b] Però secondo quello, che communemente si tiene in questo luoco, & ne gli altri Testi, glose, & dottori (cosi Teologhi come Canonisti) ella significa il guadagno, che si piglia dall'impreſtito; il cui dominio passa in colui, che lo riceue: & cosi in Italiano si chiama guadagno, che in Latino si dice *Lucrum*. & il Greco con un uocabolo, che significa Parto: Perche la cosa prestata parturisce guadagno. Et l'Hebreo per un'altro uocabolo, che significa Morso, ò morsicare, col quale colui, che presta, morde quegli, à chi è prestato. Come scriue piu lungamente un'autor nuouo. [c] inferendo di questo ultimò quello, che (à nostro parere) egli non deurebbe. Et il Dottor [d] Soto sente il medesimo, ch'io sento.

2

[b] Iuxta Cicero. pro Rabirio, ibi, usuram huius Lucis &c.

[c] S. Carol. Moli in lib. de comer. in Principi.

[d] Lib. 6. q. 1. ar 1. d. Iust. & iur.

SOMMARIO.

3 *Gl'Impreſtiti si deono fare gratiosamente; iquali non sono piu che due: L'uno si chiama in Latino* commodatum, *& l'altro* mutuum. *Il primo si deue restituire nella medesima spetie, che si riceue: ma l'altro non si può restituire, se non in un'altra cosa del suo genere.*

4 *L'Vsura non si commette, eccetto che nel secondo impreſtito, che ſi chiama* mutuum. *la quale ſi truoua chiaramente ſe non nelle coſe, che ſi conſumano: & in quelle, che per peſo, per numero, & per miſura ſi contrattano: Ma L'Vsura uera, & coperta ſi può trouare in ogni contratto.*

3 

IL terzo, notaremo † che tutti gl'impreſtiti hanno da eſſer gratioſi, cioè, fatti per corteſia: percioche ſolo due modi d'impreſtiti ſi trouano: l'uno è quello, che in latino ſi chiama *comodatum*, il quale non trasferiſce il dominio della coſa preſtata in colui, à chi ſi preſta; ma piu toſto l'iſteſſa in quella ſpetie (che gli Artiſti chiamano indiuiduo, & i Giuriſti ſpetie) ſi ha da rendere à colui, che la preſta: ſi come è la preſtäza d'una Mula per caualcare, della quale ſi parla nel Manuale [a], ha da eſſer gratioſo e per corteſia [b]. L'altro impreſto è quello, il cui dominio paſſa in colui, à chi ſi preſta: ilquale non ſi può tornare nella iſteſſa ſpetie & indiuiduo, ſe non in altra coſa del ſuo genere, che gli Artiſti chiamano ſpetie [c], & i Giuriſti genere. Queſto in Latino ſi chiama *mutuum*, perche per queſto ſi fa il mio tuo, come è detto da Vulpiano: & ſi deue far corteſemente [d], per queſto capitolo [e].

[a] Cap. 17. nu. 181.
[b] Iuxta glo. ca. 1. de comoda. & toto tit. ff. comoda.
[c] Vt colligitur ex textu & glo. li. 2. in prin. & §. i. ff. de rebus credi.
[d] In le i. §. appellata. ff. de rebus credi.
[e] Et alia multa huius & ſeq. q. &c. cõſulit & alia de uſu.

4 IL quarto † notaremo di quelle parole, *mutuum dederis*, che la uſura non ſi commette, ſe non nel ſecondo impreſto de i due ſopradetti, che ſi chiama *mutuum*. onde ne ſegue, che per quanto eſſo non ſi troua chiaramente, ſe non nelle coſe, che nell'uſo ſi conſumano; & in quelle, che per peſo, per numero, & per miſura ſi contrattano: come ſono danari, Oro, Argento, Vino, Olio, Grano, & altre coſe ſimili [f]. Nè anco ſi troua chiaramente l'uſura, ſe non nella contrattatione loro. Segue anco che, come il detto impreſto ſi può trouare coperto nella contrattatione di tutte le coſe, coſi la uſura uera, & la pallata ſi può trouare in tutte eſſe: & anco ſi troua in tutte quelle, nelle quali ſi piglia piu del giuſto prezzo rigoroſo, per allongare il tempo del pagamento loro. ò ſi da manco del giuſto prezzo piatoſo per pagare innanzi tempo, che ſi riceue la coſa, ò l'uſo d'eſſa [g]. L'eſſempio del primo caſo è queſto. Io ui uendo una caſa, della quale il giuſto prezzo rigoroſo è cento ducati: & perche io la dò in credenza, con termine d'un'anno, ne uoglio

[f] Inſtit. quib. mod. re contra oblig. in princ.
[g] Ca. in ciuitate de uſur cap. Ad noſtrã de Empti.

cento e diece, questo è impreſtito coperto, & uſura paliata. Il che è l'iſteſſo come, ſe mi haueſte pagato i cento di contanti; & io ue gli tornaſsi à preſtare per un'anno, & al fine d'eſſo me ne rendeſte cento e diece. L'eſempio del ſecondo è queſto. Io affitto, ò compro i frutti del uoſtro beneficio, ò qual ſi uoglia altra entrata, della quale il giuſto prezzo piatoſo è mille ducati: & perche io ue gli dò un'anno prima, ue gli affitto, ò compro per nouecento: ilche tanto monta quanto ui ſi deſſe ſubito i nouecento per li mille, che mi darete di quì à un'anno. Non ſenza cagione habbiamo detto [piu del giuſto prezzo rigoroſo] perche (come habbiamo detto altroue) [a], il pigliare piu del giuſto prezzo piatoſo, che per contanti, non è uſura, nè peccato. Habbiamo anco detto [meno del giuſto prezzo piatoſo] percioche il dar men del giuſto prezzo rigoroſo per pagare innanzi il tempo, non è peccato.

[a] In Manuali ca.17 n.223.& c.23.nu 78.

SOMMARIO.

5 *L'Vſura è guadagno, che ſi ſtima per ſua natura à danari, che principalmente ſi toglie per ragione d'hauer preſtato, chiaramente, ò copertamente: E'l ſuo peccato è torre, ò uolere tal guadagno.*

6 *Vſura non è il guadagno ſpirituale, ò quaſi ſpirituale, nè la gratia, nè l'amicitia, che ſi guadagna per impreſtare.*



5 L quinto † notaremo, che dalla intentione di queſto capitolo ſi può raccogliere la diffinitione della Vſura, & del guadagno. la quale quantunque da molti in molti modi le ſia ſtata data, ſecondo la ſignificatione, che in queſta materia ſi toglie, nondimeno la piu chiara, & piu conforme alle parole di queſto noſtro Teſto, & di molti altri [b], & delle gloſe & de' dottori [c], (coſi Teologi come Canoniſti,) pare che ſia queſta, che L'Vſura, ò il guadagno illecito, è guadagno, che ſi ſtima per ſua natura à danari, che principalmente ſi toglie, per ragione di hauer preſtato chiaro, ò copertamente, e'l peccato d'uſura è torre, ò uoler tal guadagno. Habbiamo detto [guadagno] per piu general uocabolo di quello, che ſi diffiniſce. del quale ogni buona diffinitione al ſuo principio ſi ricerca [d]. Et coſi è che ogni

uſura

[b] C.2.3.4.huius cauſę & q.& c.quoniã & c.nec hoc: c.quid dicam ead.caſus.q.4 & c.cõſuluit:& alio quid uſu.

[c] Gofre. Hoſti. & aliorum ſummis: & in 4.d.15 & in rubricis de uſuris.

[d] Arg. l.1.ff. de teſta. & l.i. de do. & eorum quæ Bar. & alij i.l.1.ff.de aquir. poſſeſ.

usura è guadagno ; & non ogni guadagno è usura. Habbiamo detto, [estimabile à danari], percioche non qual si uoglia guadagno, che dall'impresto si toglie, è usura : Percioche la uirtù, il merito, & la gratia, che si acquista con Dio, è molto gran guadagno [a]; prestando quando, come, & perche si conuiene. però non è propriamente usura [b]. Et uolesse Iddio che come essa è maggiore di quella di diece, ò dodeci per cento, che' cosi fosse di piu, per quelli, che sono acciecati dall'Auaritia; si
6 che uien lor leuata la uista del suo gran ualore. † Aggiungiamo [p sua natura], pcioche il guadagno dell'amicitia & della gratia, che si guadagna cõ colui, che riceue l'impresto, nõ è usura: Percio che quantũque molti desiero gran somma di danari per l'amicitia & p la gratia di molti, nõ p questo essa per sua natura si stima à danari. Aggiungiamo [principalmente], percioche la intentione è illecita, che men principale & secondaria si tiene à essa : come subito meglio esplicaremo. Aggiungiamo [per ragion del prestito] percioche il guadagno, che si piglia, per ragion del uero interesse, ò per altro rispetto, non è usura [c]. Aggiungiamo [chiaro, ò coperto], per il detto nel terzo notabile. La onde ne segue che questo capitolo non si ha da intendere del guadagno spirituale, nè di quello, che è quasi spirituale. come è l'amicitia & ogni altra cosa, che per sua natura non si stima à danari, se non del temporale; che principalmente si spera per ragion dell'impresto :

[a] Iuxta illud. psal. Beatus Vir qui miseretur & commodat siue mutuat & illud Euangelium, centuplum accipietis &c.

[b] Quamuis metaphorice Luc. 19. Tho. 2. sec. q. 78. art. 1. ad 1.

[c] Glo. sing. c. conquestus de usu. recepta facit c. 2. & c. sequbriter de usur.

SOMMARIO.

7 *L'Vsura è peccato mortale : & chi dice il contrario è heretico. La quale è uietata spetialmente dalla legge Canonica, & humana ; & dalla naturale & diuina, dell'uno, & l'altro Testamento.*

8 *L'Vsura mentale è cosi prohibita, come la esteriore. ma ella non*
9 *obliga à restitutione. pur che prestando non ui sia stata l'intẽtione principale di riceuere di più del prestato alcuna cosa.*

10 *Il Prestare, senza nessun patto, con intentione d'hauer di piu della cosa prestata, è cosi peccato, come il prestare con patto.*

11 *Carlo Molineo sospetto d'heresia.*

IL sesto † notando è di quelle parole, *In hoc improbandus*: cioè. In questo sei degno d'esser reprobato. Percioche il guadagno della usura è guadagno illecito, & di sua natura peccato mortale: si che chi dice il contrario, è Heretico [a]. Et che non solamente è peccato mortale, secondo la legge Canonica & humana, ma etiandio secondo la naturale & diuina del nuouo, & uecchio Testamento. come hanno sentito il Concilio Lateranense, [b] & Alessandro [c] Terzo. dica quel che gli piace Alessandro d'Imola, [d] & altri, ch'egli allega. percioche ella si uieta per il settimo precetto del Decalogo, che dice: Non rubberai. dato nella legge antica [e], & confermato nella noua [f]. Per il quale ogni usurpatione illecita dell'altrui (come è la usura) si uieta [g]. Et perche è contra la giustitia naturale, che per quello che non è, nostro, (nè quanto al Dominio diretto, nè utile, nè l'uso frutto, nè l'uso, nè possessione, nè altra seruitù) si debba torre alcuna cosa. & la usura si toglie per il danaio, grano, ò altra cosa prestata, il cui dominio, possessione & uso passa in colui à chi si presta, [h] & lascia d'essere di colui, che presta: & perche in molte parti [i] del uecchio Testamento è uietata in spetie. Et si come quella prohibitione non era cerimoniale, nè giudiciale, ma solamente morale, dura anco nel nuouo [k]. & ancora perche nel Vangelio [l] ella è specialmente uietata: come un'antico Concilio Lateranense [m] & Alessandro [n] Terzo sentiron. dicendo che la scrittura d'ambodue i Testamenti la condanna. Et assai chiaro è, che non intesero della general condennatione del settimo precetto, di non rubbare: Et perche Papa Vrbano disse esser [o] cosi espressamente, allegando San Luca [p]. Non osta che alcuni dottori dicano [q], che quella autorità di San Luca, che dice. Presta senza speranza di conseguire cosa alcuna, che allega per questo Vrbano nol proua: dicendo, che solamente consiglia, & non commanda il prestare senza usura. L'uno perche quanto à quel, che dice [prestate], communemente si consiglia. ma quanto à quello, che dice [non spererai cosa alcuna] quando presterai intendendo della principale speranza è precetto, & commandamento. come il detto Concilio, & Alessandro hanno sentito: & Vrbano espressamente ha detto: & San Tomaso [r], cosi dichiara nella prima risposta, che dà à quella autorità, allegata per la parte contraria: arguendo che non si uieta il prestare ad usura, ma solamente consiglia

7

[a] Clem.i. de usur.

[b] In c quis de usur.
[c] In ca. sup. eo eod. titu.
[d] In consi. i. lib. 2.

[e] Exodo 20. de quo in ca. supra proximo.
[f] Matth. 19.
[g] Ca. Pœnale. 14. q. 5

[h] L. 2. §. Appellata: ff. de reb. cred. inst. Quibus modis recontrah. obli. in princip.
[i] Deuter. 23 Ezechie. 18. & Psal. 43. & 71.
[k] § fi. disti. 6.
[l] Lucæ. 6. ibi mutuum dantes nihil inde sperantes.
[m] In capit. Quia in omnibus de usu. ibi utrisque testamenti pagina cõdennetur.
[n] In cap. super eo. ubi eadem uerba eo de Titu.
[o] C. ronsuluit eod. Tit.
[p] Lucæ. 6.
[q] Carul. de Moli. de comer. n. 11. & Sotus lib. 6. q. 1. de iusti. & iur.

[r] 2. secun. q. 78. art. 1. ad 4.

figlia che si presti senza essa. & rispondendo che il prestare si con figlia, però lo sperare alcuna cosa per il presto, si uieta. L'al-
9 tro †, che altramente hauremmo à dire, che Papa Vrbano errò, ò non si ricordò in allegare quella autorità di San Luca, & di Gregorio Nono, & porla nel Decreto, libro tanto autentico: ilche certo non ha detto, nè significato San Tomaso. Et che altramente, si ha da dire che Vrbano errò, ò non ui guardò. Ilche è chiaro: Perche nõ solamẽte egli dice che si raccoglie, ma che anco manifestamente si coglie da quell'autorità, che colui, che presta ad usura, pecca. Et anco non solamente dice, che si raccoglie, che colui pecca, che presta con patto che li sia dato alcuna cosa di piu, ma etiandio colui, che presta senza patto, con la intentione sola di riceuere alcuna cosa di piu; & riceuendola
10 egli è obligato à restituirla. L'altro † perche un nuouo Concilio Lateranense [a] l'allegò per questo, dicendo, che quella autorità contiene il precetto chiaro, che uieta l'usura. L'altro perche, se quell'autorità cosi non s'intendesse, alcuni potrebbono difendere, che il prestare con questa intentione, senza patto espresso, ò tacito, non è peccato, Poi che, nè anco è simonia il rinonciare il beneficio con intentione principale che egli si debba donare al nipote, ò all'amico. al quale se non glie lo uolesse donare, non lo rinontiarebbe: pur che non ui sia patto espresso, nè tacito. come hanno detto, la glosa, [b] il Panormitano, [c] il Felino [d], Santo Antonino [e], Siluestro, & altri. L'altro perche, se quella autorità non s'intendesse, come la dichiara Papa Vrbano alcuni terrebbono, che quantunque colui peccasse, che prestasse con tale intentione, però non sarebbe obligato à restituire il tolto. Il che con molta perfidia & poca riuerenza, afferma il detto nuouo autore [f]: parendogli che con quella risposta egli annullasse la determinatione del detto Vrbano [g]: & per esso allegando alcuni, che, ò non dicono ciò, ò si possono glosare: Tanto è pericoloso il cominciare à mutar con la nostra imaginatione, quello, che la Santa Sede Apostolica dichiara, con matura deliberatione. Per ilche concludiamo, confermandoci con la mente di due Concilij, & di due Pontefici, che la legge Diuina del nouo Testamento uieta in spetie non solamente l'imprestare con patto espresso, ò tacito, che si dia alcuna cosa piu del prestato, ma etiandio il prestare senza alcun patto; con intention principale, che per quello si renda alcuna cosa di piu, Il-

[a] Sess. 10. in bulla quam Approbante concil. Leo. 10. tulit super approbatione. Montium pietatis ibi Aperto nos præcepto cuius tenor refertur à Ioan. Met in c. de resti. fol. 153.

[b] Cap. ordinationes. 1. q. 1.
[c] In cap. dilecto de præb.
[d] In c. ad audientiã 2. col. de rescript.
[e] 2. parte c. tit. 1. c. 5. §. 11.

[f] Carol. Mol. ubi supra n. 7. & 11.
[g] In d. c. consuluit

che † il nostro Testo sente in due parti, in quello ch'ei dice, 11
Expectes. ò che teniamo che le leggi ciuili Romane uietano l'usure almeno implicitamente, come la commune [a] opinione tiene: ò che teniamo, che le permettono con la moderatione d'una legge [b]; per la quale non ueggio come si possi escusar d'Heresia, ò di suspetto questo nuouo autore [c], che con gran lode del l'Heretico Filippo Melantone, & maggiore irreuerentia de' gra uissimi autori, & con souerchia confidanza del suo solo parere, tiene, che le usure sono lecite moderate per quella legge [d]; non ostante questo Testo, nè tutta la legge Canonica.

a Iuxta latè tradita per Ioa. And. in Regu. peccatũ & pan. & alios in c. cum sit de so. comp.
b L. eos C. de usur.
c Carol. prædictus ubi sup. a n. 7. i. 11. & n. sis. ibi fremant omnes licet ego solius ueritatis &c.
d Dicta Le Eos.

SOMMARIO.

12 *L'Vsura si parte in Reale & Mentale. La Reale è, quando si toglie alcuna cosa con patto tacito, ò espresso, publico, ò secreto: Et la Mentale è quando si toglie alcuna cosa, senza patto tacito, ò espresso; ma con intentione sola principale di torre per cagion di prestare.*
I Peccati interiori della nostra uolontà si chiamano mentali.
13 *L'Vsura mentale obliga à restituire. contra alcuni.*
La Simonia mentale non obliga à restituire. contra altri.



L settimo † notaremo da quella parola *Expectes* 12
due uolte replicata; aggiungendo con essa altri Testi, [e] che la Vsura si parte in reale, & mentale: Vsura reale è quella, quãdo che si toglie alcuna cosa p patto tacito, ò espresso, publico, ò secreto. La mentale è quella, con la quale si toglie alcuna cosa senza patto tacito, ò espresso, con la intentione sola principale [f] di pigliare alcuna cosa per prestare. La onde ne segue che non la chiamiamo usura mentale, per la ragione, per la quale communemente noi chiamiamo tutti gli altri peccati mentali: perche chiamiamo mentali gli altri, per esser peccati interiori della uolontà, senza parlare, nè operare. Chiamiamo Homicidio mentale, la uolontà [g] d'uccidere senza, che ne segua la morte. Furto mentale chiamiamo la uolontà di rubbare [h], senza che ne segua l'operatione: & mentale, & reale, quando l'uno, & l'altro concorrono. Però usura mentale, noi chiamiamo communemente la uolontà di commettere l'usura, senza che ne segua l'opera, sola

per la

e C. debitores de iur. iu c. fi. de usur. & alijs multis.
f Iuxta mentẽ omnium in c. consuluit de usu. & ca. fi. de Simon.
g Cap. periculose c. Homicidiorum. &c. Noli de pæn. d. i.
h C. si propisrea & cap. Si cui de pœn. dist. i.

per la quale ella è usura: percioche si piglia alcuna cosa senza patto espresso, ò tacito cõ la sola principale intentione mentale. Percioche colui, che presta, presta affine che se gli ritorni alcuna cosa piu del prestato. Doue s'inferisce, che sono due spetie di usure mentali, una è la detta, & l'altra è la uolontà di prender l'usura: benche ella non si prenda. la quale è un peccato mentale della maniera, come è quello che si truoua in tutti quelli, che
13 si consumano con l'atto esteriore: Ne segue † che alcuna usura si dirà solamente mentale, anco che ne segua l'opera di riceuerla. come per esempio. Ti presto diece scudi, con intentione principale che me ne torni undeci; & senza patto espresso, nè tacito, publico, nè secreto, mi rendi gli undeci, s'io gli riceuo, allhora commetto usura mentale. Et perche si come nessun peccato di usura, per mortale che egli si sia, obliga à restitutione, se non si toglie nulla; Cosi ogni usura, che si riceue di qual si uoglia cosa, (ancorche ella sia solamente mentale) obliga à restituire: Posto che la mental Simonia non obliga. come in altra parte [a] prouammo.

[a] In comento c. fi. de Symon notab. 1. quod nunc in recognoscendo Manuali: Componimus.

SOMMARIO.

14 *L'Vsura, benche sia uietata & maledetta, però si usa piu che mai.*

14 OTTAVO, †, che noi raccogliamo di questo capitolo è, ch'ei nõ si osserua bene: ilche è cosa da piangere à considerare da una parte, che tutta la Christianità tiene la Vsura per illecita, & per Heretico colui, che dirà ch'ella è lecita, & che, nè anco quelle, che la legge ciuile [b] permette, che si possino torre con buona conscienza, & dall'altra parte, uedere che in tutta la Christianità ella si toglie molto maggiore, che quelle, che permette la legge [c]. Perche la maggiore usura che quella legge permette è quella, che chiamiamo centesima, la quale in cento me si si agguaglia col presto principale: che uiene ad esser un per cento ogni mese, & dodeci per cento ogni anno: & questo non si permette, se non à quelli, che prestano, & assicurano. cioè, che prestano danari, ò mercantia, che uien portata sopra il mare à pericolo di coloro, che prestano. & à gli altri mercatanti permet-

[b] Dict. Le. Eos.

[c] Quod diligenter & copiose ostendit Bart. Socin. in l. si Heres. §. item. ff. ad L. fal. cui concordat Budæ: de asse. & Alci. li. 3. dispunctio & alij recentiore omnes.

te [a] le due parti della centesima; cioè otto per cento l'anno: & à gli altri huomini communi la metà della centesima: ilche è sei per cento l'anno. & à gli altri illustri il terzo: che è quattro per cento l'anno. & al presente si pagano alcune uolte diece, & anco dodeci per cento di fiera in fiera; essendo nell'anno tre, ò quattro fiere, che monta à trenta, ò quaranta per cento. & prima non si toglieua usura di usure, & al presente si togliono ricambij de' ricambij. Ben so quello che mi risponderanno alcuni, che togliono questo, non per la usura, ma ben per l'interesse, ò cambio. però crediamo che tutti coloro, che le cangiano il nome non le mutano l'essere. & de i cambij diremo in altra parte [b] quello, che d'esi ci pare.

[a] L. ut nullo c. de usur. & L. placuit ff. eo.

[b] In commento c. fin. de usur. quid. una cum hoc in recognoscendo Manuali componimus.

SOMMARIO.

15 *L'Vsura par meglio diffinita sopra, che nell'altre due parti.*

16 *Vsura è torre alcuna cosa per l'opera buona di prestare, benche non si toglia per l'uso del prestato.*

17 *L'Vsura mentale, che si fa per prestare con poco guadagno, è peccato ueniale.*

Vsura simoniaca è prestare per hauer qualche beneficio.

18 *Vsura può essere senza far patto ueruno, nè uolontà di farla per prestare solo con intentione principale d'hauerne guadagno: con obligo di restituire.*



L nono, † che di tutto questo ne segue è, che non 15
senza cagione habbiamo detto, che la diffinitione sopradetta pareua piu chiara, & conforme alla legge, che l'altre: percioche pare che quella, che gia altre uolte habbiamo detto [c] (cioè, che ella è uolontà di torre guadagno, per ragion del presto) bēche ella sia buona, però non diffinisce la istessa usura, ma solo il peccato, che si commette in uolerla fare. Et perche un'altra nuoua, che dopò di questa ha dato un Celebre Dottore [d], la quale egli può hauer raccolta da un detto di San Tomaso [e], cioè, che, L'Vsura è prezzo dell'uso della cosa prestata. benche ella sia buona, però si dà cō termini nō usati, che fa la materia scura: percioche questo uocabolo [prezzo] in questa materia poco si usa. Et perche † ne seguirebbe, che pre 16
starui cento ducati con patto che mi tornaste esi, & di piu diece,

[c] In Rubrica de usur. & in summa huius cause.

[d] Sotus. L. 6. c 1. ar. 1. de iust & iur.

[e] 2. Secun. q. 78. ar. 1

diece, non per l'uso loro, (che è uostro) ma solo per la buona opera di prestaruegli, che è mia, non sarebbe usura [a]. percioche non li toglio per prezzo dell'uso loro, ma si bene per premio della mia buona opera di prestaruigli: & perche il prestare per hauere un beneficio, è usura, & il beneficio non è prezzo, nè ha prezzo [b]. Et anco si può rispondere à questo che molte uolte si toglie prezzo per premio [c]: Però anco si può replicare che la ragion, dalla quale si raccoglie quella diffinitione conclude
17 che per il ualore dell'uso, essa si piglia. Ne segue anco, † che quantunque il prestare sia di consiglio communemente, quando non ci è estrema necessità, però il non sperare principalmente di riceuere piu di quello, che si presta è di precetto. dato che non sia peccato mortale quando quello, che si spera è poco. Come anco il furto di poca quantità non è piu che peccato ueniale [d]. Ne segue anco che il prestare principalmente per hauer beneficio spirituale, si può chiamare usura: percioche quantunque il beneficio sia cosa inestimabile dalla legge [e], non è però di sua natura; essendo cosa ragioneuole il riceuere alcuni frutti, & entrate [f]: Si come anco tutte le cose sacre si dicono inestimabili, perche la legge le lieua del trafico de gli huomini [g]. Benche questo peccato è anco Simonia [h]: & cosi (à nostro parere) in effetto due peccati, ò uno con la circonstanza necessaria da con-
18 fessarsi. [i] Seguita † ancora che, può essere peccato di usura, senza far patto espresso, ò tacito di riceuere piu del prestato. & anco senza uoler farlo, per prestare solamente con intentione principale di hauere per esso piu del prestato. per il sopradetto. & anco obligatione di restituire il riceuuto. come ha dichiarato Papa Vrbano [k]. La qual santa risposta non è ammessa (come egli doueua) dal Molineo [l].

[a] Qui tamè est cõtra oẽs & S. Tho. 2. secu. q. 78. artt i.
[b] Iuxta glo. celebrem c. coram: de of. de leg. ubi Pan. & Ludo. singu. 6. 3.
[c] Iuxta illud Terer. in Adria. Ego obstultitiam precium fero.
[d] Iuxta doctrinam Tho. 2. secu q. 53. ar. 6. quam in Manuali c. 17. n. 3. & in cõmento c. fi. 14. q. 4. Latius declaramus:
[e] Iuxta glo. celeb. de c. coram.
[f] Cald. receptus in c. not. de rescr. Late declaratus a nobis in rubri. de prebend.
[g] L. inter stipulantem. §. sacram. ff. de uerb. oblig. § sacro: inst. de rer. divis.
[h] Arg. diffinitionis Symo. glo. summę. 1. q. 1. & in Manuali c. 23. n. 99. traditur.
[i] Iuxta ea. quæ dicta sunt in c. 6. Manualis.
[k] Ca. Consuluit de usuris.
[l] De comer. n. 11.

SOMMARIO.

19 *Vsura non è prestare con intentione principale di guadagno. contra alcuni. Ma però è usura prestare con intentione principale di essa. contra altri.*

20 *Il Fine meno principale, può esser quello, che non può esser principale.*

IL decimo, † che anco ne seguita del detto che per 19
esser usura, è necessario ch'ella sia patto espresso, ò tacito: ò che il fine principale del prestare sia il guadagno. altramente ancorche egli sia il fine secondario, & meno principale, non è usura. dato che nuouamente il Soto ha tenuto il contrario [a]: dicendo che l'una & l'altra intentione cagiona il peccato dell'usura. L'uno perche questo è contra d'Innocentio Quarto, & d'una glosa singolare [b], riceuuta quasi per tutti i dottori Teologhi, & Canonisti, che pongono la detta distintione principale, & secondaria: eccetto il Molineo [c], che declinò all'altro estremo: dicendo che, nè la principale intentione, nè la meno principale, senza patti induce usura, & obligatione di restituire. L'altro † perche il Gaetano, 20
ilquale è lodato dal Soto in quello, che egli dice in una parte [d], per un detto col quale confirma questo suo, & nella seguente questione [e], espressamente tiene ciò che quella glosa, & la commune tiene; & anco in quella istessa questione: doue egli dice che quel detto, sente con la commune in quelle parole. *Oculus sinister, seu spes secundaria, potest dirigi circa aliquam remunerationem*; & anco se si pesa, egli uuol dire, che San Tomaso di questo non dubitò. L'altro, perche ci sono Testi [f] & glose, che assai espressamente prouano ch'egli è lecito, seruire alla Chiesa, & al Prelato con speranza secondaria (benche non principale) che gia sarà donato alcun beneficio. L'altro perche non si può negare che sono molte, & assai cose, alle quali potiamo molte uolte hauere rispetto meno principale, & non il principale: poiche potiamo dir Messa, & ascoltare i diuini ufficij principalmente per Dio, & meno principalmente per le elemosine, & per le distributioni cotidiane [g]. Potiamo seruire à Dio men che principalmente per il premio della terra, & del cielo: Come il Concilio Tridentino [h] dichiara: Dichiarando per Heretico colui, che dirà che il giusto pecca quãdo egli serue à Dio per rispetto del premio eterno: percioche cosi il premio temporale come l'eterno può essere il men principale, & secondario fine. con tutto che il principale sia il medesimo Iddio per se solo, & perche egli è dignissimo di esser seruito. Ilche è conclusione assai bella, & ben fondata di Adriano [i], che in altra parte noi seguimmo. cioè, che ogni atto di qual si uoglia uirtù è uitioso, se il suo fine totale, ò partiale, ò principale, è alcun bene temporale. Et è chiaro che sono

[a] Lib. 6. q. 1. art. 2. de iust. & iur.

[b] Quæ. 2. est C. consuluit de usu quam Pan. & alij oẽs ibi & ubique magnificant.

[c] Vbi supra.

[d] Tomo. 3. q. 3. de usur.

[e] Quæ. 4. est de usur. in dict. Tomo. 3.

[f] C. fi. Offi. ia 39 distin. & ca. Quid proderit 61. d. cum suis glosis super quæ cõmunis id ubiq; affirmat.

[g] Iuxta glos. fingu. & receptam. c. 1. de cleri. nõresi lib. 6.

[h] Ses. 6. can. 31.

[i] Quodli. 10. col. 4.

sono pochi quelli, che per le loro opere uirtuose non desiderino alcuna cosa temporale d'honore, di fama, di gloria, di salute, ò di roba &c. per fine men che principale. Et non u'è niuno che ardisca dire, che tutti questi in ciò peccano. Fa anco che l'istesso Gaetano [a] in altra parte per molte parole afferma questa commune opinione: auisando che non si haueua scordato quel che egli haueua detto in essa: La onde il detto Soto l'allega, per quel detto con che egli conferma il suo. Ben confesso esser uerità, che, nè principale, nè meno principalmente si può sperare guadagno dell'impresstito, come cosa debita giuridicamente, se non come cosa debita naturalmente, per uia di gratitudine, & non di giustitia. & se questo è la sua intentione, tutti ci concordiamo: ma non ci partiamo dalla commune: Con la quale diciamo, che potiamo sperare principalmente, & secondariamente dell'impresstito, il guadagno dell'amicitia, & della gratitudine: & anco principalmente, & secondariamente il guadagno de' danari di quell'amicitia, & gratitudine. Però non si può sperare se non solo men principale, almen secondariamente, guadagno, per ragion dell'impresstito.

[a] 2. Secun. q. 63. artic. 1.

SOMMARIO.

22 *L'Vsura mentale si dissolue mutandosi l'intentione.*

Vsura non è lo sperare il guadagno temporale dell'amicitia principalmente sperata.

23 *Vsuraio non è colui, che presta con speranza secondaria, & non principale d'hauer qualche guadagno; s'egli anco prestasse, essendo certo di non hauer di piu di ciò ch'egli presta.*

24 *Vsura è quella cosa, che si toglie, senza libera uolontà di colui,*

25 *che la dà: Ma se quegli, che la toglie pensa, ch'ella gli sia donata uolontariamente, con buona fede, per amore, ò per gratia &c. non è usura.*

Vsuraio non è colui, che cambia danari, s'egli riceue alcuna cosa per cõto della fatica del numerarli, ò del mãdarli altroue.

22 L'VNDECIMO, † che colui, che dopò l'hauer prestato principalmente per guadagno, conoscendo il suo peccato, muta la intentione, senza sperar cosa alcuna principalmente per hauer prestato, ma secondariamente spera, & toglie alcuna cosa gratuita, non sarà usuraio.

percioche non la ſpera, nè riceue principalmente per preſtare. come dice Angelo [a]. Percioche è lecito preſtare principalmente (come è detto) per guadagnar l'amicitia, & la gratia di colui, à chi ſi preſta: percioche queſto guadagno non è di ſua natura eſtimabile à danari. Et anco è lecito preſtar principalmente per guadagnare amicitia; ſperando anco principalmente d'eſſa amicitia guadagno, che ſi ſtima à danari: come determinano due Solenni Dottori [b]: Ilche è concluſion cotidiana; contra la quale ſi potrebbono conſiderare alcune coſe, & alcun'altre riſoluerle piu, ſe la breuità, che in queſta opera ſi deſidera, lo patiſſe: Alche è cõſequente che mai è peccato lo ſperare alcun guadagno dell'impreſtito per uia dell'amicitia & della gratitudine; come coſa gratuita, che naſce dalla ualuta uolontaria di quel, che ſi riceue. Percioche † non è uſurario colui, che preſta con ſperanza che li ſia dato alcuna coſa piu di quello, che preſta. ma non laſcierebbe di preſtare; benche egli ſapeſſe, che neſſuna coſa piu di ciò che egli preſtò gli habbi da eſſer reſtituita. perche queſta ſperanza è ſecondaria & non principale. Et anco diciamo, che non ſono uſurai tutti quelli, che preſtano con ſperanza di guadagno, ſenza la quale non preſtarebbono. perche per eſſer fine principale non baſta che ſia tale, ſenza il quale non ſi farebbe l'opera, ſe non è fine tanto, ò piu ſtimato che l'altro, che à preſtar lo muoua. come piu largamente che altri dichiarammo in altra parte [c]. Percioche † nè anco pecca colui, che preſta, ma non principalmente per guadagno, in riceuere alcuna coſa con buona fede; penſando che ſe gli da per amore, & per gratia: dato che colui, che da, non da tanto per amore quanto per timore. Percioche ſenon gli deſſe egli li torrebbe il danaio, ò che non gli preſterebbe un'altra uolta. Benche ſe poi (prima che lo ſpendeſſe) ſapeſſe che il debitor non gliela donò liberamente; ſarebbe obligato à reſtituire quello con che egli ſi ha fatto piu ricco, & non piu [d]. Ma, ſe quando egli riceueua il danaio, preſumeua che non gli era dato uolontariamente, ma per forza, peccarebbe pigliandolo; & ſarebbe obligato à reſtituirlo. dato che al principio glielo preſtaſſe ſolo per carità [e]. Et aggiungiamo che della qualità della coſa, che ſi dà, e della pouertà, & tenacità del guadagno, ò della perdita di colui, che lo dà, & di chi in tal caſo ordina la uirtù della gratitudine, può il buon penitente, e il prudente confeſſore raccogliere, ſe quel di piu ſe gli donò per libera, ò sforzata

[a] Verbo uſura. 1. §. 1

[b] Gaiet. 2 ſec. q. 78. art. 1. & in paruis o puſc. Tomo. 3 q 2. & 3. de uſuris & Sotus lib. 6. q. 1. art. 2. de Iuſt & Iur.

[c] In repet cap. inter Verb. 12. q 3. nu 284. & in repet. c. quando de conſec. d. 1. notad. 15. nu 13 & 17. & in ius addition nu 324.

[d] Iurta mẽtem Anto. 2 parte, titul. 1. c. 7. §. 9 cũ eo. quod addit Syl. uerb uſu. 6 q. 3 & 5. & Gaie. 2. ſec. q 78 arti. 1

[e] Laurentius in ca ſalubrier & uſuris & Antonius ubi ſupra.

23

24

25 ò sforzata uolontà [a]. Percioche † colui, che non può recuperare da' suoi debitori ciò, che debitamente essi gli deono, & per ciò gli presta danari, perche gli diano tanto di piu, quanto gli deono per il debito, non pecca: Perche egli non toglie alcuna cosa principalmente per hauer prestato; ma perche non può recuperare il suo in altra maniera. [b] Aggiungiamo anco, ch'egli deue dar cautione à colui, che gli era debitore; facendogli sapere, che è stato satisfatto del suo debito. di tal maniera, che, nè lui, nè i suoi heredi glie l'habbino da pagare un'altra uolta, per rimorso di conscienza, ò per giustitia [c]. Nè anco par che sia usura il riceuere alcuna cosa di piu, per la fatica, che in contar molta quantità di moneta minuta per se stesso, ò per li serui si fa. percioche non si riceue per prestare, ma per la fatica del contar la moneta. Nè colui, che stà lontan da quegli, à chi si presta, per riceuer da lui tanto di piu di quello, ch'ei presta, quanto meritano le spese, & le fatiche del uiaggio [d].

[a] Quoniam ex conjecturis conijcitur animus. C. Eum qui de renunci. lib. 6. l. Dolum. C. de Dolo & contu. & ca. & si Quæstiones de Symon.

[b] Maior. in 4. disti. 15. q. 29. in Princip.

[c] Per ea quæ dicta sunt in simili casu in Manuali c. 17. nume. 113.

[d] Idem Maior ubi supra.

SOMMARIO.

26 *Vsura è tutto quel, che si toglie di piu della cosa prestata per sperarui: ò si dà meno per pagare inanzi, in ogni contratto.*
L'Vsura palliata è peggiore che la scoperta, & più usata.
27 *Vendere à tempo, per più del giusto prezzo, è usura.*
28 *Affittar terre à i lauoratori per più del giusto prezzo, per cagione del tempo, che se gli dà per poter pagare i loro debiti,*
29 *ò per l'impresianze, che se gli fa d'alcune cose, è usura.*



26 L duodecimo è, † che ogni compratore, ogni renditore, & tutti i cambiatori, che per pagare inanzi tempo, & inanzi che riceue il frutto, ò utile della cosa comprata, uenduta, ò cambiata dà qualche cosa men del giusto prezzo, piu basso piatoso, per intera paga del tutto, è usuraio. Et anco tale è ogni uenditore, & conduttore, che per dare piu lungo termine per la paga, s'egli toglie alcuna cosa de piu del giusto prezzo piu alto rigoroso: Percioche tutti i sopradetti pigliano, ò uogliono guadagno stimato à danari, principalmẽte per ragion dell'impresitito palliato, & coperto: Et cosi tutta la diffinitione della usura conuiene à questo guadagno, che questi pigliano, ò uogliono torre:

Laonde tutta la diffinition dell'usuraio conuiene ad essi. Segue † quanta ragione è di pregare Iddio che dia pentimẽto con restitu tione, à coloro, che affittano Vescouadi, Beneficij, Prouincie, Dominij, Casali, Entrate, Gabelle, ò altre rendite de gli Re, Vescoui, Signori, ò Beneficiati, & altre particolari persone, che sono in necessità per molto meno del giusto prezzo; perche pagano un'anno inanzi del tempo; & per meno se pagano tre anni prima &c. Quanto anco è da pregarlo, che l'istesso faccia con quelli, che al contrario uendono spetie, panni, sete, tapezzarie, libri, carta, & altre cose simili: buoi, uacche, giumenti, pecore, & altri animali, à coloro, che sono in necessità di queste cose, per sustentarsi, ò per riuenderli subito per meno prezzo: & gli pigliano p piu del giusto prezzo rigoroso per darli tempo à pagarli il danaio: & anco tanto piu gli pigliano, quanto piu lungo è il tempo. Quanto † anco si deue pregare che egli perdoni à tanti Ecclesiastici, & secolari ricchi, & potenti, che affitano le terre à i lor lauoratori per piu del giusto prezzo rigoroso, perche gli allongano il termine di pagare i lor debiti: ò perche gli prestano grano per seminare, ò per mangiare, ò danari per l'altre cose necessarie, con aspettarli lungo tempo. per ilche gli constringono à lauorare piu del deuere, & uiuere piu miserabilmente che se fossero schiaui loro: Et anco a' detti ricchi & potenti, che affittano le loro entrate quanto piu possono; inuitando ad accrescere il prezzo, cõ promissioni & guadagno à colui, che piu offerisce, & allongargli il tempo del pagamento; facendoli far rinontie di tutte le leggi: de' quali inanzi della nostra età ne ho uisto molti pochi in Ispagna, senza tenere rispetto alcuno, se quel, che gli danno è piu del giusto prezzo, ò nò. & che molto meno uaglino l'entrate con quelle renontie, che senza esse. & che quelle entrate non ponno ualer tanto in mano di uno, che uirtuosamente le raccoglie, & uende, ben che piu uagliono raccolte & uendute con molta diligenza, & poca conscienza, con molte bugie, & poca uerità, con molte estorsioni de' miserabili. i quali comprano da gli affittatori à credenza, & li mangiano molto della roba loro; alloggiando con essi, & togliendo da loro presenti, & con poca carità; siche quasi gli cauano il sangue. Mi ricordo † che essendo il Dottor Mõtemaggiore, & io nel chio stro del celeberrimo studio di Salamãca fũmo insieme di questo parere, che nõ si douessero affittare i frutti dell'entrate della uniuersità

27

28

29

uersità con tanto alto prezzo, quanto si speraua d'affittarli: perche senza dubbio, alcuni cattiui traficatori cresceuano il prezzo del grano à lire diece per staio: essendo certi che nel contado, quando si ricoglie non uarrebbe piu di cinque; nè uerisimilmente piu di sette, al tempo che l'uniuersità gli uendesse, se non affittandogli. Et di più che le fatiche, il costo, & i pericoli con le molte rinontie, in alcuna cosa dourebbon diminuire il prezzo. Et noi douremmo temere che con quello, che gli togliessimo di piu gli porremmo in alcuna sorte di necessità di fare usura, & di gabbare, & darsi al diauolo [a]. ma però non fummo intesi.

a Quod nobis aliqua ex parte, tanquam quodammodo consentientibus imputari possit Arg. c. ad Rom. & cap. 2. de offic. de leg. & c. Notum 2. q. 1.

SOMMARIO.

30 *L'Imperatore, Re Don Filippo co' suoi consiglieri degni di benedittione, per la constitutione che hanno fatto di non affittare, &c.*

30 IL decimoterzo, † che mille migliaia di benedittioni merita la Cesarea Maestà dell'Imperadore Carlo Quinto, & la Real Catolica di suo figliuolo il Re Filippo nostro Signore, con quelli del Real consiglio, per la constitutione, che hanno fatto, che nessuno debba affittare, nè comprar grano per uendere. Il che fu la salute di tutto questo Regno, & qualche freno delle maledette picciole usure. Et perche ueggio aprirsi una porta, per la quale (se non si serra) la uirtù se ne uscirà, però supplico i Santi Prelati, Predicatori, & Confessori, i quali stanno appresso la sua Reale Altezza, che auisino quello, ch'anco io ho auisato, che i buoni & giusti giudici procedino, & condannino quelli, che la trasgrediscono. Ma la condennatione è tanto picciola (per timore che non appellino, & che il giudice dell'appellatione, habbia l'utile e'l merito delle fatiche del primo giudice) ch'ella non è niente; & si stima poco, & anco sono pregati da alcuni Religiosi, che del tutto gli deono rimetterla; & la diminuiscono impedendo la giustitia con una ingiusta misericordia [b], percioche col uero castigo di cinquanta huomini, si darebbe essempio à cinquanta mila, & riposo à un millione. Per ilche † aggrauano tutte le lor conscienze: percioche deurebbono per il seruitio d'Iddio, & per amor della Republica & de' poueri persuadere i gouerna-

b De qua in cap. est Iniusta. Misericordia. 23. q. 4.

31

tori & presidenti, che ponessero un'ordine, per il quale, nè i primi Giudici perdessero il guadagno di manifestare i delinquenti & condannarli, incorrendo nell'odio loro; nè gli ultimi di confermare le sentenze de' primi, & riformarle in meglio: Et mettere ordine conueniente (eccetto quella, che sua Altezza porrebbe migliore) pare che gli ultimi Giudici portino tutta la pena, che essi medesimi aggiungono alla pena de i primi Giudici, & se non aggiungessero niente, ò la moderassero, ò quella che aggiungessero nó arriuasse al terzo di quella de i primi, portassero sempre quello, che fosse necessario, perche restasse loro il terzo di ciò, che hauessero da portare i primi.

SOMMARIO.

32 *Vsura non è sempre il guadagno certo, che si ha di compagnia,*
33.34. *col capitale assicurato. ilquale si può fare con tre contratti.*
35 *Il Contratto della compagnia, & quello dell'assicuramento non sono leciti da farsi con un medesimo in nessun tempo.*
36 *Il Danaio posto in compagnia, con l'assicuramento, & pericolo di perdersi à colui, che lo riceue, il riceuitore può farne ciò che gli piace. Questa conclusione è contra l'opinione di questo autore.*
37 *Il Prestare alcuna cosa per certo uso, con patto che tutto il pericolo sia di colui, che la riceue è impreſtito, che si chiama da' latini* cõmodatum. *ilquale non fa passare il dominio della cosa nel riceuitore. Il medesimo si deue tenere del Deposito.*
38 *La Colpa, & la tardanza communemente passa nel dominio di colui, che riceue l'impreſtito, ò deposito. Ilquale non si può usare contra la uolontà del suo patrone, se non per quell'uso per il quale è stato prestato.*
39 *Il Danaio prestato, assicurato da una terza persona, non libera colui, che l'ha riccuuto dalla restitutione.*
40 *Disporre non può ogni Signore di ciò ch'è suo.*
41 *Il Dominio della cosa non passa in colui, che la riceue; quantunque la tolga con patto che ogni pericolo sia suo.*
42 *Il Danaio dato per traficare in compagnia, si deue usare in quella mercantia, per la quale egli si diede; & non in altra cosa.*

32 IL decimoquarto, † che è assai dubbio, se uno può far cõpagnia con un'altro, di maniera, che' il suo capitale sia saluo, & senza usura torre alcun guadagno. Al che nel Manuale [a] rispondemmo ciò, che di sopra habbiamo detto, in un parere, c'habbiamo dato contra l'opinione di alcuni Dottori, che con fondamento assai debile affermarono ch'era lecito certa maniera di torre, & di dare danari con guadagno, & sicurtà del capitale; per la quale, dapoi, si pigliarono, & diedero gran somma di danari. Ilche noi prouiamo, che ciò non era tolerabile, se non si reduceſſe à un'altra, che da alcuni huomini assai dotti si raccoglie. della quale, perche pareua che il guadagno, che da essa ne resultaua fosse poco nõ si usò: & assai molti si par
33 tiuano dall'altra per non parergli giusta. Habbiamo detto † che con tre contratti leciti un compagno può assicurar l'altro del suo capitale con guadagno certo, in questo modo. Che il primo contratto sia di compagnia: cioè che uno ponga il danaio, & l'altro la fatica, ò l'industria, diuidendo il guadagno, & la perdita dubbiosa giustamente. Il secondo, che colui, che mette la fatica assicuri il capitale all'altro, per un giusto prezzo, ò perche egli togli un tanto, che fosse giusto, meno del guadagno. Il terzo, che per leuar di sospetto, & di passion colui, che tratta, gli affitti il guadagno dubbioso, per un prezzo ragioneuole certo, ò che togli del guadagno uerisimile & dubbioso, un'altro minor prezzo certo dal Signore del danaio. Ilche intendiamo esser lecito, cessando ogni fraude, simulatione, & pericolo d'infamia. La qual conclusione pare che si pruoui efficacemente: perciochè tutti confessano che questi tre contratti si ponno far giustamente con tre' diuersi huomini. & non si troua legge nel mondo, nè ragione', che necessariamente pruoui, perche non si possin fare con un solo, cessando ogni fraude & simulatione: & essendo uerità inanzi à Dio, che quel guadagno certo si uuole per il guadagno uero, & dubbioso uerisimile del tratto di quella compagnia, &
34 non per altra ragione ingiusta. Aggiungiamo † di piu nel detto Manuale, [b] che si potrebbon fare in un medesimo tempo, (seguẽdo i Parigini) [c] per la istessa ragione, cessando ogni frode &c. & che per la medesima ragione, si come si potrebbe far questo con tre contratti formali, & espressi, si potrebbe anco fare con tre taciti, & equiualenti [d]. come dichiarammo in quel luoco.

[a] Cap. 17. num. 253.

[b] In d.c.17. nu.253.

[c] Io. Maior ubi sup.

[d] Quia regulariter eadem est uis taciti quam expressi. l. fin. ff. Mandati. c. 2. de rescript.

La doue anco inducémo per esso un costume di molte parti della Francia, che habbiamo inteso quando leggeuamo in Tolosa: & anco una carta Decretale [a] d'Innocentio Terzo, che in quel luoco si può uedere, intendendo (come habbiamo detto) tutto questo cessando ogni fraude &c. Percioche se essa non cessa, non si può farne, nè uno, nè due. Dopò † del quale ha scritto sopra questo il dottissimo, & non men pio dottor Soto [b] tre cose. 35
La prima è, che non fa il caso che questi tre contratti si faccino in un tempo, ò successiuamente. La quale mi pare assai buona, quanto al foro della conscienza, & appresso Iddio. Benche assai si potrebbe per il foro esteriore presumer in male, quãdo si facesse piu in un tempo, che quando in diuersi [c]. La seconda è, che i detti contratti fatti con tre diuersi huomini sono leciti. & anco, se il primo (che è quello della compagnia) & il secondo (che è quello del guadagno) si facessero con uno: & il terzo dell'asicuramento cõ un'altro. Ilche anco si tiene communemente. Il terzo è, che non è lecito fare il primo della compagnia, & il secondo del l'asicuramento con un medesimo, nè in un tempo, nè in diuersi; per una nuoua & molto forte ragione. cioè, che porre danari in una compagnia con l'asicuramento del compagno, ò tenerne posti, & asicurarlo, cosi in effetto è prestare, ò cominciare à tenere la cosa prestata. Percioche † colui, che cosi pone, ò 36
comincia à tenere, posto il danaio, trappassa il dominio di lui in quegli, che lo riceue; poi che egli è nel suo pericolo; & per conseguente esso può far di lui ciò che gli piace, (come se gli fosse prestato) trattando, ò lasciando il tratto, & comprando possessioni, ò entrate. poi che, se egli si perde, per se stesso si perde; & se si conserua si conserua per se, & egli l'ha da restituire, ancor che si perda. Ilche non è, quando si fa con uno, il primo della compagnia, & il terzo del guadagno; & con un'altra terza persona il secondo dell'asicuramento. perche allhora colui, à chi si dà il danaio, non è obligato à restituirlo: & à colui, che è obligato à restituirlo, non si dà il danaio: & cosi non è imprestito. La † ragione di ciò è colorata; però à noi del tutto 37
non satisfa. quantunque perauentura ella sarà forse cagione che non s'intenda la sua forza. L'uno, perche è contra la legge chiara, il dire, che il dominio della cosa passa in colui, che la riceue, per essersi fatto patto che tutto il pericolo di lei sia suo: Percioche espressamente Gregorio [d] Nono determina (dopò de gli Imperadori)

[a] In c. per nostras & donatio.
[b] Lib. 6. q. 6. art. 1. de Iust. & Iur.
[c] Cap. ad nostrum & ca. Illo uos. cũ eis annotatis de pigno.
[d] In c. 1. de comod.

peradori) [a] che il prestare una Mula per certo uso , con patto , che tutto il pericolo sia di colui, che la riceue (benche ella si perda per caso fortuito) è imprestito (che si chiama *commodatum*) per il quale non passa il dominio in colui che riceue [b]. & cosi in questo caso, colui à chi ella è prestata non è patrone della Mula; benche egli la tẽghi à tutto suo pericolo. Di più l'istesso Gregorio [c] Nono determina, che nel raccomandarui alcuna cosa acciò che la custodiate, con patto che tutto il pericolo sia uostro, è contratto di Deposito ; nel quale non passa il dominio , in colui che lo
38 riceue : Ancora † che la colpa , la tardanza , e'l pericolo communemente trappassi in colui, che riceue la cosa , come lo istesso Gregorio [d] afferma. ma non per questo ui trappassa il dominio. L'altro , perche anco è contra la legge il dire che colui , che stà ad ogni pericolo d'una cosa , ne possi fare ciò che gli piacerà , come patrone . Percioche, quello che ui è stato prestato per certo uso, ò Deposito co i detti patti, accioche egli stia ad ogni uostro pericolo , insino che si ritorni ; & tutto quello , che stà in uostro potere , nella restitution del quale hauete commesso colpa , ò tardanza , stà ad ogni uostro pericolo ; ma non potete usarlo , se non per quell'uso , per lo quale ui si ha prestato & consegnato . ma se ue ne seruite in altro uso contra la uolontà di colui , che ue lo prestò , ò consegnò , egli ui si può dimandare come furto ; & condannarui nel doppio , ò in quattro uol
39 te tanto [e]. L'altro, † percioche anco è contra la legge , il dire che il compagno, nella cui potestà ho posto il danaio, non è obligato à restituirlomi, per essermi stato assicurato da un'altra terza persona : percioche è tanto à ciò obligato , come se niuno l'assicurasse: Percioche non si truoua legge nel mondo, che pruoui, che uno mi possi liberare della obligatione, perche un'altro mi assicuri sotto dubbio. come anco la sicurtà , nè il pegno la leua, ò diminuisce . perche tutto questo si aggiunge per fortificare , & non per debilitare [f]. L'altro , perche un mio compagno non può usare il danaio, ch'io l'ho dato per un certo trafico in altra cosa , nè quello , che l'ho dato per trattare in [illegible] mercantia , in comprare entrate . se ben'egli mi tiene assicurato il guadagno e il danaio . percioche questo , è un'usare il mio in uso diuerso da quello , per lo quale io glie l'ho dato . ilche è peccato & furto [g].
40 L'altro , † perche è anco contra la legge il dire , che sia chi si uoglia, nel quale passa il dominio della cosa , egli può sempre fare

[a] In l.1.ca. comod.

[b] Glos. recepta.

[c] C.1. de comod. in ca.fi.de depos. facit l.1.§. si conueniat ff. eod.

[d] In d.cap.1. & in d. cap.fin.

[e] § placuit Inst. de obliga. quæ ex delict. nascun. l.quinas §.uerare.ff.sedsi quidem.C.de Iur.dom. impet. aut præsente C.de fide iussor.

[f] Et inducta ad augendum . non operantur diminutionẽ neque e contrario l. legata inutiliter. ff. de admi. lega. & ca. fi de uerb sig. nec inducta in unum finẽ debet operari , contrarium c. ad nostrã de appell.l. 3.ff eod.

[g] L si conuenerit.ff. pro socio & per prædictum §.placuit & l.qui uas.§.uetare& die.C.dina.

di quella, ciò che li piace: percioche questo non ha luoco, quando ella passa con alcuna riserbatione, ò carico di usarla per un certo fine, ò in una certa maniera. come passa il dominio delle cose, che il primo marito donò à sua moglie [a]. & come passa quello de i primigeniti Feudali; & di altre molte cose. Et per conseguente, benche il dominio de' danari passasse nel compagno, ma con carico & riserbatione, che egli l'usasse in tal tratto, ò in trafico di mercantia, non gli può usare in altro, contra la uolontà di colui, che gli diede. Ora† poi che 41
il dominio della cosa non passa in colui, che la riceue, perche la piglia con patto che ogni pericolo sia suo [questo è asicurare] & se egli, che la riceue ad ogni suo pericolo, non può usarla, se non per quell'uso, per il qual ella gli è stata consignata; & se anco quando passa il dominio di alcuna cosa con qualche riserbatione, il padrone non può usarla, senza quella riserbatione; & se lo asicuramento della terza persona, non leua, nè diminuisce la obligatione di restituire al compagno, è chiaro che la detta ragione presuppone quattro cose contra la legge: per ilche non conclude nulla. Confermasi † tutto questo, che del sopradetto s'inferisse, che il padrone del danaio può cõstringere il traficante, che debba traficare in quel fatto, per ilquale egli glielo diede, & non in altro: & leuarsi dalla sua compagnia [b]. non ostante l'asicuramento, & affito del guadagno. ò leuare i suoi danari & darli ad altri: secondo che la legge & la conuentione della compagnia comporta. & aggiunger patti per i quali la compagnia sia chiara. & dichiarare che per la legge s'intende ch'egli non uuole ch'esso usi di quel danaio, se non in tali, ò in tali trafichi: per ilquale, ò per li quali si gli diedero. & che, nè guadagno certo, nè dubbioso uuole, se non per il guadagno uero, ò uerisimile, che di quel trafico egli hauesse, ò similmente si spera. & anco aggiungere pena nel contratto, s'ei non traficherà come nel cõtratto della compagnia fu detto espressamente &c. Per tutto il quale, & anco per la metà di lui, si distrugge il fondamẽto del detto Dottore. & resta piu corroborato quel, che sopra si dice. Ilche† nõ diciamo per uolontà, nè per 43
desiderio, che questo si debbi molto usare; nè anco crediamo che quelli, che tengono danari, si debbino contẽtare cõmunemente col poco guadagno, che resta per essi, leuato ciò, che si ha da dare, ò lasciare per l'asicuramento, & per la commutation del guadagno

a L. Feminæ cap. de secun. nup. 6. l. 1 & l. legatũ. ff. de a' mi. rer ad ciui. per. l. legatum de usufrut. leg. & d. Cle. quia cõ tingit.

* L. si conuenerit & l. si socius. ff. por so.

dagno incerto col certo, se non perche la uerità, & la forza della legge à ciò ne obliga, sotto la correttion debita. Et per che è bene, che la gente s'allontani da gl'illeciti modi di guadagnar molto, per guadagnare poco co i leciti: Laquale per auentura non si allontanarebbe per i leciti di non guadagnar niente. Et benche per auentura, mi potrei ingannare in esso, però per certo teniamo che questo non è tanto uicino alla usura, quanto i Censi personali, che il detto Dottore induce di nuouo. de' quali à basso [a] parleremo.

a In commentario c. fin. de usuris.

SOMMARIO.

44 *L'Interesse è la perdita, ch'altrui fa per prestare, lasciando di guadagnare; ò perche non gli uien renduta al tempo debito la cosa prestata.*

45 *L'Interesse è di due spetie. cioè, l'una del danno, & l'altra del guadagno.*

46 *L'Interesse per prestare si può torre in tre casi. cioè quando egli*
47 *è di danno, quando precede tardanza, & quando l'impre-*
48 *sto si fa per forza. & anco nel quarto, quando egli si fa uo*
49 *lontariamente. secondo la commune opinione, che si fonda per nuoue ragioni.*

50 *L'Interesse estrinseco* extra rem, *secondo la legge nessuno è obligato communemente à pagare.*

51 *L'Vsura non si può torre per dispensatione. però nessuno si scusa dal peccato per hauer prestato sforzatamente.*

L'Interesse & l'Vsura, secondo le leggi Romane sono differenti.

52 *L'Interesse non si deue per l'Vsura, nè per la sola tardanza del la paga, nè ad altri che a' mercanti.*

53 *I Danari uaglion piu nelle mani de' traficanti, che in quelle d'al tri. come il grano in quelle di colui, che'l uuol seminare, & non in quelle di chi lo uuol serbare.*

Il Valor della cosa non cresce quando uien data per forza; nè per essere rubbata.

54 *Vendere ciascun può la sua roba per quel prezzo, ch'ella uale à se medesimo; benche ella non uaglia tanto per altri: ma non si può però uendere per quel ualore, ch'ella uale à colui, che la compra; se però al uenditore, ò ad altri communemente non ual tanto.*

L'Interesse si può torre così da quegli, che prestano per amore, & per carità, come da quegli, che prestano per forza.

55 *L'Interesse del guadagno, che si può impedire, non si può torre, come di cosa guadagnata; ma come di cosa, ch'è in camino per guadagnare.*

I Danari tengono due potenze per guadagnare.

56 *Il Prestare uolontariamente per pietà & per misericordia al prossimo per aiutarlo non è prestanza sforzata, che induca, ò lieui la restitutione.*



IL decimoquinto, † che è lecito à colui, che 44
presta, torre, & anco dimandare alcuna cosa per ragione d'interesse, così del guadagno, come del la perdita. Et perche alcuni hanno desiderato che si dichiarasse nel Manuale [a], che cosa chiamiamo interesse, diciamo in quel loco, & in questo, che poste da parte le sottigliezze, & acutezze, la sua diffinitione è quella de' membri delle sue diuisioni, & sotto diuisioni [b], co' quali in parte si fa oscura la materia. Interesse à questo proposito si chiama quello, che quando colui che presta, perde della sua roba, ò lascia di guadagnare per prestare: ò non se gli rende al tempo debito, ciò che egli prestò. Et così sono due spetie d'interesse: l'una è di danno [c], & l'altra di guadagno: L'essempio dell'interesse del danno è questo. Io tengo † danari per farmi, ò racconciarmi una casa, accioche ella non caschi. ò per comprare del formẽto alla ricolta per la prouisione di tutto l'anno della mia casa, ò del fieno per i miei animali. ò per drizzare gli acquedotti de' miei molini. ò p pagare i miei debiti, & gli presto à uoi, p rimedio de' uostri danni maggiori; dicendoui così, Io ue gli dò, ma io temo che se ue gli presto, che non me gli torniate al tal tempo: Et dipoi per prestaruegli, ò non me gli rendete al tempo conuenuto, mi caschi la casa, & compri il formento al doppio prezzo; & gli animali mi muoino di fame: ò nõ macinino i miei molini, ò mi couẽghi pagare interesse a' miei creditori, oucro uẽder la mia roba malamẽte per cõtentarli. Quello, che per questo ho perduto, si chiama interesse di danno riceuuto. L'essempio dell'interesse del guadagno è questo. Io son Mercante, tengo danari & uoglio comprarne mercantia per traficarmi con essa, & per uostra importunità ue gli presto: auisandoui quanto lascio di guada- 45

gnare

a In c. 17. à nu. 206.

b De quibus latè Bar. Bal. Salic. Dec. & alij nouiores in l. 1. C. de sent. quæ pro eo, quod interest.

c Quid appellatur damnis emergentis & alterum lucri cessantis, glos. 4. d. l. 1. cuius finis id probat.

gnare per prestaruegli, ò per non rendermeli nel tempo conuenuto, & uoi gli togliete, & nõ me gli tornate al tempo debito, quello, che io lascio di guadagnare per questo, è mio interesse, che si
46 chiama di guadagno. Tutti†(senza eccettuare alcuno)si concordano che nell'uno & l'altro de i detti interessi si può dimandare, senza dubbio per lo impresto, in due casi: Il primo è quando ci fu colpa, ò tardanza in renderli, & gl'interessi accascaron dopò la colpa, ò la tardanza [a]. Il secondo è, che accascaron dopò, ò prima della tardanza: però il prestito si fece con alcuna forza del Re, della Città, ò d'alcun'altra persona. Tutti cõcordano adunque che l'interesse del danno si può torre; benche, nè forza, nè tardanza alcuna u'interuẽga, pur che siate auisato di quel danno che potrebbe occorrere, & uorrete riceuere l'impresti to, & pagarci il danno insieme col principale: Et non solamente si può torre, & dimandare in questi tre casi, ma anco dal principio conuenirsi nella somma, che di piu del principale se gli ha da rendere, per quello uerisimile interesse del danno, ò del guadagno. come largamente ha scritto il Dottor Soto [b]: benche piu che ogni altro
47 egli si sia sforzato di ristringer questa materia. Tutta†la difficultà stà in un altro caso: cioè, quando uno per sua uolontà, senza forza presta danari, dicendo che gli teneua posti in trafico, ò per porli; & per prestarli ad altri lascia il traficare & guadagnare con essi, egli può con buona conscienza torre l'interesse di quel guadagno, che prima di hauer colpa, ò tardanza, in restituirli accasca. Ilche parue à Innocentio Quarto [c] che nò: Ilquale è lodato & seguito dal detto Dottor Soto: che adduce per la sua pruoua alcuni fondamenti, & risponde à quelli della opinione contraria: benche egli dica che non la danna: Quantunque egli hauesse desiderio, che molti si accostassero alla sua; che è questa. Che sono usurai tutti quelli, che senza forza prestano (senza niun danno della roba loro gia guadagnata) ad altri, con patto della ricompensa del lor guadagno, che li sarebbe redondato del trafico de' lor danari, fino à quel tempo, che gli doueano
48 essere restituiti. Per ilche egli allega† Innocentio, [d] & San Tomaso, che questo afferma [e] ilquale distingue fra l'interesse del dãno, & quello del guadagno, quanto à questo. Et che non par che sia testo, che permetta che si possa torre l'interesse di questo guadagno da colui, che non commise colpa, nè tardanza in restituire. & che nessuno antico Dottore tenne il contrario: anzi Scoto [f], &

[a] Glo. Celebris c. cõ questus de usuris p cap. dilecti: de foro compet. ca. peruenit. & ca. constitutus: de fideiusso. & I. 1. sub fi. C. de sen. quæ pro eo: quid optimus tex. in l. 3. ff. de eo quid cert. loc.

[b] Lib. 6. q. 1. de Iust. & Iur.

[c] In cap. fin. de usur.

[d] In d. c. fin.

[e] 2. Sec. q. 76. art. 2. ad 1.

[f] In 4. d. 15. q. 2.

Durando [a] seguirono San Tomaso. & che piu di questo fa, che in questo caso niuno contra sua uolontà cessa di guadagnare, ò si impedisse: poi che uolontariamente senza forza di niuno presta i suoi danari, ch'egli teneua per spenderli nel suo trafico. Per la cõtraria opinione, imperò fa che (come egli dice) la tẽgono Corrado [b], Siluestro [c], il Gaetano [d], & Adriano [e]. Aggiungiamo anco che la tiene il Panormitano [f], & anco prima l'Ostiense, & Antonio [g], & Giouann'Andrea [h]. in quanto egli dice che il detto dell'Ostiense procede quando il debitore tardò in rendere i danari: percioche altramente ognuno potrebbe fingere, di uoler traficare, & poi dare i danari ad interesse. La qual † ragione solamente conclude non procedere la nostra opinione, quando è il uero appresso Iddio, che colui, che presta non uuol traficare, ma per dare ad usura, finge quel, che gli piace. & questo tutti confessiamo: & per conseguente Giouann'Andrea ha da confessare, ò che la sua ragione non ual niente, ò che la nostra opinione è buona. Et anco Giouanni di Lignano grauissimo Dottore: & Lorenzo de' Rodulfi, [i] tengono l'istesso, che tiene l'Ostiense: & anco Santo Antonino [k] allega per lui tre ragioni. bẽche egli dice, che sarebbe bene dissuadere questi cõtratti. Ilche anco noi confessiamo. se non quando fusse chiaro che il farli fosse seruitio d'Iddio: & questo accasca ogni dì: Percioche, p un picciolo interesse si scuserebbe un grã dãno al prossimo, prestando il danaio, che si uuol porre in trafico: ò che è posto. L'istesso † tengono i Parigini [l], & Gabrielle, & altri. Delle ragion principali, che per quelle ci mouiamo, la prima è, che il detto Dottor Soto confessa, che l'interesse del danno, ch'io riceuo per prestare nel cascarmisi la casa è lecito: & come questo interesse sia interesse, che chiamiamo [m], *extra rem*, non è piu debito dalla legge che quello del guadagno [n]. Dunque se quello si può torre senza che ne preceda colpa, nè tardanza si può torre anco quest'altro guadagno [o]. La seconda è, ch'egli confessa, che può pigliar l'interesse di guadagno, senza che preceda colpa, nè tardanza colui, che presta per alcuna forza: & consta che la forza non può far lecita la usura; poi che ella è uietata dalla legge naturale & diuina [p]. Dũque, ò non sarà lecito pigliar questo interesse di guadagno per interueniruici forza, ò l'userà senza ch'essa u'interuenga. La terza è, †che espressamẽte Alessandro Terzo, determinò, [q] che non si possa dispensare sopra il precetto

Diuino

a In 3.d.37.q.2.

b De cõtract. q 30.
c Verbo usura q.19
d 2. Sec.q.78. ar. 2. latissime ad quem se retulit 1 q.62 artic.4
e In 4. de restit. de usur.
f In ca. fin de usur.
g In cap. Salubriter eodem titulo.
h In d. cap. fin.

i In d. c. Salubriter
k 2. parte titu. 1. c. 7. §. 15.

l In 4.d.15.

m Bar & alij in l.j. ca. de sentent. quæ pro eo quod inter.
n L. si steriles. §. cũ per uen titorem. ff. de acti. empti.
o Argu. l illud. ff. ad L. Aquil.

p Vt dictum est supra & commento: num.7. quid & ipse latius probat.
q In c. super eo. de usur.

49

50

51

Diuino delle usure è, che si come non si può mentire per cosa alcuna, così anco nó si può dare ad usura: Et per cõseguẽte, si come la forza non fa lecito il mentire, così nè anco è lecito per forza far usura. Onde ne segue, che il pigliar l'interesse del guadagno, che si lascia di guadagnare per prestare i danari apparecchiati per traficare, non è usura uietata dalla legge Diuina & naturale: ò la forza non la fa lecita. Et poi ch'egli confessa, che la forza la fa lecita, ha da confessare anco, che senza essa non è usura. La quarta, che altra cosa è, pigliare interesse di guadagno, & altra pigliare usura. come chiaramente ha detto il Giureconsulto Sceuola [a]: dicendo, che il debitore per non pagar quello ch'ei deue, alcuna uolta è obligato à pagare l'interesse del guadagno: Benche egli sia di maggior quantità, che quello delle usure permesse: Adunque egli tiene, che altra cosa è l'usura, & altra l'interesse del guadagno. La quinta è, † che l'istesso Giureconsulto [b] chiaramente dimostra, che tutti i creditori non ponno pigliare interesse di guadagno, per cagione, che il debitore non paga quello, che lor deue: percioche i mercanti soli lo possõn torre, ma non altri: Et per conseguente egli dimostra che egli piu si deue al mercante per il danaio, con che egli trafica, che ad altri, che non traficano. Per il che pare per conseguente, che piu uale tanti danari in man del traficante, ch'è apparecchiato per traficare con essi, che altri tanti in man d'altri. Onde ne segue, ch'egli riceue alcuna cosa di piu, che altri. ma non per questo egli riceue piu di quello, che teneua, ò diede. La sesta è, che (come il detto Giureconsulto dimostra) il danaio, ch'è in mano del traficante, col quale egli uuole allhora mercantare ual piu, che altro tanto in mano, ò in potere d'altri, & anco nelle sue istesse mani, s'ei non uuole con esso traficare, ò non in quello istante: Per la qual cosa il ladro, che li rubbasse quel danaio, resterebbe obligato à restituirli piu, che se lo rubbasse ad altra persona. Come anco il grano per seminare, che alcun tiene per seminar subito, senza hauerne piu, ual piu che l'altro. & colui che glielo rubbasse, sarebbe obligato à restituirli piu, che se lo rubbasse ad altra persona, che non l'haueua da seminare, ò all'istesso; hauendone ancora per quello effetto [c]. La settima è, † che è contra la legge il dire [d], che per la colpa sola, ò tardanza del debitore, in pagare, si deue l'interesse del guadagno: Percioche se ben le leggi Romane commandano che si debbino pagare l'usure ordinate,

52

53

a L. 3. §. fin. ff. de eo quod cert. Loc.

b In d. l. 3. §. fin.

c Iuxta omniũ mẽtem quam latè Gaie. 2. Sec. q. 78. art. 2. explicat.

d Quia contra prædictam l. 3. §. fi. ibi: Quod inter fuit uenier.: & quidem ultra legitimum modum usurarũ: quid si merces solebat cõparare puto & lucri habendam rationem.

per la tardanza sola di pagare in certo genere di contratti [a], però non l'interesse del guadagno; se non quando almeno con la tardanza del debitore ui concorre la potenza, & la uolontà pro pinqua & uerisimile del guadagno del creditore [b]. L'ottauo, perche da tutto questo ne segue, che quantunque la potenza, che del guadagnare tiene il danaio, assolutamente considerata, non lo fa ualere piu di quello, ch'ei uale, considerato senza essa. Però la potenza del guadagnare, ch'egli tiene, considerandola in potere di colui, che sa, & uuole usarla, lo fa ualere piu. come la habilita del generare il grano, che stà nel grano; assolutamente cõ siderato, non lo fa ualere piu: ma considerato in potere di colui, che l'ha seminato, ò apparecchiato per seminare, senza hauerne d'altro tale, lo fa ualere piu, per l'effetto che lo può uendere, & anco prestare piu caro. & che colui, che glielo rubbarà gli deue restituire piu che ad altri. Il nono, che non si truoua Testo, nè ragione nel mondo, che pruoui che il rubbarmi in secreto, ò in publico, ò sforzarmi à dar per timore, faccia crescere piu il ualore di quello, che mi rubbano, ò mi uien fatto dare: Poiche quantunque per uia di pena, ò d'ingiuria, il malfattore potrebbe essere constretto à pagarmi piu di quello, [c] per il delitto che in ciò egli ha commesso, però non pare che per ciò aumenti il ualore di quello, che mi fu furato, ò per timore mi è stato fatto dare. nè nel foro della conscienza sarà obligato à piu, che ritornarmi il tolto, senza altro accrescimento [d]; & à restituirmi l'honore, se d'alcuno per ciò mi fu tolto. Et tutti † confes- 54
sano, che se uno per furto, per forza, ò per timore mi togliesse, ò cõstringesse à dare il danaio, che io haueua apparecchiato per traficare, senza per ciò hauerne d'altra sorte, ò il grano, ch'io teneua p seminare senza hauerne piu per far quello effetto, è obligato à restituirmi, per ciò piu che ad altri, che non l'hauesse per seminare. Adunque per forza habbiamo da confessare, che piu uale il tal danaio, e il tal grano in potere di uno, che uuole & può traficarlo, ò seminarlo, che in poter d'un'altro, che non uuol fare il medesimo. Et che per conseguente se lo presta, può pigliar per quella prestanza alcuna cosa di piu per lo interesse.

La decima è, che quantunque colui, che ha una cosa, che communemente non uale, nè per lui, nè per altri piu di diece, egli non la può uendere ad altri per piu; ancor che per colui, che la uolesse comprare ualesse molto piu. Ma colui, che ha una cosa,

che

[a] L. Mora. §. in bonæ fidei. ff. de usur. & l. ult. ff. de pericul. & comm rei uend. & l. fructus. C. de act. Empt.

[b] Per dictam le. 1. & § fi. Nam communis in d. l. 1. C. de sent. quę pro eo contra gl. eius, & alias, ei similes tenat: nil esse immutati per illam l. quo ad hoc ut soluatur interesse: quid ante illam solui non debebat.

[c] Iuxta totum tit ff. de furt. & titul. ni bonorum rapt & tit quid met cauſ. & Inſtit. de oblig. quæ ex delect. nos & de ui bonor. rapt.

[d] Iuxta glo. singul. & receptam ca. Fraternitas 12. q. 2.

che communemente non ual per altri piu di diece, & per se stesso uale piu, la può ben uendere per quello, che ella uale à se stesso: togliendo tanto piu per essa, quanto di piu ella gli uale. secondo San Tomaso [a], & Scoto [b], approbati. Et come è detto, e prouato, cento ducati uagliono piu per il traficante, che uuol subito con essi traficare, ò un'altro, che uuol comprar possessioni fruttifere, e troua di comprarle, che communemente ad altri, che non uogliono fare l'istesso. Adunque colui, che uorrà traficare, ò comprare, potrà pigliar per quei danari, quel di piu. L'undecimo è, che questo interesse non si toglie per prestare i danari; nè anco per la uirtù generale & assoluta, ch'essi hanno per potersi con lor guadagnare, se non per la uirtù spetiale, che hanno per potersi con essi guadagnare, per questo ch'ei gli tiene per traficar con essi. & per conseguente non sarà usura [c] il pigliarlo, poiche non si toglie per ragione d'imprestito, ma per ragione di quella uirtù maggiore, & spetiale, che egli ha nelle sue mani: la quale non sarebbe in quelle di tutti. La duodecima, che la uirtù merita più fauore che il uitio [d], e prestare per forza communemente non è uirtù; ma prestare per amore, & per carità è uirtù. Adunque se colui, che per alcuna forza presta, può torre questo interesse (come è sopra detto) lo potrà anco tor co-
55 lui, che per carità & amore fa il medesimo. Il decimoterzo è † che non ostano i motiui del detto Dottor Soto, nè l'autorità di San Tomaso; perche benche esso Santo [e] distingua fra l'interesse del danno, & del guadagno, per effetto che non si deue torre quel del guadagno, come cosa conseguita, ma quello di quel danno sì: ma non per effetto, che non si possa leuarne niente: Perciò che la ragione, ch'egli dà è [f], che non si deue uendere ciò, che per ancora non si tiene; & che per molti modi si può impedire: conclude il contrario, poi che egli conclude, che non si può pigliar l'interesse del guadagno, come cosa guadagnata, se non come cosa, ch'è in camino per guadagnare, & si può impedire: Et è che l'istesso San Tomaso [g] dice, che colui, che dannifica altri nel seminato, ò in altra cosa, che non è per ancora guadagnata, ma è in camino per guadagnare, non è obligato à restituire tanto, quanto colui, che spera di guadagnare, ò corre di quel frutto; ma gli deue dare una ragioneuole ricompensa. & cosi questo detto del Santo non contradice alla nostra conclusione, benche ella sia limitata. Per ilche habbiamo à dire, che co-

[a] 2. Sec q 77. artí. 1.
[b] In 4. d. 15 q. 2.
[c] Arg eorum quæ de diffinitione vsure supra eodem posita fuerunt num 5.
[d] Cap. 1. de postu. prælat. ca. quanto. 2. q. 3.
[e] In d. q. 78. art. 3. ad 5.
[f] Quia non debet uendere id quod nõ dum habet, & potest multipliciter impediri.
[g] 2ª. Sec. q. 62. ar. 4.

lui, che presta, non può torre tanto interesse, quanto un'altro suo eguale guadagnerà con altri tanti danari; ma quanto merita quella potenza, ouero speraza simile di guadagnare di colui, che nelle sue mani ha quel danaio, ch'ei presta: considerando che il guadagno si può impedire per molte maniere. Come colui, che ha la possessione seminata, non deue uenderla per tanto, quanto ella uarrebbe col frutto, che si spera, s'egli fosse raccolto; se non per tanto quanto uale quella speranza di raccoglierlo: considerandola sugetta à molte cagioni, d'onde si può impedire. Nè anco osta quel che Durando dice [a]: ch' è il medesimo quanto à questo, per le medesime parole di San Tomaso. Et meno osta l'auttorità di Scoto [b]: Percioche dato che egli dica in questa materia altre sottigliezze (doue egli l'allega) come è solito ne gli altri, per non porre questa differenza di San Tomaso: anzi egli dice [c] espressamente, che colui, che tiene danari per traficare, li può prestare; posta la pena, d'un tanto, che se gli paghi, se non se gli torna per osseruarsi illeso, & senza danno. anzi egli sente che colui riceue danno in prestare, & lascia di guadagnare. Il decimo quarto è † che i due argomenti piu forti di tutti, manco 56 ostano. L'uno è, che colui, che per sua uolontà presta, non presta costretto: & colui, che non presta costretto, non può dire che altri l'impedisca, ò disturbi, ò li fa cessare il guadagno, infino che gli sia tardanza, ò colpa, nella paga. & per consequente colui, che presta, senza essere constretto non può torre niente per il guadagno: poi ch'egli non è impedito, inanzi della colpa, ò tardanza. L'altro è che il Gaetano [d] (dato ch'ei difenda la nostra opinione) dice, che quantunque una cosa, ch'è in potenza particolare, & stato di guadagnare, ual piu che un'altra dell'istesso ualore, essendo fuora di quello stato; ma non ual piu se uolontariamente ella si leua di esso stato. Come il grano, ch'è seminato, ò è per seminarsi ual piu, & si può uendere per piu che quello, che non è in simile stato: Ma se uolontariamente egli si toglie di quello stato, che tiene di guadagno, non si può riuendere piu che l'altro della istessa bontà: Et che cosi pare, che quantunque il danaio, ch'è stato posto in trafico, ò è per porsi subito, ual piu che l'altro. ma subito che si presta, & si leua uolontariamente di quello stato di guadagno, non ual piu che l'altro; nè si può chiedere di piu dell'altro. Però à questi argomenti risponde il Gaetano cõ molte parole, che in somma cõtengono questo.

che

a In 3. d. 37.

b In 4. dist. 15. q. 2.

c In d. dist 15. q. 2. col. 6.

d 2ª. Sec. q. 478 ar. ad primum.

danaio del trafico, faticoso, & del pericolo della mercantia, per tenerlo, per poterlo dare à interesse sicuro, & quieto. come nel Corollario seguente diremo.

SOMMARIO.

57 *L'Interesse (secondo alcuni) non si può torre, non ui concorrendo sette conditioni. due delle quali non sono necessarie. L'Interesse non si può torre da chi piu piace questa uia di guadagno, che quella della mercantia. ma lo può riceuere, quando è uero interesse: & lo riceue per uia d'interesse, & non d'usura palliata. & anco quando per prestare, ò per non essergli pagata à tempo la cosa prestata s'è cagionato l'impedimento del guadagno.*

58 *L'Interesse non si può torre inanzi il tempo, nel quale deue essere il guadagno: nè con infamia.*

59 *L'Interesse dell'imprestito uolontario si può torre, inanzi che ci sia colpa, ò tardanza in renderlo: ma è necessario che la cagion principale per laquale si presta sia per soccorrere il prossimo: Ma non si deue per tutta quella cosa, che uerisimilmente si spera, se non quanto uale quella uerisimile speranza, che può essere impedita.*

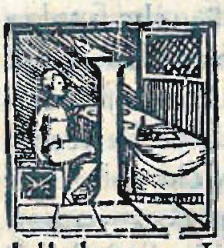

57 IL decimoquinto è, † che non par che sia uero ciò che alcuni dicono [a], che per torre senza peccato l'interesse del guadagno, & non restituirlo, hanno da concorrerui sette conditioni; le quali referite, leueremo quelle, che non si prouano dalla legge. La prima è, che non li piaccia tanto di guadagnare per questa uia [b] quanto per quella del trafico. la quale però (à nostro parere) non è necessaria. Percioche con tanto, che ueramẽte presso à Dio egli hauerebbe traficato, & uerisimilmente haurebbe patito interesse, & per interesse lo riceue: nè pecca, nè è obligato à restituire. poi che nol riceue principalmente per prestare, ma per lasciar di guadagnare. & l'uno, & l'altro è lecito. Nè ui è (al nostro parere) ragione, nè Testo che concluda che sia un mezo illecito, che in se è lecito, per uoler solo usare tanto di esso, quãto d'un'altro, che sia anco esso lecito: bẽ che l'altro fosse migliore [c]: Et maggiormente che tanto, ò piu

a Corradus q.30.

b Syl uerbo vsura q.1.& 19.

c Ergo nec dicendum c. legatur 24. q.2 c.1. de translat. præl. Quod in specie tradidit postea Sotus lib.6.q.1.ar.3 de iust. & iure.

li posso ben chiedere tanto quanto ella ualeua, per me al tempo che glie la diedi; benche non ualesse tanto per gli altri [a]. Volontariamente io cambio, uendo, ò dò à uno il formento, che ho seminato, per quel prezzo, che esso uale, con la speranza uerisimile del frutto: Però posso torre ciò, che quel seminato, & quella speranza uerisimile uale, per la istessa ragione. Se lascio uolontariamente di comprar possessioni, ò di traficare per prestarti i danari, ch'io teneua per quell'effetto, ò in esso, & mi prometti che mi pagherai ciò, che io lascio di guadagnare per tua cagione; ò ciò che uale il danaio in quello stato, nõ commetto nessuna ingiustitia. Nessuna forza è necessaria per giustificarlo che nõ sia usura: perche nõ toglio niente per prestarti; ma perche lascio di guadagnare per cagion tua; promettendomene la ricompensa. Et in effetto ci sono due contratti: uno d'imprestо, & l'altro *facio ut des*; che è che lascio di guadagnare [b] per che mi habbi à dare la ricompensa, ò è uendita di quel guadagno uerisimile [c]. Al secondo rispondo che quel detto del Gaetano non procede, se non in colui, che tiene i suoi danari, ò roba in stato di guadagnare, & semplicemente gli leua di quello stato, senza contrattare con altri, che li promette ricompensa p quel guadagno. & dipoi uuole per ciò tãto quanto essi sarebbõ ualuti posti in quello stato di guadagno. La nostra cõclusione imperò procede in colui, che leua il danaio dallo stato del guadagno, per patto & promessa di dare la ricompensa giusta, certa, ò incerta di quel guadagno. Per ilche fa, che colui, che lascia di lauorare, & guadagnare otto giorni, senza promessa d'alcuno, non può giustamente torre à colui, che hauesse necessità della sua fatica, de gli altri otto giorni, che gli debba pagare gli otto passati, Ma se precedette in fra essi tali cõtratti, si può pagare gli otto giorni passati. Concludiamo adunque ch'è lecito à colui, che presta alcuna cosa, torre di piu; non solamẽte per ragion dell'interesse del danno; ma anco per quello del guadagno: non solamente ciò dopò della tardanza, ò della colpa commessa, che in non rendere, ò pagare succede, ma etiandio di quello inanzi: pur che non si toglia come cosa guadagnata, ma come di cosa, ch'è in camino per guadagnare, che per molte uie si potrebbe impedire: & pur che si leui del trafico; ò ui si lasci di porre, ò in cose fruttifere per prestarle con patto, che gli darà la paga, ò ricõpensa uerisimile di quel uerisimil guadagno: Ma non si deue pagare, se prima si leua il

danaio

[a] Per ea quæ paulo ante num. 54. diximus.

[b] Iuxta l. Naturalis ff. de præscript. uerbis.

[c] Iuxta mẽtẽ Tho 2. 2. q. 78. art. num. ad 2.

che colui, che presta p amore, & per carità, per liberare il suo prossimo di maggior danno, con danno minore non si dice ch'ei presta [a] uolontariamente, se non in qualche maniera constretto: Nel cui fauore fa, che colui, che uolontariamente getta nel mare la mercantia fuor della Naue per saluarsi [b], non la getta con uolontà assoluta, ma conditionale, & respettiua, per fuggire maggior danno. Contra questa risposta del Gaetano fa molto fortemente questa ragione, che il giusto, & l'ingiusto non consiste ne i buoni, & mali animi, & nell'intentioni, ma nella egualità, & disugualità delle cose, & opere esteriori. [c] L'altra, che non fa il caso, ò la cagione, ò la misericordia, ò la pietà, ò la crudeltà, pche lo presta, se non quel che si presta & ciò, che si uuol pigliare, ò torre per prestare, per opra che sia giusta, ò ingiusta, & lascia, ò pone necessità di restituire. L'altra è, che quantunque possi esser buona opera di carità, ò mala, contra essa prestare, ò non prestare, per aiutare, ò dannificare il prossimo, però non per questo sarà giusta, ò contra giustitia, perche ponga, ò lascia necessità di restituire [d]. L'altro, perche pare dottrina nuoua, & contraria alla legge [e], & à quella di San Tomaso [f], (che nel Manuale [g] applicammo ad altra cosa) che la misericordia, la pietà, & i preghi amorosi, senza inganno sforzino à bastanza, accioche uno si dica essere constretto, ad effetto che per ciò possa chiedere la restitutione, ò liberarsi da essa che senza esso dourebbe. Per questo rispondo al primo argomento, concedendo, che colui, che presta uolontariamente per aiutare il prossimo, & per pietà, & anco per misericordia, non presta constretto per uiolenza che induca, ò leui la restitutione: concedendo anco, che colui, che uolontariamente presta, non si deue dire impedito per altra necessità di guadagnare per l'impedimento ch'altri gli dieno. Però negando, che colui, che uolontariamente lascia di guadagnare per far piacere ad altri, & perche colui che riceue il piacere gli promette che li darà quel guadagno, egli non lo può torre giustamente. Volontariamente lascia di guadagnare un Fabro, un Sarto, ò altro Corriere nella sua arte, quando che io lo prego, ch'ei uenga meco in tale, ò in tal parte, & che io lo satisfarò di ciò ch'ei potesse guadagnare per la sua fatica. Certo colui bē potrebbe poi domādarmi ciò, che in quel giorno haureb be guadagnato. Volontariamente io presto al mio uicino una somma di grano sementale, che io teneua per seminare, però

[a] Tho. 2ª. Secun. q. 78. art. 2. ad primū.

[b] L. 1. & tot. titu. ff. ad L. Rhodiam de iactu. ca. Maiores § ité quæritur & Baptis.

[c] Arist. 2. 5. & dic. & Tho. 2. Sec. q. 58. art. 10. & q. 59. art. 2.

[d] Quia ut in Manuali cap. 24. nu. 5. diximus sola peccata cōtra iustitiam inducunt restituendi necessitatem.

[e] In l. fin. C. si quis alter Text. prohi.

[f] 1. 2. q. 6. art 6.

[g] Supra c. 17. num. 15. 16.

deue pigliar piacere, con l'opera d'aiutare il prossimo, & guadagnare, che con quella sola del guadagno [a]: Et perche (come molto ben dichiarò il Dottor Soto) [b] non fa il caso, che sia pregato, & importunato il prestatore per colui, che riceue, ò presta senza preghi, purche interuenga ciò che alla giustitia commutatiua appartiene. La seconda, che quello, ch'ei riceue sia suo interesse, & per uia d'interesse lo riceua, & non per uia d'usura palliata. secondo la mente della Glosa, [c] communemente approbata: Ma basta che al tempo dell'impresto (quando s'assegnò l'interesse) il guadagno fosse uerisimile: benche dipoi egli non seguisse. come dice il Medina [d]. La terza, che l'hauerlo pagato, ò non hauerlo pagato, sia la cagione di non hauere hauuto guadagno, almeno uerisimile. secondo tutti. Come non è (come dice il Gaetano, e'l Medina) [e] quando egli tiene altri danari, co i quali può traficare. Il quale † appuntamento non procede (al nostro parere) quãdo egli teneua gli altri danari, destinati per altra cosa, ò per altra necessità fortuita, & non li uoleua porre in traffico. ilche è prudenza, per molti rispetti. La quarta, ch'egli non sia usato dare à usura. ilche non fa al caso per il foro della conscienza: percioche può essere che in altre cose egli sia usuraio, & non in questa [f]. La quinta è, ch'ei non toglia l'interesse prima che uerisimilmẽte l'habbia patito, s'egli ha traficato. pcioche è cosa ingiusta per le considerationi del Medina [g], che si tolga prima l'interesse, benche fosse uerisimile: Dato che passato il tempo, per il quale si speraua il guadagno, si può torre l'interesse uerisimile conuenuto al principio, benche al fine, quando lo riceue, consta che non l'haurebbe patito [h]. La festa è, che colui, che tolse l'impresto, non sia in estrema necessità: la quale anco non par essere necessaria. percioche si come egli nõ è obligato à dargli gratiosamente di precetto, anzi satisfa prestando il necessario, & renderlo quando potrà (secondo che s'è detto nel Manuale) [i] co si non è Testo, nè ragione, che necessariamente ne obbliga à prestare senza interesse per il tẽpo che egli potrà pagare: perche questo sarebbe in effetto un dare gratiosamente. La settima, che colui, che impresta, non incorra in infamia d'usuraio. nella quale si può incorrere senza commettere usura; & scandalizare i semplici, che pensano ch'ella sia usura, per la similitudine che con essa tiene: & da ogni spetie di male (come dice San Paolo) [k] se habbiamo à partire. La qual conditione, benche sia necessaria

58

per

[a] Quia triplex funiculus, & c. 1. de treug & pac. Auth. itaque. C. commun. de succes.

[b] Vbi supra q. 102. & 3.

[c] C. conquestus de usur.

[d] In c. de rest. ad fi. 132.

[e] Vbi supra.

[f] Et ita non concludit Arg. c. in præsent. de proba.

[g] Vbi supra.

[h] Arg. c. in ciuitate de usur. determinauit Medina.

[i] Cap. 17. num. 60.

[k] 1. ad Thessa. 5. & c. Cum ab omni specie de uita & honest.

per uietare il peccato; non è però per uietar l'obligatione di re-
stituire, la qual nasce dalla ingiustitia sola [a], laquale non è il pec-
59 cato dello scandalo, che è contra la carità [b]. † La ottaua, che
aggiungiamo di molto grande importanza, si raccoglie dal de-
cimo quarto argomento, che per la nostra conclusione sopra hab
biamo addutto [c], con una solutione del Gaetano in quel luoco
toccato: cioè che per pigliar l'interesse dell'imprestо uolontario
inanzi che ci sia tardanza, ò colpa in renderlo, è necessario che
la cagion principale, per la quale si presta, sia il uoler soccorre-
re la necessità della uita, della salute, dell'honore, ò della roba
del prossimo. di maniera, che quantunque non ui sia uiolenza,
ò forza, ui sia per amore, ò per carità. Percioche dato, che
sia lecito, & meritoriamente egli può hauer piu piacere di leua-
re i suoi danari del trafico, & prestarli ad interesse, aiutando il
suo prossimo (come nella prima conditione s'è detto) [d] che
non traficando: però la cagion principale per la quale gli ha da
leuar del trafico, ò lasciarli di metteruegli per prestarli, ha da
essere l'aiuto necessario del prossimo: come nel detto argomento,
& nella sua solutione si raccoglie. nodimeno però cõtra la solutio
ne del Gaetano, che di sopra appuntammo si raccoglie che que-
sta limitatione è santa, ma non del tutto necessaria. La nona etian
dio molto importante, che aggiungiamo, si raccoglie dall'argo-
mento decimo terzo, col quale confermiamo la nostra conclu-
sione, nella illatione precedente [e]; cioè che non si toglia, nè si
conuenga per tutto l'interesse, che uerisimilmente si spera; se non
ciò, che uale quella uerisimile speranza. Come colui, che
uende un seminato, non lo può uendere per tanto quanto uale
il grano, che uerisimilmente si spera raccogliere, se non tanto
quanto uale quella uerisimile speranza, sogetta à molti pericoli,
che la ponno impedire. Adunque ci pare che la ragion uorreb-
be, che colui fosse inteso, ilquale importunato, pregato, ò anco
per sua uolontà uirtuosa, & caritatiua, à ciò offerto dicesse,
Io ui presterò questi danari, leuandoli del trafico, ò lasciando di
porli in esso, ò in possessioni fruttifere, che per questo lascio di
comprare; ma non uoglio che si specifichi, nè asicuri interesse
alcuno; se non che mi si paghi quello, che assai poco, ò niente
meno i miei compagni con altri tanti danari guadagneranno, ò
quel che uarrebbono i frutti di quelle possessioni, ch'io uoleua
comprare, leuandole le spese. Percioche questo interesse non si

[a] Vt in Manuale ca. 19. nu. 6. dictum est.
[b] Tho. 2. Sec. q. 43. in princ.
[c] In Corolario precedenti. nu. 56.
[d] Supra eodem nu. 57.
[e] Supra eodé nu. 5.

dimanda come cosa guadagnata, ma come cosa, ch'è in camino per guadagnare. Di queste due conditioni ultime si potrebbe inferire, che il traficante, che presta alcuna cosa, sapendo che non l'ha da spendere in cose dell'anima sua, della salute, del l'honore, ò della roba, ma in peccati, in uanità, ò in prodigalità, non può pigliarne interesse. perche la cagion principale di lui non è la carità, nè il buono amore, nè l'aiuto del prossimo, ma altro fine, ilquale non è à bastanza per dire, che quello impresto si fa come sforzato, per timore, ò per amore, ò per carità del prossimo.

SOMMARIO.

60 *Vsuraio non è colui, che fa pagar quelle usure al suo debitore, ch'egli ha conuenuto pagare ad altri; perche esso debitore non gli ha dato il suo al tempo determinato. Medesimamente non è usuraio, s'egli toglie quel, ch'egli ha perduto per prestare ad altri: ancor che non u'interuenga due conditioni, che alcuni ricercano.*

61 *Vsura non è torre quel, che renderebbe la possessione, che si lasciò di comprare per giusto prezzo, per prestare ad altri:*

62 *Benche non s'habbia prestato tutto quel prezzo.*

63 *Vsura è il guadagno, che molti mercanti togliono per prestare ad interesse i danari, che togliono da altri per darli à interesse &c.*



L decimosesto † segue che non è usura torre l'u- 60
sure, che altrui paga per esser necessitato torre ad usura per cagione che il suo debitore nol paga al tempo determinato: Nè anco torre ciò ch'egli perdè per uendere il suo per máco di quello che egli ualea. ò comprò il grano, ò il uino piu caro, perche il debitore non lo pagò quando egli douea; perche si piglia per uia dell'interesse del danno. có tanto che cõcorrino queste due conditioni secondo alcuni. La prima, che l'hauesse auisato di quel danno. Et la seconda, che non hauesse potuto trouare, chi gli prestasse gratiosamente. La seconda delle quali non è (al nostro parere) necessaria: percioche non ci è Testo, nè ragione, che pruoui, che colui, che presta, sia obligato à torre, ò à dimandare gratiosamente che gli sia prestato: perche quegli à cui egli

presto

prestò non lo paga. Et la prima, ò non basta, ò non è necessaria: Perche se l'interesse fosse estrinseco [a], come sarebbe se mo-
riisse il mio Schiauo, ò i Bestiami, ò gli Animali, perche il mio debitore non mi paga il grano, ò la biaua nel tempo conuenuto, non basterebbe l'auisarlo: percioche sarebbe necessaria la promessa, & pagamento, & se l'interesse è intrinseco, come è il maggior ualore del uino, del grano, che gli ho prestato s'intende & deue [b], senza
61 auiso, ò promessa. La decima settima è, † che colui, che è determinato di uoler comprare alcuna possessione, ò casa, che rende tanto l'anno, & troua chi glie la uende, ma per prestare al suo prossimo, che li promette quello interesse, la lascia di comprare, egli può dimandar che gli debba pagare ogni anno ciò, che quella possessione gli haueste renduto, fin che gli torna i danari: [c] perche li toglie per interesse di guadagno, come fa il mercante. Et anco perche colui, che uende una possessione, & la consegna al compratore, che non la paga, può pigliar per interesse ciò, che ella frutta; ancor che depositasse il danaio per pagarla [d]. Ma per il foro della conscienza si deue limitar questo, quando quei danari, per i quali gli daua la possessione, erano il giusto prezzo: perche s'ella ualeua mille ducati, & per necessità, ò per altri rispetti (che non fosser donatione) se li daua per cinquecento, egli non potrebbe torre se non la metà della entrata; per quella ragione che per altro proposito in altra parte [e] habbiamo scritto largamente. perche nel foro della conscienza, egli non poteua con quei danari comprar piu della metà di
62 essa possessione. Ma aggiungiamo † che, se colui, che uuole l'imprestò non ha necessità di tutti i mille ducati, ma solo di settecento, però prestandogli i settecento non potrebbe comprare la possessione, ò la mercantia, che gli conuenia, se non con tutti i mille, & per prestarli egli lascia di guadagnare, egli può torre l'interesse di tutti i mille ducati. come considera il Medina. [f] Il
63 decimo ottauo è, † che peccano coloro, che senza hauer uolontà di traficare togliono interesse di guadagno: ilquale non è uero, nè uerisimile. Et anco i mercanti, che traficano con certa somma di danari, & non di piu, & l'altra (che molte uolte è assai piu) prestano ad interesse. Et il medesimo quelli, che portano molti danari alle fiere, & comprate le lor merci, quel che gli auanza, danno ad interesse. poi ch'egli è certo che non ui è interesse, nè uerisimile. Et anco quelli, che togliono

[a] Quid appellat extra rem. Bar. & alij in l. 1. C. de sentent. quæ pro eo quid & non debetur regula riter. l si sterilis. §. cum per uenditorē. ff. de actio. empt.

[b] Arg. l. uinum ff. si cert. peta. & l. 3. §. fi. ff. de eo. quod certo loco.

[c] Anto. 2. part. tit. 1. c. 7. §. 15. cuius mentem communis sequitur quatenꝰ hūc mercatori mutuanti pecuniam ad emēdas merces paratam æquat.

[d] L. 2. C. de usur. ubi glo. secula Azonem & recepta per alios ait id etiam iure canonico licere.

[e] In cap. Nouit de Iudi. notab. sext. numer. 21.

[f] In cap. de restitu. de reb. rest.

gran somma di danari da altri compagni, per darla à interesse à questo, & à quello, nè traficando, nè uolendo traficare con essi, benche traficano con altri, ma gli danno solamente à finto interesse. & anco quel che, per alcun tempo dauano à cinque per cento, infino alla tal Fiera, togliendo subito i cinque, & pagauano i nouantacinque. perche non haueano da traficare con essi. & benche traficassero con essi, & gli togliessero per il uero, ò uerisimile interesse, però non si poteua torre prima i cinque. per il sopradetto [a]: Et anco perche non dauano, se non i nouantacinque, & toglieuano l'interesse di cento. Ma essi non mirano, che queste minuzzarie sono grandezze infernali.

[a] Supra illa. m.

SOMMARIO.

64 *Il Monte di pietà, et altre simili opere sono ordinate per i poueri, & non per altri.*

65 *Il Monte di pietà, che toglie per prestare alcuna cosa non è usuraio.*

66 *Il Monte di pietà è approbato dal Concilio, & da Papa Leone*

67 *di certa scienza, & in spetial modo.*

68 *La guardia della roba, ch'è nel Monte di pietà appartiene à colui à chi principalmente ella è utile, & à colui per chi ella si perde &c.*

69 *Il Monte di pietà non toglie da i poueri per conto del impresto, ch'egli lor da; ma per dare il salario à i ministri, che fanno le fatiche d'intorno i pegni.*

70 *Il Monte di pietà dourebbe essere gouernato da i poueri, à i quali egli appartiene. & poi ch'essi hanno l'utilità deono hauere anco la spesa.*

[b] Quid magis uiribus nititur probare Gaet. in Opuscu. de monte pietatis, quē etiā secutus est Sot. lib. 6 de Iust. & Iur. q. 1. art. 6.

IL decimonono, † che è non senza gran dolore, parue ad alcuni usura il Monte di pietà & d'altre simili opere [b], che per aiuto de' poueri sono state ordinate in Italia, & fuora. Perche egli si ordina di questa maniera, che una persona particolare, ò città, dà, ò lascia alcuna cosa, ò danari, accioche siano prestati a' poueri sopra un pegno infino à un certo tẽpo, pagando alcuna poca cosa per ogni mese, per salario di quelli, che hãno carico di guardare & custodire, & di prestare, & riscuotere, & conseruare, & tornare i pegni al suo tempo: & cosi è chiaro, 64

che

che ciò, che si toglie di piu, che si paga ogni mese, si toglie
65 per prestare, ilche pare che sia usura. Et perche † se questo non fosse usura, non sarebbe anco quella d'un'huomo particolare pietoso, ilquale separasse alcuni danari, ò altra cosa p prestare a' poueri, & li togliesse alcuna cosa, p il carico, p la fatica, e p il pensiero, che egli ha in guardare, prestare, torre i pegni, & tornarli. ilche par cosa dura: & la istessa ragione par che habbia l'uno come ha l'altro. Ancora perche pare, che il pouero che toglie, nõ è obligato piu à guardare i danari, ò la cosa, che se gli ha da prestare di quel Monte, che quella di quel pietoso huomo, poi che non è sua [a], nè
66 l'userà insino che se gli presta. Et benche † l'autorità d'alcuni [b], che tengono questa opinione, m'habbia serrata la bocca, & legato le mani, però, nè in catedra, nè fuori, insino al presente nõ ne ho trattato; ma al presente mi determino di uoler dire che meglio mi pare il contrario. L'uno è, perche Papa Leon Decimo, nel Concilio Lateranense [c] con bolla patente approbò i detti Monti dicendo, che il medesimo fecero i suoi predecessori Paolo Secondo, Sisto Quarto, Innocentio Ottauo, & Giulio Secondo. Et non l'approbò (come alcuni sentono) in forma commune, ma in quella che si chiama, *Ex certa Scientia* [d]: &, nè anco come si uoglia, *Ex certa Scientia*, ma referendo gli argomenti d'una parte, & dell'altra, & laudando molti, di quelli che ordinano Monti tali, e i Predicatori che gl'indussero, & i Pontefici, che diedero indulgenze à quelli, che gli aumentassero.
67 L'altro è, perche † la risposta del Gaetano pare molto temeraria, siche (à mio parere) San Tomaso non osarebbe dirla. Et il Dottissimo Medina constantemente la confuta. Et meno ardirei io dire ciò che un'altro dice [e]. che il tutto di quel Concilio non fu approbato. percioche quella risposta potrebbe cõuenire, quanto alla dichiaratione delle leggi humane, che fa il Concilio (come è l'esempio, che in esso egli pone), ma non quanto à quella della legge Diuina, laquale se bene non è approbata non lascia d'esser uera. Nè niuno deue dire, che il Concilio può errare, in questa dichiaratione; poiche ella è della legge Diuina,
68 & sopra s'è peccato, ò nò [f]. L'altro †, perche tutti concordano in dire esser cosa giusta che quelli, che tengono cura di guardare, prestare, & riceuere quei danari, & riceuere, conseruare, & tornare i pegni a' poueri, habbino il salario loro honesto, & che lo debbano hauere da colui, che è obligato à pagarlo, &

a Arg. l. 1. & l. necessario. ff. de Peric. & commo. rei uend. & l. Incendiũ. C. si cer. pet. & §. item is cui inesti. quibus mod. re contrahi oblig.

b Gaiet. ubi supra de monte Pietatis.

c Sess. 10. sub Leone cuius tenor à doctissimo Ioanni Medi. refertur fol. 153.

d Iuxta latè notata per Pan. & Decium in rubri. & cap. 1. & cap. uenerabilis de confirma. uti & per alios relactos p eos alibi.

e Sotus ubi supra.

f Cuius decisio ad Rom. Pon. & Consiliũ pertinet per ea quæ in repe. cap. Nouit de Iud. not. c. 6. nu. 10. scripsimus.

la discordia sta in ciò che'l Gaetano, & i suoi seguaci dicono, che l'istesso Monte, ò la città, che tolse cura di esso, è obligato à pagarlo, & non i poueri. & noi altri diciamo che i poueri, che si seruono di quel Monte, sono obligati à pagarlo, & non la città, nè il Monte. perche così sente il Concilio [a] in quella ragione. Colui, che sente il commodo deue anco sentire l'incommodo, & così è giusto che essi lo sentino: Poiche quella ragione è regola [b] della legge approbata. & è chiaro, che, nè quei danari, ò altra cosa, nõ furon lasciati per la città, nè per li cittadini: & così, nè la città, nè altro cittadino (in quanto cittadino) non può seruir sene; ma solamente i poueri. per l'aiuto de i quali furon lasciati. Et se si perdessero, ò diminuissero per essi soli si perderebbono, ò diminuerebbono, & non per altri. Et secondo la legge, à colui appartiene cõmunemente la custodia della cosa, al quale è utile che ella sia guardata: & per colui, per chi ella si perde, ò guadagna [c]. L'altro † perche sarebbe giusto & fermo, il Legato oue 69
ro Donatione con che si desse, ò lasciasse à i poueri, alcuna cosa con qualche carico [d]. & così se gli può dare, ò lasciare diecemila ducati, con carico ch'essi stiano sempre sicuri, nel capitale; & si seruino d'essi, togliendo l'impresto sopra pegni, & tornãdolo a' suoi tempi. accioche gli uni, & gli altri si seruino. & poi che per essi soli ha da esser l'utile, essi anco ponghino la guardia, ch'è lor necessaria, & contribuischino per essi. I quali dimostrano che niuna piu eguale, & piu giusta contributione potrebbon fare, che ordinando che ogni uno pagasse un tanto per cento per ogni mese, fin che durasse l'impresto, essẽdo sì poco, che uerisimilmente non eccedesse il salario, che meritano quelli, che si obligano con buona cautione, à guardare, ricuperare, & riceuere i pegni, & tornarli, & conseruarli. Non ostano le ragioni in contrario allegate. percioche alla prima rispondo, che i poueri, che togliono l'impresto, non pagano niente per l'impresto, ma ben per la guardia, & reggimento del Monte, che per la loro utilità si guarda, & regge [e]. Alla seconda † rispondo, che è gran dif 70
ferenza tra il detto huomo pietoso, e'l Monte: perciochè i suoi danari sono suoi; & quando egli non uorrà darli, non ne potrà essere sforzato: E'l dominio del Monte, è de' poueri della Commu nità, ò d'alcun'altra Communità, ò città, con carico che tutto l'utile sia d'esso Monte, che per questo, manco importa. Et colui, che ne ha il carico, l'ha da prestare, ancor che egli non uoglia.

[a] In di. Sess. 10. ubi supra in illis verbis, qui cõmodum sentit, onus quoq; sentire debet.
[b] Cap. qui sentit de reg. iur. li 6 Clem. 1. de cens. l. secundũ naturam. ff. de reg. iur.
[c] L. 1 & l. necessario. ff. de peric. & cõmo. rei uendi.
[d] Arg l. id quid pauperibus. C. de Epis. & cler. & l. si quis ad declinandã cod. titul.
[e] Nã & Sotus confitetur posse aliquid accipere ab eis pro obligatione quam ad mutuandam subit & ante illum dicit singulariter de more Scotus in 4. dist. 15. q. 2.

glia. Al terzo risponde, negando che la guardia di quel Monte, principalmente appartenga ad altri, & non à i poueri, ò almeno alle spese loro: poiche egli è solo per la loro utilità. come dice il [a] Concilio: & poi che sentono l'utile, hanno da sentire anco la spesa, che è assai poca. Si che non uediamo niente che tassare in tanta santa opera, & tanto approbata: Anzi meritano quelli d'esser molto lodati, che persuadono à gli altri simili opere. & dato che fusse migliore opera, di sua natura il lasciare una entrata per coloro, che hauessero da custodire il Monte, & reggere, & prestare, acciòche si prestasse, senza peso alcuno, nondimeno teniamo per molto buono ciò che la Santa Sede Apostolica ha approbato: considerando che leuando quel poco utile del Monte, egli uerrebbe à poco à poco à consumarsi per la spesa, ch'egli fa in salariare i suoi ministri, si che diuerrebbe un picciol Monte di pietà. anzi col tempo se ne uerrebbe meno.

a In dicto Concil. Lateranensis Sess. 2.

SOMMARIO.

71 *Il Genero, che toglie i frutti del pegno, che gli uien dato per la Dote promessagli, non commette usura.*

72 *La Dote si da per patrimonio, & per l'aiuto, & alimenti della donna: la qual Dote si deue conseruare, & non consumare. ma basta godere i suoi frutti.*

73 *Et colui, che la promette, & non la da, promette anco l'utilità, che da essa si potrebbe hauere. & è obligato insino, ch'egli la da, sostentare i pesi del matrimonio.*

74 *Il Marito può godere i frutti del pegno, che gli uien dato per conto della Dote, senza contargli nella somma principale d'essa Dote: se però non ui è qualche patto, che disponga il contrario.*

75 *Vsura non è il torre un tanto l'anno per la Dote promessa, alla donna maritata, ò uedoua.*

71 IL uigesimo è, † che non è usuraio il Genero, che tolle i frutti del pegno fruttifero, che il Suocero gli diede per sicurtà della Dote promessa [b]: perche non li piglia per ragione d'impresto chiaro, nè palliato, ma per altra ragione: sopra la quale è molto scritto. come riferisce il Dottor Diego di Leiua, & Couarruuias [c]. Ma ci pare che

b Ca. salubriter de vsur. facit l. pater. ff. de dol. mal. ex.

c In cap. 1. lib. varia resoluit.

però nõ è trouato ancora il bastãte; perciochè il dire con la cõmune, che li può pigliar per l'interesse del danno che li uiene, ò del guadagno ch'ei lascia di guadagnare, non sodisfa. perche pare che nõ quadri al Testo. & che se fosse buona, concluderebbe che, non è differenza del debito della Dote ad altro. ilche pare grande inconueniente: & che quando fosse certo, ò uerisimile, che il marito non ha da perdere niente della sua roba, perche non gli uien pagata la Dote, nè hauesse da guadagnar con essa niente essendoli pagata, [a] non potrebbe pigliare i detti frutti, nè anco quando hauesse da perdere alcuna cosa della sua roba, ò lasciasse di guadagnare, se essa non ualesse tanto quanto i frutti. ilche pare contra la interpretatione dell'uso antichissimo di non trattar mai di questi conti in simiglianti casi. Manco quadra ciò, che altri dicono [b]. che per l'interesse solo del danno, che gli uiene di mantenere la moglie, gli può torre: Percioche il mantenere la moglie, non è perdita della sua roba, ma far ciò ch'egli è obligato. Nè anco sodisfa la ragione del Medina [c]; cioè che il Suocero da quei frutti del pegno in dono: perche il Testo non si fonda in donatione alcuna. Nè anco la ragione d'esso Soto [d] è à sufficienza. cioè che il marito è obligato à mantenere i pesi del matrimonio, & che d'esi è guardare la Dote; Perche il Testo non si fonda nella guardia della Dote: & perche seguirebbe che, nè in Portogallo † nè in altre parti, doue i beni si commu 72
nicano fra il marito & la moglie, non haurebbe luoco, quella decisione Papale, che è contra ad ogni uso, & costume: & perche mai niuno fino al Soto, chiamò peso del matrimonio la guardia della Dote: Anzi la sua guardia, & miglioramento & scarico, & i pesi sono le spese, che si fanno à mantenere lui, & la moglie, & la lor casa. Nè anco quella del Fortunio [e] (che noi seguimmo quando leggemmo il Titolo *de Vsuris*, & il Capitolo [f] che parla di questo) è bastante: cioè che il padre è obligato à mantenere, & dar gli alimenti à sua figliuola: & che per questo non ha luoco quel Testo, se non nel Genero, che riceue dal suo Suocero pegno fruttifero: percioche questa intelligenza souerchiamente ristringe esso Testo: Et perche sempre si osseruò in tutti i pegni fruttiferi, che si son dati da qual si uoglia huomo [g] per Dote della sua figliuola, sorella, nipote, orfana, ò qual si uoglia altra. Et perche la ragione, che mostra il Testo egualmente ha luoco in tutti, per questo mi pare che la ragione d'esso Testo sia,

[a] Cum tamen consuetudo sit optima Legum interpres c. cum dilectus de cõsuetud.

[b] Ioan. ab Anna in d.c. salubriter nu. 8. & ei consentientes.

[c] In c. de restitu. in q. de usu. an sit.

[d] Lib. 6. q. 1. art. 2. de Iust. & iur.

[e] In illat. 6. de ult. fin. dur.

[f] Cap. salubriter de usur.

[g] Quod palam sentit lex Lusitana lib. 4. tit. 14. § Epolto. c.

sia, che attento che la Dote si da per patrimonio della donna [a], & per aiuto dell'alimento di lei; & che la intentione di colui, che la da, non è che ella si consumi, ma che de' frutti d'essa si aiutino i pesi del matrimonio: & attento molte altre particolarità
73 che la Dote tiene [b]. Colui, † che la dà, ò promette, non solamente promette essa Dote espressamente, ma etiandio tacitamente quell'aiuto de i pesi del matrimonio, che della Dote buonamente si può cauare, (restando essa intera) per un'huomo di mediocre discrettione, & diligenza, insino ch'ella si pagarà; cominciando, nel tempo ch'ei comincia à sostenere i detti pesi, finche si paghi; senza hauere rispetto ad altri interessi del marito; & che dando, ò togliendo pegno fruttifero, per la sicurtà della Dote promessa, dimostrano tacitamente conuenirsi, che solamente si deono pigliare tutti i frutti per la paga della conuentione tacitamente promessa [c]. A' questo ci muoue, L'uno che, colui, che promette cento ducati per certi carichi con intentione, che essi cento ducati non si consumino, egli promette tacitamente l'utile loro, che si può hauere, fin che li paga, dopò che i carichi cominciarono. L'altro che il costume generale si conforma con quello, & che il Testo medesimo dimostra, in dire [d], che molte uolte i frutti della Dote non bastano per sostenere i pesi del matrimonio. per ilche pare che presupponessero, che, colui, che promette la dote, si obliga à pagare l'utile, che d'essa si può hauere, finche ella si paghi: & tanta parte de i pesi matrimoniali, quanto un'huomo di mezana discrettione & diligenza ne può cauare, quando ella è in piede. Per
74 questa † ragione, senza scropolo habbiamo risposto contra ciò: percioche prima [e] habbiamo detto, che qual si uoglia marito, (benche non sia generato di colui, à chi si diede il pegno fruttifero) può godere de' frutti, senza contarli nella somma principale della Dote: benche egli dia al promettitore d'essa quanto tempo uorrà; tolta in pegno alcuna cosa fruttifera; se espressamente non gli è patto che i frutti si debbino computare nella Dote: Percioche sia qual si uoglia dispositione s'intende farsi secondo la legge [f], e i costumi. Pur che la promessa della Dote fosse di pagarla subito: benche per pagarla si desse la dilatione, togliendo il pegno fruttifero. Per la istessa ragione, rispondiamo, che il marito si può conuenire con colui, che gli ha promesso la Dote, & non la paga, che per insino ch'egli la paghi, gli dia ogni

a Leg. Pomponius Philadelfus. §. famil. hercis.

b De quibus amplissime per Bal. nouellum de dote.

c Arg. cap. per uestras de dona. inter uir. & uxor. & cap. si de diuor. & l. pro oneribus. C. de iur. dot.

d In illis uerbis di. Capit. salubriter de usur. Cum frequenter dotis fructus nõ sufficiant ad onera Matrimonij sustinenda.

e In d. cap. salubriter cum illud interpretarer Salamanticę secutus fortu. prędictum ubi supra.

f Cap. cum dilectus de Consue. & c. causam quæ de rescriptis cap. cum M. de consti. l. fin. C. de fideius. cũ multis additis per Felin. in dicto cap. cum M. & d. c. causam quę & per alios alibi.

anno (per aiuto de i pesi del matrimonio) tanto, ò poco più, ò meno, quanto un'huomo di mezana discrettione, ò diligenza potrebbe cauare d'essa Dote, restando però essa intera [a]. Per la istessa ragione, † mi par bene ciò che appuntò il Soto: cioè, 75 che anco il marito che riceuette la Dote, & gli heredi del marito, in caso di diuortio deono dare alla donna uedoua, ò separata, gli alimenti, che si ponno dare: restando la Dote salua, insino che glie la paghino. Percioche, si come colui, che la promesse, dimostrò in dubbio obligarsi à i frutti, insino che la pagasse, così pare che in dubbio tacitamente colui, che la riceuette, dimostri obligarsi à pagarli insino, che ritorna la Dote, che per l'alimento, & patrimonio se le diede. & così non si riceue per uia di usura, nè di presto palliato, ma per uia di promessa, d'una guardia della medesima Dote, che tacitamente risulta della natura di lei, & del fine, per ilquale ella si dà, & toglie; & si deue conseruare insino ch'ella lascia di esser Dote [b]. Per la medesima ragione crediamo, che, senza scropolo si possino osseruare gli statuti, che sono in alcune terre: cioè, che colui, che promette la Dote, insino ch'ei la paga; & il marito, & i suoi heredi, (insino che la restituischino alla donna uedoua, ò separata) paghino un tanto per cento ogni anno: Percioche (come s'è detto) non si commanda che si paghi per uia di presto palliato, ma per uia di dichiaratione, & determinatione del debito giusto, & determinato. saluo sempre la correttione debita.

[a] Quod Pan. in d.c. salubriter & alij multi relati per D. Didacum ubi supra &etiam Sotus tenet quamuis contrariũ uideatur rectius ut ait Io.Lup. in repet. c. per uestras not. 6.

[b] Arg. l. cum quid ff. si cer. pet. cum ibi late annotatis.

SOMMARIO.

76 *Il Censo perpetuo lecitamente si può comprare: benche egli si*
77 *ponga di nuouo. Et anco quello, che è in uita, ò di dieci,*
78 *ò più anni: Quantunque dal uenditore si possa riscuotere: benche egli tenga piu similitudine di usura che gli altri.*
79 *Il Censo, che si può riscuotere, puoßi anco comprare: pur che ui concorrano otto conditioni, che si pruouano in certe Estrauaganti.*
80 *Il Censo posto sopra beni stabili, che si perdono, non si può le-*
81 *citamente dimandare: nè anco ui è obligatione di restituire i danari.*
82 *Il Censo reale si deue aßicurare dal uenditore sopra possessioni,*
83 *ò altra cosa certa: Nè puoßi porre sopra persona libera,*

nè

nè perſonale, nè per legge di pegno.

84 Il Comprare con patto di retrouendere, & per meno del giuſto prezzo, ſi preſume eſſere usura.

85 Il Cenſo quando ſi compra ſi deue pagar ſubito. Et, s'egli ſi paga di più per porui patto, ch'ei non ſi poßi riſcuotere in parte egli è ingiuſto; & ſi preſume uſuraio. Il medeſmo è s'egli ſi paga per men prezzo, con patto ch'ei ſi poſſa riſcuotere.

86 Il Cenſo, ch'è poſto ſopra poſſeßione, che non frutta, ò non rende tanto quanto è eſſo Cenſo, è usuraio.

Animali, ò poſſeßioni comprare da quelli, che non gli hanno, ò non ne hanno tante quante ſi compra per affittarli al uenditore è usura.

87 La Compra de' Cenſi tiene qualche ſimilitudine con l'usuraia, s'ella è fatta ſenza le conditioni, che ui concorrono.

88 Il Cenſo fatto ſenza le conditioni legali con patto, ch'ei ſi poſſa liberare, ſi preſume eſſere usuraio.

89 Il Cenſo reale fatto per coſe non neceſſarie è danno della republica: ma più il perſonale.

90 Cenſo, nè penſione non ſi può porre ſopra perſona libera.

91 Huomo libero non ſi può dare in pegno, nè per ſchiauo per conto di debito. ma puoßi ben uendere.

92 Gli Hebrei, & i Romani antichi, dauano ſe ßeßi, e i lor figliuoli per ſchiaui à i creditori.

93 Il Cenſo non ſi può porre ſopra la perſona ſola libera, ſenza usu
94 ra. Il quale ſe ſi ammetteſſe, ſarebbe empio, & cagione di
95 gran danni.

96 Il Cenſo ſi può conſtituire ſopra poſſeßioni à uno per diece.

97 Il Cenſo perſonale è poco differente dall'usura.

98 I Cenſi ſouerchi, & non conueneuoli ſono cagione, che molte famiglie uanno in ruina.

99 I Cenſi non dourebbono eſſere permeßi da i gouernatori delle republiche, ſenza le conditioni conſtituite dalla Santa Sede Apoſtolica.

100 I Cenſi ſi fanno coſi facilmente, che la lor facilità cagiona aſſai diſordini, che mandano in ruina molti huomini nobili, & honorati inſieme con altri: I quali ſe non trouaſſero Cenſi, nè uſure, nè ſtocchi uiuerebbono più coſtumatamente.

IL uigesimo primo † è gran dubbio fra gran Dot 76
tori, se la uendita, e compra de i Censi è, ò si deue presumere usuraia. Sopra la quale molte fiate habbiamo parlato nelle lettioni publiche, in consigli, & in risposte di quesiti, & alla fine nella prima, & seconda impressione del Manuale de' Confessori [a] habbiamo risposto, aggiungendo alcuna cosa à tutti. & perche il molto, che ci occorreua aggiungere in esso Manuale, non potea capire lo poniamo in questo, e diciamo al presente. Il primo, che il Censo è una legge di riceuere alcuna pension di danari, ò d'altra cosa utile, ogni anno, ò mese, ò altro tempo: Et perche anticamente alcuni dubitarno, [b] s'era lecita la compra del Censo de' danari, benche fosse perpetuo, & antico; percio che egual cosa pareua, il prestarui cento ducati per uenti anni, accioche ogni anno mi deste cinque di guadagno. ò cõprare un Censo, di cinque per ciascun'anno per cento ducati. Ma gia per il detto Innocentio [c], & quasi da tutti è approbato, ch'è lecita la compra del Censo perpetuo, inanzi constituito: percioche egli è cosa uendibile; & dare il prezzo per esso non è prestare, ma comprare [d]. Ma però egli tiene maggior similitudine d'usura, che non fanno le compre d'altre possessioni. Il secondo † che Pie- 77
tro d'Ancarano [e], & alcuni altri hanno detto, che la uendita del Censo, che nuouamente si constituisce, non è lecita: percio che pare ch'ei si compri inanzi ch'egli sia: & che si finga comprare per il presto. ma la commune tiene che sì: Percioche si come io ui posso costituire gratiosamente sopra una mia possessione un ducato, due, ò piu di Censo per uia di donatione, cosi uel posso costituire per uia di compra. come dichiara Conrado [f] & altri: Benche questa similitudine poco uaglia per il foro esteriore: Percioche nella constitutione del Censo per donatione, non si può suspicare fraude d'usura; & in quella del Censo per danari sì: ilche altri non auuertiscono. Ma crediamo, con la commune che questo solo nõ è inditio bastante per presumere la detta fraude: Ma è maggior sospetto di fraude d'usura, nella cõpra del Censo nuouo, che in quella dell'antico. Il terzo, † che anco è lecita la compra del Censo in uita del compratore, ò del uenditore, ò dell'uno, & l'altro: con patto, che con la lor morte si estingua; senza obligatione di tornare il prezzo ch'egli costò. secondo Innocẽtio, & la commune [g]: Benche Filippo Decio [h] dica ch'ella

[a] In cap. 17. nu. 231.

[b] Vbi refert Inno. in ca. in ciuitate de usur.

[c] In dicto cap. in ciuitate.

[d] Instit. de Emptio. in Princ. & §. 1.

[e] In disputatione il la. Solenni quæ incipit Antiquis & Modernis temporibus quam late refert Ioan. & Anna in dict. cap. in ciuitate.

[f] De contrat. q. 79.

[g] In d. c. in ciuitate, & late Pan. in disput. 5

[h] Concil. 132.

ch'ella si potrebbe presumere usuraia. Ilche è la uerità quando alcune altre conietture per ciò bastanti, concorressero con essa. Il quarto che, anco è lecito la compra del Censo per certi anni. come per cinque, diece, ò quindeci. Ilche è chiaro, quando la rendita di tutti quegli anni non uale piu del prezzo, che per essa si toglie: però se uale piu, (come se per la entrata di diece per anno per quindici anni si desse cento ducati) haurebbe maggior sospetto; & tuttauia (se'l prezzo è giusto), secondo l'arbitrio d'un'huom da bene, la compra sarà lecita, nè si presumerà fatta per palliare l'usura. come dichiara Conrado [a]. Ma questa è piu uicina, per presumersi che colui, che la fa sia usuraio, 79 ma chi fa l'altre nò. Il quinto, † che, anco è lecito comprare la compra del Censo, che si può riscuotere: cioè, che'l uenditore lo possa liberare, & riscuotere, quando gli piacerà. come dichiararon due Pontefici in due Estrauaganti [b]. Ma è però da notare, che i detti Pontefici non dichiararono espressamente, che ogni compra di Censo, che si può riscuotere sia lecita, & si debba presumer tale: Percioche solamente dichiarârono esser tali le contenute nelle loro Estrauaganti, che si fecero con certe conditioni: Delle quali, era la prima, che il uenditore assegna ua certe possessioni, ò robe, sopra le quali si constituiua il Censo. La seconda che essa possessione, ò robe restauano sole obligate al pagamento, & non lui medesimo, nè i suoi beni. La terza che, si daua il prezzo competente [c]. La quarta, che si pagaua subito tutto il prezzo. La quinta, che al uenditore si daua facultà di poterlo riscuotere in tutto, ò in parte, quando, & come piu gli piacesse. La sesta, che il uenditore, non restaua obligato à riscuotere il Censo. La settima, che perdendosi le dette possessioni fosse perduto il Censo. L'ottaua, che le possessioni sopra le quali si poneua il Censo, fruttificassero almeno tanto quanto, era il Censo uenduto. Le quali conditioni molto tempo ha, che da noi furon raccolte in questo studio, leggendo le allegate Estrauaganti: & dapoi furon ridotte in sei dal religiosissi- 80 mo, & dottissimo fra Bartolomeo Caranza. Il sesto, † che alcuni [d] dicono che non si pruoua nella seconda & settima conditione sopradette, cioè che sola l'heredità, ò possessione, sopra la qual si pone il Censo resta obligata à pagarlo; & che perduta essa heredità, sia perduto il Censo: Percioche dicono, che quei Testi non contengono, che non si possi chiedere il Censo à

[a] Vbi supra q. 79. & 80.

[b] Martinus quint. in extra. 1. de Emp. Calixtus in extra. secun. eiusdem titu.

[c] Quod exprimit extrauag. prædicta. a

[d] Quorum de numero est Sotus. l. 6. 1 art. 5 de Iustitia & Iur.

quelli, che lo uenderono, se si perdessero le possessioni, sopra le quali egli era constituito; se non, che non si potesse chiedere il danaio, col quale egli si comprò: & che se i loro autori hauessero sentito, che, nè anco si potesse chiedere il Censo, l'haurebbon detto. I quali (al nostro parere) non tengono giustitia. L'uno perche non lo lasciaron di dire, non perche non sentissero cosi, ma perche non si dubita di lui: percioche pare, che quando è leuato il fondamento, cadono le mura, che gli stanno sopra, cosi perdute le possessioni, sopra le quali era fondato il Censo, egli si perde [a]: & perche per esso solamente si dubitaua se quelli, che tolsero i danari, erano obligati à tornarli, poiche il Censo cessaua, [b] con la perdita delle possessioni. A questo dubbio rispondono i detti Pontefici, che nò. L'altro † perche 81
quelle Estrauaganti [*], dichiararon (come cosa di gran dubbio) che perdute le possessioni, sopra le quali era il Censo, i uenditori non restauano obligati à restituire il danaio, che per esso tolsero. & è chiaro che non era necessario di dichiarar questo. cioè, se restauano obligati à pagare il Censo delle possessioni perdute: Percioche quantunque elle non si perdeuano, essi non erano obligati à tornare i danari, nè riscuotere il Censo. come consta per il tenore d'esse Estrauaganti. Il settimo, † diciamo, che nella pri- 82
ma, & seconda impressione del Manuale de' Confessori, ci parue come anco ad altri, che le dette Estrauaganti non prouauano, che le compre de' Censi fossero fatte con patto di riscuotersi, senza tutte le conditioni, con che si fecero quelle, delle quali essi parlano; percioche solamente dichiarano, che esse bastano per giustificarle; & non dicono, che si ricercano [d]: Per la qual cosa nelle dette impressioni habbiamo detto, che alcune delle dette conditioni non erano necessarie. Et dopò di questo, il Dottor Soto [e] ha detto in effetto, che niuna delle dette conditioni è necessaria, eccetto quella del giusto prezzo. & che il uenditore, non resta obligato à riscuotere il Censo. L'ottauo, † che 83
hauendo molto pensato in questo, ci pare, che la prima delle dette otto conditioni è necessaria; percioche le dette Estrauaganti [f] lo dimostrano; & perche siamo di parere che non si può constituire Censo sopra persona libera (come subito [g] proua-remo) almeno, senza presumersi usura: si perche qui trattiamo del Censo Reale, che si constituisce sopra roba. & perche l'accidente, non può stare senza soggetto [h], & il Censo nella possessione,

a Quia sublato fundamento, necesse est corruere fundatum Ca. cū Paulus. 1. q. 1.
b Arg. ca. cum cessante causa, debeat cessare effectus, de appella.
* 1. & 2. de emptio.
d Et longe aliud est aliquid requiri, & sufficere iuxta gl. fing. C. statutum in Princ. uerbo Canonicis de rescrip. l. 6.
e In. l. 6. q. 1. art. 5. de Iust. & iur.
f 1. & 2. de Empt.
g In dicto sequenti.
h L. si seruum. § 1. ff. de act. empti. Bal. in l. 2. c de bono pos sess. contra Fabu.

sione, onde egli è costituito è, come un suo accidente: & sì perche mai nõ s'è letto nella legge nessun Censo di tal maniera, del quale parliamo, che non fosse constituito sopra d'alcuna cosa certa. La seconda conditione anco ne par necessaria; si percioche le dette Estrauaganti lo significano (come s'è detto [a]) & si perche, se la persona del uenditore, & gli altri beni restassero obligati à pagare il Censo, la compra non sarebbe del Censo reale del quale parliamo; ma del personale, del quale al presente non trattiamo, ò constitutione di pegno, & obligatione di asicurare il danaio, che si dà, & la paga del Censo; col qual nome si cuopre l'usura, che in effetto si pretende. Et perche è contra la natura del comprare, & del uendere, che il uenditore debba obligare se, e i suoi beni perpetuamente per asicurare la cosa uẽduta, benche ella si perda; poiche se la cosa comprata si perde, ha da perdersi per il compratore; poi ch'ella gli è stata consegnata [b], & non per il uenditore. Et perche altra cosa è obligarsi colui, che uende il Censo sopra alcuna possessione, ch'è sua, & porui sopra quel Censo, ch'è giusto [c]; & altra cosa è, ch'egli pagarà il Censo di quella possessione, benche essa si perda, che è cosa ingiusta: come altra cosa è che il uenditore della possessione resti obligato à far buono, ch'egli la possa uendere, che è giusto: & altra restare obligato à pagare i frutti, benche ella si perda, che è ingiusto; & contra tutta la natura del comprare, & del uendere, che conuiene per la legge naturale, & humana, Canonica, & Ciuile.

[a] In dicto. 6.

[b] Toto ti. ff. & c. de peric. & Omod. rei uendi.

[c] Toto tit. de Euict. ff. & C. & cap. fin. de Empt.

Perche questo autore uide solo la Estrauagante di Martino Quinto, & di Calisto Terzo, & non la bolla di Nicola, bolla posta nel Manuale, al capitolo 17. numero 239. doue io ho fatto un poco di dichiaratione, che penso che à tutti piacerà. La quale tu puoi uedere à tuo piacere.

Auuertimento buono del traduttore di questa opera.

84 La terza † conditione del prezzo competente, benche non sia necessaria, accioche la compra del Censo fatta senza essa, si dica usuraia nel foro della conscienza, se ueramente il compratore ha intentione di comprarlo, & il uenditore di uenderlo, ella è però necessaria, accioche non sia ingiusta, con obligatione di restituire. per quello, che habbiamo detto in altra [d] parte; & accioche nel foro esteriore non si presuma usuraia; percioche il poco prezzo col patto di poterlo riscuotere, fa presumere che la compra sia usuraia. come s'è detto [e] nel Manuale. Maggiormente la compra del Censo, che di se porta alcun so-

[d] In cap. Nouit. de Iudi. not. 5. nu. 70. & seq.

[e] Cap. 19 nu. 149.

[a] Supra eodem ca. nu. 77. & 78.

spetto d'usura. [a] come altroue habbiamo detto.

La quarta, † par che sia necessario, che etiandio la paga si 85
facci subito, & interamente, quanto al foro della conscienza: Percioche il compratore non deue credere, che il uenditore gli dia uolontariamente tempo, benche lo confessi, poi ch'egli pone il Censo nella sua possessione per la presente necessità. Come, anco egli nō deue credere à colui, che toglie danari prestati, il quale per sua libera uolontà gli promette, & paga la usura, benche egli cosi dica. secondo tutti [b]: I quali dicono che la promette per forza, per la necessità ch'egli ha. Ancora ella par necessaria (quanto al foro esteriore) perche quanto à esso, la credenza fatta da colui, che si ritroua in tal necessità, significa qualche simulatione di prestare à usura: per esserle la compra del Censo assai simile. si come s'è sopra detto [c]: Et perche pare che dia men del giusto prezzo colui, che non paga subito il uenditore, che per necessità gli uende il Censo sopra i suoi beni [d]. La quinta, che il Censo non si possa riscuotere, per parte, anco si può dire necessaria, per effetto; perche sarebbe ingiusta la compra del Censo, se non si pagasse piu per poruisi patto, che nō si potesse riscuotere in parte, che ponendo il contrario. & anco per effetto, che si presumerebbe usuraio, se nō si desse piu per una conditione che per un'altra. Perche si da meno del giusto ualore, giūto col patto di riscuotersi, (che è di tornarglielo à uendere) si presume usura. come s'è detto. Ma † se per porre patto, ch'ei non si possa riscuo 86
tere in parte, si da per ciò piu, quanto è ragioneuole, non sarebbe necessaria la conditione, ch'ei si possa riscuotere in parte. La sesta secondo tutti è necessaria. La settima segue dalla seconda: & con essa si ha prouato essere necessaria. L'ottaua, che la possessione renda tanto, ò piu, del Censo, che l'è imposto: la quale ad alcuni ha parso non esser necessaria: perche ella è piu in fauor del compratore del Censo, che del uenditore: poiche il uenditore lasciando la possessione col Censo al compratore resta libero, per la seconda conditione: [e] & perche non pare ch'ella si raccoglia dalle dette Estrauaganti: Nè noi (quando leggemmo qua) la raccogliemmo: però non è cosi. percioche nessun compra ueramente Censo sopra possessione, ch'egli sappia che non lo renda. & perche, per certo si tiene (come habbiamo detto nel Manuale [f], seguendo Angelo, [g] Maiore, [h] & Siluestro) che colui, che compra possessioni, ò animali da quegli, che non gli

[b] Post. Tho. 2°. 2°. q. 78. art. 1. ad 7.

[c] In sexta prioribus dictis.

[d] Arg. c. 1. de plus. peti. & §. plus autem insti. de actio.

[e] Cap. 17. nu. 229.

[f] Verbo usura. 1 §. 7

[g] In 4. d. 15. q. 46.

[h] Verbo usura 2. q. 6

hanno,

hanno, ò piu di quello, che hanno, & gli affitta à gl'istessi uenditori, è usuraio. Al quale è assai simile, colui, che compra un Censo, sopra qualche possessione, ò terra, la quale non fruttifica, ò non rende tanto quanto è esso Censo.

87 La nona, † che per il detto concludiamo, che tutte le sopradette otto conditioni, nella maniera sopradetta, sono necessarie L'una per le ragioni per la lor proua toccate. L'altra perche (come sopra è appuntato,) [a] ogni compra di Censo, (benche sia antico) tiene alcuna similitudine con la usuraia; & molto maggiore quella de i nuoui, che per la compra si constituiscono: benche siano perpetui, & senza patto di potersi riscuotere, & liberare: & assai maggiore quella del Censo, con patto di potersi riscuotere, & liberare. La quale è tanto grande, che nelle dette Estrauaganti si dice, che anco facendosi con le dette conditioni, che diminuiscono la prosontione dell'usura, & ingiustitia, si ha per usuraia da molta gente, che per tale le disfaceuano: insino che per le dette Estrauaganti si dichiarò, che quelle, che fossero fatte con le dette conditioni erano lecite, significando che l'altre non

88 si doueano presumer lecite. L'altro † perche il patto, che chiamano *de retrouendendo*, in qual si uoglia compra, di ciascuna cosa, porta tanto gran sospetto d'usura, che esso & il difetto del giusto prezzo, la fa presumere usuraia. secondo la Glosa [b] singolare. Et per esser la mercantia Censo di nuouo constituito, per torre danaio per esso, senza concorrerui le dette conditioni, par che apporti tanto & maggior conditione d'usura, con la paucità del prezzo, seguita che esso col patto, che si possa liberare (che in effetto è di retrouendendo) la farà presumere usuraia, se si farà senza le conditioni sopradette, che diminuiscono questa presontione.

89 L'altro, † che quantunque questa parte non si potesse necessariamente prouare, contra chi tenesse la contraria, però anco la contraria non si potrebbe prouare, contra alcuni che tenessero questa; che toglie molto la facilità di dare, ò torre à Censo: La quale tanto piu conuien leuarsi per il bene dell'anima, delle persone honorate, della roba de' particolari, & delle republiche, (quando si potesse con la legge), quanto piu sono quegli, che per cose non necessarie, souerchie, & anco cattiue, per mangiare, uestire, pigliarsi piacere, & per souerchia conuersatione, si caricano di questi Censi. Iquali non potendo sopportare i carchi loro, nè il uitto & uestito, i quali, per uender facilmen-

[a] Supra eod. comment. nu. 76. in 79.

[b] Cap. conquestus de usur. communiter receptam secundum Antou. Burgens in cap. ad nostram: de Empt. & Decius Consil. 167.

te i Censi si hanno posto addosso, rompono la lor fede & la lor parola facilmente: & si partono (lasciando le loro mogli, & figliuoli) con perpetuo diuortio, con gran danno della republica, & de' priuati [a]. Fa per questo che Innocentio Quarto, autore grauissimo, benche fusse de' primi, che dissero ch'era lecita la compra de' Censi noui aggiunse, che tutti i Christiani si dourebbono leuar d'essa compra: alche niuno ha contradetto, Et in tutto resta giustificato un santo statuto [b], che in un suo copioso Commento si scriue.

a Et materia delinquenti amputanda est cap. cum consuetudinis de consue l. conuenire ff. de pact. dotal. & Rep. soluenda cap. si diligenti de for. compe.

b San. Mariæ Gnadelupæ.

Il decimo † che da questo segue è, che non si deue tenere ciò, che il detto Dottor Soto [c] ha tenuto: cioè, che è lecito, porre Censo sopra la persona sola, senza consegnare, & nominare beni alcuni. Ilche anco prima tennero Conrado [d] & il Molineo [e], lodando il suo Filippo Melantone, cosa bene scusata; & chiamando, l'opinion commune superstitiosa: L'uno per la conclusione precedente & per tutti i suoi fondaméti. L'altro perche cosi affermano, Innocentio, l'Ostiense, Giouanni Andrea, l'Ancarano, Antonio, il Cardinale, e'l Panormitano: & Giouanni d'Anania, in una parte [f], & esso Panormitano, in un'altra [g], Angelo [h], Bartolomeo, Cassiano [i], Lorenzo [k] de' Rodulfi, Santo Antonino, & quasi tutti. L'altro perche è inuentione nuoua, & non mai praticata nella Politica Romana, almeno dopò ch'ella è Christiana, che si ponga Censo, & pensione sopra persona libera, come si pone sopra una possessione [m]. 90

c Lib. 6. q. 1 ar. 1. de Iust. & iur.

d De contract. q. 74. & 75.

e De commer. nu. 22.

f In ca. in ciuitate de vsur.

g In disputatio. 5. col. pen.

h In summa uersi. vsura, § 78.

i In Calorago p. 12. considera. 99.

k In c. consuluit de vsur. 2 p. q. 12.

l 2. p. tit. 1. cap. 8.

L'altro † che nella detta Politica è ordinato che, non si deue dare in pegno huomo libero [n]; nè porre in esso pagamento reale, che chiamano *Ius pignoris*, tanto che il creditore, che torrà tal pegno, caschi in pena [o]. & è certo che il *Ius* del Censo è maggior peso, che quello del pegno: perche per questo il debitore non dà niente, nè fa altro che assicurare il debito, & per quello del Censo [p] sì. Et per questo colui, che tiene danari uuol piu presto darli per compra di Censo, che per pegno d'oro. L'altro † che (secondo la Politica de gli Hebrei) il debitor daua se stesso, & anco i suoi figliuoli per schiaui, come dimostra la sacra scrittura [q]: dato che non si faceuano proprij & interamente schiaui. come dice San Tomaso [r]. & benche nel tempo, che furon fatte le dodici Tauole delle leggi Romane (quando la sua Politica era piu barbara, & meno humana) il debitor, che non haueua di che pagare, si daua per schia- 91 92

m Quare tanquam insolens nouum & mali exempli ab legandum c. cum consuetudinis de consuetu. & cap. quis nesciat. 10. d.

n In. c. 2. de pignor. i. ab es, alienum. C. de actio. & oblig.

o Autent. Inno. C. de actio. & oblig. § quia uerò.

p Vt colligitur ex. l. 1. ff. de pignor.

q Leuit. ca. 25. & 4. Reg. 5.

r 3ª. 2æ. q. 105. art. 4.

uo

uo temporale al creditore. come dichiara il Budeo [a], & altri. Della qual durezza seguirono assai mali, & pericoli grandi al popolo Romano. come dice Tito Liuio in una parte [b]: Et anco in un'altra [c] egli dice, che si commandò, che non si desse à usura. Et in un'altra [d], che per una gran crudeltà, & dishonestà, che commisse un creditore intorno à un giouine debitore, & altri mali, che di ciò seguiuano, il Senato liberò tutti i debitori, dalla obligatione delle loro persone; ordinando che i beni de i debitori potessero esser tolti, & non le persone. Et anco Solone uedendo, che per porre gli huomini sopra le lor persone *Ius* di pegno, trouauano chi gli prestaua à usura, & si caricauano di lei, ordinò, che niuno potesse obligar la sua persona, per pegno di ciò ch'ei toglieua in presto. come dichiara Plutarco [e]. Quanto piu haureb be ordinato, che non si ponesse Censo sopra le persone? Poiche (come s'è detto) è carico piu graue. L'altro, perche l'indurre facultà di constituir Censi sopra le persone sole, sarebbe un tornarli à quella durezza antica, che fu cagione di gran mali. L'al-
93 tro † perche, benche tenessimo che uno si potesse uendere, & farsi schiauo temporale, ò perpetuo di altri, per esser ciò lecito, secondo la legge naturale, & non esser uietato per la Diuina, nè humana, però non per questo sarebbe lecito il constituire una legge di Censo sopra se stesso, restando libero. Percioche la legge humana giusta uieta, che non si possa porre sopra persona libera legge di pegno (restando quella libertà) nè per conseguente *Ius* di Censo, che è maggior di quello del pegno. Et non è dubbio, che, se il dator della legge fosse stato interrogato del Censo, haurebbe risposto ciò ch'egli ha risposto del pegno. [f] L'altro † per-
94 che quantunque le ragioni della parte contraria prouassero, che lecitamente (appresso Iddio) si può constituire questo Censo con facultà di liberarsi sopra la persona sola, senza consegnare altri beni, però appresso gli huomini si deue presumere, che egli fosse constituito fraudolentemente per palliar l'usure. Percioche se la compra d'una possessione con patto di poterla riscuotere quando si uorrà molte uolte si presume usuraia [g]. & se molti graui dottori hanno tenuto che la compra del Censo nouo (benche fosse perpetuo, & constituito sopra le sole possessioni, senza obligatione di persona) si hauea da presumere usuraia: Et se molti altri hanno tenuto, che almeno la compra de' Censi con facultà di liberarsi, si hauea da presumer per tale; benche si facessero, con

[a] In annotatio. ad pandectas tit. de in diem ad dictionem.
[b] l. 1. ab urbe condita.
[c] l. 7. ab urbe condita.
[d] l. 8. ab urbe condita.
[e] Libr. de uitand. usur.
[f] Et ita habendum pro leg. iuxta gloss. in l. Fale, pactum.
[g] Cap. significante & C. illo nos de pignor.

le conditioni sopradette, che minuiscono questa presontione: & fu il dubbio tanto grande, che due Pontefici dichiararon, che quelle erano lecite, che si faceuano con quelle conditioni, come ardiremo noi dire, che la compra del Censo constituito sopra la persona sola, ò non sia, ò non si habbia da presumere usuraia? L'altro† che la contraria opinione serra la porta al chiedere l'im 95
presto gratioso: Percioche egli haurà uergogna di dimãdarlo à co lui, che li può rispondere, che lo dimanda per prezzo di Censo, che facilmente sopra la sua persona lo può costituire per esso: Ella serra la porta alla carità, & da fomento alla cupidità; perche, pochi presterebbono gratiosamente, poi che ponno dare per prezzo di Censo, che tanto facilmente se gli può constituire sopra se stesso. ella apre la porta all'usura palliata, perche occupi tutto il mondo; poiche tutti senza timor di pena alcuna potrebbono dar danari, sopra Censo constituito sopra le lor persone con facultà di liberarsi. Ella apre† la porta per indurre maggiori usure, sen- 96
za rispetto d'interesse alcuno, piu che quelle, che le leggi Romane ammetteuano. perche si come il Censo uale tanto meno quando è men sicuro, & quello che si pone sopra la persona sola (specialmente, s'ella è pouera, & di poca industria & ualore) è men sicuro, che quello, che si pone sopra la possessione: & si come si può giustamente constituir Censo sopra la possessione à uno per diece, (secondo che prouano le dette Estrauaganti) cosi, si potrà giustamente trouar Censo constituito sopra la persona, à uno per sei, ò sette: & per conseguente monterà per anno à quattordeci, ò quindeci per cento, che è maggiore, che nõ è la maggiore di quelle, che la legge ciuile permetteua etiandio à quelli, che prestauano, assicurando, che è la centesima: la quale (come sopra [a] s'è detto) è quella di dodeci per cento l'anno. Ella apre etiandio† la porta accioche tutto il mondo resti indebitato: Percio- 97
che secondo la superbia & le pompe, che sono cresciute, così come pochi sono quegli, c'hanno necessità, che non toglino danari, se ne uengono lor dati, per l'obligatione sola delle lor persone, & de' beni, cosi sarebbono molti, che constituirebbono Censo sopra loro stessi à liberarsi, se trouassero da uendersi ad alcuno. Et secondo che è cresciuta la cupidità, così non mancherebbono compratori: Percioche se l'usure fossero permesse, sarebbono molti, che presterebbono à usura. & quanto à questo è poca differenza fra l'usura, e'l Censo: poi che communemente colui, che

[a] Supra eodem cõment. nu. 14.

che obliga la sua persona all'usura, cõstituirebbe anco Censo d'altro tanto sopra la sua persona. Et colui, che presta à usura, senza pegno & sicurtà, comprerebbe etiandio communemente Censi
98 personali. Et † cosi si uenderebbono quasi tutti quelli, che poco temono la durezza del fine de' uicij; & gustano il diletto de' lor principij in conuiti, in uestimenti, in pigliarsi piacere, & in altre uigliaccarie, caricandosi di Censi, che (à questi senza che il sapessero quelli, & à quelli, senza che il sapessero questi) sopra se stessi constituirebbono: & dipoi per non poter pagargli, & meno riscuoterli andrebbono come schiaui: & per uergogna del mondo, & timor delle carceri, se ne andrebbono in terre aliene. lasciando i figliuoli, & le lor mogli perdute: si come uediamo che uanno molti, per uedersi aggrauati di Censi, che hanno posto sopra le possessioni, che non haueuano, & fingeuano che erano loro, ò fruttificauano tanto, ò meno, quanto era il Censo; parendoli che non si poteuano liberar della obligatione, per lasciar le dette possessioni, uedendo obligate le loro persone, & quelle de gli heredi loro à pagare il Censo, che uendettero sopra esse. Adunque abbracciamo la commune opinione tanto utile all'anime, à gli honori, & a' beni, & fuggiamo da queste nouità, molto pernicioseall'anime, à gli honori, & alle robe.
99 Persuadiamo † à i Gouernatori delle Republiche, che non consentino, che si essequisca l'obligationi de' Censi con facultà di liberarsene; constituiti etiandio sopra stabili, senza le conditioni, con le quali si constituirono quelle, che la Sede Apostolica approbò. & molto meno quelle delle persone; le quali mai si hanno ueduto insino al presente in Hispagna almeno dopò che ella è Christiana. Aiutiamo quanto con la legge potiamo à leuar la facilità di darli, & torli. Consideriamo che questa facilità è una gran cagione di disordine, che ogni dì piu cresce nella nostra Spagna, della quale alcuni si fanno mercanti, con la roba sola d'altri. & tenendo casa, habito, & uita d'huomini ricchi, guadagnano credito, col quale ingannano, rubbando questo, & quello; & di poi falliscono, & si assentano, non solamente dalla lor terra, & dalla gratia del Prencipe, & Gouernatori d'essa, ma etiandio dal cielo, & dalla gratia di colui, che lo gouerna.
100 Consideriamo, † che questa istessa facilità è cagione del disordine, che molti nobili, & huomini honorati, aggiungono spese à spese, & debiti à debiti, per uanità de' souerchi

banchetti, della famiglia, de' uestimenti, & degli ornamenti, con che diminuiscono le paghe necessarie de' lor debiti, i salarij, i debiti de' lor serui, il mantenimento de' Caualli, & l'essercitio dell'arme allo stato loro necessarie. Miriamo che quella istessa è cagione del disordine che molti lauoratori, & artegiani communi uiuono, uestono, si pigliano piacere, & uagheggiano souerchiamente con superbia abbominabile à Dio: mostrando hauer molto, tenendolo tutto occultamente censuato: I quali se non trouassero Censi, usure, & stocchi, passerebbono, (come dimostra Plutarco) [a] con poco mangiare, & meno bere, & con honesto uestire, soffrendo la lor pouertà, restringendosi con pacienza assai grata alla diuina bontà. La quale ci dia gratia di poter riconoscere la nostra miseria, & necessità, & d'humiliarci più, & metterci nelle nostre humili casette, che' non ci insuperbiamo; & uscir d'esse per perdersi. Amen.

a In lib. de mitanda usura ubi multa colleges nostro proposito commoda.

IL FINE DEL COMMENTARIO DELLE VSVRE.

COM-

COMMENTARIO RESOLVTORIO DE' CAMBI, SOPRA IL PRINCIPIO DEL CAPITOLO FINALE DE VSVRIS.

PER FONDAMENTO DI quello che penſiamo di dire de' Cambij del noſtro tempo, dichiariamo il principio del capitolo ultimo delle uſure. Le parole del quale ſono queſte.

Gregorius Nonus in capitulo finali de Uſuris.

NAVIGANTI, uel Eunti ad Nundinas, certam mutuans Pecuniæ quantitatem, eo quod ſuſcepit in ſe periculum, recepturus aliquid ultra ſortem, uſurarius eſt cenſendus.

COLVI, *che presta certa quantità di danari à Nauigante, ouero à colui, che uà alle fiere, perche egli toglie sopra se il pericolo, sperando di hauere alcuna cosa piu del prestato, deue esser giudicato per usuraio.*

SOMMARIO.

1 *Vsuraio si deue presumer colui, che presta danari; i quali han*
2 *no da esser portati in qualche parte (benche pigli sopra di se il pericolo) s'egli piglia alcuna cosa di piu della prestata.*

L'essempio non ristringe la regola.

3 *L'Vsura de' Nauiganti è uietata dalla legge Canonica.*

4 *Vsura è prestare danari ad altri, con obligo che sieno assicurati al prestatore.*

5 *L'Assicuramento dell'impresto non fa che ciascuno, che presta assicurando possi torre il giusto.*

Vsura non commette il mercante, che uende un panno, ò altro à tempo per prezzo giusto rigoroso; & subito lo ricompra per prezzo giusto piatoso.

I Tutori, & Curatori non ponno comprare i beni de' lor pupilli, nè i Signori, & giudici temporali quegli de' lor sudditi.

6 *Il Penitente, che prestò danari à chi gli uoleua portare in mare, ò in altri luochi pericolosi, & senza patto, nè forza gli furno assicurati per quel, che gli altri gli assicurauano, non è obligato à restitutione.*

La Pecunia, secondo la sua spetiale significatione, non significa altro che danari.

Vsura non è il prestare mercantia con l'assicuramento.

7 *Il Prestare ad usura a' bisognosi, che la togliono per mantenersi è cosi peccato, come il prestare a' ricchi, ò a' mercanti, che la pigliano per piu guadagnare.*

Il Fideiussore (ò Piezo, ò Maleuadore) può torre alcuna cosa per la sigurtà. pur che la toglia senza fraude.

8 *I Cambij leciti & illeciti, difficilmente si ponno conoscere.*

1 

L PRIMO, † CHE PER DICHIAration di queſto principio è, diciamo ch'eſſo tiene due intelligenze. La prima è de gli antichi Dottori. [a] ſecondo la quale quelle parole *Eo quod periculum in ſe ſuſcepit* [percioche egli riceuette il pericolo ſopra di ſe] ſi ha d'aiutare con quel participio *recepturus*, [Sperando di riceuere]. & ſi deue ordinar la lettera in queſta maniera. *Mutuans certam pecuniæ quantitatem Nauiganti, uel eunti ad Nundinas, recepturus aliquid ultra ſortem, eo quod ſuſcepit in ſe periculum, Vſurarius eſt cenſendus*. Di maniera, che in ſomma uuol dire ciò che dice il ſommario del Panormitano: cioè, che è uſuraio, colui, che riceue piu di quello ch'ei preſta; benche toglia ſopra ſe il pericolo.

a Glo. Hoſtien. Io. And. Paul. & commun.

L'ALTRA intelligenza è d'alcuni autori piu nuoui, che anchor noi altri ſeguimmo l'anno MDXXXI. leggendo in Salamanca: ſecondo la quale quelle parole. *Eo quod periculum in ſe ſuſcepit*, cioè. [Perche riceuette ſopra ſe il pericolo] ſi ha da aggiungere con quello participio, *Mutuans*. [Colui, che preſta.] Di maniera che la lettera ſi ha da ordinare coſi [b]. *Mutuans certam pecuniæ quantitatem, eo quod periculum in ſe ſuſcepit, Nauiganti uel eunti ad Nundinas. recepturus aliquid ultra ſortem Vſurarius eſt cenſendus*. [c] Di modo che uuol dire, che colui, che preſta danari à chi gli ha da portare per alcuni luochi pericoloſi, con conditione, che gli debba aſſicurare, & per ciò gli dia un tanto piu del preſtato, per lo aſſicuramento, è uſuraio. Et coſi intende Giouanni [d], & Maiore: dicendo che quì la gloſa parla diſordinatamente; & coſi pare anco che intenda Silueſtro; [e] dicendo che il Supplemento non inteſe queſto Teſto. & coſi anco pare che intenda il Gaetano [f], il Medina [g], & il Soto [h]. Per queſta maniera d'intendere fa che pare che ſegua quella de gli antichi. cioè, che colui, che aſſicura alcuna mercantia, che ha da paſſar per luochi pericoloſi, è uſuraio, s'ei piglia alcuna coſa per quello aſſicuramento. Ilche è contra l'uſo di tutta la Chriſtianità; contra una legge [i], che dimoſtra che l'aſſicurare, ſi apprezza, & contra il commun parere [k].

b In 4. diſt. 15. q. 3. ſub fin.
c Verbo uſu. 2. q. 3.
d In ſumma uerbo uſura exterior.
e In c. de reſtit. tit. de uſur. reſt. in princip. & poſt ea in uerſic. inde.
f Lib. 6. q. 7. arti. 1. de Iuſt. & iur.
g Sup. pericul. pretium. ff. de nauti fænor.
h Laurent. de Rodul. in ca. conſuluit 3. par. q. 1. num. 8. & Ant. 2. par. tit 1. c. 7. §. 21. & Anna. hic num. 37.
i Panor. Ioan. ab Anna. Petri Rauenn. Ioan Andr. ob breuitatem non ſumat.
k Arg. ab illoco ſi quod minus uidetur ineſſe, ineſt & id quod magis &c. ca. cum incuntis de elect. Authen. Multo magis c. de ſacroſanct. Et qui de uno dicit, cauſa exempli non negat de alio. l. dani inferti ſtipulatio. ff. de dani infecti & gloſ. deputata ſing c. 1. Ne clerici. uel Monac. neq; è cõtrario Domi. in c. qualis. 25. diſt.

2 IL ſecondo, † che quantunque per queſto argomento, habbiamo tenuto il tẽpo paſſato queſta intelligẽza, al preſente Iddio ci fa gratia di piu maturamente peſare i Teſti, però ci par meglio

la prima intelligenza, che la glosa approbata da tutti le ha dato. secondo la quale, la sua somma è un poco piu matura, che quel la de gli altri [a]: La quale è, che colui, che presta danari da portarsi in altra parte (benche pigli sopra se il pericolo) se tuole alcuna cosa piu di quello, ch'ei presta si deue giudicare per usuraio. Questo sommario non si può macchiare; perche è troppo generale. Benche il Testo solamente parla di colui, che presta al Nauigante, ò à colui, che uà alle fiere. & il sommario è di colui, e di qual si uoglia che presta, à chi l'ha da portare in altra parte: perche il Testo non parla di colui, che presta al Nauigante, ò à chi uà alle fiere, per dare ad intendere, ch'egli non ha luoco in colui, che presta ad altri, se non per essempio, ò per significare, che per piu forte ragione, [b] ha luoco in colui. poiche, se colui, che presta, à quegli, che uà per mare, (doue è, communemente più pericolo) non si scusa d'usura, benche egli riceua sopra se il pericolo, meno si ha da scusare colui, che riceuendo sopra se il pericolo presta ad altri, che ha da passare per minori pericoli. Et se colui, che presta à chi uà alla fiera, che communemente è mercante, che per piu guadagnare toglie impresto per comprar mercantia, non si scusa, meno si scuserà, s'egli prestasse ad altri, che ne ha più necessità.

Il terzo, diciamo che per questo sommario, & per questa maniera d'intendere sa principalmente, che cosi l'hanno inteso tutti quelli, che l'hanno commentato. L'uno che la contestura di questo principio simplicemente ordinato, chiaramente dice questo; & non può dir quello, che gli altri gl'impongono, senza constituirlo, di maniera, che chiaramente non si ueggia che lo distruggono. come l'esperimenterà colui, che lo constituirà, secondo le due intelligenze, senza passione. L'altro, che egli è contestura di Gregorio Nono; & per conseguente concertata, abondante, breue, & rimirata, siche non patisse improprietà, nè peregrine constructioni. & che di cento huomini dotti, in compositione latina, che leggeranno questo Testo, (senza curarsi de gli asicuramenti, che fanno i mercatanti, se sono leciti, ò nò) à gran pena tre d'essi diranno, che questo Testo non parli di colui, che toglie piu del prestato, per prestare, & asicurare. L'altro, perche se esso Gregorio haueste uoluto dir quello, che gl'impongono color, che gli danno la seconda intelligenza, egli non haurebbe detto. *Eo quod suscepit in se periculum* [perche tolse

tolse sopra se il pericolo] *Vt susciperet in se periculum* [perche toglieſſe ſopra ſe il pericolo] Percioche dicono, ch'ei parla di colui, che preſta con patto, che quegli, che riceue, toglia la ſicurtà da chi preſta. L'altro perche, ſecondo la conſtruttione, & ordine della lettera, che gli altri gli danno, il Teſto dimoſtra ch'ei parla di colui, che inanzi ch'egli impreſta aſſicura: perche egli dice, *Mutuans eo quod ſuſcepit in ſe periculum* [colui, che preſta per che tolſe ſopra ſe il pericolo,] E i medeſimi, che coſi ordinano il Teſto dicono, ch'ei parla di colui, che impreſta con patto, ch'egli aſſicuri col danaio preſtato; & per conſeguente preſuppongono, ch'egli parli quando l'impreſto precede al ſicuro. & coſi ſi contradicono ſenza auuertiſene. Et ſe alcun diceſſe che in certi libri nuoui non è *Suſcepit* di preterito, ma *Suſcipit* di preſente, guardino, che ne gli antichi, & ne i più de' nuoui è *Suſcepit*; & che poco fa al caſo per queſto. percioche ſe ben guarderanno,
3 troueranno la medeſima intelligenza. L'altro † perche il medeſimo Gregorio non ſuol determinare, ſenon coſe dubbioſe, & niun dubbio era che foſſe uſura il preſtare ad altri, cõ patto, che oltre il rendergli la coſa preſtata egli ſia obligato à fare alcuna coſa, che conuenga al preſtatore [a], Et non è dubbio che queſto ſi fa, quando colui, che toglie impreſto ſi obliga ad aſſicurar colui, che preſta. L'altro che pochi auuertiſcono, che eſſo Gregorio non diſſe, che colui del quale egli parla è uſuraio, ma che ſi preſume uſuraio: perche egli non dice, *Vſurarius eſt*, [b] cioè egli è uſuraio, ma *Vſurarius eſt cenſendus*, cioè egli ſi ha da preſumere uſuraio: Dando ad intendere che ben può eſſere, che appreſſo d'Iddio alcune uolte colui non ſia uſuraio del quale egli parla: Però la Chieſa lo deue tener per tale: & ſecondo l'altra intelligenza egli hauea da dire, che ueramente è uſuraio appreſſo à Dio, & alle genti. L'altro perche ſecondo queſta intelligenza, ſi ponno dar molte attiſime ragioni di dubitare, & di decidere; le quali inteſe, ogni un dirà, che ciò è uero. perche la ragion di dubitare (ſecondo la noſtra commune intelligenza) fu che per neſſun Teſto di Canoni ſi trouaua ſpecialmente uietata la uſura, che chiamano Nauale, ò Tragettitia; la quale è quella, che ſi toglie per preſtare, & aſſicurare; togliendo ſopra ſe il pericolo del paſſo, & del perderſi nel mare. che dalla legge ciuile, è permeſſa con ragione molta maggiore che l'altre; per il pericolo che colui, che preſta, toglie ſopra di ſe [c], pareua anco, che ſarebbe

a Arg. c. 14. q. 3. & eorũ quæ ibi latius comenti ſumus ſupra Coment. proxi.

b Quod ueritatem ſonat ſicut & uerbum cenſendus fictionem.

c Quod eſt quod eſtimabilis l. periculi pretium. ff. de nauti fœnor.

lecita secõdo i Canoni; Ma la ragione però di decidere, per laqua
le, (non ostante questa del dubitare) determinò Gregorio Nono il
contrario, non fu quella che la Glosa, il Panormitano, & gli
altri sentirono, ma la necessità di prohibire le usure palliate, ò
coperte, che si esercitauano sotto colore di asicurare: & che mol
ti uedendo, che la legge Canonica uietaua le usure in generale,
ma non uietaua in spetiale la Nauale, & che essa pareua lecita per il pericolo che il prestator toglieua sopra di se: & tutti pre
stauano togliendo il pericolo sopra se, ò ci fosse, ò non ci fosse
esso pericolo: ò che quel, che si prestaua hauesse d'andare per
mare, ò per terra: Et molti toglieuano presto, dicendo, che lo
toglieuano per portarlo per se stesso, ò per altri, oltra il mare,
ò oltre tali, & tali monti, ò fuora del Regno &c. per trouar chi
gli prestasse, per quello, che haueano da guadagnar per la finta
sicurtà. & anco altri, che ueramente uoleuano torre prestiti, per
andare onde diceuano, & non uoleuano asicurare, erano sforzati ad asicurare, perche nessuno gli uoleua prestare, senza gua
dagno: La quale poi che non poteuano torre sol per prestare, la
uoleuano palliare, & coprire con l'asicurare. Per questa ragione
Gregorio Nono, ordinò, che colui, che prestasse danari, & to
gliesse piu dell'impresto (benche l'asicurasse) si giudicasse per usu-
raio. dato che si dicesse, che si daua, & toglieua per l'asicura-
mento. Ilche certo fu prouisione di gran prudenza. Percioche,
se si permettesse la usura Nauale (alla quale si presta assecuran-
do) tutti, si darebbono subito à dare, & torre impresto con si-
curtà, dicẽdo alcuni cõ uerità, & alcuni altri con bugia, che gli tor
rebbono per portarli per mare, ò per terre pericolose &c. Per † la 4
medesima prouidenza si ha ordinato (poco ha) in questi Regni
& in quei di Portogallo, che non ci siano Cambij, di una città
del Regno in un'altra del medesimo Regno; per presumersi usu
re palliate. come diremo [a]. Per la istessa è ordinato, che colui,
che compra alcuna cosa per men prezzo di quello ch'ella uale,
con patto di tornarla quando gli piacerà per l'istesso prezzo, si
presuma presto, & pegno, & non uendita, nel foro esterio-
re [b]. L'altro perche, non solo l'altre usure sono al presente uie
tate dalle leggi Canoniche, ma etiandio quelle, che chiamano Na
uali [c], che sono le sopradette. come afferma l'Ostiense [d], al
quale in questo niuno contradice: ma con esso concorda il Sa-
liceto [e]. Il detto del quale afferma Giouanni d'Anania, [f] tenersi

commu-

[a] Infra eod. c. num. 30.
[b] Iuxta glos. sing. C. conquestus de usur.
[c] ff. & C. de nauth. fænor.
[d] Super hoc ipso C. per eius textum.
[e] In Anthent. Ad hęc. C. de usur. col. 3.
[f] In presenti nu. 3. citans Petrũ ab Anchar in l. fi. C. de naui fænor reprobantem Iaco. But. qui contrarium tenuit in l. 1. C. de nauti fænor.

communemente. Concludiamo dipoi, d'esſi, che per queſto capitolo ſi corregge un Titolo della Legge Ciuile [a]: & ſe tenesſimo l'altra intelligenza, haueresſimo prima da confeſſare che ſono illecite: perche queſto Teſto non prouerebbe ch'eſſe foſſero illecite; & non ue ne è neſſun'altro nel mondo (che almeno in ſpecie) pruoui ch'eſſe ſieno tali. Finalmente conuiene tener ciò, che queſto principio di ſi ſolenne capitolo, tiene altramẽte di neſſuna deciſione dubbioſa ſeruirebbe, ma ſarebbe inutile, & ſouerchia: perche non ci è ſtudente di ſtudio di tre anni nel Canone, che dubiti ſe è uſura, preſtar danari ad altri con patto, ch'ei ſi obligh, ad aſsicurarli col preſtatore. Ilche dire ch'è del Teſto di Gregorio Nono, è temerità inſolente.

a Sup. tit. de multis fænore.

5 IL † quarto diciamo, che non oſta nulla all'argomento, che per la contraria parte habbiamo fatto, ilquale per un tempo ci parue inſolubile, come ancora ha parſo à i ſopradetti, che dà queſta intelligenza commune ſi partono. cioè, che dalla noſtra intelligenza commune ne ſegue, che colui, che aſsicura la mercantia, che ha da paſſar p luochi pericoloſi, è uſuraio, s'egli toglie per ciò alcuna coſa. Ilche è contra l'uſo di tutta la Chriſtianità: contra una legge [b], che dimoſtra che l'aſsicurare s'apprezza, & contra il commun parere [c]. Diciamo adunque che queſto non oſta: perche ueggiamo che di queſta intelligenza egli ne ſegua: Ma che ſolamente nè ſegue, che colui, che preſta danari, & toglie alcuna coſa piu della preſtata, (benche egli aſsicuri) ſi deue tenere per uſuraio. La qual coſa è differente da quello, che l'argomento inferiſce in tre coſe. L'una è, che queſto non comprende colui, che aſsicura, ſenza preſtare, ma colui, che preſta sì. L'altra, che queſto non comprende colui, che preſta coſa che non ſia danari, & l'altro sì. La terza, che dire ciò, non è dire che il tale ſia uſuraio; ma che ſi deue preſumere ch'egli ſia. & altra intelligenza è il dire ch'egli è uſuraio. Et, ſe contra queſto repli carete, ciò che Santo Antonino appuntò; cioè che nõ deue eſſer di peggior conditione colui, che preſta, per far bene preſtando, che colui, che non preſta: & per conſeguente non ci ſia ragione, perche egli non poſſi aſsicurare, & torre per la ſicurtà tanto quanto un'altro, Vi riſponderò concedendo, che appreſſo d'Iddio, & nel foro della conſcienza, (doue non ſi mira, ſe non la uerità, & ſi crede al penitente) lecitamente può torre colui, che preſta & aſsicura, tanto quanto un'altro, che non preſtando aſsicura.

b Supra periculum prætium. ff. de nauti fænor.

c Relatornm ſupra eod. nuu. 2.

per il securamento, ch'egli fa. Ma negano che quanto al foro esteriore non sia di peggior conditione, insino, che si presuma, che quello assicuramento si fa per palliare l'usure, & per torre sotto questo buon colore, ciò che in uerità piu presto egli lena per prestare, che per assicurare: Per la qual cosa in questo loco non disse Gregorio ch'egli sia usuraio, ma che si ha da tener per usuraio. Questo uolse sentire, (se non m'inganno) Adriano [a] Sesto. Perilche è, che se il mercante che uende un panno per il prezzo giusto rigoroso à tempo, à uno, che subito lo riuende per meno, se lo comprasse il uenditore per meno subito. & li desse il prezzo giusto piatoso, non commetterebbe usura nè peccato appresso Dio; ma in presentia de gli huomini si presumerebbe usuraio. per quello, che habbiamo detto nel Manuale [b]. Benche nel uenderlo à tempo per giusto prezzo li fece piu bene, che colui che non gli lo uolse uendere. & se colui che non glielo uendette, nè gli fece quel bene lo comprasse anco per meno di quello che l'altro comprò, non sarebbe, nè si presumerebbe usuraio. Fa anco che il Tutore, & Curatore non ponno comprare [c] le cose de' lor pupilli come gli altri. nè i Giudici Temporali, quei de' lor sudditi [d]: benche gli facciano piu bene che gli altri. & cosi la legge gli fa quanto à questo, di peggior condittione che gli altri, per uietar la fraude, almeno quanto al foro esteriore.

a In 4. de rest. in q. quæ.

b Cap. 17. nu. 242.

c L. cū ipse C. de cōtra. emptio. & l. si in emptio. §. fi. ff. eod.

d L. 1. C. de contrat. iud & l. principalibus. C. si cert. petat.

Il † quinto diciamo, che da tutto questo ne seguita, che, se il penitente confessa ch'ei prestò danari ad altri, che gli uoleua assicurare per portarli per mare, ò per altri luochi pericolosi, & senza altro patto, nè forza gli assicurò in quel modo che gli altri gli assicurauano, non gli si deue commandar, che restituisca niente. Ma s'egli confessasse, che gli tolse alcuna cosa piu, per hauerglieli prestati, ò tanto per hauergli prestati quanto per hauergli assicurati, se gli deue far restituire quella parte, & che per ragion dell'impresto gli tolse. & anco se non gli uolse prestare, senza che gli assicurasse con esso lui, ò con altri, col quale egli ne haueua parte. come questo istesso capitolo pruoua, secondo l'altra intelligenza che (quanto à questo) in se è uera. Seguita anco, che non ha luoco questo Testo, in colui, che presta, & assicura un'altra mercantia. Prima perche egli parla solamente di colui, che presta danari: Percioche il Papa usò questa parola Latina *Pecunia*. [e] la quale benche (secondo la sua general significatione) significa danari, & qual si uoglia altri beni, però secondo la spetiale si-

6

e Cap. totum 1 q. 3. l. quis de leg. 3.

gnifica

gnifica solo danari [a]. Et per denotare che secondo questa spetial significatione, il Papa usaua quella in questo capitolo, non l'ha posta assolutamente, ma con additione dicendo *Certam pecuniæ quantitatem*, per dimostrare, che solamente egli uoleua indurre questo rigore in colui, che presta quantità di danari, & non in quegli, che presta altri beni. Il secondo, perche questo Testo è esorbitante, & desuiato dalla uia ordinaria della legge, in quanto egli induce una nuoua presontione, & anco tale che lo chiamano *Iuris & de Iure*, il contrario del quale non si può prouare [b], che colui, che presta, & asficura, & toglie piu di ciò ch'egli presta, si presume che lo toglia per prestare, & per usura, si deue ristringere [c] & non allargare. Il terzo, perche non si truoua l'istessa ragione in colui, che presta danari, & in quegli, che presta altre cose; si perche communemente l'altre cose, si danno apprezzate uendute, & non prestate; & si anco perche non si fanno, nè si ponno fare in esse tante fraudi, come nel danaio: Percioche à pochi si ponno dare, & pochi gli ponno torre per quello effetto, senza calunnia notoria; poiche solo i traficanti, & non tutti sono quelli, che uauno per mare, ò per diuersi Regni traficando, li ponno torre, senza che si ueda chiaramente ch'è fraude: & il danaio può esser tolto da grandi, & piccioli, & mezzani, fingendo che lo tolgono per mandare in Fiandra, ò fuori del Regno, per parenti, per amici, per negotij, per le robe loro, ò per quelle d'altri: Perche non ci è con che farsi queste fraudi ne gli altri beni: dato che si uoglia dare, & torre guadagno ingiusto: perche in uenderle, ò apprezzarle al prezzo loro, le può metter di piu &c.

[a] Cap. 1. 2. & 3. 14. q. 3.

[b] Iuxta latè notata in c. is qui fidem de spon.

[c] Cap. quæ à iure cõmuni de reg. iur. lib. 6. l. Quid contra rationem. ff. eodem.

Il sesto diciamo, che dal detto si raccoglie, come si deue intender ciò, che sopra s'è detto; cioè che l'usure Nauali al presente sono prohibite dalla legge Canonica in questo Testo singolare. Percioche si ha da intendere, ch'esse sono uietate del tutto, quanto al foro esteriore, se si togliono per danaio prestato: & anco all'interiore, in quanto si togliono per prestar danari, ò altra cosa: ma non in quanto si togliono solamente per l'asficurare, senza hauer rispetto (almen principalmente) al prestare in tanta quantità, quanto potrà torre giustamente un'altro, che asficurasse, senza prestargli. Ilche è nuoua, & singolar resolutione.

7 Anco † seguita contra Carlo [d] Molineo, che non solo è

[d] In lib. de comer. à nu. 7. ad 11. & an. 70.

peccato prestare à usura à quegli, che sono necessitati à torla per mantenersi: ma etiandio prestare a' ricchi, ò a' mercanti, che la togliono per guadagnar piu. per questo Testo. Ilquale perciò è molto singolare, & di nuouo lo ponderiamo: Poi che è chiaro che communemente quelli non sono poueri, che per lor necessità togliono l'impresto, per portarlo per mare, ò pure alle fiere. & dice qui Gregorio Nono, che, nè anco à questi si può torre usura da quelli, che li presteranno danari, bêche glieli asicurino.

SEGVITA anco che il Fideiussore può torre alcuna cosa per far la sicurtà; perche egli non presta, & fa ciò, che fa colui, che asicura: quantunque l'asicuratore toglia, da colui, nel fauor del quale si asicura. & il Fideiussore di colui contra chi si asicura: per quello, che à lui conuiene: Et quantunque Lorenzo nol tenga [a] per molto sicuro, però non ci è che temerui, senon quando ui è fraude. Come p essempio se, Io nõ ti uoglio prestare, se non mi dai per Fideiussore il tale, col quale io ho intelligenza, ch'ei ti toglia tanto per quello, & partirsi fra noi il guadagno: ò che egli dia à me quel danaio, accioche io lo liberi dalla sicurtà: ò non uolendo prestarti senza guadagno, ti mando à mio fratello, ò ad altri; nelle man de i quali io ho danari, accioche tegli prestino, con patto che tu mi dij Fideiussore; & dipoi io non mi uoglio fidare se tu non mi dai un tanto &c.

[a] In cap. consuluit 4. par. q. 3. 1. de usur.

IL settimo, † diciamo seguirsi da questo, che è la uerità ciò, che dice Giouanni d'Anania [b]; cioè che i Cambij sono illeciti; poiche il dare in Roma cento Ducati sicuri, che quà si danno è una maniera d'asicurare: ma perche questo non si deue intendere di tutti i cambij, per esserne di molti illeciti; & si tiene per molto difficil cosa diuider questi da quelli [c], de i quali, nè nel Manuale, nè in altra parte mai habbiamo detto niente, al presente ci affaticaremo con l'aiuto del principio dell'altro Commentario [d], desideroso, di dichiararlo piu resolutamente, & breuemente che altri forsi habbino fatto. Aggiungendoui che cosa è Cambio, come egli si parte: & quando sono le sue specie lecite. 8

[b] Cap. in præsenti nu. 46. & sentit glo. unde id hauriunt Bal. & Sal. in l. 3.

[c] Quod testatur Gaiet. in tract. de cãb. c. 1. Medina in C. de rebus restit. fol. 145. Soto. lib. 7. q. 1. de iust. & iur. & alibi.

[d] 14. q. 1 ca. 3. supra cum hoc cõmentario ex casu.

SOMMARIO.

9 *Il Cambio è contratto innominato, che ha luoco in tutte le cose uendibili, & etiandio ne i danari. & per consequente egli si parte in Cambio di danari, & in Cambio d'altre cose.*

10 *Il*

10 *Il Cambio (secondo gli Spagnuoli) è ogni contratto di danari per danari, che non è gratioso: ò sia Cambio, ò Compra, ò Depositi, ò qual si uoglia altra cosa.*

Il Cambio si parte in Cambio Reale, & in Cambio Secco. Il Secco non è uero Cambio. Si parte anco in giusto, & in ingiusto, & in dubbioso. & etiandio in puro & non puro.

I Cambij sono di sette generi, spetie, ò maniere; cioè per arte, per minuto, per lettere, per trappasso, per compra, per cambiare, ò per altro contratto innominato.

9 L'Ottavo † poiche aggiungiamo che il Cambio (che anco in Latino si chiama *Cambium*) è cambiare d'una cosa in un'altra. la quale i Giurisconsulti communemente chiamano permutatione [a].

La onde segue il primo, che il Cambio propriamente non è compra [b], nè uendita, nè Depositi, nè quell'impresto, che si chiama in Latino *Mutuum*, nè quello, che si chiama *Commodatum*, nè Fitto, ò Pigione, ma è contratto innominato, ò senza nome, che in molte cose differisce, da questi [c].

Segue il secondo, che il Cambio (togliendolo propria & generalmente) si parte in Cambio di danari & in Cambio d'altre cose. perche, benche piu natural Cambio paia il Cambio di una cosa naturale per un'altra naturale; & per conseguente quando una moneta si dà per un'altra moneta, ò per un'altra cosa, non come prezzo, nè come moneta, ma come un pezzo d'oro, d'argẽto, ò di altro metallo; l'però anco si può propriamẽte chiamar Cambio, il Cambio di moneta per moneta, in quanto ella è moneta: pur che l'una non si dia per prezzo dell'altra, ma per il suo cãbio: Percioche tutto ciò, ch'è uendibile è cambiabile [d]: & il danaio è cosa uendibile. come à basso [e] si dirà. Il quale accasca ogni dì nelle monete di diuersi ualori, ò metalli, come confessano tutti. & anco (secondo quelli, che in questo seguitiamo) & in quelle d'un medesimo metallo, & ualore; quando l'una è in una terra, & l'altra in un'altra: & anco quando l'una, & l'altra sono in un medesimo luoco: però l'una è apparecchiata, & l'altra nò: ò l'una par meglio per la sua bellezza, per l'antichità, ò per altro rispetto, à colui, che la uuole per cambio. come ogni dì uediamo, che un Marcello, un Ducato, ò un Doppione par piu bello d'un'altro.

a l.1.ff de cõtra empti. & l.1.ff. de rem permuta. & C. eod. titul.

b Vt latè declarat d.1.ff.de contra emptio & l.1.ff.de rem permuta.

c Per leges per dictas. Et l. Explicito. C.de rem permuta.

d l.1.titul.6.part.5. Host in summa de rem permuta. uersi. Quid autem potest permutari.

e Infra eodem capitulo nu.20. & 32.

IL terzo segue, che † il parlar uolgare di Spagna, nè il uolgar Latino di alcuni Ecclesiastici al presente non usano questo uocabolo Cambio, tanto largamente, quanto comporta la sua originale significatione per un rispetto. & per un'altro l'usano piu largamente. Percioche secondo essa significatione, tutte le cose che si cambiano, sono solo Cambio: & tutto il Cambio è solo cambiare. & il detto uolgare non chiama Cambij tutte le cose, che si cambiano, ma solo i Cambij di danari per danari. & molti contratti, che propriamente non sono Cambij, ma compre, pigioni, Fitti, & altri contratti innominati, chiamano Cambij. Di maniera che Cambio (togliendolo come lo toglie il uolgo sopradetto) è ogni contratto di danari per danari, che non è gratioso: ò sia Cambio, ò Compra, ò Deposito, ò qual si uoglia altra cosa. Habbiamo detto [il uolgar di Spagna] percioche le leggi delle partite chiamano Cambij, soli tutti i Cambij, & le permutationi [a]. 10

[a] Titul.6.part.5.

IL Cambio (si come è pigliato dal uolgo) si parte secondo S. Antonino [b] (il quale è seguito da tutti i Teologi, che dopò hanno scritto) in Cambio Reale, & in Cambio Secco. Il Cambio Secco, secondo essi è Cambio immaginato, che inuerità non è Cambio. Però Lorenzo, che prima parlò di questo [c] dice meglio, cioè, che i Cambij Secchi sono quelli, che prima il Cambiatore dà, che toglia: & perche, senza torre alcuna cosa danno, si chiamano Secchi. Si partono anco secondo il Gaetano [d] in Cambio, chiaramente giusto, & in chiaramente ingiusto, & in dubbioso. Si parte secondo gli altri, in Cambio puro, & in nõ puro. & gli uni, (come il Medina [e]) chiamano ben puro quello, che non tiene in se mescolanza d'altro contratto: e non puro quello, che tiene mescolanza d'altro contratto. Ma il Soto [f], chiama puro quello, che non tiene niuna ingiustitia; & impuro quello, che tiene alcuna ingiustitia. le quali diuisioni sono tutte di poca utilità, (al nostro parere) & di molta confusione. Per questo pare piu utile il dire, Che sono sette generi, specie, ò maniere di Cambij; cioè per arte, ò per fatica di prestare [g], per minuto [h], per lettere [i], per trapasso reale, [k] per interesse [l], per guardia [m], per compra, [n] per cambiare ò per altro contratto innominato percioche questi sono piu intelligibili, & aprono piu la materia: & à questi si riducono il Reale, il Secco, il chiaramente giusto, il chiaro ingiusto, il dubbioso, il puro, & il non

[b] 2.Par.tit.1.ca.7. §. 49. quem Ang. Rosel. & Syl. sequentur.

[c] In q 1 parte 3 ica. Consuluit. de Vsur.

[d] In tractatu de cãbi cap.1.

[e] Vbi supra.

[f] Vbi supra.

[g] Dequo infra n.15
[h] Dequo infra n.19
[i] Dequo infra n.21
[k] Dequo infra n.31
[l] Dequo infra n.34
[m] Dequo infra n.36
[n] Dequo infra n 41

il non puro. Di ciascun de' quali diremo di maniera, che per le loro decisioni, & fondamenti si potranno determinare i dubbij di tutti.

SOMMARIO.

11 *Il Cambio è piu antico della uendita, & della compra.*
Il Danaio fu trouato affine ch'egli fosse prezzo; col quale si potesse comprare, & uendere le cose necessarie alla uita humana. & accioche egli fosse misura publica delle cose uendibili.
Il Cambio, con l'arte sua è lecito; se il suo guadagno è moderato. ilquale è utile alla republica.

11 IL nono † diciamo, che il Cambio di cose, che non sono danari, (come dice il Giurisconsulto Paolo) [a] è molto piu antico contratto che quello della compra & uendita; i quali cominciaron dopò ritrouati che furono i danari. percioche innanzi che si trouassero, colui, che teneua una cosa, & haueua bisogno d'un'altra, ricercaua alcuno, che l'hauesse, & che la cambiasse con la sua. come colui, che haueua uino, ò lana, ò grano, cercaua quegli, che haueua scarpe, & uestimenti, che uolesse cambiarli col suo uino, ò con la lana. come anco hoggidì fanno alcune barbare genti, con le quali gli Spagnuoli, & altri trattano. Ma dopò si trouò i danari, iquali si come fu inuentione assai necessaria per una parte. non fu però così per l'altra, percioche distruggono gli animi per l'auaritia i corpi, per le guerre, per le nauigationi, & per le peregrinationi spauentose, & anco se stessi. & molte armate (le quali uanno, & uengono) per fortune, & per naufragi horribili. Di maniera che il primo uso, & fin principale, perche si trouò il danaio, fu per prezzo di comprar con esso, & uender le cose necessarie alla uita humana. [b] & accioche egli fosse come misura publica delle cose uendibili [c]. Di poi cominciò il Cambio della moneta, d'un metallo, ò ualore, per quella d'un'altro metallo, ò d'un'altro ualore. come quella della grossa per la minuta, & quella della minuta per la grossa. Dipoi perche la moneta d'una terra ualeua meno in essa che in un'altra (come al presente quasi tutta quella d'oro, & d'argento di Spagna, ual meno in essa, che in Fiandra, nè in

a In l.1.ff. de re penult.

b Vt prælatus Pau. ait ubi supra & ante ipsum Aristo. 1. politi.c.6.

c S. Tho. lib. 2. de regim. princ. cap. 13. & omnes recentiores de hac re loquẽtes.

Francia) cominciò l'arte del cambiare, che è arte di trattare in danari; dando & togliendo gli uni per gli altri. per la quale il danaio cominciò à passare d'onde egli ualeua meno, in parte, ch'ei ualeua piu. Come nel nostro tempo molti hanno accresciute assai le lor ricchezze, portando in Fiandra & in Francia Ducati d'oro, di due, di quattro, & di diece ducati l'uno, dentro de Barili, dell'oliue, e del uino, co i quali guadagnauano molto; & portauano delle mercantie, che ualeuano in quei luochi poco, & quà molto; facendone nell'uno utile assai, & nell'altro grandissimo danno.

a Prima Polit. ca. 7. ET quantunque ad Aristotele [a] paresse questa arte di cambiare catriua, & far mercantia di Cambij di danari, perche non pareua che questo uso terzo, fosse molto naturale, nè facesse utile alla Republica, nè hauesse altro fine se non del guadagno, che è un fine senza fine; per ilche solo San Tomaso [b] dice, che qual si uoglia arte di mercantia della quale assolutamente, ha per suo fine principale il guadagnare, è illecita. Ma però perche l'istesso San Tomaso [c] dice, che l'arte della mercantia è lecita, se il fine è guadagno moderato, per mantenere se, & la sua casa, & l'arte del Cambiare porta alcuna utilità alla Republica, diciamo che, se essa si esercita come si deue, e'l fin del guadagno, che per essa si pretende si ordina per honesto & moderato mantenimento per se, & per la casa sua, è lecita, Nè è la uerità che l'uso del danaio per guadagnar con esso cambiandolo, sia contra la sua natura. percioche quantunque egli sia differente dal primo, & principal uso, perche fu trouato, però non dal meno principale & secondario, al che egli è atto: Come l'uso delle scarpe, per traficar con esse per guadagnare è differente dal primo. perche furno trouate, per il calzare. però non per questo egli è contra la sua natura.

b 2.2. q. 77. art. 1.

c In dict. art. 1.

SOMMARIO.

12 *I Danari seruono per molti contratti, & per otto fini, & usi.*
Il Contratto simulato si giudica per quello, ch'egli è, & non per quello, che si finge.

12 

L decimo, † diciamo che per otto fini si usa il danaio: i tre sono i sopradetti [a]; e'l quarto è per mostra delle ricchezze, [b] mostrandole à questo, & à quello, ò ponendogli sopra le tauole, ò in piazza doue si trafica, ò cambia. Il quinto è per portarli in uece di medaglie, & nell'ornamento de' uestimenti. Il sesto per allegrarsi con la lor uista. [c] Il settimo per sanar con lo stillato alcune infermità: come [d] è quello dell'oro fino. L'ottauo per darlo in pegno per debito. Per li quali cinque usi non solamente si può prestare & cambiare, ma etiandio appigionare. Di maniera, che il danaio si può dare per uia di molti contratti. per uia di prezzo di cosa comprata. per uia di mercantia uenduta per altri danari. per uia di contratto innominato di cambio, ò per altro, dandolo per altra cosa, ò per altro danaio. per uia dell'impresto, che si chiama *Mutuum*: per non rendersi l'istesso, ma un'altro tale. per uia dell'impresto, che si chiama *Commodatum*, perche si rende l'istesso, che si presta. per uia di pegno per debito. & per uia di affitto, d'un tanto di pigione, accioche si rendi l'istesso, che si dà, dopò che colui, che lo tolse si hauerà seruito dell'uso d'esso in mostrar le sue ricchezze, ò rallegrarsi con la sua uista, ò con usar del suo stillato, ò darlo in pegno &c. Et per quante uie egli si può dare, per tante si può torre [e].

[a] De quibus Tho. li 1. de regim. Prin. cap. 14.
[b] Leg. 3. §. final. ff. commod.
[c] Quod de Auro affirmat Tho. 2ª. 2ᵉ. q. 77. art. 1. ad 1.
[d] Tho. Vbi supra.

E T perche la natura de i detti contratti, per li quali si può dare & torre il danaio è diuersa, così per diuerse regole della legge si deue giudicare, come, & quando egli è lecito, ò nò. percioche, se si da per uia di compra, & di uendita, non si può dare, se non per quello che uagliono gli altri [f]. Nè anco, s'ei si dà per uia di Cambio: [g] &, s'egli si da per uia di presto (ò che si habbia da rendere l'istesso, ò un'altro tale) non si può torre cosa picciola, nè grande [h], nè se si dà per pegno di proprio debito: Ma s'egli si dà per uia di pigione, per allegrare, & honorar con la sua uista & mostra, ò per sanar col suo stillato, ò per darlo in pegno per debito d'altri, ben si può torre la pigione honesta [i]. percioche tale è la natura di questo contratto; per il quale non trappassa il dominio, ma solo l'uso apprezzato secondo il tempo, per il quale egli si toglie. Ma come piu si ha da intender quello, che ueramente passa, che quello, che si finge [k], ogni uolta che ueramente s'intende di fare un contratto di que-

[e] Quippe, correllatiuorum: eodem est disciplina. l. 1. C. de cupres. lib. 11. quod latè explicat Felin. in prohem. Grego. col. 1.
[f] Cap. cũ causa ibi iusto pretio de emption.
[g] Nam quo ad hoc emptoris loco habetur l. Sciẽdum. §. emptorem. ff. de edic.
[h] Cap 1. & quoqne ubi nu. 1. annotauimus. 14. q. 3.
[i] Toto tit. ff. & ca. locat. & de locato
[k] Cap plus ualere quid agitur quam qui simul, te concipitur ca. illo uos de pign. cap. ad nostrã de Empt.

sti, & ne finge un'altro non si ha da giudicare per le regole del finto, ma per quelle del uero. Di maniera che se il Cambiatore ueramente presta il suo danaio, egli non può torre niente, benche finga che lo cambia, ò lo appigiona.

SOMMARIO.

13 *Il Cambio di danari, ò d'altra cosa di ualore deue essere eguale: Il Cambiatore, come Cambiatore non può torre più di ciò, ch'egli da. ma può torre ciò, ch'è ordinato.*

VNDECIMO † aggiungiamo, che affine che la compra, & la uendita siano giuste, è necessario che quello, che si compra uaglia tanto, quanto il prezzo, che per esso si dà; & il prezzo sia tanto quanto esso uale. [a] Et cosi anco accioche qual si uoglia Fitto sia giusto, è necessario che uaglia tanto l'uso della cosa affittata, quanto prezzo si da per essa. & al contrario, tanto si dia per esso, quanto che esso uale. Et cosi [b] accioche il Cambio sia giusto & lecito, è necessario, che ciò che una parte dà all'altra sia di egual ualore con ciò, che si toglie. 13

LA onde ne segue, che si come la compra d'una Mula, che ual cento ducati, per ottanta, ò cento & uinti è ingiusta. & anco la pigione della casa, l'uso della quale uale per ciascun'anno cinquanta ducati, per quaranta, ò sessanta, cosi il baratto di colui, che da una bestia, che non uale sei ducati, per un'altra, che ne uale diece, non è giusto. nè per conseguente, il cãbio, ò baratto di diece ducati di marcelli, per dodici di soldi non è lecito.

SI torna à seguitare, che tutte le uolte che i Cambiatori fanno uero Cãbio, ò baratto di danari con danari, non ponno torre piu di quello, che uale ciò che danno per ragion del Cambio, nè ueruna picciola cosa, che si suol dare, per cambiare una moneta per un'altra subito contata. Benche può essere che alcuna uolta per altri rispetti, che si unischono, & fanno che egli nõ sia puro Cãbio, si può torre alcuna cosa; come poi si dirà, Percioche, se bene il Cambio d'altre cose naturali fra le quali egli è piu legittimo, (ò almeno piu [c] naturale) & il Cambio non eguale delle cose cambiate, lo fanno illecito, per piu forte ragione, farà illecito quello dei danari, che in quanto sono danari, sono cose arteficiali, che

a Cap. 1. & cap. ad nostram, & cap. cũ causa ibi iusto pretio de Empt.

b Quia in omnib⁹ comertijs & cõtractibus Iustitia commutatiua est seruanda. S. Ethi. & Augusti. C. 3. lib. 13. de Trinit. Sentit. S. Tho. 2ª. 2ᵉ q. 58. art. 6. & q. 59 art. 2. exprimit Scotus in 4 di. 15. q. 2. art. 2.

c Per dicta supra eodem ca. nu. 11.

che non si trouaron principalmente per cambiare gli uni con gli altri, se non per prezzo: [a] ilquale onde piu piacesse si potesse portare per comprar ciò, che conueniſſe.

[a] Leg. 1. ff. de rerum permuta. & ſu. eod. comment. nu. 11.

SOMMARIO.

14 *Il Cambiatore, come ſemplicemente Cambiatore non può torre più di ciò che gli uiene ragioneuolmente per l'officio ſuo. ma può ben però cambiare quella coſa ch'egli non ha con quella, che ha colui, che con eſſo uuol cambiare.*

Il Contratto è uſuraio, nel quale ſi da & toglie piu, ò meno per aßicurare, ò per dare inanzi tratto.

4 IL duodecimo è † che niun Cambiatore di danari può torre piu di quello, che altramente potrebbe per ragion di dare egli inanzi il ſuo danaio, che un'altro gli dia il ſuo; & aſpettar la paga per un meſe, ò due, ò piu; ò inſino all'altra fiera [b]: Nè al contrario, l'altro può lecitamente dare al Cambiatore alcun danaio, con patto, che da lì à un'anno, ò tre meſi, ò all'altra fiera, glielo torni con alcuna coſa di piu: ò faccia per lui alcuna coſa, che di ſua natura uaglia danaio: Percioche in qual ſi uoglia loco che ſi piglia, ò da qualche coſa piu del principale, per ragion del tempo, ò per aſpettare, ò per pagar prima, è preſto almeno palliato, che cõtiene in sè uſura palliata. come habbiamo detto in altra parte [c]. Et perche ſi come colui, che da hora una Mula accioche ſe glie ne dia un'altra, che uaglia aſſai piu, da quà à tre, ò quattro, ò ſei meſi è uſuraio, coſi colui, che dà danari al preſente, accioche di quì à tre, quattro, ò ſei meſi, gliene ſiano tornati altri, che uagliono piu, è uſuraio. Non è però neceſſario ciò, che ricercano alcuni [d]. cioè che quel, che l'uno ha da cambiare con quello dell'altro ſia portato, ò ſia di colui, che lo uuol cambiare, L'uno perche non ci è Teſto, nè ragione, che queſto pruoui, L'altro perche ſi, come ſi può comprare [e], impegnare [f], promettere [g], & delegare [h], ciò che non è ancor nato, coſi egli ſi può cambiare, almeno per cambio generale, che quanto à queſto è eguale allo ſpeciale [i]. L'altro perche il medeſimo Silueſtro [k] confeſſa che, accioche io lecitamente poſſi cambiare diece ducati di Lisbona con diece ducati poſti quì, non è neceſſa-

[b] Quid Hoſtiẽſ ait eſſe peſſimum genꝰ uſurarum in ſumma de uſura. §. an aliquo ſub finem: uerſi. quid ſiquis pecuniam.

[c] In coment. cap. 1. 14. q. 3. nu. 26. & probatur in cap ad noſtram de Emp. & in ca. illo uos de pign. & eis annot.

[d] Sotus l. 7 q. Sar. 2. de iuſt. & iur. & ante illum Syl. Verb. uſur. 4. q 9.

[e] Leg. nec Emptione ff. de cõtra emp.

[f] Leg. & quæ nondum ff. de pign.

[g] Leg. interdum. ff. de uerb.

[h] §. ea quæ inſti. de Leg.

[i] Iuxta mentẽ glo. Cin & Salic in l. 1. C. de rer. permuta.

[k] Verb. uſura 4. q. 3. uer. 7.

rio che al tempo che uoi mi date i diece ducati quì, io gli tenga in Lisbona, perche basta ch'io gli possa trouare in Lisbona prestati ad interesse, ò in altra maniera al tempo ch'io ue gli douea consignar là. L'altro, che se io cambiassi con uoi cento libre di oglio, che tengo quì per altro tanto, ò piu che mi sia dato in Lisbona, non è necessario che il tempo, ch'io uel dò quà, uoi lo teniate là: percioche basta che l'habbiate quando me lo doue te dare. Non osta dire che per esser Cambio, è necessario che una certa cosa si cambia per un'altra certa: L'uno, perche quantunque questo si ricerca per cambio speciale, però non per gene rale: L'altro, perche, se questo fosse necessario, quasi nessun mer cante, che toglie danari in Medina, per Fiandra, ò al contrario in Fiandra per Medina farebbe uero Cambio [a]. poi che niuno, (benche tenga molti danari doue gli ha da dare) destina tali ducati, tali marcelli, ò tali testoni per dare. E' la uerità che acciò che il Cambio si finisca da ambedue le parti, & niuno si possi pentire, non solo è necessario ciò che essi dicono, ma anco che ambodue le parti se gli habbino consignati, perche il Cambio è contratto innominato, ma non perche il contratto del Cambio uaglia, come uagliono gli altri contratti innominati, prima che si conseguino da ambedue le parti d'una sola [b].

a Quod absurdum dictum est, ad dicendum .l. Nam quod absum dū fl. de ope l. & cap. dudum de prem. l. 6.

b Per late notata in l. si Pecuniam. ff. de condict. caus. dat & l. explacito C. de rerum permuta.

SOMMARIO.

15 *Il Cambiatore, per l'officio, & fatica, ch'egli fa prestando*
16 *può torre alcuna cosa, per uigore di sette fondamenti per la*
17 *parte affermatiua, & con altri per la negatiua.*
L'Officio del prestare, che presti per amore gratiosamente si può ordinare dalla republica.
18 *I Giudici, i Testimonij, i Parochiani, & i Capellani ponno riceuere alcuna cosa per sostentarsi per la fatica, che fanno, ne gli officij loro; ma non per altra cagione. L'istesso può fare il Sacerdote per dire la Messa.*



IL decimo terzo, † che è gran dubbio, se è lecito il primo Cambio per l'officio, & per la fatica di prestare: Percioche il Gaetano [c] dice che alcuni hanno tenuto, che il Cambiatore, in quanto è prestatore, & si offerisce à prestare à quelli, che hanno necessità di danari, può 15

c In tract. de Cam. cap. 1.

può riceuere un tanto, per tanto danaio prestato, per il tempo (ad arbitrio d'huomo da bene) per la fatica & p l'industria, ch'egli pone in cercare, tenere, & guardare molti danari, che per ciò sono necessarie, & in fare i conti, & pigliar sicurtà, & porsi a' pericoli & à fastidi: Ilche anco tiene Durando [a], e'l Medina [b]. Per li quali fa. Il primo, che il prestatore, non riceua per prestare, ma per le fatiche, che gli occorrono, che sono (senza dubbio) assai grandi. Et è certo che non ui è usura, quando si toglie piu del prestato per altra cagione distinta del prestare [c]. Il secondo che à colui, che è obligato à cambiare una moneta per un'altra subito pagata, se gli può dare alcuna cosa per quell'officio, & fatica [d]: Et la medesima ragione par che sia in questo caso. La terza (che secondo la mente di Scoto) [e] la republica può ordinare che un prestatore habbia de' danari un tãto per tanto, per tanto tempo: Ilche, s'ella può ordinare è lecito; & se è lecito, & non è uietato, ciascuno lo potrà torre, & usarlo: & torre per esso il giusto prezzo. secondo l'istesso Scoto [f]. Il quarto, che' il Giudice, il Parochiano, & il Testimonio, che non ponno riceuer nulla per le loro sententie, & sacramenti, & Testimonio, ponno nondimeno riceuere alcuna cosa per sostentatione, & fatica, che per esse pigliano. Il quinto che il Cambiatore, che per prestare lascia di traficare, può torre il suo interesse del guadagno. per quello, che in altro Commentario, [h] & à basso [i] diremo. Il sesto, che il cherico per andare à dir Messa lontano tre, ò quattro miglia, ò per stare in una uilla per dirla in essa [k], con ragione può torre più che, se quà, ò à casa la dicesse [k]. Il settimo che in un'altro Commentario [l] habbiamo tenuto, che il Monte' che chiamano di Pietà è lecito. & in esso si permette' che i poueri, che impegnano, diano un tanto per un tanto, per ogni mese, che terranno l'impresto; per salario di coloro, che hanno obligo di guardarlo, reggerlo, & prestare i danari.

16 Il † contrario, però tengono altri [m]: Percioche pare che' tanto uaglia il dir questo, quanto il dire che si può ordinare, & anco senza ordinarsi fare officio, & arte di prestare ad usura moderata. Ilche par contra la mente dell'Euangelio, & della legge naturale, & Canonica; & contra quella di tutti gl'interpreti & Dottori loro. Per la qual consideratione, dicono che si scioglie tutte le ragioni in contrario allegate. Percioche, se l'officio non è lecito, non sarà manco lecito tor niente per il salario loro: nè per le

a In 3. dist. 37. q. 2. licet non asseueret.
b In cap. de Rebus res tit. fol. 147.
c Quid ex diffinitione usurę in Comento. c. 1. 14. q. 3. nu 5. posita colligas.
d Quia dignus est Mercenarius Mercede sua Luc. 10. ca. 6. 13. q. 2.
e In 4. d 15 q. 2.
f Vbi supra.
g C. non sune. 14. q. 5 ubi de iudice & testa. cap sicut pro certe: & ca. Nemo. de sim. ubi de alijs.
h Cap. 1. 14. q. 3. dub. 45.
i Infra eodem nu. 34. & 35.
k Innoc. receptus in cap. quoniam de sim.
l Cap. 1. 14. q. 3. nu. 54. usque ad 70.
m Gaiet. in tract. predic. de cam. cap. 2. quem sequitur Sotus: nec illo neque ullo alio, relato li. 7 q. 3. ar. 11. de Iust. & Iur.

fatiche, che fanno nell'essercitare, & apparecchiare le cose. Nè de gli officij del Giudice, del Testimonio, del Parochiano nè del Capellano si può inferir niente per questo: Percioche quelli sono leciti & questi nò: & per questo non seguita che, se per la obligatione, per la fatica, & per i mantenimenti loro si può dare alcuna cosa, anco, si possi dar per questi. Et perche essi tengono che i Monti, che chiamano di Pietà, non sono leciti, hanno che rispondere al settimo argomento, che par piu forte; ma però tenendo anco che sono leciti, potiamo rispondere che è gran differenza da questi al Monte di pietà: perche in questo si cerca & desidera guadagno & in quello nò: ma solo indennità di colui, che ne tiene il carico; accioche egli non perda le sue fatiche. & diligenze, che si stimano à danari. Quiui i danari sono del prestatore, & à lui appartien guardarli. Et quegli del Monte sono de i poueri, ò d'altri per essi, & à i poueri appartengono guardarsi; & ciò che danno, ò pagano è assai poco: & si risolue in una colletta, ò contributione giusta, & conforme all'utile, che d'essi si toglie. & per questo & altri rispetti non si può inferir questo di colui.

TVTTAVIA † non ci par tanto, senza colore l'altra opinione, quanto essi la fanno. Il primo è, perche la sua principalmente si fonda in presupporre per cosa resoluta, quel medesimo di che si disputa, (almeno tacitamente) se quell'officio è lecito, ò nò: & la contraria opinione tiene che sì. & la loro che nò [a]. Il secondo, perche non rispondono al primo fondamento, cioè che non sia usura onde non si riceue piu di ciò, che si presta per prestare; benche si riceua per altro rispetto buono & giusto. Il terzo, perche il medesimo Soto confessa in altra parte [b], che lecitamente potrebbe torre ciascuno un salario per obligarsi alla republica à prestarle un tanto ogni uolta che ella ne hauesse necessario. Il quarto perche da questo, che dice il Soto, segue quel, che (à nostro parere) non si può negare cioè, che la republica potrebbe constituire un certo salario à uno, accioche egli si obligasse à riscuotere, & tenere apparecchiata certa somma di danari. per poterli prestare à i bisognosi di essa republica, ogni anno à certo tempo, & à riscuoterli per un'altro tempo: & tornarli à prestare ad altri. Di maniera ch'egli fosse obligato à far tutto questo: & che toglieſſe quel salario ogni anno, non principalmente per prestare, ma per obligarsi à tener quella somma 19

di

a Et ita est petitio principij aut Rario codē cum dicto cōment. l. 1. adiuncta gloſ. & Paulo ff. de eccept.

b Lib. 9. q. 1. ar. 2. ad 6. de Iuſti. & Iur.

di danari per prestarli, & soffrir le sopradette fatiche & pensieri. Il quinto che si ha da confessare è, ch'egli sarebbe lecito, & utile alla republica, che uno fosse obligato à prestare gratiosamente una tanta quantità di danari ogni anno. & non si può negare che non sia lecito che la republica possa constituire un giusto salario à colui, che torrà tal officio per la Teorica eccellente dell'eccellente Scoto [a].

a In 4. d. 15. q. 2. ar. 2. §. sequitur.

IL sesto perche se l'officio di prestare à i poueri gratiosamente è lecito; & per l'officio lecito la republica può ordinar salario, lo potrà anco ordinar per questo; & per conseguente riscuoterlo da quelli, che si seruiranno di quell'officio, & carico: & p conscié za d'esso ordinare, che i tali paghino alla republica per rata un sol do per lira, (secondo, che si seruissero piu, ò meno,) per la parte di quel salario; & per conseguente, per non andare in tante riuolte, nè far spese, essi pagassero colui, che tenesse il detto carico; secondo che più, o meno, ò per piu, ò per meno tempo pigliasse l'impresto. Il settimo che per le ragioni & autorità della Sede Apostolica, con le quali nell'altro Commentario [b] habbiamo concluso, che i Monti di pietà sono leciti, santi, & degni di lode, concludiamo anco esser lecito questo. L'ottauo che, se per esser lecito & utile il Cambio à minuto (secondo che subito si dirà) lecitamente anco si può ordinare che ci sia chi tenghi cura di lui, & habbia perciò un salario, ò dalla republica, ò da quelli, che si seruiranno di quell'offitio; conforme all'utile, che se ne cauerà, come si fa, per la istessa ragione farà lecito il sopradetto.

b Cap. 1. 14. q. 3. numer. 66.

18 PER † le quali ragioni, (salua la debita correttione) concordiamo le due opinioni di questa in questo modo. che la prima opinione proceda in colui, che si obliga alla republica, con l'autorità di lei à tener l'officio sopradetto: Et anco osiamo desiderare, che gli Re, & Prencipi uolessero prouedere alle republi che loro di prestatori tali, che fossero obligati à ciò ch'è detto, & che sotto gran pene non togliessero piu dell'ordinato per li loro ordini. Ma l'uso di guadagnar molto ingiustamente fa, che non si troua chi uoglia guadagnar giustamente poco. Però la seconda opinione procede in colui, che senza obligarsi à questo, per priuata autorità, toglie tal'officio di prestare. Nè osta il dire che poi che l'officio in se è lecito, ogni uno, senza altra autorità lo potrà usare, & torre per suo sostentamento, tanto, quanto sarebbe ragioncuole che la republica, ò il Prencipe di

lei glielo assegnasse. per la Teorica eccellente del medesimo Scoto [a]: & che per consequente in tutto precede l'opinion di Durando [b] & del Medina [c]. Diciamo poi, che questo non osta. Il primo, perche Durando, & il Medina parlano anco in colui, che non si obliga. nel quale non si ritruoua la medesima ragione che in colui, che ui si obliga. Adunque questa è la principal cagione per la quale diciamo, che questo officio è lecito; & però si può torre salario. Il secondo ancorche queste ragioni prouassero, che alcuna uolta sarebbe lecito inanzi d'Iddio, & nel foro della conscienza torre cõ santa intentione tale officio, (anco senza obligatione) & usarlo, & torre alcuna cosa meno, di cioche potrebbe torre, colui, ch'è obligato, però appresso gli huomini, & nel foro esteriore, egli si dourebbe giudicare per usuraio. per uietar le gran fraudi, che per questa uia sotto colore di pietà si potrebbono usare. Conforme à ciò che sopra [d] habbiamo detto, di colui, che presta, & asicura.

a Vbi supra.

b In 3. d. 37. q. 2.

c De rebus restitut. fol. 147.

d In Princip. huius coment. nu. 3. 4.

SOMMARIO.

19 *Il Cambio lecito, che si chiama minuto, è commodo per la republica. nel quale ella può ordinare un'officiale publico salariato. Il medesimo può fare d'un pesatore: ilquale sia differente dal Cambiatore.*

Il Cambio minuto è lecito, etiandio à chi non è publico officiale: Ilquale può torre alcuna cosa, per l'accidentali fatiche del cambiare.

20 *I Danari si ponno uendere, secondo il ualore, c'hanno intrinsicamente; benche la legge non uogli, che uaglino tanto*

La Moneta apprezzata dalla Legge, per l'interesse singolare ual più: ma chi la cambia può torre qualche cosa di più.

Il Cambio minuto si fa illecito accidentalmente: cioè quando il cambiatore inganna, ò da cattiua moneta. ò non se gli da ciò, che se gli deue.



A decima quarta † che è lecito (secondo tutti) [e] il 19 secondo Cambio sopradetto, che chiamano minuto, come è quello di cambiar moneta picciola per grossa, ò grossa per minuta: come un ducato, per dodeci marcelli, ò diece soldi per un Carlino. ò al contrario &c.

e Laur. de Rodulf. in cap consuluit de usu. Ant. 1. p tit. 1. cap. 7. § 47. Quibus etiam Gaie. Med & Sotus accedunt.

Et

Et anco perche assai conuiene alla republica, ch'ella habbia alcuno, che tenga questo carico, & può ordinare un giusto salario à colui, che il terrà, [a] per pagarlo dell'intrate publiche, ò ordinar, che se gli dia un tanto da colui, che ha necessità del Cambio. si come è stato ordinato in questi Regni [b], Ilqual carico appartiene à qual si uoglia Cambiatore, secondo la mente delle Pragmatiche di questi Regni [c]: & il uocabolo istesso lo suona: Come anco si pone un'officio, nel quale è carico di pesare [d], tutta la moneta d'oro, & d'argento, & dire ciò ch'ella uale ad ogni uno. & fare il conto fra le parti, che la danno, & togliono: & non può essere, (almeno in Siuiglia) Cambiatore; nè tener danari per cambiare, nè torre niente per pesare. Iquali hanno da tener casa, pesi, & salario della republica. [e] Benche una persona sola faceua questi due officij, (non so con qual comissione) in questa città di Salamanca.

a Iuxta fingu. Theoria, Scot. in 4. d. 15

b Prag. 129.

c Prędicta pragm. 129.

d Pragmat. 126. 127 & in lib. pragm.

e Pragma. 125.

MA dice il Gaetano [f], che niuno, che non tiene tale officio publico può torre lécitamente di quel di piu. Però à noi altri il contrario par meglio; come parue al Medina, & al Soto per le ragioni loro. & anco per l'impedimento & fatica, che si suole hauere in esso, per salire alla camera, aprir l'arca, contar quel ch'ei da, & riceue, & guardar la moneta: ilche non si può negar che non sieno cose che si stimano à danari [g]. Ma dicono alcuni [h] ch'è uietato in questi Regni, che particolare alcuno toglia niente per cambiare danari. ma non gli crediamo. La prima, perche esi non allegano legge; che ciò uieti. La seconda perche le leggi, che di questo parlano, prohibiscono solamente [i] che niuno toglia l'officio di cambiatore per esercitarlo publicamente, senza publica autorità: nè può essere forestiere, anco ch'egli habbia priuilegio di cittadino. La terza perche espressamente la Pragmatica dice [k], che questo due, ò tre uolte, può torre il cambiatore, ò qual si uoglia altra persona, che darà il cambio. Ma si potrebbe uietare, † (se però paresse che conueniisse) accioche meno si alteresse il prezzo della moneta, & meno si cauasse la grossa del Regno; accioche ciascun potesse cãbiare la sua grossa per la minuta, con guadagno. Habbiamo ueduto in Portogallo, che i forestieri, danno à i cittadini (priuatamente) per la moneta d'oro assai piu di ciò ch'ella uale per portarla egli ad altri Regni, con molto danno di quel Regno.

f Vbi supra ca. 16.

g Quicquid aliqui prędictorum dicant non enim officium fuit causa recipiendi illud plus sed potuisse plus aliquid recipi propter operam.

h Sotus ubi supra.

i Prag. 124.

k Prag. 129.

ANCO crediamo che colui, che ha qualche moneta d'oro

assai fino la possa uendere, ò cambiare con monete & pezzi d'oro; & torre alcuna cosa di piu di quel ch'ella uale, (secondo il ualor della Legge) da colui, che ne ha necessità, per indorare, per medicine, & per altre cose. se in uerità essa uale per la sua materia quel di più; & per darla, egli perdè alcuna cómodità, che per tenerla gliene ueniua: La qual tanto ual più di quello, che di più egli ha riceuuto [a]. Il che ogni giorno si faceua al nostro tempo in Tolosa di Francia. onde quelli, che ne haueano la uendeuano à gli artegiani per indorare. Iquali comprauano i Crociati di Portogallo (pche non se ne trouauano in Tolosa) più cari, che i ducati di questi Regni di due teste. per ilche nó se ne uedono: Benche il Medina[b] tenga il contrario, contra tutto l'uso, senza ragione, che (à nostro parere) concluda: & questa opinione, (che anco tiene il Soto, [c]) si può fondare in questo. che dato che la Republica tenga apprezzata quella moneta per uso suo principale, che è di esser prezzo: & dato che niuno possa uendere il grano (giustamente apprezzato) piu di quel prezzo: & dato, che niuno possa esser constretto à dar per la moneta più di quello, che è stata però tassata, per altri usi & per altri rispetti particolari, che la legge chiama interessi singolari [d], ben può torre colui, à cui egli la da alcuna cosa di piu. [e] Ma questo cambio che di se è il piu naturale di tutti, si fa illecito; se il Cambiatore toglie piu di quello, che per legge giusta, ò costume se gli deue: se da moneta falsa, cattiua, rotta, ò che non si spenda. se inganna nel ualore della moneta d'oro, che colui, che la cambia non conosce. come dimostrano le Pragmatiche di questi Regni [f]. Et anco, se colui, che riceue il Cambio non paga al Cambiatore ciò, che se gli deue [g].

a Arg. eorum quæ in coment. cap. 4. 14. q. 3. nu. 45. diximus: & Tho. 2ª. 2ª. q. 77. num. 1.

b Vbi supra.

c Vbi supra.

d Glo. Bart. Bald. Det & alij in l. 1. C. de senten. quę pro eo quid interest prę fat.

e Ang. l. si in Emptionem. ff. de Mon. & de ius qui ait Th. 2ª. 2ª. q. 77. artic. 1.

f Pragma. 126. 127. & melius 129.

g Quoniam equalitas est seruanda S. Ithi. & supra nu. 13

SOMMARIO.

21 *Il Cambio per lettere è lecito. ilquale è un trappasso uirtuale del danaio. per il che colui, che lo uuole per una terra, lo da, oue egli si ritruoua.*

I contratti dipendono dalla intentione de' contrahenti. per la quale si ponno giudicare, se sono buoni, ò cattiui.

22 *Il Dominio del danaio, che uien dato al Cambiatore, acciochè egli lo porti passa in lui. Il che è contratto innominato.*

23 *I Con-*

23 *I Contratti nominati ricercano per eſſer giuſti egualità nelle co-*
ſe, che ſi contraggono. cioè che l'una uaglia tanto come
l'altra.

24 *Il Cambio per lettere nel quale ſi toglie più del giuſto ſalario,*
ò ſi da meno per aßicurare, ò per pagare innanzi è illecito,
25 *& obliga à reſtitutione. & è peggiore quel, che ſi finge per*
longo paeſe, eſſendo per l'iſteſſo luoco doue ſi trouano que-
gli, che lo fanno.

26 *Il Cambiatore, che laſcia di guadagnare per Cambio uero, &*
per ſoccorrere alla neceßità d'altri da i ſuoi danari per Cam-
bio, non pecca mortalmente; nè è obligato à reſtitutione.

27 *Le Cedule del Cãbio deono hauere la eſſecutione apparecchiata.*

28 *Il Cambio per lettere d'una città d'un regno ad un'altra è lecito,*
per uigor della legge naturale, & commune humana; pur
ch'ei ſi faccia ſenza fraude.

29 *Il Cambio, che ſi fa doue è il Cambiatore per riceuere più nel*
medeſimo luoco, ò in altra parte è illecito.
I Cambij dourebbono eſſer bene eſſaminati da i Giudici, ſe ſono
ueri, ò finti; & caſtigare tutti quegli, che non gli fanno le-
citamente; accioche non ſe ne faceſſero più d'illeciti.

30 *Il Cambio per lettere è ben moderato ne' Regni della Spagna,*
ſe foſſero oſſeruati gli ordini.

21  L decimo quinto, † che anco è lecito (ſecondo tutti) il terzo Cambio, che ſi chiama per lettere, che è un trappaſſo uirtuale del danaio. per il che colui, che lo uuole per un'altra terra, lo dà in queſta, ò fa coſa, che uaglia tãto, ò in parte ſa, ò in parte da al Cambiatore, ò ad alcun altro che in quella terra tiene danari, ò credito, accioche egli dia una lettera: per uigor della quale gli ſia dato tanta ſomma di danari quanto uale quella ch'egli gli da, ò fa qui, & di piu li da un tãto di guadagno, accioche gli ſian pagati per uigor d'eſſa lettera in quella terra. Et egli ſi dice (cambio per lettere) perche communemente ſi fa per lettere: benche anco ſi potrebbe fare per meſſo con la ſua medeſima perſona, andando in quella terra.

Qvesto contratto è giuſto, & molto laudato da Baldo, [a] Benche egli non gli pone nome ſpetiale, nè lo tiene (à noſtro parere) che molto è conforme con quello del Calderino [b]. & credia-

[a] In cap plus peri. nu. 9. dicens eum iuxtam iuris gentiũ neceſſarium, & ratione naturali fuſſultum.

[b] In Concil. 11. de uſur.

mo chè quadrerà à quelli, chè sono prudenti tra i Giuristi. Percioche, se alcuno ne tenesse, terrebbe quello della compra, della uendita, del Cambio, del presto, ò dello appigionare ad altri l'opere, le fatiche, l'iuduſtrie, e'l credito di altri, per pagarsi il danaio, onde è necessario. però egli non è proprio, & puramente nessun di questi. Il primo perche non concorrono in esso tutte, nè sole le cose sostantiali d'alcun di quelli. Di poi, perche di cento, che cambiano in questa maniera, non sono quattro, che pesino, che uendino, comprino, ò prestino, ò toglino danari in prestito, nè che gli cambino, nè anco che appigionino l'opere & le fatiche del Cambiatore, accioche gli uenghino pagati in quell'altra terra: & i contratti dipendono dalla intentione de' contraenti [a] In oltre † perche se alcun di quelli fosse, sarebbe anco quelle di appigionare ad altri la fatica, & l'industria di portare alcuna cosa da una parte all'altra. ilche non si può dire; perche in esso non passa il dominio della cosa, che ha da passare [b], in colui, che l'ha da passare, & in questo, si. Percioche il dominio del danaio, che si ha da portare, & si dà al Cambiatore passa in lui. Egli è però un contratto di quelli, che non tengono spetial nome; che i Giurisconsulti chiamano [c] innominati. & è alle uolte, Io ti dò perche mi dai. Altre uolte, Io ti dò perche facci. Altre uolte, Io ti dò perche mi dai, & facci [d]. Altre, Io faccio perche tu mi dai, ò perche facci, ò faccio, & dò, perche dai & facci &c. Io ti do danari qua, accioche tu mi dia lettere, ò facci cosa, con laquale mi facci dare, ò tu istesso mi dij altro tanto in altra terra, pagandoti quello, che è giusto, per la tua fatica [e], per l'industria, & per il credito, che prima del presente per esso ponesti: & al presente porrai & farai porre, per darmegli in quella terra. Benche † in altre cose i contratti nominati per special nome, sono differenti da quelli, che non l'hanno tale [f]. Però conuengono con essi, in quanto (accioche siano giusti) ricercano anco, che ciò, che si da, ò fa per l'una parte, uaglia tanto, quanto uale ciò, che si da, ò fa per l'altra. conforme alla regola di Soto [g]; Percioche in tutti quelli, che propriamente sono contratti, ne i quali una persona da à un'altra, senza animo di dar liberalmente, deue essere egualità fra quello, che l'una parte da, ò fa dare, & fra colui, che l'altra da, ò fa dare. & per conseguente, accioche questo contratto sia lecito, è necessario, che quel, che si da al Cambiatore,

22

23

a Quia actus agentium non operatur ultra fines eorum l. Non omnis de reb. cred. & ca cum super de offic. de leg.

b Arg. l 2. §. fina. ff. loca. inſtitu. de loca. per totum.

c Leg. naturalis. ff. de præscrip. adiuncta l. fin. cum glos.

d Iuxta doct. Bar. in dicta l. naturalis §. sed si facio.

e Arg. l. periculi. ff. de Nauti. feno. & l. Tragetice. ff. de Actio. & oblig.

f Iuxta notata in l. si pecuniam cũ glo. uerbo pœnitere. ff. de condit. cauſ. dat. & leg. Explacito.

g In 4 d 15. q. 2. ar. 2. Quid probatur S. Ethic. & Tho. 2ª. 2ª. q. 8. artic. 6. & q. 59 artic. 2.

tore,accioche egli dia cedula, & faccia dar per lui in altra parte i danari, che se gli dia il suo giusto salario, & che egli non pigli piu del giusto [a]. Ma qual sia il giusto, & quale l'ingiusto per abondanza, ò per carestia, si deue ricorrere alla legge, & in mancamento d'essa, all'uso, se ue ne è, & non essendouene, all'arbitrio d'una prudente & sapiente persona [b].

[a] Sali.in Auctn.ad hæc q. 11. de usur.

[b] Arg. cap.1.de constit. & ca. consuetudo.i. dicta l. 1. ff. de iure delib. & cap.de causis de offi.deleg.

24 Onde nè segue, † Il primo, che sono ingiusti, & tanto mortalmente cattiui, quei cambij che obligano à restituire; ne' quali il Cambiatore toglie piu del giusto salario: quantunque aspetti la parte,che non ha danari per poterli pagar subito,& tanto sono peggiori,quanto piu togliono, perche gli danno per piu longo tẽpo per poterli pagare.Tali sono anco quelli,ne' quali il Cambiatore toglie piu del giusto salario; se subito se gli fa dare, in quella terra,doue se gli chieggono. Benche egli sia d'accordo, con colui, se glieli da à tempo, per fargli restituire de li à tre, ouer quattro mesi. Tali sono anco quelli ne' quali al contrario color che danno i danari un'anno, ò mezzo prima, con patto, che dipoi il Cambiatore, non gli togli niente per il suo giusto salario, di pagargli in quella terra. Nel che uediamo errar grauemente,molti, che sono dotti & religiosi: & che i detti contratti siano ingiusti consta. Percioche in tutti questi casi non si paga il salario giusto: ò s'egli si paga di piu, ò per dare, ò per torre piu tosto, ò piu tardi il danaio si toglie piu, ò meno del giusto prezzo.Et per una regola sopradetta [c], tutti i contratti ne' quali nõ si osserua egualità sono ingiusti.Et per un'altra posta in questo [d] & in un'altro Commentario [e]: tutti i contratti ne' quali si paga piu del giusto prezzo rigoroso di contati,ò si toglie meno del giusto prezzo piatoso, contiene usura formale,ò uirtuale.

[c] In coment. cap.1. 14.q.3 nu. 26.supra eodem nu. 14.

[d] Supra eod. nu.14.

[e] Cap.1.14. q.3.nu. 4. & Tho. 2ª. 2ª. q. 78. art. 2.

25 Segvita † Il secondo, che sono mali (secondo tutti) & chiaramente ingiusti (secondo il Gaetano [f]) i Cambij, che ogni dì uediamo farsi, con gli Re, co i Signori, co' Nobili, co' mercatanti, & con altri che togliono da i Cambiatori danari, & gli danno cedule per Roma, per Lisbona, per Lione, per Venetia,& per altre parti,accioche in quelle città gli sieno pagati à tale tempo, ò à tal fiera: sapendo ambodue che colui, che gli toglie, non ha in quei luochi danari, nè credito, nè fattore alcuno, nè intentione di pagarli in que' luochi, ma qui, doue gli toglie, al prezzo, che uarranno, in quelle città, ò nelle fiere per doue li toglie. Et sono peggiori, se colui, che toglie il danaio

[f] In Tract.de camb. ca.1. quod omnium optime resoluit. Syl. uerb usur. 4.q. 9. & Cãbium ficum secundum omnes.

qui, promette di pagare il Cambio per quelle città, & il ricambio per qui; se le cedule non sono buone per esse città, & dopò il Cambiatore inuia le sue cedule in esse città; & notificate à coloro à chi sono indrizzate, con la sua risposta, i quali, ò che non le conoscono, ò non le vogliono satisfare, le tornano qua ricambiate: perche nel primo di questi due cambij, non si paga se non una usura, & nel secondo due. L'istesso è del Cambio nel quale uno da danari all'altro à pagare nel tal tempo, nel quale sono le fiere di Fiandra, ò in altra parte: quanto uarranno i danari in esse. Il far questi Cambi, è un cercar mezzo per ingannare Iddio, & dar sembiante d'infidelta: ò scordarsi, ò tenir poca memoria, che la sua diuina sapienza, uegga tutte le nostre opere, con tutti i nostri mali & boni pensieri, molto più interamente, che noi stessi. In † un sol caso si potrebbono saluare almeno di peccato mortale, & di obligatione di restituire questi tre Cambij: cioè, quando il Cambiatore troua alcuno, che uuol torre i suoi danari per uero Cambio, & per soccorrere alla necessità d'altri, lascia di dare à quegli, & di guadagnare per giusto Cambio, tanto quanto egli guadagna con que- 26
sti per il finto [a]: percioche questo non è più che chiedere il suo interesse [b].

[a] Gaiet. in tract. de Camb. cap. 4.
[b] Quod licere infra eod. nu. 34.

Ma però † è da notare, che quantunque ui sia statuto che 27
le cedule di Cambio habbino la esecutione apparecchiata, però non l'hauranno quelle del Cambio finto, come disse Anania [c], che si prattica in Bologna. Ma se il Cambio contenuto nella cedula in parte fosse uero, & in parte finto, potrebbesi essequire per quella parte, ch'ei fosse uero [d]; confessando almen l'auuersario, che quanto à quella parte egli era uero. Segue il terzo, essere illecito ch'io ui dia al presente mille ducati, con patto, che me gli facciate dare in Roma di qui à uno anno senza Cambio alcuno, per l'utilità, che ne cauerete in questo anno: Percioche dalla mia parte ella è usura: poi che per pagare innanzi, guadagno il salario, che ui douea dare, se uoi me gli haueste fatti dar subito [e].

[c] In prefertim. nu. 46.
[d] Quod late deducit Laurentius in d. cap. consuluit. 2. p. q. 153.
[e] Per dicta supra nu. 14. & 24.

Segue † il quarto, che quantunque il Soto [f] in una 28
parte determini che non si può torre nulla per questo genere di Cambio, quando le lettere del credito si danno d'una città, d'un Regno per un'altra dell'istesso Regno, come di Ferrara per Pauia, ò per Piacenza. però in altra parte [g] egli disse, che si può

[f] Lib. 7. q. 3. art. 2. de Iust. & Iur.
[g] In eod. lib. 7. q. 6. art. 2.

torre:

torre : & disse assai bene . L'uno perche la ragione sopradetta, che giustifica questo contratto di qui à Roma, lo giustifica anco di qui à Lione, & la medesima di qui à Panpalona, à Burgo, in Siuiglia, & à Toledo, pur che si faccia sinceramente, & senza fraude, togliendo tanto meno quanto è ragioneuole, per la minor distanza; & per i minori pericoli, & fatiche & spese, che si hanno da passare, da torre, da tenere, & da guardare i danari in quei luochi, che nelle altre parti piu lontane. L'altra perche la ragione, che conclude che sono lecite le cedule fuora del Regno, che palliano le usure, conclude per il contrario esser lecite quelle per altre città del Regno, se sinceramente (senza fraude, nè inganno) si danno per il salario honesto. Ma alcuni dicono che questi Cambij sono prohibiti per un nuouo statuto, cosi qui come in Portogallo, d'una parte del regno, per un'altra parte del l'istesso regno; percioche quasi sempre si fanno p palliar le usure. Ilche (al nostro parere) si hauea da limitare, che non hauesse luoco, quando il Cambiatore toglieua innanzi ch'egli desse, ò faceua dare. L'uno perche poche, ò nessuna usura si pallia quando il Cambiatore prima riceue che faccia dare; Come in questo genere di Cambio si fa communemente: Anzi tutte le palliationi sono al contrario, quando il Cambiatore da prima per riceuer poi. ilquale è Cambio, che molti antichi Bolognesi chiamano Secco. come sopra s'è detto [a]. allegando per esso Lorenzo [b]. L'altro perche questo Cambio di sua natura è giusto; attento la Legge Diuina, & con la Canonica, la Ciuile. & la legge non si ha da mutare, se non quando la utilità, & commodità, che la muoue è euidente [c]. Laquale non par che sia in questo statuto. Anzi per essi seguirebbe à gli studienti Peregrini, & ad altri molti negotiatori, un buon mezo di far passare (quasi, senza spesa & pericolo) la lor prouisione & danari di Siuiglia & d'altre città simili à questa di Salamanca, à Burgo, & ad altre parti; & da Burgo & d'altre tali, à Siuiglia, & ad altre parti assai lontane: fra le quali i pasi sono pericolosi.

[a] Supra eod. nu. 10.
[b] In cap. consuluit 7. p. q. 1.

[c] Leg. 2. ff. de const. Princ. & Tho. 1. 2. q. 97. art. 2.

29 MA † gran colore & ragione però è di prohibire nel regno il Cambio, nelquale il Cambiatore da prima doue egli sta, per riceuere di più nel medesimo luoco, ò in altra parte. percioche molte usure si palliano in questo modo: Benche (al mio debile parere) si cauerà poco utile di questo. Il primo, perche non si leueranno per ciò à gli usurai, che uorranno usare i Cambij fin-

ti, il commodo di palliar le loro usure; Anzi gli danno occasione che quelli, che con alcun timore, & uergogna, & manco guadagno faceuano per una città del regno al presente senza uergogna, con maggior guadagno lo faceuano fuora d'esso regno. Il secondo, perche sarebbe miglior rimedio commettere a' Giudici interi, ch'esaminassero i Cambij passati & presenti: & trouando per le circonstanze delle persone, che sono finti castigassero quelli, che gli facessero per qual si uoglia parte ch'esi fossero: essequendo le leggi antiche, che non sono state derogate per questo nuouo statuto [a]: il quale non è lor contrario. Il terzo, perche resta dissimulato, & quasi perdonato il passato, che è una ingiusta misericordia [b], che dissimulandolo, & non uietando il futuro da occasione di fare la cosa prohibita, per la speranza di un'altra dissimulatione, che è contra la clemente giustitia, che col castigo duro del passato, raffrena i mali per lo futuro [c]: Tuttauia è utile per piu facilmente dichiarare la fintione de' Cambij finti; Perche più facilmente si uedrà che questo Spagnuolo, che toglie à cambio per pagare in Fiandra, non ha in Fiandra danari che si possin uedere, perche non gli tiene in Siuiglia: Ben che gia contra questo habbiamo uisto una fraude in Lisbona; con laquale un nobile, che hauea bisogno di danari, nō gli toglieua in Medina, ma pregaua alcun traficante, che li togliesse per se, obligandosi egli à pagarglieli col cambio. Però è ben uero quel prouerbio Italiano, che dice, Fatta la legge trouata la malitia [d].

a Arg. leg. præcipimus. C. de Appella. & cap. 1. de constit. l. 6.

b Ca. est in iusta misericordia in princip. & in fine ibi, facilitas ueniæ.

c Cap. facta. 4. d. facit cap. non putas cum multis seq. 23. q. 5.

d Contra l. non dubium. C. de leg. & c. certum de reg. iur. lib. 6.

SEGVE † il quinto ch'è stata santa la intentione di sua Maestà in hauer uoluto i giorni passati riparare, al disordine, che si faceua in torre molti disordinati guadagni, per questo genere di cambio, in commandare che per il cambio di questo regno, per Roma, non si toglia piu di dodeci Marcelli d'argento p Ducato di camera. Nè di Roma per quà, piu di dodici & mezo. Nè di questi regni per Napoli più di dodici per Ducato largo. Nè per Bisanzo. nè per lo scudo di Marco, più di quatordeci. Nè di Bisanzone per qui per uno scudo quatordeci, & mezo. Nè di qui per Valenza, per un Castiglian d'oro piu di quatordeci. Nè di Valenza per quì più di quatordeci & mezo &c. Dopò questa prouisione sua Real Maestà uietò totalmenre i Cambij in tutta la Spagna: cioè dal regno di Castiglia, per quelli di Aragona, & di Catalogna, & di Valenza. Nè anco per quelli di Castiglia, con certe & picciole limitationi. sotto le quali sa-

rebbe

rebbe bene intendere i Cambij ne' quali il Cambiatore riceue prima il danaio che l'habbia da dare. per le ragioni ſopradette [a]. Voleſſe Iddio che tutti accettaſſero & eſeguiſſero con tanta uigilanza, & integrità, & conſtanza con quanta buona intention ſi ha prouiſto: Benche io temo che non ſi oſſeruerà almeno ne i Cambij di quei regni (doue il danaio uale piu, & ci ſono piu mercantie) piu che nó ſi farà p queſti. Perche quelli, che hanno danari in eſſi, non uorranno dar prima i loro, accioche gli ſiano pagati in queſti, meno di quel, che uagliono in quelli. come punteremo à baſſo nel Cambio di Fiandra, & di Portogallo per qua.

[a] Supra eodem cõment. nu. 8.

SOMMARIO.

31 *Il Cambio per trappaſſo è pura compra, & uendita, ò altro contratto innominato, che ſi fa oſſeruando la debita egualità.*

32 *Il Danaio, in quanto è prezzo, & come danaio non ſi può uendere, nè comprare: ma come un pezzo di metallo puoßi comprare & uendere.*

33 *Il Cambio per trappaſſo reale ſarà ingiuſto, ſe il Cambiatore compra il danaio, per manco di quel ch'egli uale nella medeſima terra. Et quello che ual piu lo uende per piu &c.*

31 IL decimo ſeſto † che anco è lecito (ſecondo tutti) il quarto Cambio per trappaſſo reale, che ſi fa comprando, cambiando, ò dando per un'altro contratto innominato la moneta, che ual meno in una terra che in un'altra, ò perche ella non corre in eſſa, ò perche non ual tanto il ſuo metallo in eſſa come in qualche un'altra. ò per eſſer rotta, disfigurata, guaſta, ò ſcarſa di peſo: & portandola in un'altra parte, doue ella ual piu. ò perche quiui non ſi peſa, ò per correre &c. & poi la commuta per un'altra, che ual piu doue quella ualeua meno, proſupoſto che ſi faccia, oſſeruata la debita qualità, perche tutto queſto è uendita, compra, ò cambio, ò altro contratto innominato: cioè, Io ti dò, perche dai &c. come à baſſo [b] ſi dirà. I quali chiaramente appare, che ſono leciti, oſſeruata la debita egualità [c]. Nè oſta dire, che per una iſteſſa coſa, perche ſi diede meno in una terra, ſi toglie piu in un'altra. Percioche perche

[b] Infra eod. nu. 41.

[c] † Toto tit. de contrahen. empt. & de rer. permu. & leg. 1. cum quatuor ſeq. ff. de reſcript. uerb.

si da meno in una terra, ual meno in essa: & perche si toglie piu dipoi nell'altra ual piu in essa. Et cosi quel, che egli comprò per meno in questa terra, si può uendere per piu nell'altra. & quel, che si cambia in questa per cosa di minor prezzo, si può cambiar nell'altra, per cosa maggiore, si come in tutte l'altre mercantie. con tutto che non si dia tanto meno in una, nè si toglia tanto piu nell'altra, che si lasci d'osseruare il giusto prezzo, ad arbitrio d'huomo prudente. † Da questo ne segue, che il danaio 32
si può comprare, & uendere. benche il contrario tenga il Soto [a]. Il che è cosa assai certa; quando non si considera come danaio ma come un pezzo di metallo, ò come oro, argento, ò rame rotto. & anco quando si considera come danaio, sotto alcun di quegli otto rispetti, de' quali diremo à basso, che può ualer piu, ò meno del prezzo che la legge gli pone. & anco sempre che egli si propone, come mercantia, & non come prezzo d'altra mercantia [b], se esso si considerasse dalle radici: Percioche tutte le uolte, che si considererà secondo alcuni di quei rispetti, & non per quello, del quale egli è prezzo dell'altre cose è mercantia, che per alcuna cosa di più, ò di meno si può apprezzare, & per conseguéte cõprare [c]: Et anco perche l'Arcidiacono [d] non tiene il contrario, che da alcuni gli uiene imposto [e], Percioche, se ben si pesa egli nõ dice che non si possa uendere il danaio, ma che nõ si può uender l'uso di esso in quanto è danaio, senza che il medesimo si uenda: Et perche la legge della partita [f] determina che tutto quello, che si può cambiare si può anco uendere; & tutto quello, che si può uendere si può anco cambiare; eccetto le cose spirituali, che si ponno cambiare, & non uendere: & tutti confessano, che il danaio si può cambiare. Segue anco † che questo 33
genere di cambio sarà ingiusto, se quello, che ual meno in una terra, il Cambiatore lo comprarà, ò cambiarà etiandio per meno di quel, che egli uale in essa: & quel, che ual piu, lo uende, & cambia, anco per piu di quello ch'ei uale in essa. & specialmente, quando questo si fa, per pagar prima il prezzo, ò per assicurarlo. Ilche facilmente si può prouare, per le due sopradette regole. Egli potrebbe anco essere ingiusto, se si trappassasse moneta uietata; di maniera, che à gli altri fosse ingiusto il trappassarla [h].

[a] Lib. 7. q. 5. art. 3. de Iust. & iur.

[b] Arg. l. 1. ff. de rer. permu l. 1. ff. de contrahen. empt. Gaie. in tracta. de Camb. cap. 6. & Medin in Cod. de reb. rest. fol 148.

[c] Arg. l. 2. ff. loca. & § item pretium in fin. de Empt.

[d] In cap. 1. 14. q. 3.

[e] Laurent in c. cõ sulunt 2. p. q. 26.

[f] Leg. 1. titu. 6. p. 5. Host. in summa de rer. permu uer. quid autem.

[g] Supra col. nu. 24.

[h] Eodem ratione l. ill ud. ff. ad l. Aquil.

SOM-

SOMMARIO.

34 *Il Cambio, che si fa, per interesse lecito, può torre alcuna cosa per esso l'interesse. Se però il mercante per cambiare lascia la mercantia, ch'egli haueua determinato di fare.*

35 *Il Cambiatore, che lieua i suoi danari della mercantia, & lascia l'essercitio del mercante per darli tutti à Cambio di Fiera, in Fiera, à interesse certo, ò incerto &c. è usuraio: & è obligato à restitutione.*

34  L decimo settimo † che anco è lecito il quinto Cambio per interesse. cioè, che, se il Cambiatore, tratta in mercantie, & per prestare à colui, che ha bisogno lascia di traficare, può torre il suo interesse, cosi quello del guadagno, come quello della perdita. Percioche (come prouammo largamente in altra parte) [a] qual si uoglia mercante lo può torre con certe conditioni. Aggiungiamo à tutti di nuouo, che quantunque egli non trafichi in altra mercantia, ma solo ne' Cambij, però, se per prestare egli lascia di trattare in essi, (essendo leciti) potrà torre l'interesse del guadagno, che per prestare egli lascia di guadagnare nel suo giusto trafico del cambiare [b]: Per il che fa quella decisione singolare del Gaetano [c] sopra [d] riferita. cioè, che colui, che lascia di dare à uero Cambio per aiutare altri col finto, può guadagnar ciò ch'ei poteua col uero. Ma guai à colui, che perciò non lascia di traficare, nè di far tanti Cambij ueri quanti prima; & toglie l'interesse finto, senza esserne alcun uero, nè uerisimile [e]: come, se non si trouasse Iddio, che non solamente uede l'opere, ma etiandio i cuori. Per questo genere di Cambio, si può giustificar la risposta, de' due Dottori di Parigi Antonio & Luigi Coronelli, (l'opere & consigli de i quali per un tempo ci furono utili) i quali sono ripresi dal Dottor Soto [f]: cioè, che i mercanti possono torre più, se aspettano la paga, insino alla seconda fiera, che se solamente l'aspettano insino alla prima. & piu se l'aspettano insino alla terza, che se l'aspettasse ro insino alla seconda.

[a] In coment. C.14. q.3.num.46 & seq.

[b] Quia eodem omnino ratio idē omnino ius suadet leg. illud ff. ad l. Aquil. & cap. Translato de constit.

[c] In tract. de camb. cap 1.

[d] Supra eod. nu. 16

[e] Quasi non esset Deus: uel non scrutaretur corda & renes contra Psal. 75. ca. nouit de Iudi & cap. Deus omnipotens. 2. q. 2.

[f] Lib. 7. q. 5. art. 5. de Iustit. & iur.

Percioche l'interesse del Cambio, è tanto maggiore quanto piu si lascia uerisimilmente di guadagnare. Et è certo che il traficante, che lascia di traficare, & il Cambiatore, che lascia

di cambiare due fiere co' suoi danari, lascia più di guadagnare, che se lo lasciasse per una fiera. & colui, che lascia di traficare in due piu che di colui, che lascia di traficare in una &c. Nè è da credere che tanti graui Dottori, & di tante grandi uniuersità intendessero di questo altro Cambio che di compra, ò di Cambiare. poi che anco gli studenti, c'hanno studiato pochi anni, sanno, che il comprare, ò cambiare più caro, & per piu lungo tempo è usura. Et perche da poco tempo in qua si parla d'essi nelle Scole; secondo che dice il medesimo Soto [a], che mai insino à lui quiui se n'è parlato. Quantunque (al nostro parere) Gaspar Calderino [b] Lorenzo Rodulso [c], Santo Antonino [d], Giouanni d'Anania [e], Siluestro [f], il Gaetano [g], & il Medina [h] & altri molto ui specularono, & intesero; benche non esplicassero tanto i lor concetti quanto noi i nostri.

a Vbi supra.
b In consil 11.
c In repet. cap. consuluit q. 1 p. 2.
d 1. p tit. 1 q. 7. §. 49
e In presenti nu. 46
f Verbo usura 4. P totum.
g In tract. de Cãb.
h In ca. de rebus re stic. fol 145.

CIRCA † di questi Cambij pecca mortalmente con obligatione di restituire il Cambiatore, che leuati i suoi danari dal trafico lascia l'esercitio del mercatante del tutto, & toglie quello del Cambiare; & dà tutti i suoi dinari à cambio di fiera in fiera, à interesse certo, ò incerto: cioè, con patto, che quelli, che togliono, gli paghino tanto, quanto gli altri, che trattano in quelle medesime mercantie, nelle quali egli soleua guadagnare: ò un tanto determinato d'interesse uerisimile, ch'egli guadagnerebbe, se traficasse: percioche dapoi ch'egli cauò il danaio dal trafico, & non uuole traficare, non ui è alcuno interesse uero tale, nè uerisimile. come anco si appuntò nel Manuale [i], & nell'altro Commentario [k]. Nè più, nè manco pecca il Cambiatore con obligation di restituire, ilquale per dare à cambio il danaio, non lascia di traficare con quel, ch'ei tiene destinato per traficare, per la medesima ragione. Per questo guai à tanti penitenti arricchiti per queste uie. & anco i Confessori, che gli confessano, & hanno confessati, & gli hanno assoluti; senza commandargli che gli douessero lasciare, & restituire ciò che per essi haueuano guadagnato. Ilche non uolendo fare, saranno condennati. 35

i Cap 17. nu. 211.
k Cap. 1. 14. q 3. nu. 49.

SOMMARIO.

36 *Il Cambio per guardia della cosa, che si deposita &c. è lecito. & si può torre per esso alcuna cosa.*

37 *Il Cambiatore, che riceue, & paga di contanti, & per Cedula,*

la, può riceuere alcuna cosa &c.

38 *La Paga di cinque per mille fatta in contanti è illecita, eccetto che in tre casi. ma se quegli, che la riceuono danno qual cosa uolontariamente al Cambiatore esso la può torre lecitamente.*

39 *Il Cambiatore deue hauere quel salario delle sue fatiche, ch'è giudicato da huomo da bene.*

I Cambij non furno trouati per arricchire i Cambiatori, ma per dare più facili, & utili ordini alle mercantie.

40 *Il Cambio si deue pagare al Cambiatore, sotto pena di peccato, et di restitutione.*

36 IL decimo ottauo † che anco è, giusto il sesto Cambio per guardia. cioè, che poi che ui è legge [a], uso, ò statuto, che il Cambiatore sia guardia, depositatio, & sicurtà, de i danari, che gli daranno, ò manderanno per quel, che hauranno di bisogno, quelli, che gli danno, ò mandano; & ch'egli sia obligato à pagare a' mercanti, ò alle persone, che i depositanti uorranno, in tale, ò in tale maniera, lecitamente può torre il suo giusto salario, ò della republica, ò delle parti depositanti. Percioche questo officio, & carico è utile alla republica, & non contiene nessuna iniquità. poi ch'è giusto, che colui, che lauora guadagni la sua giornata [b]. Et il Cambiatore si affatica in riceuere, tenere in deposito, & apparecchiare il danaio di tanti mercanti, & nello scriuere, dare, & torre conto con gli uni, & con gli altri, con molto fastidio; & alle uolte con pericolo d'errore di conto, & altre cose. Il medesimo si potrebbe far per contratto [c]; col quale alcuno si obligasse à gli uni, & à gli altri di riceuere, & tenere i lor danari in deposito, dare, pagare, & tener conto con gli uni, & con gli altri: come se essi glielo commandassero &c. Perche questo contratto è, di affittare ad altri l'opere, & fatiche sue; che è contratto nominato, giusto,
37 & santo [d]. Ma † quanto però sia il salario di questa fatica, non è determinato dalla Legge. Et è da notare, che il Cambiatore in due modi toglie danari; cioè à contanti togliendo realmente il danaio, & per cedole, accettandole d'altri Cambij, ò d'altre persone, con che gli promettono, ò consegnano nel suo banco la paga di quelli, che gli rimettono, accioche gli sieno

[a] Leg. Argentarius §. 1. & leg. quædam § Numularios. ff. de edendo.

[b] Dignus enim est operarius Luc. 10. & cap. 1. 13. q. 2.

[c] Quia per pactum fieri pōt idq; p Regē leg nō impossibile. ff. de pact. ca. Cōtractꝰ cum glos. de reg. lib. 6.

[d] Est enim cōtractꝰ locationis ex parte campsoris: & conductionis ex parte aliorū, certa Mercedem constituta leg. 1. & 2. ff. loca. §. 1. 4. Insti. de loca.

pagati à lor conto. Et anco in due altre maniere egli paga, cioè à contanti dando realmente il danaio: ò per liberarlo rimettendo la paga ad altri Cambij. Presuppongono alcuni [a] che in questi Regni sia ordinato, & determinato, Che il Cambiatore quando paga ad alcuno in cõtanti riceua cinque per mille. & quãdo p cedula rimettẽdo ad altro Cambio nulla. Ma però il contrario di questo noi trouiamo chiaro per le Pragmatiche di questi Regni. Percioche in una [b] si dice che i Re catolici ordinarono in Siuiglia dell'anno. 1491. Che il Cambiatore potesse pagare à quelli, che hauessero cedula, & ad altri in moneta defettuosa, rotta, scarsa, pagando il difetto. & à colui, che uolesse esser pagato in moneta giusta, & buona, & eletta gli potesse torre cinque per mille, & non piu: quantunque la parte gli uolesse dare piu. Et in un'altra [c] si dice, che dopò i detti Re cattolici informati che i Cambiatori pigliauano occasione dalla detta lor legge, che non solamente toglieuano i detti cinque per mille nel detto caso, ma etiandio in tutti quelli, che pagauano il contratto, in qual si uoglia moneta buona, ò cattiua, però riuocarono la detta legge nell'anno 1513 dandola (quanto à questo) p annullata: & ordinando che i Cambiatori non potessero pagare in moneta rotta, nè scarsa, nè torre niente à nessuno di quelli, à cui fossero liberati i danari ne' lor Cambij per cedula; ò che i detti Cambiatori restassero debitori, sotto gran pene. La † qual prouisione 38 fu molto santa, & necessaria: Perche è contra ogni legge [d] naturale diuina & humana, che uoi togliate da me, ò da altri, uno, cinque, ò diece per mille di quel, che i nostri debitori, ò altri hanno liberato nel uostro banco, ò cambio; senza fare alcun'altra cosa per noi altri, piu di pagarui quello, che ci è stato liberato in uoi. Et perche non è giusto [e] che noi altri ui paghiamo le fatiche, che hauete fatte in guardar quel de i nostri debitori, ò di quelli, che ne fanno poliza, che uoi ne paghiate, & in far conto con essi. Et ancorche alcuni dichino che ui è prouisione estrauagante, che si togli i detti cinque, per mille, però io no'l credo: perche egli contiene ingiustitia, fuora de i tre casi, che al presente diremo. Onde nè segue, che non solamente i detti cinque per mille, (quando pagan di contati) non sono lor salario, anzi è furto: & ingiusta estorsione, che obliga alla restitutione, & integra penitenza, per potersi con essa liberar dall'inferno [f]; eccetto in tre casi. Il primo, è quando la paga si

pagasse

[a] Sotus in lib. 7. q. 4. art. 1. de iust. & iur.

[b] Pragm. 117.

[c] Prag. 129.

[d] Regula non debet aliquis alterius odio prægrauari de Reg. iur. lib. 6. 1. q. 4 per totum.

[e] Arg. C. Ne fil pro patre, ne Vxor pro mari. per totum.

[f] Cap. peccatum de Reg. iur. libr & in Manuali. Ca. 17. numer. 63. 64.

pagaſſe à i medeſimi, che depoſitarono, & diedero il contanto lor danaio al banco: & eſſi pagano quel ſalario per la fatica, & cura, che tiene il cambiatore in riceuere & guardare il lor danaio, & fare il ſopradetto. Il ſecondo è, quando quelli à i quali i depoſitanti liberano la paga delle lor mercantie. le quali mercantie tanto piu care uenderono, quanto piu haueuano da pagare al Cambio per riceuere il contanto, per ſcontare, & per ſcarico di ciò, che i depoſitanti doueuano al Cambiatore. Il terzo è, quando per libera lor uolontà quelli, che riceuono la paga, danno eſſo ſalario al Cambio. De i quali, (al noſtro parere) ſono molto pochi; perche non ſono di quelli, ancor che eſſi lo laſciano, per non aſpettare otto, ò diece giorni la paga nel tempo del pagamento, perche il cambiatore la differiſce, percioche eſſi non li uogliono dar niente per pagare il contanto; & uogliono la paga intera delle lor cedule, come à noi medeſimi è occorſo. La qual uolontà è sforzata quanto quella, che paga le uſure all'uſuraio, che non lo ſcuſa di peccato, nè di reſtitutione [a]. Altri dicono, che il ſuo ſalario è due, tre, ò quattro per cento; ſecondo che il danaio è piu caro, ò buon mercato di quel, che ſi preſta, ò ſi da à contanti, à chi lo uuole inſino all'altra fiera. Ilche non ſi può negare che non ſia uſura, & peccato mortale, con obligatione di reſtituire. [b] Per queſto † diciamo che il ſuo ſalario è quello, che ogni mercante gli da, ò deue dare all'arbitrio d'huomo da bene [c] ogni fiera, finiti i ſuoi conti: piu, ò meno, ſecondo che piu, ò meno ſe gli haueſſe dato per eſſi, ò per eſſo inſino, che ſi finiſca. ilche non è coſa determinata, piu di quel che ne dicono. perche alcuni gli danno uno, ò uno & mezo per mille: & piu quel che gli danno per cambiare una moneta per un'altra. Et ſe dirai che il ſecondo, hoggidì (nel quale non è, nè ſi cambia pezzo d'oro) è poco, ò nulla: e'l primo poco per arrichir tanti, & tanto preſto, & tanti quanti arrichiſcono, Vi riſponderò, che (ſecondo che ſi dice) eſſi ne ſono ſtati gran parte cagione, perche non ui è, nè ſi Cambia pezzo d'oro nel Regno, perche eſſi ſono ſtati miniſtri di cauar danari di eſſo, con mille arti, & induſtrie. benche io credo che gli è ſtato un'altra maggiore. Anco riſpondiamo che i Cambij non ſi trouaron per arrichire i cambiatori, ma per dar piu facile, & utile ordine à i trafichi, accioche ſi trouaſſero piu mercantie, & baratti, come ſi trouarebbono, ſe eſſi eſſerci-

39

a C. quia in omnibus de vſur. Cap. 1. eod. titu. lib. 6.

b Per cap. 1. 14. q. 3. & per diffinitione vſurę, & eſt peſſimũ genꝰ vſurarũ Holt. in ſumma de vſura §. an aliquo.

c Quoniam eius Arbitrio ſunt determinanda quæ iure relinquntur confuſa leg. 1 ff. de iure deliber. ca. de cauſis de offic. delic.

tasser l'officio loro giustamente, & si contentassero del giusto sa lario, togliendolo da quelli, che glielo deono. i cui danari guardano, & contano; & non da quelli, che non glielo deono; Ricordandosi, di ciò, che il Profeta [a] disse: Piu uale il poco con giustitia, che molte ricchezze con peccato. Et di ciò, che dice Iddio [b], Che utile è guadagnar tutto il mondo, & perder l'anima per esso? Et non uolessero (contra il precetto del Salmo) [c] imitare i cattiui, che malamente arrichiscono.

a Psal. 36. Melius est modicum iusto.

b Mat. 16. quid prodest homini.

c Psa 36 Noli Emulari in malignantibus.

CIRCA † questo genere di Cambio, non solo peccano i Cambiatori, ma etiandio hanno obligatione di restituire coloro i quali gli danno i danari in guardia, accioche facciano il sopradetto. & dipoi non gli uogliono pagar nulla. dicendogli che quel, che guadagnano co i lor danari, & riceueranno da quelli, che pagheranno il contanto, gli basta per salario. Et, se i Cambiatori gli dimandano alcuna cosa, gli lasciano; & si passano in traficare con altri. & essi Cambiatori accioche nõ uadano ad altri, gli lascia no il salario, che se gli deue, & lo togliono da chi non si deue torre. Peccano anco quelli, che à i Cambiatori danno alcun danaio in contanti, & poi lo ritogliono in cedule per loro, ò per altri, & non di contanti, quando finiscono il conto, gli fanno pagar la paga d'hauerli dati al conto. che almeno è due per cento. Il qual guadagno per nessuna ragion del mondo si può torre come debito, ma per l'utile che il Cambiatore ha riceuuto, ò ha da riceuere di quel danaio, che gli dieron di contanti: & cosi è chiara usura; poi che i cambiatori togliono il danaio, & mettono la fatica in riceuerlo, in guardarlo, in far conto, in tenerlo apparecchiato, per quando lo dimanderanno, ò libereranno, & colui che lo diede, ò dà, non fa niuna di queste cose. Altra usura commettono circa di questo medesimo i Cambiatori; cioè che'l mercante, che ha posto danari in contanti, nel banco loro, gli libera; & un tanto di danaio di piu in un'altro banco per quello che ha di bisogno per tanto tempo, per quãto egli ha tenuto i suoi danari: con tanto che gli lasci il guadagno, ch'egli hauea, da pagare per ragione, d'hauere hauuto il danaio contato: Il che almeno nella sua intẽtione è usura chiara. perche il traficante lascia al Cãbiatore il guadagno, che à suo parere egli ha guadagnato in deporre il contato: accioche presti per uia di cedula altro tanto, ò un tanto insino all'altra fiera; & il Cambiatore li presta per non pagar ciò che secondo il cattiuo costume egli pensa douer dare al de-

al depositante. Ilche tutto è una gran miseria, degna d'esser molto pianta.

SOMMARIO.

41 *Il Cambio per compra, & per cambiare, ò altro contratto innominato quanto à questo proposito non è differente. ma il contratto nominato, & l'innominato sono in alcune cose differenti, & in altre nò.*

42 *I Cambij, ò altri contratti per i quali alcuna cosa passa d'uno in l'altro si deono chiamar commutationi: I quali sono giusti, se ui concorrono due cose: Benche questa parola* commutare *include tutti i contratti.*

43 *Il Danaio dà cosi guadagno nel suo trafico, come da in quello del l'altre cose. Ilquale per otto rispetti ual più, ò meno d'un'al*

44 *tro: cioè per non esser d'un'istesso metallo, ò d'una medesi-*

45 *ma bontà, ò d'egual figura, & peso. ò per la diuersità delle*

46 *terre doue egli si spende. ò per la reprobatione del crescere, & sminuire del suo ualore. ò per non trouarsene in qualche necessità. & ò per l'assentia d'uno, & presenza dell'altro.*

47 *Il Danaio non ual più, nè meno per il pagamento, che si fa con esso lui inanzi, ò dopò il tempo pattuito.*

48 *Il Danaio si deue restituire nella medesima moneta, & ualore nel quale egli si prestò. & anco il suo accrescimento s'egli crebbe in mano del debitore.*

49 *Il Ducato per crescere non lascia d'essere l'istesso, ch'egli era prima nella sua essentia. percioche il suo prezzo è cosa estrinseca, come è quel del grano.*

50 *La Prestanza d'alcuna cosa deue essere restituita di tanta bontà intrinseca come ella si prestò.*

41 

L decimo ottauo † diciamo che per un medesimo peso & misura si ha da pesare, & misurare, la giustitia del Cambio per compra & quella del cambio per batatto, ò altro contratto innominato. percioche ancorche la compra d'una parte, & il cambiare che è contratto innominato [a], & gli altri innominati dell'altra sono differenti perche la compra è contratto nominato [b] & gli altri nò: & per consequente in tutto

a Leg. iurisgen. ff. glo. ff. de pac.
b L. iurisge. in principio l. naturalis §. & si quidem. ff. de prescript. uer.

quello, che i contratti, che si chiamano nominati, per hauere
a L.1 & trib. seq ff. de prescript uerb.
b Quæ sunt multa iuxta notata p Bar. in dicta lege naturalis. §. sed si laci. & per omnis in princ. d. l. iur. gent.
special nome [a] nella legge, sono differenti da quelli, che non l'hanno, & perciò si chiamano innominati [b]. Però quanto al nostro proposito, che è di uedere, come si può guadagnar giustamente, comprando, uendendo, & cambiando danari, niuna differentia ci è. Percioche quanto à questo, tanto uiene à dire, che si compra, quanto che si baratta, ò contratta, cioè. Io ti do perche mi dai, ò, Io ti do, ò faccio, accioche mi facci dare, ò dai &c. Il contratto per il quale uno da à un'altro in Medina cento, per cento, & diece, che glieli dia, ò faccia dare in Fiandra, ò darli in Fiandra cento, per cento, & uinti, accioche glieli dia, ò faccia dare in Medina: Percioche due cose, ò una di esse fanno illeciti questi contratti: cioè la disugualità di ciò, che si da, & di ciò, che si ha da torre piu, ò meno, per pagar prima, ò allungare, ò dar molto, ò poco tempo. & certo è, che queste due cose, anzi ogni una di esse cosi, fanno illecito il contratto di cambiare, & qual si uoglia altro nominato. come quello della compra; & al contrario, così quello della compra,
c Supra eod. nu. 14. & 24.
come questi contratti. come sopra si ha detto [c]. La onde ne segue, † Il primo, che non ci è da perder tempo, nè rompersi 42
d In tract. de camb. cap. 6. 7.
e Consil. 11. de usu.
f 3 p. q. 1. ca. consulunt de usur.
g Lib. 7. q. 5. ar. 2. de Iust. & Iur.
h Vbi supra.
i Supra eodem nu. 21. & 22.
la testa, in risoluere, quale è piu uera opinione, ò quella, che dice che il contratto prosimo detto, è compra. la quale sente il Gaetano [d], & credono potersi sostetare il Calderino [e], & Lorezo [f], ò quella, che dice ch'egli è cambio, come afferma il Soto [g]: & innanzi il Calderino, & Lorenzo [h]. ò sia contratto innominato: cioè, Io ti dò perche mi dai &c. che peraventura si potrebbe piu facilmente sostenere. per quel, che sopra [i] del genere del cambiare per lettere, s'è detto, & per altre tre ragioni, che si potrebbono aggiungere.

Segvita il secondo, che per sodisfare à tutte l'opinioni doueuamo usare questo uocabolo [commutare] che è generale à tutti i sopradetti, & à qual si uogliano altri contratti; per li quali alcuna cosa passa d'uno in un'altro. Il Terzo segue che'l detto Cambio, (come si uoglia, che si chiami,) è lecito s'egli si fa giustamente; & altramente nò. & fasi giustamente quãdo ui concorrono due cose, L'una che per il danaio, che si commuta si dia il giusto ualore. L'altra che non si minuisca il suo ualore, per
k In tract. de Cãb. cap. 7.
k Verb. usur 4. q. 9.
hauersi da consignar piu tardi. come appunta il Gaetano [k], & meglio che tutti [l] Siluestro. Lequali, benche, nè essi, nè altri

tri l'appuntassero, si prouano per le due regole soprapoſte [a]. Se-
43 gue il quarto, † che la difficultà sta in dichiarare come si può guadagnare per commutare danari, dando il lor giusto ualore. Alche rispondiamo, che ciò si può fare, come si fa nell'altre mercantie, togliendolo per commutatione del suo giusto ualore, onde, ò quando ual meno, per commutarlo, & onde & quãdo piu uarrà: Poiche come sente S. Tomaso [b], & sopra s'è detto [c], il danaio (anco in quanto è danaio) è commutabile con altre cose, per potersi guadagnar traficando con esso. Segue il quinto, che la risolution della detta difficultà depende dal sapere come, & quando un danaio che è eguale all'altro (secondo il prezzo commune, che per la legge, ò per il costume se gli pose al tempo, che fu battuto) uale piu, ò meno, per alcun rispetto, che l'altro. Percioche non si può sapere, se la commutatione d'hauere un danaio per l'altro, sia giusta, senza saper si il ualor d'ambidue: poi che (per quel, che s'è detto) per esser la sua commutatione giusta, hasi à dare quãto egli uale per esso. Però diciamo, che questo può accascare per uno de gli otto rispetti. Il primo, per non essere di un medesimo metallo. Il secondo, per non essere il metallo della medesima bontà. Il terzo, per non essere di egual figura & peso. Il quarto per la diuersità della terra nella quale egli è. Il quinto, per la reprobatione, ò dubbio della reprobatione del crescere, ò sminuire dell'uno. Il sesto, per la diuersità del tempo. Il settimo, per non trouarsene, & per la necessità di esso. L'ottauo, per l'assentia dell'uno, & presentia
44 dell'altro. Per il primo, † che è di non essere d'un medesimo metallo, uale piu alle uolte un ducato d'oro, à colui che l'ha, che un altro d'argento, ò di metallo, per poterlo meglio conseruare & portar lontano, & al contrario alle uolte uno in moneta picciola d'argento, ò di metallo ual piu, che un'altro in oro: per carestia di moneta minuta per spendere [d]. Per il secondo rispetto, che è di non essere ambidue di metallo egualmente buono, accasca che di due ducati, che dalla legge sono stimati d'un ualore (come sono i ducati di Castiglia, di Portogallo, d'Vngaria, & di Fiandra) l'uno può ualer più che l'altro, benche siano in una medesima terra. Per il terzo, di non essere di egual figura, ò peso, alle uolte uale piu un ducato d'una medesima figura, che un'altro, s'egli è maggior di peso un grano, & è ben figurato; & un'altro gli manca un grano; & è rotto, ò sfesso, ò sfi-

[a] Supra eodem nu. 14. 24.

[b] Lib. 2. de Regim. Princ. c. 14. quẽ Ant. Gaiet. & omnes ferè Theologi secuntur idẽ tenẽt Cald. Concil. 11. de vsur. & Laurent. ca. consuluit. ff. 1. p. 3. de vsur.

[c] Supra eodem nu. 21. & 32.

[d] Quod docet experientia rerum Magistra cap. quam sit de Electio. lib. 6.

gurato &c. Per il quarto, per essere in diuerse terre, uale una me desima moneta in una terra piu che in un'altra. secondo il Calderino [a], approbato. ò perche il metallo d'essa ual piu nell'una che nell'altra. come l'oro, che ual piu in Spagna, che in India, & in Francia, che in Spagna: perche il Re, ò l'uso d'una terra lo mette in maggior prezzo, che il Re, ò l'uso dell'altra. come nel tẽpo, che stauamo in Tolosa di Francia, quel Rè haueua cresciuto molto il prezzo de' suoi Scudi del Sole, & de i Ducati di Spagna. & dicesi che anco dipoi gli ha accresciuti ancor piu. & in tutto questo quasi tutti concordano [b]. Per † il quinto rispetto della reprobatione del crescere, & scemar del suo ualore, ò dubbio di lui, uedemmo gli anni passati le Tarze di diece, ualer meno un tempo di ciò che prima ualeuano. & nelle altre terre, doue sono molti Signori, che battono moneta, molte uolte alcuni d'essi commandano, che quella de' lor uicini, non corri nelle lor terre. Altri diminuiscono il prezzo: & cosi come dopò che non corrono, si cambia per molto meno che prima: Et cosi quando si prattica di reprobarla, ò diminuirla & è dubbio di quello, che sarà, si cambia per alcuna cosa meno: & come dopò cresciuta uale piu, cosi quando si prattica, & di ciò si dubita, si comincia à commutarla per alcuna cosa più. per cioche come in certo cresce il prezzo per accrescerlo, & in certo manca per scemarlo, cosi per il dubbio dell'uno & dell'altro si cresce, & diminuisce, alcuna cosa incerta [c]. Et perche circa la commutatione, del danaio, che ual più, ò meno, per questi cinque rispetti, si tratta communemente il Cambio del trapasso reale (del quale s'è sopradetto) [d] mi rimetto adesso. Per il sesto † rispetto alla diuersità del tempo, per ilquale cresce, & diminuisce il ualor del danaio, alcune uolte egli uale piu, alcune uolte meno al presente cento ducati d'oro, & cento d'argento, ò cento di metallo, ò cento assolutamente in quantità, che non uarrebbono da qui à un'anno. Percioche (per il sopradetto) [e] uarrebbono piu, se per alcune cagioni, che per esse egli può hauere, cioè per essere estratto dalla terra, per comprar munitioni, per far guerra, ò per aiutar gli amici, che la fanno &c. ne fosse hora carestia d'alcun d'essi, ò di tutti; & di qui à un'anno, ne soprauenisse abondanza, ò per hauersi uendute le uettouaglie delle terre, & altre mercantie, ò per hauere il Re ben pagato le paghe a' suoi soldati, & seruitori, ò per l'altre simili cagioni. Et

45

46

al

[a] In Concil. 11. de vsur. Quem sequitur Ioan. ab Anna. in presenti nu. 46. & seq.

[b] Cõueniunt enim Anto. Syl. Gaie. Medin. Sot. Vbi supra: & Laur. Rõdul. q. 1. p. 3. c. consuluit de vsu & Ioan ab Anna hic nu. 52.

[c] Arg. l. si actum re dis. ff. de act. Empt.

[d] Supra eodem ca. nu. 31.

[e] Supra eodem numer. 43.

al contrario, uarrebbono hora meno, se al presente ue ne fosse abondanza, & di qui à un'anno carestia. Cosi come una somma di grano non ual communemente tanto nel mese d'Agosto quando ue n'è abondanza, quanto in quel di Maggio, quando non se ne truoua tanto [a]. † Ma però non si dice che il danaio uaglia mai più, ò meno per pagarsi prima, ò poi, ò per molto, ò per poco tempo; se alcuno de gli otto rispetti sopradetti, di crescere, ò di mancare, non si aggiungesse col tempo. secondo la commune opinione di quasi tutti [b]. La onde ne segue, Il primo, ch'errano tutti i Cambiatori, & mercatanti, & qual si uogliano altri, che pensano che sia lecito pigliare alcuna cosa piu di quello, che prestarono, per hauer tenuti i lor danari molto tempo morti, senza seruirsene. & per conseguente errano i Cambiatori, che misurano, & contano il tempo, ch'è insino alla fiera, ò insino al pagamento, quando hanno da esser pagati, per torre più, ò meno per il cambio. Segue il secondo† che, colui, che presta cento pezzi d'oro, & dipoi cresce il prezzo loro, lecitamenti li può chiedere, co'l guadagno di quel, che piu sono cresciuti, quando gli riscuote, che quando gli presta. perche non lo toglie, per la sola diuersità del tempo, ma per l'accrescimento del ualore, che il Re, ò l'uso gli pose innanzi il tempo in quello, che se gli doueua. Ilche è conclusione, che si caua da molte parti di Bartolo [c], communemente approbato [d]. Nel che non è dubbio nessuno, che, s'egli haueua uolontà di riserbarlo insino allhora, come pruoua questo capitolo [e], & Giouan Calderino. & in altra parte Gasparro [f], Calderino, Lorenzo, Rodulfo [g], & Siluestro [h]. Ilche riprende il Soto [i], senza allegar perciò niuno: benche la sua opinione fu prima tenuta da Francesco [k] Curtio, & da altri ch'egli riferisce. Però Siluestro non merita riprensione: perche egli parla di colui, che presta i Ducati, ch'egli haueua da serbare. & perche l'essempio del Soto (à nostro parere) non conclude; cioè, che si come à colui, che presta uno staio di formento di dodeci misure, non si deue render dipoi uno staio intero di tredici [l]; benche si ordini che lo staio tenghi tredici misure; cosi à colui, che presta un Ducato di undeci Reali, non si deue renderne uno di dodici, se si ordina ch'egli ne uaglia tanti. La † qual similitudine non conclude (al nostro parere,) percioche, quando lo staio di dodeci misure si fa di tredeci, egli muta la sua forma, & materia, & lascia di esser la medesima

47 48 49

[a] Ca. in ciuitate supra eod. & in hoc c.

[b] Tho. 2ª. 2º. q. 78. art. 1. ad 7.

[c] In l. cum quid. ff. de reb cred. nu. 7. l. 1. leg. cum aurum. ff. de Aur.

[d] Per Bal. Alex. & Iason; & ferè omnes alios in dicta leg. cũ

[e] Vltimum de vsu.

[f] In concil. 11. de vsur.

[g] In cap. consuluit eod tit.; p. q. 1.

[h] Verbo usura, 1 q. 14.

[i] Vbi supra li 6. q. 1. ar. 1. & lib. 7. q 5. art 1.

[k] In dicta l. cum quod, in tract. Monete col. 3.

[l] Cap. cum Canonicis vbi glo & notatur in ca. olim de cens.

ch'era prima: però perche il Ducato cresce di undeci Reali à dodici per ordine del Principe, egli non muta la sua materia, nè la forma; nè lascia di esser l'istesso ch'egli era prima: poi che ciò, che si muta in esso è cosa estrinseca & accidentale, & non di sua essentia. come tiene Bartolo [a], communemente approbato [b]. & perche il grano, non lascia di essere il medesimo grano ch'egli era prima, benche la sua estimatione sia cresciuta, ò mancata. Et per questo colui, che tolse uno staio di grano prestato, ha da renderne un'altro di grano tanto buono, quanto alla sua essentia, benche egli uaglia piu, ò meno quanto al prezzo, che è cosa estrinseca. Et perche alla replica Metafisicale, che si può fare che il prezzo sia della essentia del Ducato in quanto egli è Ducato & moneta, si può rispondere con Bartolo (communemente riceuuto), che anco in quanto egli è monera si fonda piu nel suo esser naturale, che nell'artificiale. come è detto. Di piu diciamo che il prestatore potrebbe torre quel di piu; benche non gli haueste da serbare: se fu però di patto che gli tornasse in tanti & tali pezzi, ne' quali, & quanti furono i prestati; ò ualessero piu, ò meno, ò tanto: almeno s'egli non haueua piu certezza che accrescesse, nè che si diminuisse il prezzo loro. per questo capitolo. Et perche esso era come una maniera di uentura, di sorte, di scommessa, ò di transattione, sopra i dubbij, che *de facto, & de iure* poteuano succedere: il che tutto è lecito [c]. Di piu † diciamo che secondo la commune opinione di Bartolo [d], communemente riceuuta [e], à colui, che presta cento ducati d'oro, si gli hanno da ritornar cento in oro; cosi buoni come sono quelli, senza diminuirne niente del prezzo loro: Dato che il lor ualore cresca, & che non gli habbia da serbare, nè espressamente è d'accordo, che gli debbiano tornare in tali, & tanti pezzi, come gli furono prestati, ò creschino, ò diminuischino: Perciochè à colui, che presta alcuna cosa, se gli deue ritornare un'altra dell'istessa natura della prestata, tanto buona come quella, quanto [f] alla bontà intrinseca: & la bontà intrinseca del danaio non è il prezzo che la Republica gli pone, ma la qualità, & bontà della materia, della quale è quello, ch'è secondo la piu uera & riceuuta opinione di Bartolo [g]. La qual opinione commune, benche facilmente si potesse sostenere in tutti i casi, però piu giusto mi pare, che in tre soli proceda. Il primo è, quando che gli prestò, gli haueа da

50

serbare

a. Leg. quod te nu. 7. ff. de reb. cred.
b. Ait enim Molin. id seruatum his tribus sequentis in lib. de comer. nu. 696.
c. Arg. l. si iactum receptis ff. de actio. Emp. & huius C. & leg. periculi. ff. de Nau. fœno.
d. In leg. cum Quid ff. de reb. cred. num. 7. & in l. 1. & l. cum Aurum ff. de. Aur. & Argen.
e. Per Bal. Alex. Iaf. & fere omnes alios in d. l. cum quid l. 1. Cald. in c. fin. de usuri. & Laur. Rodul. in ea consuluit. 3. p. q. 1. & Pan. cum communi, in C. quanto de iure iuran.
f. In d. l. cum quid.
g. In l. Quid te nu. 7 ff. de reb. credit. & Molin. ait, seruatam his tribus seculis. in lib. de comer. num. 696.

ſerbare in ſino che il prezzo loro creſceſſe. Il ſecondo, è quando eſpreſſamente egli diſſe, che glieli tornaſſe in tali, & tanti pezzi, quali & quanti gli furon preſtati; ò creſceſſero di ualuta, ò diminuiſcero: mettendoſi coſi al pericolo di perdere come alla ſperanza di guadagnare. Il terzo è, quando tanto preſto crebbero, che per ancora colui, che gli tolſe in preſtanza non gli haueua ſpeſi. & coſi gli ſpeſe; & ſe ne ſeruì, al prezzo, che erano creſciuti. Fuora di queſti tre caſi, baſta pagargli ne i medeſimi pezzi, ò in altri ſimili, ò del medeſimo metallo, ch'erano quelli, che furon preſtati, tanta quantità, quanta montauano al tempo dell'impreſto: contandoſi al prezzo, che ualeuano al tempo della paga. Alche parte ci muouiamo per quel, che tiene Bartolo, & la commune [a]: & parte per quello, che allega Carlo Molineo [b]: & parte per la grande equità, che ſcriue Baldo [c], che egli dichiara bene [d]. Et anco perche la breuità, che deſideriamo (nè etiandio tanto quanto habbiamo detto) non ci permette che ne diciamo più.

a In d.l. cum quid.
b Vbi ſupra q. 90. nu. 694.
c In Authentic. ad hæc q. 17. de vſur.
d num. 707.

SOMMARIO.

51 *I Danari, & le mercantie creſcono, & mancano nel ualore per la copia, & careſtia loro.*

52 *La Moneta d'oro per la ſua careſtia ual piu moneta d'argento, ò d'altri metalli.*

53 *I Ducati, & gli Scudi ſono di due maniere, L'una è de' mercanti per li cambij loro, che creſcono, & minuiſcono, & l'altra è per lo ſpendere, che uſa il popolo, & anco i medeſimi mercanti nelle ſpeſe loro: ma non ne' cambij.*

54 *I Ducati, nè gli Scudi non uaglion piu Reali (ò Marcelli) quando ue n'è careſtia generale, che quando ue n'è abondanza; nè i Reali (ò Marcelli) più ſoldi, nè i ſoldi più quattrini.*

55 *Il Danaio fu trouato accioche il ſuo fine, & uſo principale foſſe prezzo, & miſura delle coſe uendibili: Ma il ſuo fine & uſo ſecondario, & men che principale è di guadagnare con eſſo, traficando.*

56 *La Moneta d'oro, & d'altri metalli, nella ſua particolar careſtia ual piu che nella ſua abondanza.*

Il Cambio di quegli, che danno Ducati, ò Scudi da una fiera all'altra, accioche gli ſieno pagati per quel prezzo, che uagliono allhora, che gli danno, ò quando gli ſaranno reſtitui-

ti ciò, che uarranno nella piazza quegli de' mercanti, è usura.

57 *Il Danaio, in quanto è danaio, & prezzo può crescere, & diminuire; & però ual più in una terra che in un'altra. & ancora più in un tempo, che in un'altro. Il ualor del quale cresce, non ostante ch'egli sia tassato.*

58 *Vendere la cosa più cara di ciò, ch'ella uale è lecito. quando però il uenditore per uenderla ne perde. ma si deue uendere di piu, per l'utile particolare, che ne risulta al compratore.*

59 *Il Danaio della fiera non cresce per Cambio finto, nè monopolio.*

60 *I Ducati, e i Reali non uagliono piu in Portogallo, che in Castiglia. Et i Maraueglis, e i Coronadi di Castiglia, & i Reali, e i Cedis di Portogallo sono eguali.*

61 *I Ducati, ò altri danari prestati in una città, non si deono riceuere in un'altra, per piu di quel, che uagliono nella città, doue si prestorono: percioche sarebbe usura. Ilche però è lecito quando si da per uia di compra, ò di cambio, ò d'altri contratti innominati.*



L uigesimo, † diciamo che per il settimo ri- 51
spetto, che fa crescere, & diminuire il danaio è di hauerne gran carestia, & necessità, ò abondanza d'esso, egli ual piu doue, ò quando une è gran carestia, che doue une è abondanza. come tiene il Calderino [a], Lorenzo Rodulfo [b], & Siluestro [c]. co' quali il Gaetano [d], & il Soto [e] concordano. Per laquale opinione fa, Il primo, che questo è il commun concetto di quasi tutti i buoni, & cattiui di tutta la Christianità, & per questo par ch'ei sia uoce d'Iddio & della Natura [f]. Il secondo è assai forte, che tutte le mercantie incariscono per la molta necessità che ne è, & poca quantità d'esse [g]; & il danaio in quanto è cosa uendibile, & commutabile per altro contratto è mercantia. per il sopradetto [h]: Adunque ancor esso si può incarir per la molta necessità, & poca quantità di lui. Il terzo che (essendo tutte le cose eguali) nelle terre doue è gran carestia di danari, tutte l'altre cose uendibili, & anco l'arti, & le fatiche de gli huomini, si danno per men danari, che doue ue ne è abondanza. come per esperienza si uede, che in Francia doue sono men danari, che nella Spagna, uagliono molto meno il panno, il uino, il

pane

[a] Concil. 11. de vsu.
[b] In c. consuluit q. 1 p. 3.
[c] Verbo vsura 4 q. 5. & 6.
[d] In tract. de Cam. c. 6. §. de temporis.
[e] Lib. 7 q. 5. art 2. & 2 de Iust. & iur.
[f] Iuxta illud uox populi vox naturæ quæ Deus est: iuxta glo. leg. 1 ff. de Iust. & Iur verb. Naturę.
[g] Cap legimus q. 3. distinctio ibi & omne rarum pretiosũ.
[h] Supra eod. nu. 12 20.

pane &c. & anco in essa Spagna nel tempo che erano men danari, per molto meno si dauano le cose uendibili, l'arti, & le fatiche de gli huomini. la quale dopò che si scoprirono le Indie, fu coperta d'oro & d'argento. La cagione del che è, che il danaio ual più doue, & quando ue ne è carestia, che doue & quando ue ne è abondanza. & ciò che alcuni dicono che la carestia del danaio, abbassa ogni altra cosa di prezzo, nasce che il suo souuerchio accresçimento le fa parer piu basse. Si come un'huomo picciolo appresso un grande par più picciolo, che appresso un
52 suo eguale. Il quarto, † che per carestia della moneta d'oro può cresçere con ragione il suo ualore: accioche piu moneta d'argento, ò d'altri metalli se dia per essa [a]. come uediamo che per la gran carestia, che ne è, alcuni danno uenti due, & anco uenti tre, & uenticinque Reali per un Doppione: Percioche per la legge, & prezzo del Regno egli non uale piu di uentidue. Et anco habbiamo ueduto in Portogallo dare undeci Ducati & mezo, & anco dodici d'argento per un di diece d'oro. Et anco per carestia di danari d'argento, si può cresçere la sua moneta; accioche si dia piu moneta d'oro, ò di metallo, che si soleua dare per essa: Et anco per la carestia della moneta minuta di Rame, ò d'altro metallo basso, egli può cresçere; accioche si dia piu oro, ò argento di quello, che si soleua dare prima per esso. Come uedemmo in Portogallo dar cento, & sei monete picciole quando d'esse se ne hauea abondanza per il Testone, che non ne ual piu di cento. dopò uenuta la carestia loro, dauano il Testone, per nouantaquattro: Cosi pare che la carestia del danaio, in generale, accresçe ogni cosa in generale [b]. Il quinto, & ultimo fa una legge [c], che chiaramente sente questo. per che dapoi che si dice, che la cagione perche si da l'attion arbitraria, per poter chiedere in un luoco ciò che si deue pagare in un'altro è, che una cosa piu uale in un luoco che in un'altro: & maggiormente s'è pane, uino, ò oglio. La qual legge del danaio dice queste singulari parole. *Pecuniarum quoque licet uideatur una, & eadem potestas ubique esse: tamen alijs locis facilius, & leuioribus usuris inueniuntur; alijs difficilius, & grauioribus usuris.*

[a] Laurent.q.1.3.p. Anna.hic num.552.

[b] Quia regulariter quod ualet Species in specie, id valet genus in genere. C. quando 24.d.glo.& Immol.in 6.fi Sacerdos de offic.ordi.

[c] 4. ff. de eo quod cert. loc. à nomine in hoc citata.

53 Ma † contra questa opinione fanno molte considerationi, per le quali un giorno essa ne parue uana, La prima è che per più carestia, ò abondanza che s'habbia del danaio il Ducato, mai

non ual quì più, nè meno d'undeci Reali, & un Maraueglis. nè in Roma, nè in Fiandra, ò in Lione, nè più, nè meno di quel, che il Papa, il Re, ò l'uso lo tiene tassato. nè lo torrà per più colui, che ti uende alcuna cosa, ma per tanto si. L'altro che tenendo questa opinione habbiamo à dire ciò che sentono alcuni [a]: cioè, che ui sono due meniere di Ducati, & di Scudi: una è de i mercanti per i loro cambij, che crescono, & minuiscono secondo che si trouano molti, ò pochi danari, & per conseguente, molti, ò pochi che uoglino dare, ò torre à cambio. & l'altra è de i Ducati, ò Scudi per spendere, iquali sono usati dal popolo, & anco da i medesimi mercanti nelle spese loro, & fuori de' cambij: iquali communemente sono sempre d'un prezzo. Il che pare una nouua & uana imaginatione: per che mai nessuna prudente legge Romana, nè l'Ecclesiastica, nè la secolare, la immaginò [b]: Et perche i mercanti non tengono autorità per crescere, & minuire la moneta publica [c]: & perche par cosa di uento, di trappola, di simulatione, & di palliatione, di usure il finger Ducati, ò Scudi nell'aere, & nella immaginatione di certo ualore, nel quale niuno, che uende pane, uino, carne, nè altre cose, non gli torrà se non per uia di cambio per pagarli in un'altra fiera, ò in un'altro luoco. & pche nõ pare c'habbia nessuna ragione solida accioche p caresti a di danari in generale si facciano Ducati, ò Scudi di maggior quantità, con la sola imaginatione solamente per cambiare, senza hauerne d'essi alcun'uso nello spendere: & per cambiare porre una nebbia che cuopra l'impresto, che sotto ad essa si faccia con usura. L'altro che contra la detta opinione fa è, che la moneta in quanto è moneta per ptezzo di tutte l'altre mercantie [d], & non è mercantia, e'l suo prezzo in ogni Regno è tassato [e]: & per conseguente ella non può crescer piu che il grano, quando dalla republica egli è tassato. Ma † non ostante 54
però tutto questo & l'opinion contraria del Dottor Medina [f] (che per un tempo ci parue migliore) teniamo la prima per le nouue ragioni, & considerationi, fatte per essa, Et al primo argomento che pare insolubile, si può rispondere nouuamente, che quantunque quando è caresti a di danari in generale, il Ducato non uaglia piu Reali, che quando ue ne è abondanza. nè il Real piu Quarti, nè i Quarti piu Maraueglis, e però tutto il danaio ual più, percioche si trouano piu cose uendibili, per un tanto à danari allhora, che prima, se tutte l'altre cose sono egua-

li.

[a] Syl. verbo usura 4 q. 6. cui concordant Gaie. & Sot. ubi supra.

[b] Cuiusmodi Nouitates parum probãtur. C. cum consuetudinis de consuet.

[c] Iuxta mentem Innoc. & communem: & quanto de inreiuran. & Thoma lib 2. de regim. Princip. c. 13.

[d] L. si tibi. ff. de fide rest Arist. 1. Polit. 6. Tho. de Regi. Prin. l. 2. cap. 13. 14 & Laurent in c. consuluit 2. par. q. 26.

[e] Iuxta mẽtem Textus Inno. & aliorũ in ca. Quanto de iureiuran.

[f] C. de rebus restit. fol. 150.

li. Nè osta il dire che questo uiene perche s'abbassano l'altre cose di prezzo. percioche ciò nasce dall'accrescimento del danaio. come si considera nel terzo argomento fatto da noi.

A L secondo anco, che pare insolubile si può rispondere, negando, che sia necessario per difender questo, farsi Ducati, & Scudi, immaginatiui & chimerici, che come le Idee di Platone si trouano nei lor generi, & spetie, & non nell'indiuiduo, come gli argomenti ben concludono, & si confermano efficacemente con la consideratione, della qual colui, che ciò dirà, ha da confessare che quasi tanti Ducati immaginatiui si hanno da fare, per quante parti si danno, ò togliono danari nella fiera: Percioche quasi per ogniuna si tiene il suo prezzo. uno per Fiandra, un'altro per Roma, un'altro per Lione, &c. ilche è cosa da ridere: aggiungendosi con questo la consideratione, che non par detta molto sententiosamente, che quel Ducato, ò Scudo ual tanto nella fiera, se non ual tanto per le tali terre, & tanto per le tali &c. Et anco quelli, che ciò dicono, uoglion dire, che il Ducato che si dà per il tal luoco à cambio, ò à prezzo che in esso luoco se glidia tanto per esso.

55 A L terzo argomento † rispondiamo negando, che la moneta (in quanto è moneta) sempre si consideri come prezzo; percioche, anco in quanto è moneta, si può commutare per compra, per cambio, ò per altro contratto nominato, ò innominato. come s'è sopradetto [a]. Percioche dato che il fine, & l'uso primo, & principale, perche ella si trouò sia, accioche essa fosse prezzo, & misura delle cose uendibili [b], però il suo fine, & uso secondario, & meno principale, che è di guadagnar con essa, traficando in danari per danari, non è l'esser prezzo, se non mercantia: si come il fine, & l'uso principale della scarpa è, il calzarla & portarla calzata: Però il secondario è il guadagnar traficando con esso comprandolo, & uendendolo. A' quello della tassa, à basso [c] si risponderà.

[a] Supra eod. nu. 11. 12. & 32.

[b] L. si tibi ff. de fide iuss.

[c] Infra eod. nu 57. 58.

56 D A questo † seguono queste illiationi, La prima che la moneta d'oro per la sua particolar carestia, può ualer piu di ciò, che ella uarrebbe, se ne fosse abondanza. & la moneta d'argento, & ogni altra moneta per la sua particolar carestia, & abondanza può crescere & diminuire.

L A seconda, che non è necessario fingere Ducati, nè Scudi immaginatiui di mercatanti, che sono differenti da quelli del

popolo: poi che, senza essi, si può chiaramente concordare il prezzo che si ha da dare per Ducato, ò per Scudo da una parte, & dall'altra: Anzi non conuiene fingerli: accioche non diano occasione ad alcuni, che prestano, diano ingiustamente danari, perche poi si paghino al ualor d'essi. Ilche bene sentì tacitamente il Soto [a].

[a] Lib 7.q.5.ar.1.de Iust.& iur.

La terza che è chiara usura il cambio di molti, che (secondo che dicono) danno à questo, & à quello Ducati, ò Scudi da una fiera insino all'altra, à pagarli al prezzo, che uagliono quando li danno, ò quando gli hanno da restituire, come uarrebbono nella piazza quegli de i mercanti: perche non ui sono nel mondo tali Ducati, nè Scudi: & se ben ue ne fossero sarebbono di tanti diuersi ualori, quante diuerse sono le città, per doue si cambiano: & per alcune si cambiano all'eguale, come molte uolte si cambiano da Medina per Lisbona, & per altre parti à dieci à uenti Maraueglis: & per altre à trẽta: & per altre à quarãta & cinquãta &c. & essi gli dãno alle uolte, come li cambiano per la città, per laqua le si danno piu cari. L'altro perche la ragione, che giustifica la commutatione di tanti danari, che si hanno à dare in una città lontana, non giustifica la commutatione di altri tanti, che si hanno à dare nella medesima. per quel, che à basso si dirà [b]. Benche si ha da confessare, che colui, che truoua, chi toglia i suoi danari per ueri cambij, & lascia di guadagnar con essi per darli a' suoi uicini, ò ad altro prossimo, che ne ha molto bisogno, con questo modo, potrebbe guadagnar con essi, ciò ch'ei lascia di guadagnar con altri. per quello, che s'è sopra detto [c]. La quarta † che il ualor del danaio non solo può crescere, & diminuire, in quanto è un pezzo di metallo, ma etiandio in quanto è danaio, & prezzo dell'altre cose. percioche i piu de i sopradetti otto rispetti, perche egli cresce, & minuisce, sono rispetti, che toccano al danaio in quanto egli è danaio, & prezzo delle cose uendibili. Et concludono che in quanto egli è danaio, & prezzo, egli uale piu in una terra, che in un'altra. & anco in una medesima terra piu in un tempo che in un'altro. La quinta, che è necessario risoluere quel forte argomento, che contra questo si fonda nella tassa: la qual solutione habbiamo rimessa qui: cioè, che il danaio è tassato; & quello, ch'è tassato, come è solito tassarsi il formento, non cresce per qual si uoglia carestia, che se ne habbia. Alcuni de i sopradetti [d] rispondono, che quantuque egli sia

[b] Infra eod.nu.65.

[c] Supra eod.nu.26.

57

[d] E quibus est Gaiet. in tractatu de Cam.cap.6.

sia tassato in quanto è prezzo, non è però tassato in quanto è mercantia: ma questo non satisfa. perche per il sopradetto, consta che etiandio in quanto è danaio, & prezzo cresce, & minuisce. Silvestro [a], significa ch'egli è tassato in quanto è prezzo delle altre cose uendibili; ma non in quanto è prezzo degli istessi danari; ma non da ragione della diuersità. Altri [b] sentono, che il danaio mai non si uende: & per questo direbbono alcuni, che nella sua commutatione non si da piu prezzo: Però questo ad una parte è contra la commune [c], che parla della compra & uendita del danaio: & all'altra questo non serue niente. poi che confessano ch'egli si cambia, & che non si può cambiare se non per quello, che uale, & cresce il suo ualore per la sua gran carestia: & che si ha da dar piu per esso quando egli piu uale [d], per forza hanno da confessare che il suo ualor cresce, non ostante la tassa. & cosi la medesima necessità tiene di risoluere l'argomento fondato in quella che, tengono quelli, che
§8 dicono ch'ei si compra. Per la qual † cosa rispondiamo, nuouamente concedendo, che il danaio è tassato per un'effetto, & non per un'altro, E' tassato per effetto di costringere colui, che uende alcuna cosa, ò segli deue, che lo toglia per quel prezzo; & che non possa esser constretto à torlo per piu: Ma egli non è tassato per effetto che colui, che lo tiene non possa torre per esso meno, s'egli uuole; nè perche non possa torre più, se alcuna commodità particolare gliene resulta. Però questa solutione non può assicurar le conscienze di quelli, che lo cambiano più caramente, per non trouarsene; senza resultarli alcuna commodità di tenerlo. dato che à tcolui, à ch'egli commuta li risulti, qualche utile in hauerlo: Perche il uenditore non può uender la cosa piu cara per l'utile particolare, che ne uiene al compratore: ma la può ben uendere piu cara per l'utile, ch'egli perde in uenderla. secondo San Tomaso [e], & Scoto [f], approbati: Et ogni giorno uediamo che non solo i traficanti à i quali poche uolte lascia di resultare alcuna commodità di tenere il danaio loro, quando gliene gran carestia, benche non sia, se non per comprare alcune cose, per miglior mercato, ma etiandio quelli, che non trattano, commutano al presente i Doppioni à uenti quattro, & uenticinque Reali, essendo tassati à uenti due, per la gran carestia, che ne è: Et benche si potesse dire che per il ualore intrinseco dell'oro loro, che è piu cresciuto di quello de gli Scu-

[a] Verbo usura 4.q.5

[b] Sotus lib.7.q.5.articlo.2.de Iust. & iur.

[c] Bartol. l. Paulus 1.ff. de Sol nu.7.10. Pan. in c. Quãto de iureiuran. num. 13. Thom. 2ª.2ᵉ. q.78. art.1

[d] Quæ omnia prædictus Sotus fatetur in d. art. 2.

[e] 2ª2.ª q.77 art.1.

[f] In 4.d.15.q.2.

di, egli uale quel di piu hauendosi rispetto à gli Scudi: Però non potiamo dire di tutte l'altre monete, le quali però tutte, cre
a In l. Paulus. ff. de fol.
b In ca. quanto nu. 23. de iure iuran.
scono & scemano ogni dì. come significa Bartolo [a], e'l Panormitano [b]; à i quali niuno contradice. Per il che par piu securo rispondere, che la tassa, che si pone al danaio, si pone, perche esso non uagli più, nè meno, essendo le cose in quel medesimo essere: ma non perche mutandosi tanto, che ue ne sia gran
c Arg. ca. nequis 22. q. 2. & l. cum quis ff. de solu
carestia & necessità del tassato, egli non possa ualer quel di più [c], che parrà à gli huomini da bene, almeno per effetto di com-
d Vbi supra.
mutarlo in altro danaio. come dice Siluestro [d]. La sesta, † che 59
non è marauiglia, che il danaio (anco in quanto egli è danaio) uaglia piu in una fiera, che in un'altra; & piu in una parte d'una istessa fiera, che in un'altra; perche in una parte d'essa, per esser pochi quelli, che uogliono torre à uero cambio, & molti quelli, che uogliono dare, egli può ualer meno: Et nell'altre parti al contrario, per esser pochi quelli, che uogliono torre à uero cambio, & pochi quelli, che uogliono dare, può ualer piu: poi che per
e Gaiet in tractatu de camb. c. 7. & Sot. l. 7. q. 5. ar. 3. de Iust. & iur.
la gran carestia, & necessità cresce il suo prezzo [e]. Habbiamo detto [à uero cambio] perche (à nostro parere,) non si deue crescere il prezzo del danaio, perche ui sieno molti di quelli, che uogliono torre à Cambij finti, & illeciti: percio che l'inganno, & la fraude non deono essere utili à quelli, che le commetto-
f C. ex tenore de rescript.
no [f]. si perche niuna mercantia incarisce perche ui siano molti, che la uoglion rubbare, ò illecitamente usurpare, ma ella incarisse quando si trouano molti, che la uogliono giustamente
g Late Gaiet. 2. 2. q. 77. art 1.
h Vbi supra.
comprare, ò cambiare [g]. & si anco perche (come il Soto [h] bene appuntò) non si deue tenere piu caro il danaio nella fiera per esserne carestia, ò che non ui sieno di quegli, che lo uoglion dare quando egli nasce da monopolio fatto da quegli che l'hanno à dare, & de i Cambiatori che aperta, ò copertamente si concor-
i Arg. in l. 1. C. de Monip.
dano à non darlo, insino ch'egli non riincarisce [i]; ò per hauerlo tolto alcun d'essi al principio della fiera quasi tutto per miglior mercato, per l'una, & l'altra parte: & poi come egli quasi tutto sta nel suo potere, non lo uuol dare, se non come gli piace: Nel qual tempo, & caso, benche quelli, che non ne hauessero colpa, con buona conscienza lo potrebbon dare, con-
k Quibus fraus & dolus nemini prodesse debet. C. ex tenore de rescrip.
forme alla sua carestia: ma non quelli, che'l tenessero [k]. Il che è cosa assai piu cottidiana, che necessaria. La settima † che 60
minor marauiglia sarebbe che ualesse piu il Ducato in Portogal-

lo,

so, che in Castiglia, ancorche si dubiti, s'egli uale. Perche alcuni dicono che nò, L'uno perche colui, che in Portogallo deue 400. Reaes, con un Ducato di undeci Reali paga la, & quà: & chi deue hauer qua 400, Maraueglis, nè quà, nè la paga con un Ducato. Ilche è segno che i Maraueglis di qua uagliono piu che i Reaes di la: però che il Ducato tanto uale qua come la, & la come quà. L'altro che la prouisione moderatoria de i Cambij di sua Maestà (la cui somma sopra [a] referimmo) significa che 370. Maraueglis di qua, uagliono 400. Reaes di la. Il contrario però ne par piu uero. cioè, che il Ducato di qua, & di la, ual piu la, che qua. & anco il Real di quà, ual piu la, che qua. Percioche il Ducato uale la 400. Reaes di la: & il Reale 36. & qua il Ducato uale 375. Maraueglis & il Reale 34. & i Reaes di la, & i Maraueglis di qua sono eguali. Per ilche raccoglies che si come un Reale, uale in Porrogallo sei Cetis, & cosi il Maraueglis (che al presente si usa) uale sei Coronate, lequali paiono eguali à i Cetis: come pare, che efficacemente proui l'Arciuescouo Don Diego di Leiua & Couarruuias [b]. L'altro perche non osta l'allegato per la parte contraria [c]: Percioche neghiamo che colui, che in Portogallo deue 400. Reaes faccia quà giusta paga con un Ducato, se egli non è di ciò contento; nè anco colui, che deue la, undeci Reali con altri undeci, che li paghi quà. Neghiamo anco che colui, che deue qua 400. Maraueglis non sodisfa là, con 400. Reaes. L'altro perche si può rispondere alla detta prouisione moderatoria, che quelle parole incidentemente [d] si posero in essa: & se uoi replicate [e] che sopra essa si fonda la sua determinatione [e], diremo che sono soprafatto da altri, & che si potrà prouare il contrario [f]: Et che crediamo che quantunque esso se riceuesse in questi regni per sua utilità, però difficilmente si riceuerà ne gli strani; benche siano di sua maestà, per danno loro.

61 La ottaua † che è di grande importanza è, che colui, che presta in Portogallo cento Ducati ne può torre per essi in Medina piu di cento, per rispetto solo ch'essi uagliono piu la che quà [g]. La nona colui, che presta cento Ducati in Medina non ne deue riscuotere cento in Lisbona; perche uagliono la, piu che [h] qua. & colui, che presta non può torre piu del [i] prestato. La decima che ciò, che si ha detto di Medina & di Lisbona, in queste due ultime illationi l'istesso si deue dire di qual si uogli altre due città

[a] Supra eod. nu. 20.

[b] L. uaria resolutio cap. 11.

[c] Per dictum supra eod. nu.

[d] Et iterum probat C. si Papa de Priuil. lib. 6.

[e] Et ita probat. Cle. 1. de proba.

[f] Iuxta glos. dicta Clem. 1.

[g] Arg. bonum in l. 3. §. nunc de offi ff. de eo qui cert. loco.

[h] Argu. prædictarū legem.

[i] C. 11. 14. q. 3. cū his quæ ibi dicebamus. nu. 7.

che nell'una uale piu una medesima moneta, che nell'altra. & per consequente colui, che presta cento Ducati in Fiandra, in Roma, ò in Lione (doue uagliono piu i Ducati che in Castiglia) piu di cento là, se gli deono pagare: & al contrario colui, che ne presta cento in Castiglia, non se gli hanno da pagare cento in Roma. come singolarmente prosuppone il Soto [a]. Percioche si come sarebbe usura prestarui una sõma di formento in Salamãca (doue ella uale due Ducati) perche me la pagaste in Galitia, doue uale quattro. cosi sarebbe usura il prestarui qui un Ducato, che uale 370. Maraueglis, accioche mi lo rendeste in altra parte, doue egli uale 400. Et si come (benche non sia usura ma ingiustitia) che per una somma di formento, che io ui ho prestato in Galitia doue egli ualea quattro Ducati, me lo rendete qua in Salamanca doue egli non ual piu di due, cosi è ingiustitia, per cento Ducati, che mi prestaste à Roma, ò à Lisbona doue uagliono 400, Maraueglis, nõ ue ne rẽdo se non cento in Medina, doue non ne uagliono piu di 375. La undecima, che come chi presta certa quantità di formento di uino, ò d'oglio doue egli uale piu, tanto maggior quantità egli deue hauere se si restituisse doue ual meno, tãto quanto piu uale doue egli si presta, che doue si restituisse [b]: & si come colui, che presta doue egli ual meno, tanto minor quantità ha da riceuere, se lo restituisse, doue ual piu, tãto quanto piu uale doue si restituisse, che doue si presta. cosi colui, che presta Ducati doue uaglion piu, tanto piu egli ha da riceuere, se si pagano doue uaglion meno, quanto monta il ualor maggiore: & al contrario colui, che presta Ducati doue uaglion meno, tanto meno ha da riceuere se si pagan doue uaglion più, quanto monta quel maggior ualore. La duodecima, che per questo parrà ad alcuni non esser dubbiosa in quella conclusione del Soto [c]; cioè, che colui, che dà à Cambio in Spagna un Ducato, che non uale, se non undici Reali, accioche se gli ritorni in Roma un'altro di dodeci, ò tredici Carlini, che sono eguali à nostri Reali; ò uagliono piu di undici commette usura: percioche egli uuol torre piu di ciò, ch'egli da, & guadagnare quel di piu: La qual conclusione imperò, nè quelle che da essa seguono non s'inferiscono di queste nostre illationi; nè anco (al nostro parere) sono ferme. Non s'inferiscono perche le dette tre illationi parlano di colui, che presta danaio, & dell'impresto, che in latino si chiama *Mutuum*, la cui natura è d'esser gratioso. Et che

[a] L. 6. q. 5. art. 1. de iust & iur.

[b] L. 2. § nunc. de of fic. ff. de eo quod cert. loco.

[c] Lib. 7. q. 5. art 1. de iust & iur.

che per uirtù di lui non se gli toglia niente piu di ciò che si prestò. come s'è detto nell'altro Commentario [a]: & la sua conclusione, parla di colui, che da à cambio, del quale la natura è di non esser gratioso; & per questo non s'inferisse di quelle, che parlano di cosa diuersa [b]. Che esse non siano ferme, consta perche ogni dì si usa il contrario da Medina à Lisbona, & in Fiandra. & di là à Medina. Ilqual uso è lecito, cosi per uia di uera compra, come per uia di Cambio, & d'altri contratti innominati. come prouiamo à [c] basso.

a Cap.1.14.q.3. per totum text. & ca.cõ suluit eodem titulo: & alia multa.

b Nam à separatis non fit illatio.l.Papinianus .ff. de minor.C.si sentẽtia de sent.exc.lib.6.

c Infra eodem comment,nu.74.

SOMMARIO.

62 *Il Danaio assente ual meno che il presente: quantunque egli sia*
63 *in altre cose eguali. Et quel, ch'è piu assente uale ancor meno.*
64 *Il Danaio d'Alessandria ual meno in Genoua, per colui, ch'è in Genoua. & quel di Siuiglia ual meno per colui, ch'è in Burgo di quello di Burgo.*
65 *Il Danaio di Fiandra, assente communemente ual piu che quello di Medina presente.*
66 *I Cambij s'hanno per miglior mercato da Medina à Lisbona,*
67 *che da Lisbona à Medina.*
68 *I Cambij, c'hora s'usano da Medina à Lisbona, non sono leciti.*
69.70 *La Compra, il Cambio, e'l cambiare disuguale sono illeciti.*
71 *La Commutatione è usuraia, se in essa per ragion del tempo si tuole più, ò meno.*
Il Danaio presente ual più che l'assente; & più doue n'è piu carestia.
72 *I Trafichi di danari consueti non si deono reprobare, per non condennare molta gente buona.*
73 *I quali si saluano per uia di compra, & per uia di Cambio,*
74 *& per uia d'altro contratto innominato.*
75 *Comprare & cambiare si può lecitamente alcuna cosa, innanzi ch'ella sia nata, ò per il tempo, che deue uenire; purche non si togli più, ò paghi meno del giusto prezzo, per la speranza, & dilatione del tempo.*
76 *Il Trafico, ò cambio di danari, che si fa per le fiere è lecito, se ui concorrono quattro conditioni.*
77 *I Danari si posson dare per cinque uie in un luoco, acciochè sieno*

restituiti in un'altro.

78 *I Cambij per cagione del tempo longo uaglion più. secondo l'opinione del Gaetano.*

79 *Il Cambiatore, ò Banchiero è usuraio, che da in Roma ad alcuno cento, ò mille Ducati con obligo di pagarli nel termine di sei mesi à Parigi; con patto però che gli dia cinque, ò otto per cento.*

80 *Vsura coperta è con nome di Cambio quella di quegli, che uenuta la fiera, ch'è il tempo della paga, danno à i debitori che non gli pagano dilatione di tempo; accioche gli paghino un tanto di ricambio.*

I Confessori deono disuadere i Cambij finti; iquali pongono l'anime di chi gli fanno in pericolo.

62 IL uigesimo primo † diciamo dell'ottauo rispetto, perche cresce & minuisce il danaio, che è quel della sua assentia, che piu assolutamente, che niuno tiene Siluestro [a], che essa sola lo fa di minor prezzo nel luoco doue egli è assente: & benche ad alcuni posi parere altra cosa, però al nostro il medesimo sente il Gaetano [b], il Calderino [c], & Lorenzo Rodulfo [d], & mi pare giuridico. L'uno perche ogni mercantia assente, che uno compra per doue ella è, assolutamente considerata ricerca di sua natura, spesa, & fatica, che si stima danaio [e], per conseruarla, & portarla. Nè osta il dire che il mercante ha parenti, ò amici, ò fattori, che gliela conserua in luoco assente senza spesa, nè fatica sua; percioche tutto ciò si paga per una uia, ò per un'altra, così per tutto quello egli resta obligato à fare altrettanto per essi, ò almeno per obligatione, che chiamano antidotale [f]. Et perche un'opera di se non lascia di ualer del suo prezzo, per occorrere che alcuno la faccia di gratia [g]: & perche non può, per giustitia leuar niente di ciò che si promette à uno per andar di quì à Roma, dicendo che nella strada egli trouò chi gli fece le spese, & anco gli diede danari, accioche l'accompagnasse. L'altro perche niuno direbbe, che una Mula, ch'è in Siuiglia non uaglia meno per colui, ch'è in Valenza, che un'altra presente in Valenza della medesima bontà & prezzo: benche per alcun caso accidentale, ò per la sua industria la possa condurre à Valenza, senza spesa, ò gli possa ualer piu in Siuiglia che in Valenza; Et

che

a Verb. usura 4. q. 4.

b In tract. de cambijs cap. 7.

c Consil. 12. de usuris.

d In cap. consuluit q. 1. par 3.

e Arg. ca. statutum §. proferendo de rescrip. lib 6. & Nota ta per Bal. Panor. Felin. in ca. 1. de Testibus.

f L. sedet. si. §. consuluit. ff. de peri. heredi. & c. cum in officijs de testa.

g Non enim: eaq; propter intentionē accidunt sed natura rei est in his incipiē da ar. c. si quis nec causam. ff. de rebus creditis cū late ibi à Iaso. traditis.

che è certo che, se niuna industria, egli uso, nè prouisione di mercante haueſſe in queſto, molto meno uarrebbe il danaio di Fiandra qua di ciò ch'egli uale; & non è giuſto che la ſua induſtria dannifichi niuno [a]. L'altro † perche non oſta ciò che
63 diſſe il Medina [b], che l'aſſentia del luoco doue è il danaio, per ſe ſola non baſta, accioche eſſo uaglia meno, però l'aſſentia aggiunta co i pericoli, che occorrono, & le ſpeſe, che ſi fanno in riſcuotere il danaio aſſente, ſono cagioni baſtanti, accioche eſſo non uaglia tanto, quanto il preſente: percioche dal ſuo detto ne ſegue il noſtro: poi che le ſpeſe, & le fatiche di lor natura ſono tanto congiunte all'aſſentia. come noi diciamo & prouiamo: Benche alcuni accidentalmente ſe ne liberano. L'altro che tampoco oſta, ciò che dice il Dottor Soto [c], che nella aſſentia per ſe ſola (come dice eſſo Medina) ſa che uaglia meno ne i pericoli, & nelle ſpeſe, poi che non ue ne ſono al preſente fra i mercanti: perche dalla ragione del ſuo detto ne ſegue il noſtro, che à contrario ſenſo egli confeſſa che ſe eſſi ue ne haueſſero egli uarrebbe piu: & nel primo fondamento prouiamo, che ue ne ſono, conſiderata la natura del negotio, & anco conſiderato le ſpeſe de i fattori, & riſpondenti, che i mercanti tengono la per donde fanno il cambio. L'altro percioche non oſta il ſuo argomento; cioè, che, ſe queſto foſſe la uerità meno uarrebbe il danaio di Fiandra in Medina, che quello della iſteſſa Medina. Ilche è falſo; Percioche ſecondo ch'egli dice, piu uale in Medina un Ducato di Fiandra per il quale ſi da in eſſa piu di 400. Maraueglis, che un Ducato della medeſima Medina, che ne uale 375. Diciamo poiche non oſta, perche ueggiamo la ſua illatione: Percioche non uogliamo dire che ogni danaio aſſente ſempre uaglia meno del preſente; ma ch'ei uaglia meno eſſendo ogni altra coſa eguale. cioè ualendo al preſente tanto doue egli è, quanto doue è l'aſſente: & altramente nò. Si come una ſomma di formento, ch'è in Toro, ual meno di quello, ch'è qui, che un'altra preſente, ſe ogni coſa è eguale: cioè ſe ambidue ſono di una medeſima bontà, & tanto uale la quello, quanto queſto qua. ma però nò, ſe quello di Toro ualeſſe la quattro Ducati, & qua non piu di due, & lo poteſſe far portare ſecuro per uno: anzi uarrebbe più; ma alcuna coſa meno de i quattro Ducati, per eſſere aſſente. coſi medeſimamente ſe il Ducato di Fiandra non ualeſſe piu in Fiandra, che quello di Medina in Medina, meno uarrebbe uno di Fiandra in

[a] L. fin. C. de allu. Pan in cap propter ſub. finem. de locat.
[b] C. de rebus reſtituendis tit. de cauſis ob quas ſolent campſores lucrum augere fol 150.
[c] Lib. 7 q. 6. art. 2. de luſt. & iur.

Medina che un'altro di Medina. però egli uale tanto piu in Fiandra, che in Medina. percioche quantunque per l'assentia si diminuisca in alcuna cosa il suo prezzo, però non tanto che anco egli non resti di ualer piu, che quel di Medina. Da questo † ne segue, Il 64
primo, che il Calderino ha bene cõsigliato [a], che fu buona la cõpra d'uno, che comprò da un'altro in Genoua per cento ducati, cento, & sei d'Alessandria d'Egitto, perche piu ualeuauo i cento presenti di Genoua, perche erano in Genoua, che i cento assenti che erano in Alessandria. per il sopradetto. Segue il secondo, che, se non fossero, come dicono, che sono uietati i Cambij d'una parte del regno per un'altra dell'istesso, uno potrebbe comprare in Burgo, in Medina, ò qua da uno di Siuiglia con cento Ducati, piu di cento, che se gli hauessero à dare in Siuiglia: percioche il Ducato tanto uale qua, come la, & non piu: & l'assentia abbassa il prezzo del danaio, ch'è in Siuiglia. Segue il terzo, che tanto piu abbassa il prezzo del danaio la sua assentia quanto l'assentia è maggiore, & di maggior pericolo & spesa, il ricuperarlo, & la uittura sua necessaria: & per consequente piu costerà in Salamanca il danaio, che è in Medina, che quello, ch'è in Burgo: & piu quello, ch'è in Burgo, che quello, ch'è in Siuiglia, & piu quello, ch'è in Siuiglia, che quello, ch'è in Alessandria, in Roma, in Fiandra, & in Lione. Percioche tanto è piu difficile la sua ricuperatione, & di sua natura maggiore la sua portatura, quanto piu egli è lontano: & tanto piu facile, & minore, quanto è piu uicino. Habbiamo detto [di sua natura] perche accidentalmente occorre che quello, ch'è piu lontano si recupera piu facilmente: però più si ha da attendere alla natura [b], che all'accidente del negotio. Segue † il quarto, che l'assentia del 65
danaio, ch'è in Fiandra, fa ch'egli uaglia in Medina meno à colui, alquale è, ò lo compra in Medina, di ciò ch'egli uarrebbe in Fiandra, à colui, ch'è in Fiandra, & in Fiandra lo comprasse. ma però non ual communemente tanto meno, che non uaglia piu in Medina, del Ducato di Medina: percioche quantunque l'assentia (essendo ogni cosa eguale) faccia che meno uaglia l'assente che'l presente, però non tanto quanto ual piu il Ducato in Fiandra che in Medina. Segue il quinto, che la ragione perche i Ducati di Fiãdra uagliono communemente piu in Medina che i medesimi di Medina è, che i Ducati uagliono assai piu la, che quà. & benche l'assentia togli alcuna cosa del suo prezzo, nondimeno

ella

[a] In consil. 11. de usur.

[b] Cap. de occidendis 23. q. 5. ca. sepe. 50. distin.

ella non tuole tanto, ch'ei non reſti ſempre molto piu caro. Segue il ſeſto, che la ragione perche ſi cambia à più buon mercato di qui in Fiandra che da Fiandra à qui è, che meno uagliono cento Ducati di Medina in Fiandra, che cento di Fiandra in Medina. Et la ragione di queſta ragione è, che il prezzo di cento Ducati di Medina poſti per uenderſi in Fiandra, per due riſpetti diminuiſcono. L'uno è, per eſſere aſſente; & l'altro per ualer meno il ducato in Medina che in Fiandra; & il prezzo de i Ducati di Fiandra poſti per uenderſi in Medina, non diminuiſcono, ſe non per un riſpetto; cioè dell'aſſentia. la quale benche lo faccia ualere alcuna coſa meno, ma non però tanto,
66 quanto uale in Fiandra piu che qua. Segue il ſettimo, † che la ragione perche di Medina per Lisbona molte uolte ſi cambia al pari; cioè tanti ducati, per altri tanti: cento in Medina per altri cento, che ſi danno in Lisbona, & non più, nè meno. La qual ragione è, che il prezzo del danaio di Lisbona propoſto in Medina per uenderſi è meno che in Lisbona, per eſſere aſſente, & fuora del regno. Et la ragione, perche mai, ò poche uolte ſi cambia per Fiandra al pari, (benche egli ſia aſſente, & fuora del regno) è, ch'egli uale piu in Fiandra, che in Lisbona; & che quantunque l'aſſentia, & l'eſſere fuori del regno, baſti per agguagliare il danaio di Lisbona, con quello di Medina, in Medina. ma non però l'aſſentia, nè l'eſſer fuora del regno, baſta per agguagliare il prezzo di quel di Medina, con quello di Fiandra.

67 SEGVE l'ottauo † che'l ſopradetto non ha luoco nel Cambio, che ſi fa di tal maniera che in un medeſimo luoco ſi ha da conſignare in danaio dell'uno all'altro, & il renderlo dell'uno all'altro: hora per quello ſi determina il luoco doue ſi fa il patto, ò altro piu lontano, ò piu uicino di quello. Et coſi ſolamente ha luoco, quando ſi accordano, di tal maniera che il danaio dell'uno ſi da in un loco all'altro; & in un'altro luoco gli uien reſti tuito dal debitore. come appuntò bene il Gaetano [a]. Benche per ſe egli era appuntato: percioche la ragione delle ſpeſe delle fatiche, & de' pericoli in che ſi fonda la diminutione del ualore del danaio aſſente non procede, quando in un medeſimo luoco ſi fa la conſignatione d'ambidue, ſe non (quando molto) per effetto di pagar tanto per eſſo quanto ſi paga per li Cambij à minuto. de i quali ſopra s'è [b] detto.

[a] In tracta. de cambijs.

[b] Supra eodem numero 31.

Il uigesimo secondo & ultimo diciamo †, che non si dubita, 68
senza ragione fra i dottori, s'è lecito il trafico, che hora si usa di Medina per Lisbona, per Fiandra, per Lione & per altre città simili. & quello per Siuiglia, per Medina & per altre tali. il quale è di questa maniera (che io ho imparato à mio costo) uno, che ha danari gli da al fine della fiera di Maggio, in Medina, che si finisce al fin di Luglio per Lisbona à pagar nel termine d'un mese, alcune uolte al pari. cioè tanti ducati per altri tanti ducati, & alle uolte à uno per cento; & subito gli torna à dare in Lisbona per la fiera di Medina del mese d'Ottobre à cinque, à sette, ò à piu per cento, per la fiera d'Ottobre, & al fin d'essa (che è il fine di Decembre) gli torna à dar per Lisbona a' uenti di Gēnaio alcune uolte al pari, altre uolte à uno, ò piu per cento: & subito al fine di Gennaio gli torna à dare per la fiera di Viglialon, ò di Medina del Rio secco à cinque, ò à sette per cento. & quasi l'istesso si fa nell'altre fiere d'altre città & regni, per quelle di questi regni, ò d'altri. Altri danno (secondo che dice il Soto) [a] il suo danaio in Medina per Fiandra, dando in essa 410. Maraueglis per Ducato: che in Fiandra hanno da riceuere 360. & la, lo tornano à dare per Medina dando in Fiādra un Ducato di 300. Maraueglis per riceuer qui un Ducato di 375.

[a] Lib. 7. q. 4. art. 2. de Iusti. & Iur.

Contra † questo trafico fa, Il primo che non si può di- 69
fendere per uia di compra & uendita di danari: perche ogni compra di cosa di maggior prezzo per minore è illecita. secondo, San Tomaso [b] & Scoto [c], da tutti approbati; come sopra [d] s'è detto: & in questo trafico cento Ducati di Medina si comprano in Lisbona per meno di 95. & in Fiandra per meno di 90. Il secondo fa che par, che per forza s'habbia da confessare, che, ò la compra, che fai di Medina per Fiandra, ò per Lisbona, ò di Lisbona, & di Fiandra per Medina, è di cose di maggior prezzo per minore: perche se è giusto prezzo quello di cento Ducati, che mi dai in Medina, per cento & uno che ti ho à dare in Lisbona nel termine d'un mese, sarà ingiusto quello di cento & sette, che ti ho da pagare per la fiera d'Ottobre, per li cento soli, che in Lisbona mi dai: perciochè pare che i cento & uno miei di Lisbona, non uaglino, se non i cento tuo di Medina, non ponno hora i tuoi cento di Lisbona ualer cento & sette de' miei di Medina? Et se giustamente mi hai uenduto in Lisbona gli anni passati 400. Maraueglis di Roma, per 475. ingiu-

[b] 2ª. 2ᵉ. q. 77. art. 1. receptum ab omnibus.
[c] In 4. d. 15. q. 2.
[d] Supra eodem nu. 14, 24. & 41.

stamente

ſtamente mi hai comprato 400. di Lisbona, per 400. che mi dai in Roma. & ſi per 410. che ti do in Medina giuſtamente mi uendi 360. che hai in Fiandra, ingiuſtamente mi uendi in Fiandra 300. che in eſſa tieni per 375. che qua ti ho à dare. Il
70 terzo fa † che, nè anco egli ſi può ſaluare per quel, che dice il Soto [a]: cioè per uia di puro Cambio, & baratto: conſiderando che minor ſomma di danari della terra doue è gran careſtia di danari, ual piu che in un'altra maggiore della terra, doue ue n'è maggiore abondanza: Dico adunque ch'ei non ſi può ſaluar per queſta uia. L'uno, perche il detto del Soto eſpreſſamente afferma, che non ſi può cambiar lecitamente, ſe non quel danaio, che uale un tanto in una terra, per quello che un'altro uale altro tanto in un'altra terra, & non per piu. Et che il danaio, che ſi da in Spagna ha da ualer tanto, & non piu al tempo, ch'ei ſi da, quanto egli uale in quello iſteſſo tempo quello, che per eſſo haſi da ritornare in Fiandra; ò ſi ritorni fra otto giorni, ò fra il termine d'un meſe, ò di quattro, ò d'un'anno. Il ſecondo perche il medeſimo Soto dice, che non ſi può dar ragione, perche per la uia ſola di Cambio, & baratto lecitamente ſi toglia in Spagna 400. Maraueglis, per 360. che ſi hanno à dare in Fiandra; & ſubito in Fiandra dare 300. per 375. che ſi hanno à pagare in Spagna: poi che il cambio, & baratto di qua per la, & di la per qua è diſuguale.

a Lib. 7. q. 5. ar. 2. de Iuſt. & iur.

71 IL quarto † fa, che è concluſione reſolutiſsima di San Tomaſo [b], di Scoto [c], & di tutti, che qual ſi uoglia trafico, nel quale per ragione di maggiore ſperanza, & dilatione ſi toglie piu, è uſuraio. Et pare, che in queſto trafico ſi toglia piu per ragion del tempo, & ſperanza, che per altro. Percioche colui, che da i ſuoi Ducati in Medina, per Lisbona, per un meſe, gli da al pari, ò à uno per cento: & ſe gli da per due meſi toglie piu: & ſe per tre piu. & ſe gli da in Lisbona per Medina in tempo, che ſono quatro meſi fino alla fiera, toglie piu che ſe non ue ne foſſe ſe non tre: & ſe ſono tre meſi piu, ſe non che ue ne foſſe, ſe non due &c. Et colui, che da danari in Spagna accioche ſe gli paghino in Roma à piu buon mercato ſe gli danno per fino à tre meſi che pagarli ſubito: Per queſte ragioni, per un tempo ci parue che non ſi poteſſe ſoſtenere queſto
72 trafico. Ma non † oſtante tutto queſto, crediamo che egli ſia lecito. Il primo, perche come dice il Calderino [d], pare brut-

b 2ª 2ª. q. 78. art. 2. ad 7.

c In 4. d. 15. q. 2. ar. 2. dictumq; fuit ſupra eod. nu. 14. & 24. & in comento. 1. 14. q. 3. nu. 26. probatur & in cap. ſed noſtram & in ca in ciuitate ſupra eod.

d In conſil. 11. de uſur.

cosa il uoler condannare tanti buoni mercanti, che fanno questo, & con quel danaio s'empie tutto il Mondo. Il secondo che senza questo trafico si distruggerebbono le cõtrattationi, che si hanno co i regni stranieri; & diuerebbono poueri i proprij. Il terzo, che è tutto il fondamento di questo trafico è, che il danaio assente non uale tanto, quanto il presente. come sopra [a] si pruouò. nè uale tanto quando ue n'è abondanza, & copia, quanto quando, ue n'è carestia, & necessità. come sopra [b] si pruouò. Per la qual cosa giustamente può colui, che tiene danari in Medina comprare, ò procurare di hauerne per Cãbio de gli altri, che sono in Fiandra, per men di cio, che uagliono in Fiandra: & poi riscuoterli in Fiandra, & comprare, ò procurare di hauerne per uia di Cambio, ò per altri contratti innominati con quelli in Fiandra altri danari, che sono in Medina, per men di ciò, che uagliono in Medina. & con questa maniera accrescere i suoi danari. Et anco uno, che ha danari, ò credito in Fiandra può comprare, ò procurare per uia di Cambio di hauerne in Medina fuori della fiera, ò al principio di essa (se ue n'è abondanza) per piu buon mercato: & da poi comprarli, ò cambiarli piu cari nel fine della fiera; se ue n'è piu carestia: pur che egli dia il giusto, per lo assente de' danari presenti, & per il presente in danari assenti. Il quarto † fa per que- 73
sta parte, che per questo terzo fondamento, si risoluono i due argomenti primi della parte contraria; poi che da questo ne segue, che confessando non ui esser compra alcuna giusta fin che non si osserua egualità fra il prezzo, & la mercantia, possiamo, & douiamo negare ch'essendo ogni cosa eguale, non uagliono piu cento Ducati presenti, che cento assenti: nè che cento assenti, non si possino comprare per meno di cento presenti; ualendo tanto gli uni nelle lor terre quanto gli altri nelle loro. Nè anco quello, in che gli argomenti si appoggiano, cioè, che il giusto prezzo di cento ducati assenti di Siuiglia in Medina sono 99. presenti; anco cento ducati di Siuiglia presenti saranno in Siuiglia il giusto prezzo di 99. assenti in Medina perche prima i 99. presenti di Siuiglia saranno in Siuiglia il giusto prezzo di cento assenti di Medina. Habbiamo detto [essendo ogni cosa eguale] & [ualendo tanto gli uni nel luoco loro quanto gli altri nel loro] come uagliono quelli di Siuiglia in Siuiglia; & quelli di Medina in Medina. Percioche se gli uni uagliono piu doue sono,

che

a Supra eod nu. 62 & seq.
b Supra eod. nu. 51.

che gli altri donde sono, può occorrer ciò che ogni giorno occorre, che gli assenti, uaglino piu che i presenti. come communemente hanno ualuto nel nostro tempo, piu gli assenti di Fiandra in Medina, che i presenti di Medina in Medina. & molte uolte tanto gli assenti di Lisbona in Medina, quanto i presenti di Medina in Medina: Et per questo neghiamo, che, se il prezzo de i cento Ducati assenti di Lisbona sono in Medina cento presenti, anco cento di Lisbona presenti saranno in essa il giusto prezzo di cento assenti di Medina: perche i Ducati di Lisbona uagliono piu in Lisbona, che quelli di Medina in Medina. come sopra s'è detto [a]. Et per questo il Ducato di Lisbona presente, uale piu in Lisbona che quello di Medina assente, per due uie. cioè, per essere presente, & per ualer più per se stesso in quel luoco. & così può essere che assai piu uaglino i cento presenti di Lisbona, che i cento assenti di Medina: Benche l'assentia sola, di quei di Lisbona non fa che uaglino in Medina meno, che quegli di Medina, per il contrapeso del maggior ualore, che i Ducati tengono in Lisbona. come sopra s'è detto [b]. Il quinto †, che giustifica questo contratto è, che per il detto terzo fondamento si risolue anco il terzo argomento della parte contraria: Percioche da questo ne seguita, che si può anco saluar quel trafico per uia di Cambio, & per uia d'altro contratto innominato. come per essempio, Io ti dò perche mi dai &c.. Poi che da ciò ne segue, che meno il danaio presente è giusto cambio, & equiualenza di piu del danaio assente; deducendolo tutto, nè più, nè meno, come si ha di tutto quello della compra. Ma ben confessiamo, che per il modo di saluare, che fa il dottor Soto non si può saluar questo trafico, che si fa da una parte all'altra, ò dell'altra all'altra, come ogni dì si tratta per l'allegato, nel detto quarto argomento cõtra la sua maniera di saluare. Et perche egli prosuppone tre cose delle quali si conclude la sua total instruttione. La prima è, che il Cambio de' danari non si può far giustamente, se non de i danari, che realmente sono de i due, fra i quali si cambia. La seconda, che il danaio assente non ual meno che il presente. La terza, che da queste seguita è, che il danaio assente non si può cambiare, per il danaio presente; se non dando, tanto per il presente, che uaglia tanto doue egli è, quanto uale l'assente doue egli è. Dalle quali tre cose, necessariamente segue un'altra quarta: cioè, che, se cento Ducati sono giusto ba-

74

[a] Supra eod. nu. 60 & seq.

[b] Supra eod. nu. 63.

ratto,& cãbio di cẽto di Medina,& di nouanta di Fiãdra,nè più, nè meno saràno il giusto prezzo de i cento di Medina.Et da que sta ne seguita un'altra quinta:cioè,che per tal trafico nulla può cre scere il suo danaio,nè anco cõseruarlo,se nõ cõ gran pericolo,spe sa,& põsiero;perche nessun lo uuole,senza utile alcuno:& per cõ-seguẽte si destruggerebbe tutto questo trafico.Et quelli,che fino al presente gli hanno esercitati sarebbono obligati à restituire il gua dagno, che con esso hanno fatto. Ma perche noi altri sopra [a] concludiamo che per niuna delle dette tre cose si pruoua con la legge (anzi il contrario di esse è conforme alla legge) diciamo che il detto trafico,nè piu,nè meno si può saluare per uia di Cam bio, & d'altro contratto innominato, come sopra s'è detto, po-tersi saluare per uia di compra, & di uendita. Il sesto, † che 75 giustifica questo trafico è, che il quarto argomento della parte contraria si può risoluere negando, che in questo trafico (quan do egli si fa, come si deue) si toglia niente per speranza, ò per dilatione: Il primo perche fra i giusti mercanti tutto il tempo, che è, da' pagamenti a' pagamenti, si tiene come per un giorno, & tempo presente, per inuiar le cedule, apparecchiar le paghe, & farle. come dichiarò il Soto [b]: benche di ciò egli non die-de la ragione: la quale par che sia questa. Che per la legge si ha da dare un termine di tẽpo p far quelle cose:il quale si come nõ è determinato, cosi esso si ha da determinar dalla legge, ò dall'ar bitrio di huomo da bene [c]. & hallo determinato l'uso, ilquale è legge, che alle uolte falla, [d] che è stato introdotto dall'arbitrio de' prudenti mercatanti, di che sia il sopradetto: benche alcune uolte ne basti manco,& alle uolte,ue n'è necessariodi piu.Si risol ue anco l'istesso argomẽto,considerãdo che altra cosa è cõprare,ò uendere alcuna cosa per giusto prezzo, almeno piatoso, che si ha da consignar di quà à tre mesi, che è lecito; poi che è lecito uendere à tempo [e], & uender ciò che è per nascere [f], & anco cambiarlo. come sopra [g] s'è detto. ilquale è quello,che si fa in questo trafico,& altra cosa è comprarlo per meno del giusto prez zo (almeno piatoso) per anticipare il danaio, ò uenderlo piu del giusto prezzo rigoroso,per fare ch'egli sia illecito. lo pruoua l'argomento, & noi lo confessiamo. Per la qual cosa, cosi co me giustamente uno può comprare, ò riscuotere per Cambio auanti che sia nata la lana,& l'herba dell'anno seguente per il suo giusto prezzo,cosi può comprare, & cambiare nella fiera di Me-

dina

[a] Supra eod nu.14. ubi prima refellitur & alie due cõfutan-tur.

[b] Lib.7.q 5.ar.2.de iust. & iur.

[c] Arg l.1.de iur. de lib & c de'causis de offic deleg.

[d] Cap. consuetudo 1 d l. de quibus. ff. legib.

[e] .§.Vendi dit.& in stit.de rer diuisio.

[f] L. Nec emptio.ff. de contrahen. Empti. cum glo.

[g] Supra eodem nu mer.14.

dina il danaio di Fiandra per il ſuo giuſto prezzo, accioche ſe gli conſegni nella prima, ò ſeconda, & anco terza fiera: pur, che egli non toglia piu del giuſto prezzo rigoroſo, per conſegnarglielo più tardi, che torrebbe per conſignarglielo nella prima fiera. Concediamo però, che tutte le uolte che ſi toglie alcuna coſa notabile più del giuſto prezzo per la ſperanza, & dilatione, ſi pecca: con obligatione di reſtituire. Adunque † concludiamo, che il detto trafico è lecito, oſſeruandoſi queſte conditioni. La prima è, che il Cambio non ſia finto: cioè, che colui, che dà il danaio uoglia, & habbia intētione [a] che egli ſe gli ritorni in quel luoco doue ſi toglie; & creda con ragione, che colui, che lo toglie, tiene, ò terrebbe danaio, robba, credito, ò autorità, per renderglielo in quel luoco per doue lo tolſe. & che in quel luoco glielo darà. La ſeconda che per il danaio aſſente, ſi dia tanto per il preſente, quanto ſarà giuſto; & non ui ſi diminuiſce ſouerchiamente il prezzo per l'aſſentia. Ilche tutto ſi ha da ſtimare ad arbitrio di huomo da bene [b]. La terza, che non toglia di piu per hauer piu tempo ſino alla conſegnatione, ò pagamento, nel quale ſi ha da conſegnare, che ſe l'haueſſe da conſegnar ſubito là, doue egli ſi ha da pagare. La quarta naſce da queſta proſſima, che nō lo debba uendere, ò cambiare per piu, per uenderlo, cambiarlo, ò darlo per la ſeconda, ò terza fiera, che per la prima. Habbiamo detto [per piu] perche ſe lo uorrà dare fino alla ſeconda, & anco alla terza fiera, per quel, ch'egli poteua giuſtamente torre fino al pagamento della prima fiera, ben lo può fare; & ſarà opera di carità, & d'amicitia: ma non potrebbe torre di piu: Percioche, dato che, quel che ſi dà per uia di cambio, di uero, ò ueriſimile intereſſe, ſi poſſi dare piu caro per due fiere, che per una, & più caro per tre, che per due (come ſopra [c] s'è detto) però non ſi può dare per uia di cambio, di compra, di baratto, ò d'altro contratto innominato, del quale, noi qui parliamo. Da queſto † inferiamo, Il primo, che con ragione ſi può dubitare d'un caſo, che ci domandò in Lisbona, un Caſtigliano, che quiui uoleua dare à un mercante Portogheſe certi danari, accioche glieli pagaſſe con certo guadagno nella prima fiera, di Medina del campo, che era per douer eſſere di là à tre, ò quattro meſi, & conueniua molto à eſſo Caſtigliano, che daua il danaio portarlo in Caſtiglia. Ilche per una parte pareua che non foſſe giuſto. percioche non ſi uedeua ragione alcuna,

76

77

a Alioquin enim eſſet Emptio. nec permutatio Arg. l. non omnis. ff. de reb. cre. ca. cum ſuper de offic. deleg.

b Arg l. 1. ff. de iur. delib. cap. de cauſſis de offic. deleg.

c Supra eo. num. 34.

per la qual si potesse torre [a]: anzi pareua che il Castigliano la douesse dare al mercante, poi che conueniua ch'egli portasse di là à quà il suo danaio, e'l mercante metteua l'industria & fatica di darglielo quà. conforme à ciò che habbiamo detto [b], della giustitia del Cambio per lettera. L'altro perche, pare disugualità, & ingiustitia, che il mercante gli dia tanto quà, quanto toglie là; & di piu ponghi la sua industria, & fatica, & che anco gli dia guadagno [c]. L'altro perche il mercante non uorrebbe dar guadagno, se l'hauesse à dar subito in Medina; ma hauendolo à dare, di qui à tre, ò quattro mesi; & godendolo in quel mezo tempo; per conseguente lo pagaua per la dilation del tempo che è usura. per il sopra [d], & in altra parte [e] detto: Et questo par che tenga il Gaetano [f]. Ma † à molti parrà che 78 il Soto [g] tenghi il contrario. dicendo, che se conueniisse al mercante portare il suo danaio da Medina à Lisbona, come un'altro di portare il suo à Medina, ben potrebbe egli torre il guadagno, che per il Cambio di lettere si può torre: Ilche anco in questo caso tiene il Gaetano [h]: benche esso Soto non lo allega. Ma à noi altri però pare, che si debbino distinguere cinque uie per le quali il detto Castigliano potrebbe dare il detto danaio: che sono quattro senza consideratione, almeno principale, del tempo lungo, ò breue, ch'era fino alla fiera; & una con questa consideratione. La prima, senza la detta consideratione è, per uia del l'impresto. La seconda per quella del Cambio per lettere, cõ che il mercante portasse il suo danaio quà. La terza per quella, che egli portasse il danaio al mercante di Medina à Lisbona. La quarta per uia di compra di tratto di cambio, ò d'altra commutatione innominata del danaio assente, che il mercante tiene in Medina, per il suo presente, che teneua in Lisbona. La quinta è con la principale consideratione, del tempo & dell'aspettare, ch'egli haueua fino alla fiera per alcuna delle dette uie, togliendo piu, ò meno, conforme al tempo maggiore, ò minore, ch'egli hauea fino alla fiera. Nel primo caso, cioè se gli uoleua dar per uia d'impresto, & con patto & intention principale che glieli pagasse in Medina, era usura. perche egli uoleua guadagnare con l'impresto alcuna cosa: cioè l'obligatione, che se gli pagasse in Medina, & con guadagno, hauendoglieli prestari in Lisbona; che è guadagno stimato à danaio [i]. Ma, se gli uoleua prestar senza tal patto & intentione, che si obligasse precisamente à pagarli

[a] Vsurpatio autem sine titulo iusto illicita ẽ C.pen.14.q.5.

[b] Supra eodem cõment.nu.21.&22.

[c] At omnis contractus in quo non seruatur Equalitas est illicitus Scot in 4. d.15.q.2.ar.2.& paulo ante nu.23.& 24. est dictum

[d] Supra eod. Com. nu.23.

[e] In comment.ca.1. 14.q.3.

[f] In tract. de Cãb. cap. fin.

[g] Lib.7 q.3.art.1 de iust.& iur.

[h] Vbi supra.

[i] Ac per consecutionem usura c.1.2 & 5 14.q.3 ut latius diximus in coment.d. cap. nu.5.

garli in Medina, ſino che in Lisbona tanto per tanto, ò in Medina con quel guadagno per ricompenſa di ciò che il danaio ualeua piu in Lisbona che in Medina, lecitamente potrebbe torre quel di piu, ſe tanto piu ualeuano in Lisbona, che in Medina. per quel che di ſopra s'è detto [a]. Et nel ſecondo caſo, ſe lo uoleua dar per uia di cambio per lettera, col quale il mercante portaſſe il ſuo danaio à Medina, il Caſtigliano era obligato à dare all'altro per ciò alcun premio. per il ſopradetto: Benche ſi potrebbe concordare nel contratto, che per il ſuo ſalario egli togliesſe ciò che piu uale il danaio in Lisbona che in Medina. ò tanta parte di eſſo, quanto foſſe giuſto. per il ſopradetto [b]. Et nel terzo caſo, ſe lo uoleua dar per uia ch'egli portaſſe il danaio al mercante da Lisbona à Medina, poteua torre tanto ſalario, quanto il Banchiero poteua torre giuſtamente per portarlo à lui. Et nel quarto caſo ſe glielo uoleua dare per uia di compra, di cambio, ò d'altro cõtratto innominato, poteua torgli piu per due uie. cioè per eſſere il danaio del mercante aſſente, & perche eſſo ual meno. come ſopra s'è detto [c]. Et nel quinto caſo ſe glielo uoleua dare per alcuna delle dette uie con la conſideratione principale del tempo, ch'egli hauea fino alla paga: uolendo torre piu, ò meno, ſecondo, che piu, ò meno di tempo egli hauea, diciamo che ſenza dubbio era illecito. Percioche di ſopra [d] s'è riſoluto che non ſolo il contratto dell'impreſto, ma ogni altro contratto, nel quale ſi toglie piu, ò meno per hauere piu, ò meno di tempo fino alla paga, è uſura formale, ò uirtuale.

[a] Supra eod. nu. 61.

[b] Supra eod. com. nu. 21.

[c] Supra eod. com. nu. 61.

[d] Supra eod. com. nu. 47

Il Gaetano [e] dice, che chi conſidera diligentemente, che il ſufficiente ſegno dell'ingiuſto contratto non è il dare manco per il cambio interponendoſi molto tempo infino alla fiera: & il dare piu quãdo ch'egli è uicino alla fiera: perche benche in prima faccia queſta conſuetudine, appaia eſſere introdotta per hauer conſideratione all'interuallo del tempo; nel quale chi piglia i danari à Milano, per reſtituirli alla fiera di Lione, ſi ſerue d'eſſi danari, nondimeno chi piu

[e] In tractato de cãbio cap. 7.

sottilmente considera, ritrouerà che questa con suetudine è stata introdotta perche talhora si tro uano, ò non si trouano banchieri, che tenghi luogo quasi di uenditori, ò per la loro abondan za, ò per carestia. Per ilche si deue sapere, che quel li, che pigliano danari à Milano in cosi fatti cam bij per assignare una marca d'oro à Lione nella fiera, sono quasi uenditori d'essa marca d'oro as sente, da luoco, & tempo. Iquali communemente, fanno con lor danno questo cambio; sa pendo sempre in quanto danno incorrono per tal uendita. Da questo consequentemente deriua, che niuno (semplicemente parlando) si truoua quasi uenditore in questo cambio. si come, nè anco in qualunque altra commutatione, nella quale ui è certezza, che si dannifica il uendi tore. Nè per questo si deue giudicare che la com mutatione sia illecita, per la quale il uenditore possi incorrere in danno: Percioche pur che la cosa assente, ò presente si uenda per giusto prez zo, il contratto è lecito, benche una delle parti ne habbia il danno. Da questa medesima radice anco auiene che appena allhora solamente si tro uano uenditori in questi cambij, quando i mer canti hanno bisogno di danari, & uogliono far questi contratti di uendita, con alquanto danno, piu tosto che astenersi dal maggior guadagno, ò commodo, che sperano che gli sia contato al

presente.

preſente. ò acquiſtarlo da i danari riceuuti à cambio. La onde che niuno ſi trouerebbe mai quaſi uenditore di queſti cambij, ſe non foſſero, ſi fatti biſogni de' danari, con l'interuallo del tempo. per il quale, quelli, che ſono quaſi uenditori poteſſero co i danari pigliati prouedere à i loro negotij. Si come adunque l'interuallo del tempo è occaſion di molti uenditori, coſi il molto interuallo del tẽpo è occaſion di piu uenditori cõmunemẽte; & il poco tẽpo è occaſion di molti cõpratori. Et però, ragioneuolmente ſi dà manco da quelli, che pagano, come ſono i Banchieri: i quali ſono quaſi compratori della marca aſſente; eſſendo l'interuallo di molto tempo, per l'abondanza de' uenditori; & eſſendo poco l'interuallo di tempo per l'abondanza de' compratori, piu ſi paga da i medeſimi quaſi compratori. & ſi dice che abondano tanto alcuna fiata i compratori uicino alla fiera, che non guadagnano nulla; anzi con danno loro, fanno il Cambio: perche non ſi trouano uenditori. Et queſto accade, quando l'arte negotiatoria ua fredda.

La onde quando i contratti de' cambij fatti in queſto modo, ſono leciti, rimoſſa queſta differenza di tempi, ſi come dalle coſe dette, & da dirſi può eſſer manifeſto. & queſta differenza del tempo, non ſi può anco dannare: perche per il predetto modo ſi può ſaluare. Reſta che non ſi

deono giudicar tali contratti ingiusti, se per altra uia giustamente si fanno tali commutationi; essendo gia considerata l'assentia del luoco. Tutta questa sopra scritta illatione, è del Gaetano aggiunta da me traduttore, parendomi cosa necessaria ch'ella fosse posta in questo loco.

---

79 IL secondo † seguita, che proportionalmente quella distintione si ha da distinguere, quando alcun'altro uolesse dar danari in Medina, doue uagliono meno, per Lisbona, ò per Fiandra doue uagliono piu. ò in Siuiglia per Medina doue uagliono egualmente. ilche per schiuar prolisità non esplichiamo. Segue il terzo, che è ciò, che si deue dire di quella determinatione di Santo Antonino, [a] cioè che il Cambiatore, ò il Banchiero è usuraio, che dà in Roma ad alcuno cento, ò mille ducati per i suoi negotij à pagarli di là à sei mesi in Parigi, à chi haurà la sua autorità; con patto che gli paghi in Parigi cinque, ò otto per cento. La qual segue Siluestro, [b] e'l licentiato dottissimo Gregorio Lopez gli approba ambodue [c]: Il quale seguita che si deue dire. Il primo, che ella è uera; perche in quel contratto (secondo che si fa) à quei cinque, ò otto per cento si toglie per la speranza & contemplatione del tempo, che è tra l'impresto & il restituire, che è manifesta usura. Il secondo, che quel contratto non si potrebbe far lecitamente per uia d'impresto per Parigi (benche si facesse, senza hauer rispetto al tempo & all'aspetto) ma è però lecito per Spagna. perche si come per l'impresto non si deue uoler niente, & il danaio uaglia piu in Francia che in Roma per due uie egli è illecito: cioè, perche egli toglie piu di quel, che prestò per ragion del luoco, doue si ha da pagare; & anco perche toglie piu quei cinque, ò otto. Ma però per Spagna si potrebbe far non togliendo cinque, ò otto per cento; ma tanto piu per cento, quanto meno uale in Spagna il danaio, che in Roma, & pagarsi subito in Spagna. Il terzo che quel contratto si potrebbe far lecitamente per uia di compra, di cambio, ò d'altro contratto innominato; dando in Roma con la contemplatione del tempo quei cento Ducati presenti, per altri tanti assenti, & alcuni piu: osseruate le dette [d] quattro conditioni. Ma egli potrebbe piu torre se gli

[a] Sec. p. tit. 1. ca. 7. § 50.

[b] Verb. usura 4. q. 13.

[c] L. 13. 5. partita titu. 11.

[d] Supra eodem cõment nu. 64.

desse

desse per Spagna, che se gli desse per Francia: perche Spagna è piu lontana da Roma che Francia: & per questo meno uagliono gli assenti di Spagna in Roma, che gli assenti di Francia. per il sopradetto [a]: & perche il danaio ual meno in Spagna che in Roma: & in Francia piu che in Roma & in Spagna. Questo (al nostro parere) uolse sentire Silue stro [b]: dicendo che quando si faceua il detto contratto egli era usuraio: ma che si potrebbe far bene. Seguita l'ultimo, che non è cambio, ma usura coperta con nome di cambio, quella di coloro, che uenuta la fiera, & il tempo della paga, danno a' debitori, (che non pagano al tempo determinato) dilatione, & aspettano infino all'altra fiera, accioche essi gli paghino un tanto di ricambio. come notò il Gaetano [c], Benche egli non può negare, che per uia di cambio per interesse non possino torre ciò che per non esser pagati al tempo determinato lasciano di guadagnare, con cambij ueri, che si gli offerissero, se teneßero quei danari. per quel, che si ha detto di sopra [d].

[a] Supra eod nu. 64

[b] Verb. usur. 4. q 13.

[c] In tracta. de Cãb. cap. 7.

[d] Supra eod. Com. nu. 34.

Questo è quello, che sotto à debita correttione ci ha parso de i Cambij à buona fede, senza inganno appresso Iddio. Et habbiamo tirato quanto piu si può estendere il guadagno de' Cambij, quanto è possibile per difender giustamente l'anime, & la roba di tanta, & tanta principale, & honorata gente. Desideriamo tuttauia che quelli, che sono fuora di questo trafico nó habbiano nessuna inuidia à quelli, che con essi Cambij uiuono. Auisiamo i Confessori loro, che debbino disuadere grauissimamente i Cambij & gl'interessi finti, & persuadere i mercãti, che le tẽtationi loro fanno che essi caminano per andare al Paradiso, per alti & pericolosi monti dirupati: onde gl'intoppi del grande amore, & affettione de i gran guadagni, facilmẽte gli ponno far cascare, nelle ualli tanto profonde de' peccati, & delle spine della restitutione, che tardo, ò non mai si potrebbon leuare, & liberarsene. Piaccia à colui che per tutti fu coronato di spine, che uoglia leuar quegli, che sono cascati in essi; & noi che tante uolte siamo cascati ne gli altri. & tutti ne sublimi all'altezza de' cieli, per amor di quella sua Gloriosa Madre, & Regina del Cielo. La ottaua della Visitatione giocondissima dellaquale celebra hoggi la Chiesa Ctolica. Amen. *Salamanticæ octauo idus Iulias à partu eiusdem Virginis Matris. M D LVI.*

IL FINE DEL COMMENTARIO DE' CAMBII.

COMMENTARIO RESOLVTORIO DELLA SIMONIA MENTALE;

ET DELLA INTELLIGENZA DEL CAPITOlo finale de Simonia, per dichiaratione di un certo passo del Manuale de' Confessori.

SEGVENDO LA REVISTA del Manuale de' Confessori, & Penitenti, ci intoppassimo in quell'oscuro passo della Simonia mentale, & determinassemo di tenerlo alla memoria, & stampare alcuna cosa di quelle, che l'anno MDXXXII. appuntammo nel capitolo ultimo *de Simonia*, per dichiarare quel passo, che si tiene per inesplicabile: & difendere il detto capitolo, & la sua commune intelligenza: & quel, che seguendo il detto capitolo habbiamo detto nel Manuale; & quel che in materia assai cotidiana, tanti anni, per tanti illustri autori si ha insegnato, & guardato de gli

argomenti,

argomenti,& del nuouo modo d'intendere di alcuni moderni, benche assai dotti huomini. usando della midolla grassa & affettata breuità, che nel detto Manuale usamino.

Gregorius Nonus in Capitulo quadragesimo sexto. Quod est postremum Tituli de Simonia.



ANDATO nostro recepto, ut cum Monachis, qui per Simoniam, dato aliquo, locum in Monasterijs sunt adepti secũdum Constitutionem Generalis Concilij, dispensares. Et infra. Consultationi tuæ breuiter respondentes, dicimus, Mandatum Apostolicum etiam ad Abbates extendi. Et ad resignationes spiritualium, & temporalium, quæ nullo pacto, sed affectum animi præcedente, utrinque taliter acquiruntur, (in quo casu delinquentibus sufficit per solam pœnitentiá suo satisfacere creatori) eos pro simonia huiusmodi non teneri.

RICEVVTA *la nostra cõmissione, accioche secondo la constitutione del Concilio generale, tu potesti dispensare co i monaci nella Simonia, che dando alcuna cosa, conseguirono luoco ne i Monasterij. Et abbasso. Rispondendo breuemente alla tua consultatione, diciamo ch'ella si estende etiandio à gli Abbati, di commission Apostolica. Et à rinontiar le cose spirituali, & temporali, che senza preceder patto quantunque ui sia uolontà, & animo*

dell'una, & dell'altra parte, si acquista (nel qual caso basta che i delinquenti sodisfino al creator loro, con la sola penitenza,) essi non sono per tal simonia obligati.

SOMMARIO.

1 *La Dispensa, che si permette per i Monaci, si permette anco per gli Abbati.*

2 *L'Abbate non lascia d'essere Monaco, se inanzi ch'egli fosse Abbate era Monaco. & hassi per Monaco in materia fauoreuole.*

3 *La Dispensatione è cosa odiosa, & degna da esser ristretta: nondimeno la commissione per poter dispensare è cosa fauoreuole, & degna d'essere ampliata.*

4 *Dispensare nessuno deue eccetto che il Papa, senza cognitione della causa. nella quale molti errano.*

5 *Le Parole (ancorche siano in materia odiosa) includono tutto quello, che propriamente significano.*

6 *La Dispensatione co' Monaci d'un monasterio include l'Abbate d'esso monasterio; s'egli è Monaco.*

IL primo † che si raccoglie di questo capitolo è quella notabile propositione che colui, che ha commissione, & potestà dal Papa per dispensare co' Monaci, può dispẽsare anco con gli Abbati. la quale si raccoglie dal detto Capitolo. perche chiaramente egli dice, che colui, che hebbe commissione dal Papa per dispensare conforme al Concilio generale, co i Monaci riceuuti per simonie ne i monasterij, può dispensare con gli Abbati. Per laqual cosa io mi marauiglio, come il molto acuto Giouanni Maggiore (il quale io soglio uolentieri allegare per quel ch'egli merita, si per essere io stato suo discepolo in Filosofia, si anco per essere molto amato da quel suo illustrissimo, & dottissimo Dottor Miranda Sanco di Caranza Nauarro, gran gloria della uniuersità d'Alcalà, & della Canonica magistral di Siuiglia) [a] dicesse che questo Capitolo si fece per determinare, che il Capitolo *Quoniam* di questo istesso titolo, che parla dei Monaci,

1

a In 4. sent. d. 15. q. 7.

Monaci, ha luoco ne gli Abbati. percioche quelle parole *Mandato nostro recepto*, chiaramente prouano ch'ei parla della interpretatione della commissione, che Papa Gregorio Nono mandò per dispensare, & non della interpretatione del detto capitolo *Quoniam*. ilche molto prima che Gregorio Nono, fosse Papa, si ordinò nel Concilio Generale, del quale fu presidente Innocentio Terzo, al qual successe Honorio Terzo, & à esso Gregorio Nono. Et è la uerità che quantunque questo capitolo non si facesse per quel ch'egli disse; però si potrebbe egli ben raccorre, per questa induttione, che colui, che dice una cosa, si uede ch'egli pruoua ciò che essa prosuppone [a]. Et che Gregorio Nono disse, che la sua commissione di dispensare secondo la forma di quel capitolo s'intende de gli Abbati: ilche non potrebbe essere; se quel Concilio, che solamẽte parla de' Monaci, & delle Monache, non comprendesse gli Abbati, & l'Abbatesse. Si può anco raccorre per uia di piu forte ragione, considerando che è piu fauoreuole la dispensatione della legge commune, che quella della commissione del Papa [b], & questo testo dice, che nella commissione mandata nella materia del detto capitolo *Quoniam* per Monaci s'includono gli Abbati. Adunque per piu forte ragione essi s'includeranno in quel capitolo, che parla de' Monaci. Ma
2 però † quà, nè la glosa, nè Giouanni Maggiore, in quel capitolo toccano la causa, perche la commissione, che parla de' Monaci, si estende à gli Abbati: parendo che siano altra cosa gli Abbati, & altra i Monaci: & anco un'altra il capitolo loro [c]. Et essendo certo, che per rescritto impetrato, contra i Monaci non si potrebbe proceder contra gli Abbati [d]: Et anco parendo, che una Clementina [e], che parla de' Religiosi, non si estende a' Prelati loro: come significa la sua glosa [f], & il Cardinale [g] sopra essa. Ma la ragion di questa conclusione si compone di due, ò tre cose notabili. L'una è, che il Monaco (benche egli sia Abbate) non resta d'esser Monaco [h]. L'altra, che la commissione sopradetta di Gregorio Nono, per la quale egli daua potestà per dispensare, conforme à ciò che la legge ordina, era gratia [i]. La terza, che essa era gratia, che à niuno pregiudicaua; nè era contra la legge; nè daua occasion d'ambitione. La quale habbiamo aggiunto: Perche la gratia che pregiudica à una terza persona, si ha da restringere: come si restringono i rescritti per lite, che derogano la giurisditione de gli ordinarij [k]: &

[a] L. 2. ff. de iuri omni. iudi. & c prætea de offic. deleg.

[b] Arg l. eius militis. §. si militia testa & c. adhæc. nõ nulli de rescrip. & c. gratum de offic. deleg.

[c] In rub. de hi quę fiunt a Prela. sine consen. cap.

[d] Arg. c. sedes de rescrip ubi id annotat. Innoc

[e] In dicta regu Magna posti. medium Clem. 1.

[f] Ibidem oppo. 6.

[g] Arg cum ad monast. §. fin. de statu monac. ubi Paul. & communis.

[h] Ideoq, fauorabilis c. cũ dilectus de donatio. § fin. ff. de constit. princ.

[i] L. 3. §. si quis à principe ff. ne quid in loco public.

[k] Ca. ad hæc de rescrip.

i priuilegij [a], che sono contra la legge, & le aspettatiue, & le gratie beneficiali, per non dare occasione di ambitione. Et se direte che colui, che dispensa, & rilascia pregiudica alla legge commune [b], & per conseguente che la commissione di questo testo, che parla di dispensatione, si doueua restringere, & non allargare, Vi si risponderà, che altra cosa è la dispensa, della quale la nostra obiettione parla, & non ha le dette qualità, & si deue restringere [c], & altra è la potestà per dispensare, che tiene le dette qualità delle quali parla questo testo, & per questo si deue allargare. Da tutto questo † si raccoglie, che quantunque l'atto di dispensare sia cosa odiosa, & degna d'esser ristretta [d], però la commissione per poter dispensare, è cosa fauoreuole, & degna d'essere ampliata [e]. per il che in questo luoco & in molte altre parti si pondera questo testo. Bēche hora noi auuertiamo quel, che mai fino al presente non è stato auuertito, che questo capitolo non pruoua la detta conclusione tanto generale, ma solamente pruoua che la commissione, che il Papa dà per poter dispensare ne' casi, ne i quali la legge commanda, si deue ampliare; percioche tale era la commissione di ciò, che' il testo parla: se ben si ponderano quelle parole, *Secundum constitutionem Generalis Concilij dispensaret*. & tuttauia la detta conclusione così generalmente posta, si deue tenere (benche questo testo nō lo pruoua necessariamente) poiche il dar potestà ad uno accioche egli possi dispensare è gratia, & à niuno pregiudica; nè è contra la legge, nè dà materia, nè occasione di ambitione: lequali sono le quattro qualità sopra dette, che inducono fauore, & ampliatione'.

3

Da questa conclusione si torna à inferire alcune cose utili, che il Felino qui riferisce, limitandola senza necessità, benche' non senza uerità, che non proceda quanto a' difetti naturali; à i quali non si estende anco la supplicatione, con la quale il Papa generalmente suol supplire i difetti d'alcuno statuto [f]: Ma limitando discretamente, che non proceda quando le persone con le quali si ha da dispensare, si esprimono (come in questo luoco dice il Panormitano [g], & sente una glosa [h]) percioche allhora ella pare piu tosto una dispensatione non esequita, che semplice potestà per poter dispensare'.

Anco † la limita piu utile, che pertinente, che questa interpetratione ampliata non si estenda tanto, che ella leui al Commissario

4

a Cap. sane & c. porro de Priuil.

b Iuxta glo. §. nisi rigor. 1. q. septima.

c Cap. 1. & 2. de fil. presby.

d Cap 1. & 2. de fil. presby. li. 6.

e Iuxta glo. ca 1. de offic. uica. quam Pan. & Raue. ibi & Cardi. cum Fel. 1 c. 6. perpetuus de fide instru. & alibi dixerunt.

f Iuxta dictum Hosti in ca. fin. de transactio

g Numero 5.

h In c. litteras uerbā ordinari de fil presby.

missario la necessità di conoscer la causa, ch'egli è per dispensare. percioche mai non si presume in dubbio che il Papa la uogli leuare. & così tutti i Delegati, & ordinarij si deono informare della causa, c'hanno da dispensare, prima che la dispensino. come dice Innocentio [a]. Perilche potiamo inferire gli errori, che commettono molti Nontij, molti Conti Palatini, & gli ordinarij ne' casi lor cõmessi, con molto gran danno alla Republica, in dispensarli senza cagione, ò senza cognitione, & informatione bastante della causa: non considerando che in ciò grauemente peccano; usurpandosi l'autorità del Papa: il quale solo come supremo Vicario di GIESV CHRISTO, può dispensare, senza tal cognitione, & informatione. Et la sola sua dispensatione fatta senza causa, quanto alla legge humana, & generale uale. alla quale solo appartiene giudicare, se dispensando così, & quando egli pecchi. Ma, nè i Vescoui, nè altri maggiori, nè minori d'essi, non ponno dispensare senza causa, nè senza cognitione, & informatione della causa circa de i Sacri Canoni. Ancor che sieno casi à essi permessi. come determina Innocentio, da tutti approbato [b]. dato che potrebbono far questo circa le lor constitutioni Sinodali; nelle quali s'ordinasse alcuna cosa fuora della legge commune. Et dato che molti con grande irreuerentia del la Sede Apostolica, & peso delle lor conscienze, & danno della Republica tanto facilmente dispensano contra i sacri Canoni ne' casi, ne i quali possono, come contra le lor medesime constitutioni. i quali molto si dourebbono riprendere: & anco (come dice Innocentio [c]) castigare. S'inferisce † anco dal sopradetto, che la dispensatione, che parla de' Monaci, non comprende l'Abbate; se la materia non è fauoreuole. come par che' sentino tutti in questo luoco, & in altra parte [d]. ma (al nostro parere) non è necessario che la materia sia fauoreuole, perche basta che ella non sia odiosa, & restringibile. Per ilche, se uno facesse uoto, ò in altra maniera s'obligasse à dar da mangiare, ò da uestire, ò libri a' Monaci, ò a' frati del Monasterio, sarebbe obligato à darne all'Abbate, ò al Prelato, tanto quanto à qual si uoglia altro Monaco. come sente Bartolo [e], riceuuto. Et anco aggiungiamo, che non basta che la materia sia come si uoglia odiosa, se per alcune congetture giuridiche, non si raccoglie, che la intentione di chi disponeua, non era d'includere in essa l'Abbate. Percioche' sempre seguitiamo la conclusione, che le parole poste in una

[a] In c. dudum. 2. de ele&. col. fin. & in c. cum ad monasterium de stat. monac. & in cap. ueniens de fil presby.

[b] In ca. ueniens de fil. presby.

[c] Vbi supra.

[d] In Clem. 1. de regul.

[e] In l. si seruus communis ff. de stirp. rub.

dispositione (benche siano odiose,) si hanno da intendere tanto largamente, quanto la lor significatione propria si estende, per il che, (dipoi dell'Aretino, [a] & d'altri piu nuoui) largamente dicemmo in altra parte [b]. & è certo che l'Abbate è propriamente Monaco; & che questo nome Monaco di sua propria significatione comprende quello, che ueramente è Monaco, ancor che egli habbia dignità.

[a] In l. cum lege. ff. de testa. & in ca. in literis de testibus.
[b] In ca 2. & c. quia in totum de præbe.

DA questo † inferiamo un'altra conclusione, che par contraria alla intentione delle parole, di tutti quà si raccoglie: cioè che, se il Papa hora dispensasse con tutti i Monaci, ò Religiosi di tal Monasterio, che cascorno nella Irregolarità per la uiolatione dell'Interdetto, dispenserebbe etiadio cõ l'Abbate, ò col Prelato di quel Monasterio, s'egli fosse professo; Benche l'atto del dispensare sia odioso, & restringibile, secondo tutti, nondimeno perche quella parola Monaco, ò Religioso, di sua propria significatione include l'Abbate professo; & non ci sono congetture bastanti di prosumere che in questa cosa l'autor della dispensatione non lo uoglia includere. 6

ANCO inferiamo da tutto questo, un'altra nuoua & singolar conclusione, che, nè in questo testo, nè in altre simili decisioni hãno luoco, nè gli Abbati, nè i Prelati Commendatorij, che nõ mai fecero professione, nè sono ueramente Monaci, ò Canonici Regolari: Percioche la principal ragione di questo testo, & delle simili decisioni è, che l'Abbate non resta di esser Monaco benche egli sia fatto Abbate; Ilche non ha luoco nell'Abbate, ò nel Prelato Commendatore, che non è professo. poi che, nè propria, nè impropriamente egli si può chiamare Monaco, nè Canonico Regolare.

SOMMARIO.

7 *La Simonia mentale è peccato. ilquale si sodisfa con la penitenza sola.*

I Peccati della uolontà, delle parole, & dell'opere sono d'una istessa spetie, & malitia.

8 *La Simonia ha tre spetie: cioè sola mentale, sola mentale conuentionale, & reale.*

9 *La Simonia reale non può essere doue non è la mentale.*

10 *La Simonia per esser peccato le basta la uolontà di fare, ò dare*

alcuna

alcuna cosa temporale per hauerne una spirituale.

11 *La Simonia mentale, & conuentionale, & non reale non obliga à restitutione.*

7  A seconda, † che si raccoglie di questo testo è, che la Simonia mentale è peccato: si perciochè quelli, che la commettono, si chiamano delinquenti, per quella parola *Delinquentibus*, & si anco perche chiaramente significa ch'è necessario ch'essi faccino per essa penitenza, per quelle parole, *Sufficit delinquentibus, per solam pœnitentiam suo satisfacere creatori*. Et perche i peccati della uolontà, & delle parole, & dell'opere sono d'una istessa spetie, & malitia [a]. & è chiaro ch'è molto graue peccato quel della Simonia posto in opera [b]. & anco perche li conuiene tutta la diffinitione del peccato, con la quale lo diffinisce Sãto Agostino [c], il quale è la uolontà di conseguire ciò che la Giustitia uieta. & la Simonia mentale è tal uolontà. come è chiaro. Ma la Glosa seconda di questo capitolo, con la quale concorda un'altra [d] glosa, par che senta il contrario, in quanto ella dice, che niuno che con la uolontà sola commette Simonia è simoniaco. & è chiaro, che per la sola mental Simonia niuno pecca altro peccato, che di Simonia: Adunque niuno pecca. ma dica ciò che li piace Giouanni Maggiore [e], egli non sente il uero; pesando piu le parole, che la intelligenza loro [f]. Perche la medesima dice ch'ei pecca. & nel dire ch'ei non è simoniaco, ella non uolse dire ch'ei non pecca di peccato di Simonia, ma ch'egli non è di quelli, che la legge commune chiama simoniachi. che sono quelli, che con l'opera la commettono, & incorrono nelle pene contra i simoniachi poste: & in effetto ella uuol dire, ch'ei non è simoniaco attuale, ma solo mentale.

a Tho. 1. 2. q. 72. & 7. & in Manuali c. 16. nu. 1

b Ca. tanta est labes de sym.

c. §. 1. 15. q. 1. super cuius comment. id declaramus.

d In cap. consulere de sym.

e In 4. d. 25. q. 7.

f Contra in cap. intelligentia de uerb. signi.

8 La onde † ne segue, che ui sono molte spetie di Simonia. cioè, sola mentale, sola mentale conuentionale, & reale. come ho detto nel Manuale [g], dopò l'hauer dichiarato che cosa è Simonia [h]. Laquale è cosa spirituale. Resta à uedere quanti modi ci sono di Simonia [i]. & che cosa è ogni una di queste tre simonie. La mentale è un uoler dare, ò torre alcuna cosa temporale per prezzo di cosa spirituale. senza darla, & torla. ò che uuol torre, ò dare, togliendo, ò dando senza dichiaratione espressa, nè tacita di quella mala uolontà: & per consequente, senza patto

g Ca. 23. nu 103.

h Vbi supra nu 99.

i Ibidem num. 100.

espresso, nè tacito. Alla qual cosa aggiungiamo al presente, che la Simonia mentale, si parte in due: cioè, in Simonia mentale, che non uiene all'effetto di torre, ò dare alcuna cosa, & in Simonia mentale che uiene all'effetto di torre, ò dare alcuna cosa, senza dichiarare espressa, nè tacitamente la mala uolontà di dare, ò di torre alcuna cosa spirituale, per un'altra tẽporale. Habbiamo detto [espressa, nè tacitamẽte] p significare che non è Simonia mentale, ma reale, la scommessa cõ colui, che tiene un beneficio, che uaca, che lo può conferire di cento ducati, che nõ lo darà à N. suo figlio, ò parente, al quale colui desidera, che se gli dia: & per non perder la scommessa glielo dà: perche tacitamente si accordano di dare l'uno cento ducati, perche l'altro dia il beneficio à chi egli uuole. Vn'altra anco sarebbe tale quella, con che un grande & ricco Signore, offerì à un gran Rè, che desideraua molto che si pagassero i suoi debiti, che si doueano, da un Vescouo morto di piu di uinti mila ducati, che, se sua Altezza fosse cõtenta, egli li pagherebbe tutti della legitima, che un tale suo figliuolo doueua hauere da lui, & da sua Madre. Percioche come il figliuolo era Cherico, & molto letterato & uirtuoso, taciamente s'intendeua che lo faceua, accioche lo promouesse al Vescouado, che p la morte dell'altro uacaua. Anco aggiungiamo † ch'egli 9
è dubbio, se sarebbe Simonia mentale conuentionale, ò reale, che alcuno ui promettesse tanti ducati, & obligarsi per istrumento à pagaruegli, accioche uoi gli deste un Vescouado, ò alcun'altro beneficio, senza hauer uolontà, nè picciola, nè grande di comprarlo, nè pagare i danari promessi. Alla quale il dottissimo Cardinale Gaetano [a], che è seguito dal Dottor Soto [b], risponde, che nò: percioche la colpa, & denominatione dell'opere esteriori discendono da quelle, che tengono l'interiori [c]: Et cosi non può esser uera Simonia reale doue non è la mentale: Et perche la Simonia, si diffinisce [d] esser uolontà studiosa di comprare &c. & in questo caso non è uera compra, nè uendita: percioche doue non è uera uolontà di comprare, non può esser uera compra. & doue non è uera compra, non è uera uendita, ma sola apparente. Del che inferisse esso Gaetano [e], che quantunque tal promettitore pecchi participando della Simonia mentale di colui, che uuol uendere lo spirituale, infamando se stesso, scandalizando gli altri, & mentendo, non pecca però in commetterla. Et di piu ambidue inferiscono che egli non è

obligato

a In 3. Thomo. q. 2. de symo.
b Lib. 9. q 5. art. 11. de iustit. & iur.
c Tho. 1. 2. q. 20. ar. 2. 2. & 3.
d Per glos. summe 1. q. 1. & in Manual ca. 23. nu. 90.
e Vbi supra.

obligato à lasciare il beneficio, che acquistò per quello inganno.

10 Ma † à noi altri però non par bene il primo, che essi dicono, nè quello, che di esso inferisce il Gaetano: perche crediamo, che l'uno, & l'altro d'essi commettono simonia mentale, & conuentionale. Percioche per esser la Simonia peccato non è necessario la uolontà di comprare, ò di uendere uera, & propriamente, ma basta la uolontà di fare, ò dare alcuna cosa temporale, per hauer la spirituale [a]: la quale si troua in questo caso. Percioche l'uno di questi può uender lo spirituale, & l'altro, benche non lo uoglia comprare per uera compra, però uuol fare, & fa una cosa temporale, accioche quell'altro gliene dia un'altra spirituale: poi che egli uuol fare, & fa promessa, & obligatione esteriore, & consente nell'istrumento di esse, che è cosa temporale, che si stima à danaio. Si cõferma questo, perche niuno negarebbe che se nõ fosse Simonia, se io ui dessi un beneficio, accioche per istrumento ui obligaste, à dare à me, ò ad altri, mille ducati, in maniera ch'io ui potessi constringere à pagarli: teniate uoi ciò, che ui piace dentro de' uostri animi: Poi che iõ ui dò il beneficio per cosa, che si stima à danaio.

11 Il secondo †, che ambidue inferiscono di quello; cioè ch'egli non sarà obligato à lasciare il beneficio per cagione di questa Simonia, à noi par bene; non però per la ragione, che essi mossero di non esser Simonia come essi dicono, se non per non esser più che Simonia mentale, & conuentionale, & non reale. La quale (come abbasso [b] diremo) non obliga à restitutione, secondo gli autori, che seguimmo [c] nel Manuale [d], & in altra parte.

[a] Per emptionẽ & uẽditionem in hac re. intelligimus omnem contractũ non gratuitum ut in rubr. supra eo latius diximus in Manua. c.23.nu 103. & tradunt omnes in 4. d.25.

[b] Infra eo.c.nu.28. & seq.

[c] Cassio.in decisio. 5.de pact.

[d] Ca.43.nu.105.

SOMMARIO.

12 *La Simonia mentale non obliga à restituire ciò che per essa si ac*
13 *quistò, ò sia spirituale, ò temporale: Benche ella sia uieta-*
14 *ta dalla legge naturale, & diuina. nè manco obliga nel foro della conscienza.*
15 *La Dichiaratione Papale ricerca obedienza, & soggettione d'intelletto.*
16 *Intelligenza inetta d'alcuni Teologi d'intorno al capitolo della*
17 *Simonia.*
18 *La Simonia mentale oltra la penitenza ricerca necessariamente*

dispensatione, & habilità.

19 La Dispensatione non si ricerca nella Simonia mentale, nè nella conuentionale per poter ritornare il beneficio conseguito per essa, se da ambedue le parti ella non si consumò.

20 L'opera cattiua del tutto interiore, nè la esteriore, che non è mala, se non per rispetto, & relatione della disordinata uolontà interiore non può essere castigata dalla Chiesa.

21 I Peccati mentali (benche ne segua il danno) non obligano à restitutione.

22 L'Vsura mentale obliga à restitutione, et la Simonia mentale nò.

23 Restituire nessuno deue per obligatione ciò che uolontariamente si piglia, ò dà malamente. si che cosi colui, che dà, come colui, che toglie, commettono bruttezza; eccetto quando la legge spetialmente commanda, che si debba restituire.

24 Restituire non si deue la cosa à colui, che ingiustamente la dà.

25 La Restitutione non si deue doue non è ingiustitia esteriore: la

26 quale è atto della giustitia commuttatiua.

27 La Simonia si commette con ogni dono temporale, ò sia di lingua, ò di seruitio, ò di mani, che si dà per alcuna cosa spirituale, ò spirituale per temporale.

28 La Simonia mentale, & conuentionale non obliga à restituire;

29 se prima non è consumata dall'una parte, & dall'altra.

30 La Collatione del beneficio deue esser pura, & senza conditione; la quale non può star sospesa: anzi subito ella uale, ò è nulla. La Efenteosi, ò Liuello ecclesiastico non si perde ipso iure, non si pagando la pensione per due anni, ò per tre, s'egli è secolare, se prima il patrone non dichiara la sua uolontà.

31 La Simonia, che non è consumata, & finita dalle parti non induce nullità, nè scommunicatione.

32 La Simonia conuentionale, che arriua al dare, & al torre cosa spirituale, ha bisogno di dichiaratione.

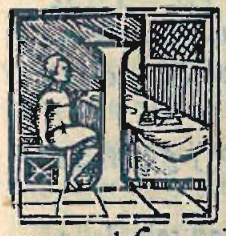

L terzo, † che di questo testo si raccoglie è, 12 che la Simonia mentale non obliga à restituire ciò, che per essa si acquistò, ò sia spirituale, ò temporale. Perilche ne segue, che, nè anco farà incorrere in alcun'altra pena ordinata nella legge contra i simoniachi [a]: perche la obligation di restituir l'acquistato per Simonia, non è pena (secondo alcuni) ma debito, contratto

a De qua In c. Tanta de Symo & alijs locis ibidem. per In n. Pan & alios citatis.

contratto per torre indebitamente ciò che non si doueua : & secondo quelli, che la chiamano pena, ella non è tanto estrinseca, nè odiosa quanto l'altre della Suspensione, della Scommunicatione [a], & della Priuatione. & poi che non s'incorre per essa in obligatione di restituire, meno s'incorrerà nell'altre pene [b]. Et in questo tutti concordano : & anco in questa conclusione ha luoco, nella prima delle due Simonie mentali, sopradette : la quale non uiene all'effetto di dare, ò torre niente. Ma è però gran difficultà à sapere, se questa terza conclusione, & la sua illatione hanno luoco nell'altra Simonia mentale, che oltre la mala uolontà arriua all'effetto di dare, ò di torre, ò à dare, & torre alcuna cosa per essa, senza esprimerla formale, nè uirtualmente, & senza patto espresso, nè tacito. Et alcuni [c] sono di parere che nò ; per uedere che la usura mentale obliga à restituire il tolto per essa [d], & non trouar differenza bastante per questo fra la usura mentale, & la Simonia mentale. Ma à noi altri però sempre parue bene la commune opinione, che tiene il contrario. la quale teniamo quà, & in altre parti per molte ragioni.

a Extrauagan. 2 de mo.

b Arg. c. cum in cūctis de elec & Auth. Multo magis. C. de sacro san.

c In quibus sūt Maior in 4. d. 25. q. 7. Adria in quodlib 9 Sotus li 9 q. 8 art. 1. de Iust & iure iur.

d Cap. consuluit de usur. & diximus in c. 1. 14. q. 3.

13 Il primo, perche † questo testo lo dice tanto chiaro nella seconda parte, che ci par gran temerità il dire ch'egli non lo dica; dandoli glose, che in niuna maniera li quadrano; & danno fauore per dirne altre tante de' molti testi, & negare che determinano quel, che è chiaro per determinarsi in essi. Il secondo, perche molti hanno inteso, infino al presente questo testo la glosa, & quasi tutti i Dottori Canonisti, & Teologi, de i quali è Innocentio Quarto (impongagli Siluestro [e] ciò che gli piace) essendo della nostra parte, ch'esemplifica questo testo in due : L'uno de i quali, seruì per hauer beneficio, & l'altro glielo diede per hauerlo seruito, senza dichiarare l'uno all'altro le lor male intentioni: & cosi chiaramente lo intende della detta seconda Simonia mentale. Di quelli è anco S. Tomaso : [f] dica pure il Soto [g] ciò che gli piace, che le sue parole tradotte di latino in uolgare sono queste. Solo la uolontà fa l'huomo simoniaco, per l'effetto che Iddio lo castiga; ma nō per l'effetto ch'egli incorra nella pena Ecclesiastica : & per questo non è obligato à restituire il beneficio, che per Simonia mentale egli acquistò: & li basta far penitenza della sua mala intentione. Ben che la uolontà, che ha esso Soto, che quel dottissimo, & santissimo huomo fosse dalla sua parte contra la commune opinione gli fe parere che'l suo

e Verbo symo. q. 10

f 2ª 2æ. q. 100. artic. 6.

g Lib. 9. q. 8. ar. 1. de Iust. & iur.

detto non si doueua intendere della Simonia mentale, della qua le parla la commune, ma dell'altra. Ilche in niuna maniera si può dire, che chiaramente egli parli di essa, così nella propositione del sesto argomento, come nella solutione di lui: perche chiara mente egli parla della Simonia, che si commette con l'intentione sola interiore, senza esplicarla di fuora, della quale solo Iddio è giudice: & parla di quella, che è peccato mortale. perche egli dice che il Simoniaco ha da far penitenza di essa: & parla della Simonia mentale con la quale si acquistò alcuna cosa: Perche egli dice che non è obligato à renontiare il beneficio che per essa egli acquistò. Et di piu di questo che necessariamente, concluse, chi è colui di quelli che tẽgono la debita estimatione della sapien za di quel soprano Dottore, che osasse dire, che egli mosse dub bio, ponendo un'argomento, & la sua solutione da parte, di quel, che mai, nè dotti, nè indotti dubitarono. cioè, se solo il uoler comprare beneficio, senza comprarlo, nè dare, nè torre cosa alcuna per esso, obligaua à restitutione? Non osta † ciò 14
che dice il Soto*, che, se di quella Simonia egli hauesse inteso, haurebbe allegato questo capitolo finale, poiche nel suo tempo egli era gia fatto, perche in mille parti, San Tomaso determina molte cose determinate per i Canoni espressi, senza allegarli per esso, secondo l'uso de i Teologi; benche molte uolte lo allega con molta riuerenza, & poca temerità delle glose, che si chiamano d'Orleans, che distruggono il Testo. & così dice in quel luoco il medesimo Gaetano che il detto Santo Dottore raccolse la sua risposta da questo capitolo. De' quali sono anco l'Hostiense, & Giouann'Andrea; dica ciò che li piace Siluestro; ancor che la ragione, che essi danno, perche la Simonia mentale non obliga à restituire quello, che si acquista per essa, & la usura mentale sì, non habbia luoco, se non nella Simonia introdutta dalla Chiesa: però la sua conclusione generale è allegata da que sti Dottori Classici: percioche alcuni dicono che essi sentono al tra cosa. L'altra (*turba multa quam dinumerare, nemo potest*) la tacque. Il terzo, che à questa conclusione mi muoue è, che la cagione, che ha fatto discostare alcuni da questa commune opi nione, & dalla dichiaratione di questo testo con la glosa, che lo confondono è, non il poter trouar ragion bastante, perche l'usura mentale oblighi à restitutione [a], & la Simonia mentale nò: percioche il Panormitano [b] mostra, non sono bastanti quelle,

[a] Cap. consuluit de usur
[b] in d. cap. fin.

che

che prima di lui si dissero, & il medesimo si deue intendere di quelle, che egli dà; & con ragione: percioche l'ultima delle tre, che par che egli dia per la migliore, & niuno la riprende è degna di esser ripresa; percioche egli dice che questo capitolo s'intende di colui, che non ha intention principale, ma solamente secondaria di dare, ò di torre alcuna cosa temporale, per la spirituale. Ilche non si può intendere cosi; perche questo testo parla del simoniaco che pecca, & è delinquente in incorrere nel la Simonia, della quale egli parla. come pruoua quella parola *Delinquentibus*. & quella *Satisfacere per pœnitentiam*. & il simoniaco di chi parla il Panormitano non pecca, secondo ch'egli medesimo sente, & bene, (per le ragioni con le quali prouiamo in altra parte [a]) non esser peccato l'imp restar meno principalmente per guadagno. † Ma questa ragione, ha mosso alcuno à tener contra. questa commune conclusione, che niun lo doueua muouere. percioche dobbiamo sottomettere i nostri intelletti alla dichiaratione del Papa: & credendo con humiltà, che quantunque noi altri non arriuiamo alla ragione [b] di ciò ch'egli dichiara, non mancarebbe al Pontefice, come è da credere, che non mancò al dottissimo Gregorio Nono, & a' suoi sauij. Et per questo disse Giouanni d'Anania in questo luoco, che si dimandi la ragione bastante à colui, che la fece: Et perche pare che uoglia saper *Plus quam opportet*, colui, che uuol torcere il testo, come s'egli fosse la Regola Lesbia. accioche egli dica quello, che à lui pare: per non parergli bene ciò che esso testo dice. Di piu, che subito si darà ragion bastante di lui. Il quarto che à questo ne deue muouere è, che questo testo non si può intendere nella maniera, che lo intese Giouanni Maggiore [c]: uantandosi che quando ui è dubbio egli non cura di glosa, nè di dottori. & cosi ridendosi di Giouanni Andrea, & del Panormitano egli dice che non poterono condur la loro intelligenza al porto, per essersi leuato uento contrario. Et per questo egli tiene, che questo capitolo non ha luoco se non nella prima delle due Simonie mentali sopradette. per la quale non si toglie niente; benche si uogli torre: & à quelle parole, *Vtrinque aquiruntur*, poste nel testo, che chiaramente gli contradiceuano espone *Idest, quæ homo habere uult Simoniace*, Et non mirò che egli distruggeua il testo, quanto alle parole; & quanto alla sentenza, arguisse il Papa d'ignoranza, di parabolano & di uanità † essendo egli dottis-

[a] In comment ca. 1 14. q. 3. au 19.

[b] Arg. ca. Ygo solis 9 dist ibi uel me minime intellexisse non ambigam.

[c] In 4. d. 15. q. 7.

simo, & il piu breue & sustantioso di sentenze di tutti i Pontefici; i decreti del quale si riferiscono nel Decretale: Percioche la sua esposition significa, che il Papa non intese la differenza, che è fra acquistare & uolere acquistare. Egli significa che Papa Gregorio Nono dubitaua, ò credeua che dubitassero i dotti, ciò che nessun Canonista studente di tre anni dubita: cioè, se la sola uolontà di rubbare, ò torre malamente, senza torre obliga à restituire. Significa etiandio che esso Papa ui aggiunge legge souerchia. perche colui, che dirà, che tanto di proposito, & con tante parole determinò Gregorio Nono, che la uolontà di uendere, ò di comprare cose spirituali per temporali, senza comprare, nè uendere, nè dare, nè tor niente, non obliga à restituire ha da dire, che egli, ò dubitaua, ò credeua che si fosse per dubitarne molto. Per queste, & altre simili esposition, che hanno dato, & danno alcuni à i Testi, teniamo la legge tanto riuolta. Dobbiamo considerare che non tanto solo uno, ò due, ma molti motiui sono contra qual si uoglia decisione legale, che si fa per dichiarare dubbij, con altri migliori, che per esso si truouano; & il legislatore gli tiene per tali: & per questo non ci dobbiamo discostar da ciò, che chiaramente dice il testo, per alcune apparenze, che s'offeriscono, senza inuestigar bene le contrarie.

Il quinto † che à difender la detta conclusione è, che anco non 17
si può intender questo testo nella maniera, che l'intese Adriano [a], il quale è seguito dal Soto [b], senza manifesta uiolenza, & corrottione della sua contestura; & senza che si uegga chiaramente, che lo sforzano, & constringono à dire ciò, che egli non dice. Il primo, perche per fare che il Testo dica ciò che essi uogliono, commandano che si lieui quel segno rosso, che significa § & diuisione, che si pone prima di quelle parole. *Et ad &c.* senza autorità, nè esempio alcuno di libro, nè di autore di tanti, che sopra esso hanno scritto: Et cosi tacitamente commandano che si muti la, E, maiuscola che sempre si ha posto nella sopradetta congiuntione in e picciola, contra quello, che sempre dal tempo di Gregorio Nono si ha usato: senza allegare esempio alcuno per esso. come uediamo quiui, mutata da poco in quà in una impressione di Parigi. L'altro perche uogliono che contra tutto l'uso, & costume di quel uerbo *Extendi*, che si mette nella prima clausula, si estenda alla sequente. Ilche non si può far, senza silogismo: poi che il modo & la maniera del parlar

Latino,

[a] Quodlib. 9.
[b] Vbi supra.

Latino, non lo patisce bene. & dipoi di quel, *Etiam* che precede. nè che quel uerbo *Extendi*, si ponga fra quelle due copule. Poi ch'egli è chiaro, che secondo la buona frasi, & maniera si hauea da porre prima, ò dipoi di ambodue. & niuno può negare, che non sia ben concertata la frase & eloquenza de i Decretali di Gregorio Nono: & che essi furono composti con
18 somma uigilanza, & molta sustantiosa breuità. L'altro † per che secondo la sua maniera d'intendere, quelle parole *In quo casu*, significano in caso che il Commissario, & Delegato per dispẽsare dispensassi con essi, che è cosa assorda, & che à niun dotto di chiaro giuditio quadrerà quella tanto supplita circonlocutione; Et perche secondo quella suppletione ridiculosa, souerchia, & senza niuna sustantia sarebbe la sua decisione, contra lo stilo di tutti i Decreti di Gregorio Nono. Percioche egli uorrebbe dire, che quei simoniaci mentali, co i quali, colui, che tiene bastante potestà dal Papa per dispensare dispensassi, non sarebbono obligati à renontiare à i lor Monaci, ò alla legge, che di stare ne i Monasterij, per quella Simonia mentale conseguirno. Quanto questa decisione sia ridiculosa, uerbosa, souerchia, & senza sustantia è chiaro; poi che non è scura, che mai nessun dubitò se i Monaci, che sono entrati ne i Monasterij per Simonia mentale, ponno restare in essi, dipoi che sopra la Simonia dispensasse con essi colui, che ne hauesse bastante potestà dal Papa: poi che mai si dubitò anco de i Monaci, che sono entrati per Simonia conuentionale, & reale, se potrebbono restare in essi dopò tal dispensatione. L'altro perche è chiaro che il Papa uolse dire in quel luoco, che il simoniaco mentale non incorre in tante pene, & obligationi quãto il conuentionale & reale: & secondo la sua intelligenza, tutti si hanno da misurar con una misura. L'altro, perche ripugna al testo in quanto dice, che nel caso nel quale egli parla, basta che con la penitenza sola egli sodisfaccia al suo creatore. Percioche egli dice, *Sufficit delinquentibus per solam pœnitentiam suo satisfacere creatori.* Et secondo questa intelligenza non basta, anzi è necessario che u'interuenga dispẽsatione, di colui, che per essa haurà potestà: & per consequente oltre la penitenza, è necessario la
19 dispensatione, & l'habilitatione. L'altro, † perche secondo questa intelligenza, il testo significherebbe, che non basterebbe la dispensatione, nè la penitenza al simoniaco conuentionale. Il che è falsissimo. secondo la mente di tutti. L'altro, perche non

solamente non è necessaria la dispensatione nella Simonia mentale per ritenere il beneficio conseguito per essa, ma nè anco nella conuentionale, se per ambodue le parti ella non si consumò. si, come noi habbiamo detto nel Manuale [a], & in altra parte [b], dopò Cassiodoro [c], e'l Gomentio, & subito diremo piu lungamente [d]. L'altro par che secondo questa intelligenza si ha da dire, che prima si haueua alcun dubbio di questo capitolo, se colui, che tenesse potestà dal Papa per dispensare, co i Monaci, che fussero entrati ne' monasteri per doni, potessero restare in essi, potrebbe anco dispensar con quelli, ch'entrarono per Simonia mentale: Ilche dire è cosa degna di riso: poi che nessun dubbio ci è; nè si ha nella legge, ancor che si potesse dispensare co i Monaci, che commisero Simonia conditionale, & reale. Finalmente oltre à tutto questo aggiunge il terzo, del quale sopra per fuggir questa intelligenza non considerò Adriano, nè colui, che lo seguitò, che per seguire la sua intelligenza, non è possibile dare constructione, che sia tollerabile à quelle parole ultime del testo, che dicono *Eos pro simonia huiusmodi non teneri*: come uedrà qualunque persona, che lo uorrà construire.

a Cap. 25. nu. 104. & 105.
b Ca. si quãdo pag. 12. de rest.
c Decisi. 5. de pact.
d q. 12. regul. de trien. pos.

IL sesto † che ci muoue à tener la commune conclusione, è la ragion di San Tomaso [e]. cioè, che restituire quello, che si acquista per uia di Simonia, è pena ecclesiastica. come egli chiaramente sente. & la Chiesa non può porre pena per le cattiue uolontà [f] sole; nè per consequente, per la Simonia mentale. Non osta il dire, che questa Simonia mentale, di che parla questo Capitolo non sia de i peccati mortali, che sono dentro del la uolontà; anzi ella è di quelli, che scaturiscono, & escono per l'opera, senza esprimer la mala uolontà. Dico adunque, che non osta il dir questo: percioche, cosi come la Chiesa non può castigar per la mala opera del tutto interiore, cosi anco ella non può per la esteriore, che non è mala: se non per rispetto & relatione della disordinata uolontà interiore. come mostra Bonifatio Ottauo [g], & espressamente dissero certi Parigini [h]: & & tale è questa Simonia mentale. Et per questo molti anni sono, che habbiamo detto, che quiui era testo singolare per la determinatione de i detti Parigini. 20

e In 2ª. 2ᵉ. q. 100. art. 6.
f Cap. Cognitionis de pen. d. 1. ubi latissime a radice diximus.
g In cap. uenerabilibus ca. fin. cum ei annotat. de sent. excomunic.
h Iacobus alma. de authen. eccles. ca. 3.

IL settimo † che à questo ci muoue è, che cosi come si truoua Simonia mentale, che solamente è cattiua per la mala intentione interiore, ch'è coperta nell'anima, cosi gli homicidij 21

mentali,

mentali, che ſolamente ſono cattiui, per farſi con mala intentione. come è quello, che il carnefice, ò manigoldo fà nel giuſtitiare per odio, ò per uendetta priuata colui, ch'è ben ſententiato, & condennato à morte [a]. come anco è quello, che fa il ſoldato per odio nell'occidere il nemico in guerra giuſta. Et è certo, che, nè il manigoldo, è obligato à reſtituire i ueſtimenti, nè quel di più, ch'egli guadagnò, nell'occidere male il ben ſententiato; nè il ſoldato à reſtituire l'armi il cauallo, & le robe, ch'egli guadagnò per uccider male il nemico, contra cui egli guerreggiaua bene. come habbiamo detto in altra parte[b]. Et in tutti i peccati ſi può trouare il medeſimo. & coſi non ſolamente nella Simonia mentale, ma etiandio in tutti gli altri peccati mentali s'ha da dire l'iſteſſo. Percioche s'io ti deſi cento ducati accioche tu andaſſi alla guerra giuſta, & oſſeruare le leggi d'eſſa occideſti N. che uà co i nemici; & queſto io faceſſi con mala intentione, per uendetta, priuata, ò per hereditare, ma però non te lo manifeſtaſſi, & tu l'uccideſſi, anco con mala intentione occulta di uendetta priuata, ò d'hereditare, tu nõ ſareſti obligato à pena alcuna nel foro eſteriore, nè à reſtituire i cento ducati nel foro della cõſciẽza; nè io l'hereditá, che per ciò mi ueniſſe: dato che ambidue peccaſsimo grauiſſimamente con le noſtre male uolunta interiori: Perche quell'homicidio nõ ſarebbe male, ſe nõ per relatione, & riſpetto delle male, & occulte intentioni, & uolunta, che noi interiormente concepeſsimo. Per la iſteſſa ragione, quantunque io ui ſerua ſolamente per la ricompenſa del beneficio, dicendo che io ui uoglio ſeruire, ſenza alcun premio, ò pagamento, & uoi nel darlomi per ſola ricompenſa de' miei ſeruitij il beneficio, dite che me lo date perche ne ſon degno; ſenza eſpreſsione di queſte diſordinate uolunta interiori, ambidue peccarẽmo mortalmente: ma, nè uoi ſarete in conſcienza obligato à pagarmi la mia ſeruitù, nè io à
22 laſciare il beneficio. L'ottauo, † che à tenere queſta commune opinione è, che ſi può dar ſufficiente ragione. perche Vrbano Terzo [c] dichiarò, che la uſura mentale obliga à reſtitutione quel, che per eſſa ſi guadagna. & Gregorio Nono dichiarò il contrario della Simonia mentale. perche aſſai ſufficiente pare quella del Gaetano [d], la quale per piu breue riferimmo nel Manuale [e]: cioè, che quel, che ſi dà per uſura, ſi dà inuoluntariamente: & quel, che ſi paga per Simonia uoluntariamente: come fa colui, che compra, ò uende. E' il uero che il detto

[a] Cap. cum minister. 23. q. 5.

[b] In Manuali c. 16. num. 15. quod ante dixit Caiet. 2ª. 2ª. q. 40. art. 1.

[c] In ca. 3. de uſur.

[d] 2ª. 2. q. 100. ar. 6.

[e] In ca. 23. nu. 103.

a Lib.9.q.8. art.1. de iust. & iur.

Soto [a] reproba questa ragione: dicendo che è cosi eguale colui, che paga l'usura, come colui, che dà alcuna cosa per il beneficio. perche si come colui piu tosto uorrebbe il suo danaio prestato gratiosamente, cosi questo piu tosto uorrebbe il beneficio, senza dar niente, che dando. Et si come quegli da alcuna cosa, piu di quella, ch'ei riceue prestata, perche egli non gliela uuol prestare gratiosamente, cosi questi da alcuna cosa, accioche gli sia dato il beneficio, ch'egli crede, che forse non gli sarebbe dato gratiosamente. Ma questa ragione non conclude contra quella del Gaetano: percioche molto gran differenza è fra l'uno, & l'altro. Percioche colui, che dà, ò toglie per uia di Simonia, consente per consenso di compra, & di uendita, ò di cambio, che basta, accioche uno non sia obligato à restituire: benche piu tosto egli uolesse che ciò che compra, gli fosse dato senza pagar prezzo: & colui, che uende uorrebbe che gli fosse dato il prezzo, senza dar la mercantia: & colui, che dà, ò toglie per uia di usura, dà, ò toglie per tal consenso non uolontario, & forzato, che non è sofficiente à disobligare colui, che lo toglie della sua restitutione. Il nono, † che ci muoue all'istesso, è quella opinione, che tenemmo, & prouammo per molte ragioni nel Manuale [b], seguendo Santo Antonino [c], Monaldo [d], Angelo [e] & Siluestro [f]: cioè, che niuno è obligato di precetto à restituire ciò che uolontariamente si dà, & toglie malamente; quando ambodue le parti commettono bruttezza: se non quando la legge specialmente commanda che si debba restituire. Percioche da questa opinione segue che il simoniaco non sarebbe obligato à restituire ciò ch'ei toglie da colui, che uolontariamente gli dà, se non ui fosse legge speciale, che lo commandasse. & consta che quantunque ui sia legge [g], che commanda che il simoniaco conuentionale, & reale debba restituire ciò che per uia d'essa tolse, non ui è però legge che commandi questo al simoniaco mentale. anzi la legge di questo capitolo è espressa, che dichiara ch'egli non ui è obligato. Il decimo, † che al detto ci muoue è, che si può anco dare un'altra ragione sofficiente, perche cagione la Simonia mentale non obliga à restituire, & la usura mentale sì. cioè, che la usura, delle cose, che si danno senza colpa, & si togliono con peccato: percioche non è peccato dare, nè pagar la usura [h], & riceuerla sì. & per questo per la legge naturale, & diuina si deue restituire à colui, che la dà, & pagarla, per quella regola, che

23

24

b Ca.17. nu. 32.
c 2.parte tit. 2.c.25 in princip.
d Verbo restitutio. 2.
e Verbo restitutio. §. turpe.
f Verbo restitutio. 2.§.2. & Verbo Elimosyna.§.4.

g C.de hoc. de Symo.

h C.debitores de iure iurando.

che habbiamo posta nel Manuale [a]: cioè che colui, che toglie malamente alcuna cosa da colui, che non la dà malamente, è obligato à restituirla: ma ciò, che si toglie per Simonia mentale, si toglie senza peccato da colui, che la dà malamente, per non sapere che la dà per quello. ò almeno si toglie malamente da colui, che la dà malamente, & per questo egli non è obligato à restituirla à niuno: almeno s'egli fece quella cosa per la quale gli fu data per la regola, che habbiamo posta nel detto Manuale [b]. cioè che colui, che toglie alcuna cosa bene, ò male da chi la dà malamente non è obligato di precetto à restituirla. almeno s'egli fece quella cosa per la quale gli fu data. quando però non ui è legge speciale, che commandi la restitutione. & in questo caso della Simonia mentale, non si truoua legge, che specialmente la commandi. come s'è detto nel fondamento precedente.

[a] C.17.nu.37.per 5 Sane 14.q.5.

[b] In c.17.nu.32.

25 L'VNDECIMO †, che ci muoue è, che si potrebbe dire, che colui, che toglie per uia di sola Simonia mentale, benche toglia malamente per l'effetto di peccare, & offender la diuina maestà, non toglie però malamente per l'effetto di restare perciò obligato à restituire: percioche per l'effetto, che uno resti obligato à restituire, non basta ch'ei pecchi in torre, considerata la sola mala intentione di colui, che tolse, Anzi è necessario che la togli malamente, considerata la giustitia de gli atti esteriori del dare, & torre, ò del difetto del consenso. Come per essempio, Tu mi torni la spada, ch'io ti ho prestata con buona intentione, & io la toglio con mala per occiderti con essa, non son obligato à restituirtela. Compro da te malamente il giorno di festa alcuna cosa, lasciando di ueder Messa per far quella compra, ò con desiderio d'ingannarti notabilmente, & non t'inganno; pecco; ma non son però obligato à restitutione. Ti spoglio con mala intentione nella giusta guerra, conforme alle sue leggi; pecco; ma non son'obligato à restituirti niente. Et cosi per l'istessa ragione. Toglio alcuna cosa da te, che uolontariamente me dai senza, che nell'atto esteriore del dono, nè del modo di dare, habbia ingiustitia alcuna, nè difetto di consenso nella uolontà, per che mi s'acquista, non sarò obligato à restituirti niente: Benche nella intentione occculta interiore tua, ò mia di dare, ò torre, ci stia occulto il fine cattiuo di uendetta d'odio, di fornicatione, d'adulterio, di simonia, ò d'altra cosa simile: percioche la restitutione è atto della Giustitia commutatiua; & la obligatione

d'essa, nasce dalla sola giustitia reale. come habbiamo detto nel Manuale[a]: Et la giustitia, ò ingiustitia non consiste in concordar le passioni, ma in concordar le cose & gli atti esteriori, per li quali ella si communica fra diuersi. come dice Aristotele [b], & dichiara San Tomaso [c], communemente approbato.

a Ia 17.nu.6. post. Tho.2ª.2ᵉ.q.61.artic.1.& q.92. art.1.
b Super Ethic.
c 2ª.2ᵉ.q.58,2.7.8.9. & 10.

PER † questo concludiamo ch'è uera questa nostra terza conclusione. cioè che la Simonia mentale non obliga à restituire quel, che per essa si acquistò; ò sia spirituale, ò temporale: Benche la usura mentale obligbi à restituire, quello, che per essa si toglie. Come piu longamẽte habbiamo detto in altra parte [d]. Et aggiungiamo che la detta conclusione si ha da estendere, non solo alla Simonia mentale uietata della legge humana sola, ma etiãdio alla uietata dalla legge naturale, & diuina: si perche questo testo parla generalmente, senza alcuna distintione [e], & si perche egli tratta dei simoniaci, che diedero alcuna cosa temporale, per lo stato spirituale della Religione, che è Simonia uietata dalla legge diuina. Anco si estende ad ambodue i fori. cosi à quello della conscienza, come al giuditiale. dica come li piace il Medina [f]: il quale nõ so come non bene, & sottilmẽte non considerasse quelle parole, *In quo casu delinquentibus sufficit per solã pœnitentiã suo satisfacere creatori*. Per le quali chiaramente si significa, che colui, che commette Simonia mentale, sodisfa à Dio con la penitenza sola; senza restituire niente di quello, che con essa egli guadagnò. Anco si estende al caso, nel quale non solamente, in una parte commette Simonia mentale, & nell'altra nò. però anco à quella nella quale ambidue tennero l'intentioni corrotte. dicano quello, che lor piace alcuni. poi che chiaramente il testo parla, di quel, che l'una parte, & l'altra acquistarono, in quelle parole, *Vtrinque taliter acquiruntur*: Nè si ha da far caso della esposition di Giouanni Maggiore [g], che è ridiculosa: Ma si bene dell'essempio, che pone Innocentio Quarto, di colui, che serue per beneficio, & se gli dà per hauer seruito. Anco † si estende non solamente à colui, che per uia di Simonia mentale guadagnò alcuna cosa spirituale, senza darne altra temporale; & à colui, che guadagnò alcuna cosa temporale, senza darne altra spirituale; ma etiandio à colui, che guadagnò l'una, dando l'altra: Senta il Soto come li piace: perche chiaramente egli dice, che quelli, che hanno commesso Simonia mentale non sono obligati à lasciare le cose spirituali, nè temporali, nè dall'una parte,

26

d In repet.ca.2.14. q.3.nu.13.

e Ergo generaliter est intelligendus .l. de pretio.ff. de publi. in rem actio. & ca.si Roma.19.dist.

f In ca.de restit.in 9. de usur. restitue. fol.104.

g In 4.d.15.q.7.

27

parte, nè dall'altra, che guadagnorno per uia di Simonia mentale. Et anco perche egli non distingue fra le cose temporali, si deue intender generalmente [a] d'ogni dono temporale, ò sia di lingua, ò di seruitù, ò di mani [b]: di maniera che si deue intendere in tutti i casi, ne i quali l'una parte per Simonia mentale acquista alcuna cosa spirituale, & dall'altra temporale: O' al contrario acquista una cosa temporale, per un'altra spirituale. Et cosi Innocentio diede l'essempio di colui, che seruì per hauere un beneficio, à uno, che glielo diede per hauerlo seruito.

[a] Arg.ca. si Romanorum 19. d.

[b] Ttia.n. sunt genera munerum in hac materia c. Sunt nonnulli.1.q.1.

28 ANCO † si estende alla Simonia mentale, & conuentionale, che non è arriuata al dare, nè torre dall'una, nè dall'altra parte. secõdo quasi tutti. & anco alla mentale, & cõuentionale, che è arriuata al dar della cosa temporale dall'una parte, & non al dare della spirituale dall'altra. secondo il Gaetano [c]. al quale segue il Soto [d]: ma non si estende però (secondo essi) alla mentale & conuentionale, che arriuò al dare, & al torre la cosa spirituale: benche non fosse arriuato, al dare & torre la cosa promessa temporale. Anzi aggiunge il detto Soto, che s'ingannarono in questo, quelli, che il contrario dissero: Perioche egli dice che San Tomaso tiene, che è Simonia il dar beneficij per la seruitù futura, perche il uendere à tempo, è uendere: però (al nostro parere) egli non s'ingannò in questo: perche piu presto s'inganna chi pensa che alcuni di quei dottissimi huomini [e] (che egli non allega) pẽsasse, che non fosse Simonia il dar beneficio per promessa di cosa temporale; benche mai si pagasse: ò che il dar beneficio per prezzo à tempo, non sia Simonia, Ma solamente dicono che non s'incorre nelle pene della legge Canonica (nelle quali s'incorre *ipso iure*,) che sono la nullità della collatione, & scommunicatione [f], per la Simonia, che non si effettua & pone in opera, per ambedue le parti: che è cosa assai differente. Per la quale opinione fa, che secondo che essi testificano, & cosi guarda & interpreta l'antico stilo della corte Romana, che fa legge [g], la cognitione della quale imparammo da essi, & habbiamo tenuta molto cara. come habbiamo molto ha detto in 29 altra parte [h]: Fa anco † che si come l'istesso Soto confessa, che il uendere, & consignar subito beneficio, per prezzo à tempo, è Simonia mentale, & conuentionale, consumata per l'una parte, cosi ha da confessare, che il dar danari, & pagar subito per beneficio à tempo, per quando uacherà, è Simonia mentale, conuen-

[c] In summa uerb. tymo. & 2ª. 2ᵉ. q. 100. art. 6.

[d] Lib. 9. q. 8. art. 1. de Iust. & iur.

[e] Cassiodor⁹ & Gomesius quorum ille in decis. 5. de consti. & hic in regul. cancel. de triénal. q. 12.

[f] Extrauag. de Symo.

[g] Ca. ex litteris de constit. ca. quâ grauì di. crim. fali.

[h] In c. Si quando de rescrip. pag. 11.

tionale consumata per l'una parte. Et poi, ch'egli nega, che per questa s'incorra nella pena finche non si consegna il beneficio, seguita che per dire il contrario nell'altro, non è ragion bastante, il dire che San Tomaso dice, che è Simonia il dar beneficio per seruitù futura; nè il dire, che è uendita uendere à prezzo à tempo: poi che anco esso santo haurebbe detto che è simonia il dare, e torre seruitù per beneficio futuro; & che è compra, il comprare & pagar subito per il beneficio à tempo. Et anco l'istesso Soto ha da confessare, che è compra, quella di pagare subito per la mercantia, che ancora per auuentura non è arriuata, nè nata. & tutta uia egli nega, che colui, che compra pagando subito il beneficio, che poi se gli ha da dare, incorre nelle dette pene. Aiuta à questo che il medesimo Soto confessa (& bene) che la nullità della trappassatione del dominio del beneficio conferito per Simonia, non s'induce dalla legge naturale, nè diuina, ma dalla humana & Ecclesiastica. & che il medesimo si deue dire del trappasso del dominio del prezzo, che per ciò, si da. (dica egli come li piace) secondo il Panormitano, [a] il Gaetano, [b] Siluestro [c], & la commune. Fa anco ciò, che pochi hanno considerato, che la Estrauagante, che induce queste pene, non le induce contra tutti i simoniaci, ma contra quelli, che la commettono, per gli ordini, ò per beneficij. nè anco contra tutti quelli, ma solamente contra quelli, che la commettono dando, ò togliendo, di maniera ch'ella non ha luoco, se non nella Simonia, che arriua al dare, ò al torre. Et esi non ponno dire, che basta solo il dare dell'una parte, perche ambidue confessano che non basta, che si arriui al tolto, ò al dato del prezzo, se non si arriua al tolto, & al dato del beneficio. Et poi che la Estrauagante non considera piu l'uno che l'altro, anco non bastarà il dato, nè il tolto del beneficio, senza il dato e'l tolto del prezzo. Molto piu † che i suoi argomenti ostano altri piu profondi, che un grande auuocato Concistoriale faceua in quel grauissimo Pretorio della Rota Romana, che il detto Cassiodoro riferisce, & risolue. Et molto piu di tutti esi osta uno, che noi habbiamo dato appuntando sopra la medesima Estrauagante in Coimbre (a' giorni passati) a' nostri audienti; accioche si essercitassero in trouar la resolutione, che mai trouarono, nè io gliela resoluetti: cioè che la collatione del beneficio, ha da esser pura, & senza conditione, & non può star sospesa, Anzi subitoella uale, ò è nulla [d]. Et non

[a] In hoc ca. & cap. de hoc. de Symo.
[b] In summa uerbo Symo. & 2ª. Sec. q. 100. art. 6.
[c] Verbo Symo. q. 20.
[d] Arg. c. 2. de elect. & Fely. in ca. conditi natus de rescript.

pare

pare, che essi possano negar questo, che se hoggi si desse il beneficio per cento ducati à tempo di qui un'anno, & poi si pagassero, si haurebbe da giudicar la collatione del beneficio per nulla, nel tempo che si diede. & per consequente pare che sieno obligati à dire che da quel tempo subito fu nullo; & che di subito resti scommunicato colui, che lo riceuette &c. Ma però hauendoui molto pensato sopra, si può rispondere, che come la suspensione della collatione del beneficio & l'annullità del suo titolo, dependino tutti dalla legge humana, che può sopra esse ordinare ciò, che piu conuiene alla Republica; & per consequente il Papa, e'l suo stilo può introdurre, che l'annullatione della collatione *ipso iure*, & le censure nõ habbiano luoco, insino che la Simonia sia consumata; & che quando ella sarà consumata, tenga per nulla la collatione del tempo della data, per castigo de i simoniaci. & cosi lo tiene introdutto per essa Estrauagante, & per il suo stilo, sopra essa osseruato. Per corroboratione di questa solutione, fa molto, che la legge finge alcune uolte nõ uacare il beneficio, che uaca [a]: & che ancorche ella commandi che la Emphiteosis, ò liuello Ecclesiastico, si perda *ipso iure* non si pagando la pensione per due anni, & s'egli è seculare per tre [b]; però ella non uuole, che insino che il patrone non dichiara la sua uolontà, che è di uolere ch'ei uachi si reputa per uacato. Tanto che, se non lo dichiara in uita di colui, che lo da, il padrone, che lasciò di pagare, non lo potrebbe dipoi dichiarare [c]. Nè anco il successore del patrone in uita di esso, se il medesimo patrone, nella uita del quale cascò in cõmesso la Em-
31 phiteosis non la dechiarò inanzi che morisse [d]. Fa † etiandio & di piu circa questo, che quantunque la legge uoglia, che colui, che non paga la pensione, cõmandata dalle Bolle, che si debba pagare fra certo termine, sotto pena che si perda *ipso iure* il beneficio, sopra il quale si pose la pensione, & ne habbia regresso, colui, per il quale ella si pose, però per lo stilo di Roma, & per la taci ta uolontà del Papa, egli non si ha da reputar priuato di esso, nè nell'uno, nè nell'altro foro, finche l'altro lo uoglia, ò lo faccia dichiarare. [e] Piu oltre, dato che colui non paghi la pensione nel termine dato per le Bolle, sotto pena che per il medesimo fatto, caschi in scommunicatione, passato il tempo, u'incorre *ipso iure* per la legge: Ma lo stilo però, & la uolontà del Papa è, ch'egli nõ si habbia per scõmunicato, insino che l'altra parte lo uoglia,

[a] Ca. si tibi concessio de præbe. lib. 6.
[b] Ca. potuit de loc. & .l. 2. C. de ius emphit.
[c] Casi. in decis. 2. de loca.
[d] Cassio. affirmat in decis. 3. de loca.
[e] Cassiod. affirmat in decis. 2. & 3. de loc.

ò lo faccia dichiarare: tanto che dopò la sua uita, ò renontiatione non può dichiarare [a]. Et cosi possiamo dire che quella Estrauagante interpretata, & dichiarata per l'antico stilo, & uso, & la tacita uoluntà del Papa, dispone che nella pena della nullità del titolo, & nella scommunicatione, che per il medesimo fatto si pongono, non ui s'incorra, insino che la Simonia non ha la sua perfettione da ambedue le parti: & dipoi si reputi il titolo per nullo; & i simoniaci per scommunicati, del tempo della data del titolo. Nè è piu difficultà in rispondere ad alcune repliche, che si potrebbon fare contra questo, che à quelle che si potrebbon fare contra il sopradetto della pena della priuatione, del regresso, & della scommunicatione incorse *ipso iure*, per non pagar la pension del beneficio. Io so † che piu facilmente si ri- 32
sponderebbe dicendo, che nella nullità del titolo, & nella scommunicatione non s'incorre nel tempo della data, ma nel tempo della Simonia consumata, & finita dall'una, & l'altra parte: ma questa risposta non pare tanto conueniente, alla intentione del detto stilo, nè alla mente di quella Estrauagante, quanto il sopradetto. Anco ci pare che non sarebbe male, che'l nostro Signore, il Santissimo Papa Paolo Quarto, Ilquale (come si dice) attende tanto in uero alla reformatione della Chiesa, dichiarasse un poco meglio questa materia; & ordinasse che s'incorresse nella Simonia conuentionale, che arriua al dare, & al torre cosa spirituale. Nondimeno fin che altra cosa non si dichiara, conuiene che teniamo ciò, che molto quadra alle parole della detta Estrauagante; & la Santa Sede Apostolica tacitamente, & il suo antico stilo espressamente ha dichiarato; quanto alle pene che dalla sua uolontà, & dalla legge dependono, le quali sono queste. Della incursione delle quali, & di tutte l'altre, & molto piu delle colpe, che per esse s'incorrono, ci liberi Iddio & assolua, per li meriti, di quel Beato Cardinale, Vescouo, & Serafico Dottore, Santo Bonauentura: La festa del quale hoggi celebra la Santa madre Chiesa, a' XV. di Luglio M D L V I.

[a] Cassiod. affirmat in decis. 4. de loca.

IL FINE DEL COMMENTARIO DELLA SIMONIA.

COM-

COMMENTARIO RESOLVTORIO DELLA NECESSITA' DI DIFENDERE LA MORTE SPIRITVALE & corporale: ſopra il Capitolo non inferenda. Cauſa XXIII. Queſtione tertia. per dichiaratione di certi paßi del Manuale de' Confeſſori, che alcuni hanno deſiderato.

Cauſa uigeſima tertia. queſtione tertia. Ambroſius de officijs libro primo. Capite uigeſimo ſexto.

NON IN INFERENDA, SED in depellenda iniuria lex uirtutis eſt. Qui enim non repellit à ſocio iniuriam, ſi poteſt: tam eſt in uitio, quam ille qui facit. Vnde S. Moyſes [a] hinc prius orſus eſt tentamenta bellicæ fortitudinis. Nam cum uidiſſet Hebræũ, ab Ægyptio iniuriam accipientem, defendit. Ita ut Ægyptium proſterneret, atque in arena abſconderet. Salomon quoque ait. [b] Eripe eum qui ducitur ad mortem.

[a] Exod. 2.

[b] Prouerb. 24.

La legge dello sforzato non è nel fare ingiuria, ma nel difenderla. Percioche colui, che non difende la ingiuria del suo compagno, s'ei può, è così in quel uitio, quanto è colui, che la commette. La onde il santo Moise di quì cominciò ad esercitarsi nella fortezza bellica. Imperò che hauendo egli ueduto che l'Hebreo riceueua ingiuria dall'Egittio lo difese: Di tal maniera, ch'egli occise l'Egittio; & l'ascose nell'arena. Salomone anco dice. Libera colui, che è condotto alla morte.

SOMMARIO.

1 *Ingiuria fare ad altri non è fortezza, ma debilità; &*
2 *grandezza l'impedirla.*

La Fortezza s'intende Latinamente per quella parola uirtutis. *& ogni buon costume si chiama uirtù.*

3 *Peccare non può Iddio. Nè il poter peccare è potenza, ma debilità.*

I Signori quanto piu sono grandi tanto minor licenza hanno per potere oprar male.

QVESTO † capitolo è originalmente à i trenta- 1
sei del libro de gli officij di Santo Ambrosio. l'originale del quale è emẽdato da Erasmo & noi l'emendiamo di tre suoi errori, che hanno molte impressioni: & anco quella, che per molto corretta si fece in Lione senza lettere alcune rosse. Il primo è nel principio doue in luoco di *Non in inferenda*, egli dice, *Non inferenda*. Il secondo doue in luoco di *Bellica*, tiene, *In Becillis*. Il terzo, doue poi di quella parola *Fortitudinis*, tiene un *Repellere*, souerchio. Si raccoglie † da esso il primo in quella parola *uir-* 2
tutis una conclusione dignissima di memoria, per qual si uoglia Prencipe, & huomo sforzato: cioè, che è debilità, & non forza il fare ingiuria. Percioche, poi che la debilità, & la fortezza sono contrarie, & dice qui Santo Ambrosio, che è legge di fortezza difenderla,

difenderla, & impedirla. Legge di debilità sarà farla [a], & che S. Ambrosio intenda Fortezza per quella parola *uirtutis*. Così si raccoglie per essere egli eccellente Latino, & esser questa sua propria significatione [b], come per questo trattato della uirtù della fortezza egli dice questo [c]. Benche per porre alcuna forza in acquistare, & conseruare i buoni costumi, & habiti dell'anima, tutte quelle si chiamano uirtù [d]: come tutti i mali costumi, & habiti si chiamano al contrario debilità, infirmità [e], & ignoranza [f]. La onde ne segue quãto quella sia falsa opinione, che alcuni Re, Signori, & altri segnalati huomini tengono, che non gli pare poter nulla nella terra doue regnano, signoreggiano, ò habitano, per potere ciò che solamente è giusto, & ragioneuole, se non possono anco ciò, che è contra la legge & la ragione. Per la
3 qual cosa † per molte uie procurano, d'essere tenuti per tanto potenti che riesce loro tutto quello, che uogliono, ò sia giusto, ò ingiusto. & uogliono essere obediti, seruiti, ò contentati in tutto quello, che essi uogliono. & non mirano, che il ualore & la forza, (come dice qui Santo Ambrosio) non consiste nel fare ingiuria, ma in custodir che ella non si faccia. Non mirano quel detto di Giulio [g] Cesare che disse, Quanto uno è maggiore, tanto minor licenza egli ha di operar male. Non mirano che il poter peccare, & il fare ingiustitia non è potenza, ma mancamento di essa giustitia. come dice Santo Agostino: Per il che Iddio, che può ogni cosa, non può questo [h]. Non mirano che, il perdonare [i], & lo scordarsi la ingiuria è grandezza, & bassezza il farla; & gran uiltà il uendicarla. Si scordano ciò che ogni dì ci pone innanzi gli occhi la santa madre Chiesa; cioè, quella superna & infinita fortezza d'Iddio nostro Signore GIESV CHRISTO, che mai non fece ingiuria alcuna [k], & ne soffrì cento mila. Non uedono quel, che niuno non lascia di uedere, che stanno in stato di dannatione eterna, nè si possono assoluere, fin che non si determinano di mai piu uolere essere obediti, seruiti, ò contentati in cosa, mortalmente ingiuriosa, ò ingiusta [l]. Benedetta sia la uoce di quelli, che dicono, Iddio mi guardi da fare à niuno ingiuria: & mi dia buona patienza per quella, che mi si farà: & maladetta quella di coloro, che si lodono & dicono, Mai non mi fece huomo cosa, ch'io non mi uendicassi. se ciò intendono, come molti della uendetta priuata. poi che ella è peccato mortale [m].

[a] Nam quod oppositum in oppositum id operatur propositũ l. Et si contra tabulas. ff. de uulga. cap. Sciendum 1. q. 8.

[b] Iuxta illud Cice. ad Plancum lib. 10. omnia summa consequutus & uirtute duce comite fortuna.

[c] Quod ex eo. c. 36. de offic. constat.

[d] Apud Arist. Ethi. Agust. li. 2. de liber. arbit. Tho. 1. 2. q. 55 per totam.

[e] Psal. 6. ad Rom. 7. §. 1. 15. q. 1. qui propitiatur omnibus iniquitatibus.

[f] Psal. 24. ignorantias meas ne memineris.

[g] Apud Saulus in Catilina in maxima dignitate minima licentia est.

[h] §. fin. de pen. d.

[i] Quare Titus imperator statuit nequi imperatori maledicerent puniretur. l. 1. C. siquis imper. maled.

[k] 1ª. Pet. 2. qui peccatum non fecit.

[l] Cap. legatur 24. q. 2. &c. Peccati uenia de regul. iu. li. 6

[m] Quia contra illud Apost. ad Roma. 12 Nõ uosmetipsos defendentes 24. q. 1. & q. 8. & Th. 2ª. 2ª. q. 108. art. 8.

SOMMARIO.

4 *L'Ingiuria non impedire è peccato . & si prosume essere con-*
5 *sentiente colui , che non la impedisce . Quantunque ella non sia nella persona, ma nella roba : & di ciascuna cosa, che può offendere il prossimo.*

6 *La Legge cessa cessando la sua ragione principale . & colui , che non difende l'ingiuria potendo si prosume ch'egli ui acconsenti , & la fauorisca . se però appresso Iddio non consente , nè uuole ch'ella si faccia, nè gli piace. benche per qualche cagione egli non la impedisce.*

La Volontà è libera ; & può uolere & non uolere ogni cosa ; & solo Iddio la muoue .

7 *La Virtù della fortezza ci obliga solamente à raffrenare la superbia , l'audacia , e'l timor souerchio .*

I Precetti della Legge sono della Giustitia .

8 *La Legge della Carità poche uolte ci obliga sotto pena di peccato à difendere altrui , & alle opere di Misericordia . eccetto che in estrema necessità : cioè in pericolo di morte .*

9 *Il Consenso , con che si consente nel peccato , è tanto peccato come quello , che si consente, accioche egli si commetta. & ogni consenso è peccato .*

10 *Difendere il prossimo deue sotto pena di peccato mortale colui , ch'è obligato . & anco ciascuno in estrema necessità ; etiandio con danno della roba . purche ella non sia necessaria per la conseruatione della sua uita .*

11 *Il Difensore può torre qualche prezzo da colui , ch'egli ha di feso : ancorche egli sia obligato à difenderlo .*

12 *La Difensione giusta in estrema necessità si deue fare per carità ; etiandio con danno della roba , & dell'honore : pur che difendendo non si metta la uita à pericolo .*

13 *Riscattare con danari si deue il condennato, che si può riscattare . pur ch'ei si riscatti senza scandalo .*

14 *Gli Rè & altri Signori , c'hanno giurisditione sono obligati per giustitia à difendersi l'un l'altro . & difendere i lor sudditi . al che sono anco obligati tutti quelli , c'hanno maggioranza sopra altri .*

15 *La Legge , che non si osserua si prosume essere disprezata . se però la inosseruanza non procedesse da cagione giusta .*

Difendere

Difendere ciaſcuno deue il ſuo proßimo in eſtrema neceßità ; ſe ragioneuolmente ſi può fare . il che non facendo ſi proſume ch'egli ui acconſenti . ma però tal conſentimento non ſi caſtiga nel foro eſteriore , ma nell'interiore sì .

16 *Il Conſentire , & non difendere, ſenza fauorire è peccato contra la Carità , ò Miſericordia, & contra il precetto di amare il proßimo , & contra la uirtù della Giuſtitia .*

Reſtituire non ſi deono d'obligatione i danni , che naſcono da i peccati , che ſono fatti contra la Carità , & Miſericordia . ma quelli , che ſono fatti contra la Giuſtitia sì .

17 *La Difenſione del proßimo , che non ſi fa , anzi ſi piglia piacer dell'offeſa non fa che ſi proſuma fauore : nè fa incorrere nel*

18 *caſtigo del foro eſteriore , nè in quello delle cenſure ; ſe non ui concorrono quattro coſe .*

4 LA ſeconda concluſione , † che di queſto teſto ſi raccoglie è , che colui pecca , che non impediſce la ingiuria del proſsimo : ilche quello eccellente Santo Ambroſio [a] , non ſolo con la ſua grande autorità uolſe qui perſuadere , ma etiandio prouare con ragione Filoſofica , con l'eſſempio di Moiſe [b] , & con l'autorità di Salomone [c] : la ragione è degna di memoria com'è detto [d] , per tutti quelli , che ſi tengono , per Prencipi . cioè che la legge della Fortezza lo commanda . & anco non contento di dire ch'ei pecca aggiunge quelle parole , *Tam eſt in uicio, quam ille qui facit.* per le quali egli ſignifica, che chiunque non difende , non ſolo pecca , ma tanto pecca, quanto colui , che offende . Conferma queſta concluſione Santo Agoſtino , dicendo [e], Che, colui , che può impedire la ingiuria & non la impediſce , conſente in eſſa . & ogni conſenſo & fauore , per peccare è peccato [f]. Et Papa Eleuterio, & altri diſſero [g] , che non ſolo conſente , ma che anco fauoriſce , chi non impediſce la ingiuria . Et anco Innocentio [h] Terzo par che dica ch'egli incorre in ſcommunicatione maggiore , ſe il battuto , che egli poteua difendere era cherico . Et Aleſſandro Terzo dice, che colui, che potendo non difende colui, che alcuno uuole occidere [i], l'occide . Et il medeſimo Santo Ambroſio [k] dice che , Se non dai da mangiare (potendo) à colui , che muor di fame l'ammazzi . Et Santo Agoſtino , chiama crudele colui , che po-

a De quibus in ca. de relig. & uenera. ſanct. lib. 6.

b Exod. 2.
c Prouerbi. ca. 2.
d Supra eo. nu. 2.

e Infra ea cauſ. & 9
f Ad Rom. 1. Tho. 1. 2. q. 74. ar. 8. & 2ª. Sec. q. 158. art. 4.
g Cap. Negligere 2. q. 7. qui poteſt infra ea ca. 2. de hæreti. c. dilecto de ſent. excom. lib. 6.
h Quante de ſent. excom.
i Ca. ſicut dignum . §. illi etiam qui de homici. cui conſentit Simmachus §. 1. 83. d. & alij in alijs capitulis eiuſdem.
k Ca. paſce 86. d. l. Necare. ff. de liber. agn.

tendo, non caua (anco per forza) colui, ch'è nella casa, che ruina [a]. Tutto † questo si conferma col considerare, che molto maggiore è la ingiuria, e il danno della persona, che quello della roba [b]: Et che siamo obligati ad impedire il danno della roba del prossimo: percioche la Sacra Scrittura [c] commanda, che colui, che s'incontra col Bue smarrito del suo prossimo (benche egli sia suo nemico) glielo ritorni. Et chi uedrà cascato l'Asino con la somma aiuti à leuarlo. Et San Girolamo dice [d], che colui, che sà del furto, & non lo manifesta al padrone, che lo cerca pecca. Et San Tomaso [e] (il quale in altra parte seguimmo) [f] determina, che colui, che sa alcun danno ingiusto che si ha da eseguire in altri, & non dice ciò ch'egli sà, deue dare ordine come, se gli debba riuelare: benche egli non sia perciò premiato: per quello, che dice l'Apostolo [g], Degni sono di morte, non solo quelli, che peccano, ma etiandio quelli, che consentono. Sopra le quali parole dice la glosa [h]. Consentire è il tacere, potendo riprendere. Finalmente fa, che siamo obligati à scoprire i mali della persona, dell'honore, & della roba, che si apparecchiano à dannificare la Republica, ò qual si uoglia altro particolare. come diciamo in molte parti [i], estendendolo à i Cherici, & à quelli, che giurano di tener secreto &c. Ma † contra questa conclusione s'offeriscono questi dubij, Il primo è, che cessando la ragion principale, & espressa d'una legge, essa legge cessa [k]: & la ragione principale, & espressa, quasi in tutti i testi, che fondano questa conclusione è, che colui, che non difende, potendo, si giudica ch'egli consenta, & fauorisca la ingiuria. La qual ragione cessa in colui, che appresso Iddio non consente: nè uuole che la ingiuria si faccia; anzi gli duole; ò almeno ella non gli piace. benche per negligenza, per uergogna, ò per timore, ò per altra cagione non la impedisce. Ilche esser possibile nessuno può negare, s'egli confessa, come è obligato (sotto pena di heresia) il libero arbitrio [l]: & che la uolontà non può, se non da Dio [m] essere mossa: & ch'egli è tanto libero che qual si uoglia obietto, che gli preponghino i sentimenti, ò l'intelletto, può uolere, & non uolere [n]: il che in latino chiamano *Nolle* [o], ò non uolerlo, nè non uolerlo, & sospendere l'atto suo, che gli scolastici chiamano *Non uelle pure negatiuum*. Adunque colui, che non consente benche non difende, non pecca. La seconda † è, che non dobbiamo, tenersi

5

6

7

a Ca. ipsa pietas. infra ea. q. 4.

b l. in seruorum. ff. de pœnis.

c Exod. 23. Deuteron. 22.

d Cap. qui cum fur de fur.

e 2ª. Sec. q. 70. artic. 1.

f In ca. inter uerb. 11. q. 3. n. 713. & in Manu. ca. 15. nu. 16. & 17. & cap. 18. numer. 15.

g Ad Roma. 1. ca. 1. de offic. deleg. Notum 2. q. 1. Digni sunt nō solum qui faciunt.

h Super c. 1. consentire & tacere cum possit redarguere.

i In Manual. c. 18. nu. 51. & ca. 15. nu. 16. & 17. & in repet. ca. inter Verba. 11. q. 3. nu. 662.

k l. Adigere. §. quānis. ff. de iur. patro. ca. cum cessante de appel.

l Ca. si enim de pœnit. d. 2. & §. 1. 15. q. 1. c. Displicet. 23. q. 4

m Tho. 1. 2. q. 82. & 83. iuxta illud Deus posuit hominē Eccles. 15.

n August. in. §. 11. 5. q. 1.

o l. eius. & nolle cuius uelle de reg. iur.

tenersi per obligati à quello, che nessuna legge ci obliga [a]: & non pare che ui sia legge, che à essa ci oblighi; perciochequel la della Fortezza, che Santo Ambrosio quiui allega, solamente ci obliga à raffrenare la souerchia audacia, e'l timor souerchio. per ilche non osiamo, ò non debbiamo metterci cõtra la dritta ragione ne' pericoli, della morte, ò de gli altri molti graui mali temporali[b]. Et può essere che uno lasci di difendere colui, che altri uuole offendere senza timore, per negligenza, ò per malitia, per uergogna, ò per altre cagioni, che non sono passioni, che la uirtù della Fortezza gouerna. Il terzo, che tampoco ci obliga à quello la legge della Giustitia: sì perche la Giustitia distributiua non tratta di questo: poi che non si tratta in essa di cosa, commune, che si habbia à distribuire a' particolari [c]: Nè della commutatiua; poi che non si tratta in essa commutatione d'una cosa d'uno per un'altro [d]. & si anco perche non pare che questo si commandi da precetto alcuno di quelli del Decalogo. & per questo la sua trasgressione non obliga à restituire. come dicemmo in altra parte [e], seguendo Alessandro d'Ales. communemente approbato [f]. Il quarto †, che tampoco pare che ci obblighi à questo legge alcuna della Carità d'amare il prossimo come noi medesimi: si perche questa poche uolte obliga sotto pena di peccato mortale, per quello che si ha detto nel Manuale [g]: & si perche non siamo [h] obligati ad amare piu il prossimo che noi medesimi: & per certo si tiene, che potiamo lasciarsi occidere da quelli, da' quali si potremmo difendere occidendoli [i]. La quinta, che niuno è obligato sotto pena di peccato mortale, à fare l'opere di Misericordia, à colui, che non è in estrema necessità [k]: e'l difendere il prossimo è opera di Misericordia: poi che si fa per rispetto della necessità, & miseria in che egli si truoua: Adunque (almeno) non saremo obligati à difendere il prossimo, se nõ quando chi che sia lo uolesse occidere. Ilche confirma l'essempio, che si ha dato di Moise, & l'autorità di Salomone, che parla della difensione di colui, che qualcuno uuole occidere. Et per consequẽte colui, che uedrà che il prossimo è in pericolo d'essere battuto, ò ingiuriato, ma però senza pericolo di morte, nessuno è obligato à difenderlo: almeno sotto pena di peccato mortale. Il che par che sia contra la detta conclusione. Il sesto, che pare che siamo piu obligati à difendere il nostro honore, & la roba, che quella del prossimo [l]: & colui, che difende l'honore, & la roba

[a] Ca. consuluisti 23. q. 5. c. 2. de trãs. præla. l. illam. C. de collatio.

[b] Arist. 2. & 4. Ethic. Tho. 2. 2ᵉ. q. 123 artic. 3.

[c] De qua uterque Tho. 2. 2ᵉ. q. 61. ar. 1 & 2.

[d] De qua uterque Tho. vbi supra.

[e] In Manual. ca. 24 nu. 5. in ca. inter verba. 11. q. 3. nu. 714.

[f] 3. parte q. 87.

[g] Cap. 14. nu. 8.

[h] Cap. si non licet 23. q. 3.

[i] Ca. non est nostrũ 23. q. 5. Tho. lib. 1. de reg. princ. c. 6.

[k] Cap. pasce fame 86. d. à cõtrario sensu. Quod ita intelligit Tho. 2ᵉ. 2ᵉ. q. 32 ar. 5. & in Manu. ca. 24. nu. 3. & 4.

[l] l. Præses. C. de seruit. c. si non licet 23 q. 5.

del prossimo, communemente perde, ò si pone in pericolo di perdere la sua. Per † risoluer bene queste contrarietà, & altre, & 9
inferire le resolutioni loro molte cose cotidiane, uorressimo hauere il tempo necessario, il quale ci manca. Ma tuttauia porremo sei dichiarationi, dalle quali raccoglieremo le risposte de' sei dubbij proposti, dal che tutto inferiremo 17. illationi; La prima dichiaratione è, che se colui, che non difende consente, & si diletta che si faccia quella ingiuria, pecca: ò possi difenderlo, ò nò: ò sia presente, ò assente: percioche ogni consenso, con che si consente in peccato, è peccato; & di quella maniera peccato, quale è il peccato, che si consente, accioché egli si commetta [a]. La seconda † dichiaratione è, che perche uno per non 10
difendere potendo pecchi è necessario ch'ei sia obligato à quello. Percioche (come dice S. Tomaso [b], & dichiara il Gaetano [c]) niuno per non impedir pecca; se non quando egli è obligato à impedire. Et anco aggiungiamo, che secondo alcuni egli non è obligato à difender colui, che senza danno del suo honore, della riputatione, ò della roba nol può fare. secondo che risolue il Felino [d]: riferito per noi in altra parte [e]. al quale niuno contradice: & noi mai gli habbiamo contradetto. Ma è ragioneuole che al presente gli contradiciamo. L'uno perche siamo obligati à soccorrere colui, ch'è in necessità estrema, se fosse necessario: ancorche con danno di tutta la roba, che non ci è necessaria per la conseruatione della nostra uita. come dice Santo Ambrosio in altra parte [f]: & noi habbiamo detto nel Manuale [g], con San Tomaso [h]. Et colui, che senza la nostra difensione non può scampare è in estrema necessità di essa. L'altro perche non solamente non scusa di quello la uergogna, ò alcuna diminutione della nostra reputatione (come dice il Felino) ma, nè anco il pericolo di perder l'honore, percioche anco quello è bene esteriore, senza il quale si può sostener la uita. & è il minor bene di lei. come largamente prouammo in altra [i] parte.

L'ALTRO, perche à gran pena si può difendere ciò, che dice il Felino, in questo tanto approbato, anco ne gli altri beni: perche quelle due autorità [k], che sopra allegammo [l], di colui, che s'incontra nel Bue del suo prossimo, che è perduto, & con l'Asino cascato in terra con la sua somma, prouano che siamo obligati à porre alcuna cosa della nostra roba per impedire il danno di quella del prossimo: poiche queste due cose non si

ponno

[a] Per illud Apostoli. digni sunt morte. non solum ad Rom. 1. & Tho. 2ª. 2ª. q. 10. ar. 8. & 2ª. 2ª. q. 145.
[b] 2ª. 2ª. q. 62. ar. 7.
[c] In d. ar. 7.
[d] Ca. 2. de hæresi. & ca. Quante de sent. excom.
[e] In Manua. ca. 14. nu. 26.
[f] Cà. non satis 86. d. ibi si cum rapiantur ad mortem.
[g] Cap. 11 nu. 13.
[h] 2ª. 2ª. q. 32. ar. 5.
[i] Ca. inter verba 11. q. 3. nu. 218.
[k] Exod. c. 23. & Deuter. cap. 22.
[l] Supra nu. 5.

ponno far senza alcun danno della roba del tempo, ò dell'im-
11 pedimento de' negotij. Habbiamo † detto [porre], & non da re: perche, colui, che fa questo, può dimandar quel, che merita la sua fatica, il tempo, ò l'impedimento, s'egli uorrà. come anco colui, che soccorre chi è in estrema necessità, può fare [a]. Percioche dato che la legge l'obligbi à soccorrere, & liberare il prossimo di quel danno; non l'obliga però à liberarlo gratiosamente. ma una uolta esso l'ha da porre. Per la qual consideratione si può rispondere ad alcuni [b], che uogliono prouare che nessuno è obligato à difendere l'altro, accioche per quello egli possi torre premio [c]: ilquale niuno può torre, per quel che egli è obligato à fare. [d] Percioche si può rispondere, che questo si ha da intendere di colui, ch'è obligato à farlo gratiosamente, & non di colui, ch'è obligato à farlo, ma non gratiosamente: come il Medico, che è obligato à medicare colui, ch'è in estrema necessità, ma non gratiosamente; almeno s'egli è ricco [e]. Come anco l'Auocato, il Procuratore, il Notaio, l'Hoste, & anco il Dottore molte uolte sono obligati à usar de' loro officij. & ponno anco esser constretti à farli. per quel, che il Decio [f] allega: ma non sono però obligati ad usargli gratiosamente: & per ciò, ponno torre danari per l'uso loro. [g] L'altro perche il Felino non ha ragione che tutti quelli, che per giustitia sono obligati à difendere altri, come sono i Giudici, ò altri che' subito specificaremo, sono à ciò obligati, con scommodo della loro fatica, della roba, & anco della persona; benche non temerariamente. come habbiamo detto nel Ma-
12 nuale [h]. Per questo † risoluiamo meglio, che per insino al presente si habbia risoluto dicendo. Il primo, che per due uie possiamo essere obligati à difendere il prossimo; cioè per quella de' precetti della Carità, & per quella della Giustitia. Il secondo, che per quelli della Carità, siamo obligati à difender la uita del prossimo, se ingiustamente ella gli uuol essere tolta: & non ui è chi gliela possa & uoglia difendere, eccetto noi altri: & cosi egli ha estrema necessità della nostra difensione: benche per essa perdessimo la roba, & anco l'honore. pur che non poniamo la uita à pericolo. Il terzo, che il medesimo si ha da dire de' suoi beni, senza i quali non si può conseruare la sua uita [i]. Il quarto, che anco per uietare altri danni della sua roba siamo obligati à porre la nostra fatica & la roba, & ciò ch'è necessario,

[a] Adria. quodl. 1 artic. 2. col. 3.

[b] Gl. in d. ca. quantæ & alij ali. bi.

[c] l. metum. §. sed licet. ff. de eo quod metu. cauſ. & l. Si pater. §. 1. ff. de donatio.

[d] l. Vltima. ff. de cõdict. obturb. cauſ. c. Non ſane 14. 2. q. 5.

[e] Gloſ. ſingula. §. 1. 83. d.

[f] In reg. inuitus nemo cogitur. ff. de regul. iur.

[g] Dict. ca. non ſane.

[h] Ca. 11. nu. 13. & c. 17. nu. 136.

[i] Arg. l. 2. ff. de iuriſdict. omn. iud. ca. Præterea. de offic. deleg.

se la potiamo porre, senza scandolo; quando probabilmente non u'è altri, che lo possa, ò uoglia liberare [a]. Il quinto, che possiamo imperò dopò recuperar ciò, che per esso habbiamo spesso [b]. Il sesto, che il detto del Felino procede solamente quando il danno del prossimo è tanto picciolo, che all'arbitrio di huomo da bene, non è giusto che noi poniamo ciò che conuiene per liberarlo [c]. Il settimo, che non, senza cagione habbiamo detto [della nostra fatica & della roba]percioche non siamo obligati à porre il nostro honore per la sua roba; se non quando la quantità della roba, ò la paucità dell'honore, persuadessino altra cosa: poi che, (come in altra parte prouammo) l'honore è di maggior prezzo che la roba [d]. L'ottauo †, che, nè anco habbiamo detto senza cagione [la uita, che ingiustamente gli uuole esser tolta percioche non siamo obligati à riscattar con la nostra roba la uita di colui, che giustamente è condennato à perderla: benche il Re, la legge, lo statuto, ò la sentenza gli desse facultà, di poterla riscattare con danari. Et che cosi si deue nouamente limitare il sopradetto capitolo di Santo Ambrosio [e]: Dato che sappiamo che si può replicare, che il tale condennato è in estrema necessità, & che, l'esser cascato per sua colpa in essa non gli toglia i priuilegij di lei: & che siamo obligati à soccorrer quelli, che in essa sono posti, per i giuditij del nostro Iddio giustissimo. Perche non è molto, che quella giusta condennatione ci toglia la necessità di riscattarlo, poi che toglie al medesimo la facultà di difendersi, & anco la necessità di riscattarsi: se bene si pesa una dottrina di Scoto [f] da noi riferita in altra parte [g]. Il nono, † che colui, che lo uolesse riscattare, potrebbe uendere il condennato s'ei uolesse. per quel, c'habbiamo detto nel Manuale [h], di quelli, che nel Brasilo, prouincia dell'Indie, & in altre parti barbare comprano i Christiani di mano di quelli, che gli uogliono occidere per mangiarseli. Benche si potrebbe dare questa differenza; cioè, che dato che quelli, che nel Brasilo si riscattano per uia di quella compra, (non essendo schiaui, ma liberi)accioche nó sieno mangiati, si ponno liberare; tornando il prezzo, che per essi fi diede: & che questi, che si uendessero, perche non gli giustitiassero giustamente, nè si potrebbono liberare per ciò, perche si uendettero ueramente per schiaui. Perche in questi cessa la ragione, che in quelli del Brasilo induce quella equità. per quel, c'habbiamo detto in quel luoco. [i] Il Decimo

13

14

habbiamo

[a] Per ca.13.Exod.& ca.22.Deute.

[b] Enim præcedenti & in Manu.cap.23. nu.96. & ca.17.nu. 100.

[c] Arg.l. Præses. C. de seruis.ca.si non li cet 23.q.5.

[d] Cap.inter. verba 11.q.3.num.216.& 217.

[e] Ca.nó satis 86.d.

[f] In 4.d.15.q.3.§. de secundo.

[g] Manuali cap. 15. num.21.

[h] Ca.23.n.96. & c. 24.num.9.& ca.17. nu.100.

[i] In diet. trib. locis Manualis.

habbiamo detto [senza scandolo] percioche per esso,& per quel che dell'honore habbiamo detto, scusiamo di peccato un'huomo graue di reputatione, che lascia di difendere un giouane, alquale uengono dati delli schiaffi, per non correre per la strada dietro à quelli, che gli uanno à dare, con scandolo in mancamento del l'honore, & estimatione sua : & à colui, che non risponde publicamente, che non dice il uero al Predicatore che in pulpito falsamente infama altri : & anco per scusare colui, che lascia di liberare il giustamente giustitiato, ò altri, perche, non ne seguiti percio la morte d'altri innocenti, ò gran romore d'arme fra quelli, che lo uogliono liberare, & quelli, che lo uogliono occidere, come toccò Adriano [a]. dicendo ch'io non sarei obligato à ritenere un Signore, che non si gittasse per una fenestra, s'io uedessi che i suoi mi occidessero, perche lo ritenessi, senza credere la cagione del mio ritenerlo. L'undecimo, che per il precetto della Giustitia sono obligati, à difendersi gli Re fra loro, & altri superiori, c'hanno giurisditione, & i lor sudditi [b], i Feudatarij, & i lor Signori. [c] I padri & i loro figliuoli. i Tutori, i Curatori, i patroni, i pedagoghi, i Parocchiani, i Custodi, & gli altri simili, & i lor figliuoli pupilli minori, i serui, gli schiaui, & i sudditi, i Parocchiani [d], i custodi, & altri simili tutti. i quali non difendendo l'uno l'altro, quando sono obligati non solamente peccano contra la legge della Carità per non difendere il prosimo, che deono amare, honorare, & riuerire, ma etiandio contra quello della Giustitia, per non compire ciò che per essa deono ad altri.

a In 4. de correctio. frater. col. 11.

b Arg. ca. Regum è. administratores 23. q. 5. ad Roma. 13. & cap. Ego. n. de iure iur.

c Ca. de forma. 22. q. 5. & c. 1. de forma fid. in vsib. feud.

d Per notata à Pan. in c. 1. de restit. spol. nu. 9. facit l. vt parē tibus. ff. de inst. & iur. ca. Duo ista nomina 23. q. 4. l. 1. C. de emend. propinq.

15 La terza † dichiaratione è, che è cosa possibile, & anco accade ogni dì, che uno potendo non difenda senza consentire nella ingiuria : come pruoua il primo argomento, contra questo testo, formato : Però si deue presumere ch'ei consente : percioche tutti i testi sopradetti, che dicono, che colui consente, che può, & non difende, ò non riprende, si ha da intendere, che si presume ch'ei consente. Ilche si deue limitare, quando, senza danno al cuno egli può difendere, & non altrimenti. Percioche dato, che uno sia obligato à difendere, anco con danno di tutta la sua roba, però non si deue presumere che cõsenta, s'egli nol può difendere senza tal danno. Il primo, percioche, poi che lo può difendere, perche gli piacque il delitto; & per uietar quel danno, par che giusto presumere, in dubbio che per questo egli lasciò di difenderlo,

& non per altro [a]. Il secondo, perche quantunque chi contrauiene à una legge ingiustamente, senza cagione giusta, si presume che lo fa per disprezzo [b]. Ma non si tiene alcun'altra cagione per esso, benche ella fosse ingiusta. come dichiara Dominico [c], dipoi dell'Arcidiacono [d]. Il terzo, perche l'esperienza [e] insegna che molti, maggiormente quelli, che seruono huomini di grande autorità, lasciano d'impedire mille cose, à che sono obligati, ancor che con perdita della roba, & non gl'impediscono: non perche gli piacciano i mali, ma per non perder la gratia, nè il bene che aspettano. La onde ne segue singolarmente, che quantunque con danno dell'honore, & della roba uno sia obligato à difender colui, ch'è in pericolo di perdere ingiuriosamente la uita, però non si presumerà ch'egli consenta nella ingiuria. Da questo si torna à seguire, che questo tale ueramente pecca per non difendere, & anco per auentura per consentire; ma non prosontiuamente. & da questo seguirà, che costui non sarebbe castigato nel foro esteriore [f], per consentire: benche nell'interiore si. & piu s'egli consentì, che se non consentì.

L A quarta † dichiaratione è, che è gran differenza fra solo non difendere, ò non difendere, & consentire, d'una parte, & il consentire, & fauorire dall'altra. Il primo perche il solo non difendere, & il non difendere, & consentire, senza fauorire è peccato contra la Carità, ò contra la Misericordia, & contra il precetto di amare il prossimo. come sente il Dottor Soto [g], & si pruoua; perche è, opera dell'Odio, della Inuidia, della Discordia, della Contentione, ò d'altri simiglianti uitij, che sono contrarij alla Carità, ò alla sua figliuola Misericordia, ò alla sua opera Beneficenza [h]: & il consentire, & fauorire colui, che ingiuria, è contra la uirtù della Giustitia: perche è contra il medesimo precetto, contra il quale l'ingiuriatore pecca: & ogni ingiuriatore pecca contra alcuni de i precetti del Decalogo, che sono della Giustitia. come dice S. Tomaso [i]. Et colui, che dirà, che anco il precetto d'amare il prossimo si riduce al quarto precetto [k] del Decalogo, & che per conseguente egli è precetto di Giustitia, se gli risponderà, che altra cosa è esser di quelli, che neghiamo [l]: & altra ridursi à quelli, che confessiamo, & non ci osta: percioche anco tutti, ò quasi tutti gli altri della Carità, & dell'altre uirtù si riducono à quelli del Decalogo: Come quello di amare Iddio, al primo, non essendo egli di quelli [m]. Il secondo, perche

16

[a] Quia in dubio ps mitior est præsumẽda ca. 1. de regu. iur. l. Merito. ff. pro soc.
[b] Glos. celebris ca. Metropolitanum 2. q. 7. & glo. verb. cõtemptorum c. cum illorum de sent. excommunic.
[c] In ca. Nullus 55.
[d] In ca. quicunque d. 81.
[e] Quę est rerũ magistra. ca. Quam sit de electio. lib. 6.
[f] Quia in eodẽ non apparẽtibus saltem per præsumptionẽ & de non existentibus. idem est iudicium. c. si omnia 6. q. 1. l. Duo sunt Titij. ff. de testa. tut o.
[g] Lib. 4. q. 7. ar. 3. de iust. & iur.
[h] Vt de odio mostrat. Tho. 2ª. 2ᵉ. q. 34. De Inuidia q. 36 & de discordia & alijs q. 37. & seq.
[i] 2ª 2e. q. 122. ar. 1.
[k] In Manual. ca. 14 num. 3.
[l] In Manual. ca. 11. nu. 5. & 6. & ca. 14. nu. 5.
[m] In Manual. ca. 11 num. 6.

perche il lasciar di difendere, ò non difendere, & consentire, senza fauorire, non obliga alla restitutione del danno, che ne segue, per non difendere: ma il consentire, e'l fauorire sì. come habbiamo detto nel Manuale[a]: Percioche colui, che pecca contra i precetti soli della Carità, & della Misericordia, non è obligato à restituire il danno, che da ciò ne segue: & colui, che pecca contra la Giustitia sì. Come sopra s'è detto, [b] & dicemmo in
17 altra parte [c]. Il terzo † che non qual si uoglia, che si presume consentire nell'offesa si presume fauorire colui, che offende almeno col fauore, che lo faccia partecipe del delitto direttamente. Il primo, perche par cosa dura indurre due prosuntioni speciali maggiormente per augumentare il delitto circa d'un medesimo caso [d], ciò che in questo caso si farebbe se si prosumesse consenso, & fauore. Il secondo, perche la commune opinione tiene [e], che per la legge ciuile colui non pecca communemente, che non difende. & che quantunque per la legge Canonica egli sia delinquente, non ha però da esser castigato nel foro esteriore. & se diciamo, che se si presume che fauorisce, habbiamo da dire il contrario. poiche per l'una, & l'altra legge hanno da esser castigati i fautori del delitto. secondo tutti. [f] Il terzo, perche Innocentio [g], communemente approbato dice, che colui, che sà che si tratta d'occidere uno, & non l'impedisce non è irregulare. & se si presumesse ch'egli accõsentì, & fauorì l'homicidio sarebbe, ò si presumerebbe irregolare. poiche si presume, che direttamente egli participa nel delitto; come cagione (almeno parciale) d'esso delitto. Il quarto, che, se il contrario diciamo, habbiamo da confessare, che tutti quelli, che ponno, & non difendono, hanno da essere tenuti nel foro esteriore, per trasgressori, non solo della legge della Carità, ma etiãdio di quella legge della Giustitia: & per conseguente obligati à restituire [h] tutti i danni, che per cio sono uenuti all'offeso: & hanno da essere così castigati, come quelli, che commandano, consigliano, aiutano, ò ricettano: il che pare cosa insolita. Il quinto, che pare che questa nostra interpretatione sia approbata per tutto il mondo [i]. Il sesto, perche non basta, accioche uno incorra nella scommunica del Canone [k], ch'egli habbia piacere che sia ferito il Cherico, se nel suo nome nõ fu ferito, nè egli perciò habbia commãdato, nè dato aiuto, nè consiglio, ma solamente consentì, ò li piacque per pura malitia. come pruoua efficacemente un detto di Bonifacio [l], & il commune pare-

[a] Cap 17.nu.20.vbi citati Adria.de rest. q.1. col.9. & Sotus li.4. q.7. artic.3. de iust. & iur.

[b] Supra eod. nu.7. & 8.

[c] In Manual.ca.24. nu.& in c. inter verba 11.q.3.num.714 post alios presertim Adria.in 4.de resti. q.col.9.

[d] l.1.C.de dote promiss.& Card. in ca. Quia circa de consang.

[e] Quam tenet Pan. in ca.1.de rest.spol. & Deci.in c.1.de offic.deleg.& Ias.in l. vt vim.ff.de iust. & iur.

[f] Ca.1.de offic. deleg.

[g] In cap. Petrus de homic.

[h] Quoniam nẽs qui positiue iurant nocentem licet non teneantur solum non ostantes Tho. 2ª2æ. q.62.ar.7. & Sotus 4.d.15.q.2.

[i] Eg. minime omittenda.l. minime ff. deleg. cum dilectus de consue.

[k] Siquis suadente. 16.q.4.

[l] In cap. cum quis de sent. excom.li.6.

re di tutti. I quali dicono, che tu non sarai scommunicato, benche tu desiderassi assai che si desse ferite, ò uccidesse in Roma, ò in altra parte un Cherico, senza dire questo à niuno, & fosse ucciso. si come ogni giorno occorre. La sesta † dichiaratione di questa 18
conclusione prossima si ha da limitare quando concorrono quattro cose. La prima è la potenza, per impedire. La seconda l'obligatione per essa potenza. La terza, che si possa fare senza danno della persona, dell'honore, ò della roba. La quarta, che il delitto sia manifesto che egli è delitto, & che si faccia manifestamente. per un decreto d'Innocentio [a] Terzo: ilquale prouando questa limitatione, pruoua anco la conclusione limitata. Ch'ei proui questa limitatione, si dimostra; perche s'egli non la prouasse, essa sarebbe souerchia. Percioche, se bene si pesa niuna altra utilità induce: percioche la prima parte non fa piu che auisare quanta gran temerità sia il porre mano uiolente ne i Rettori della Chiesa [b]. ilche è dir nulla. La seconda, solamente conuiene, perche nessuno stoltamente pensa che solo l'autore della uiolenza debba esser castigato. L'autorità catholica commanda che quelli, che fanno, & quelli, che consentono con egual pena siano castigati [c]: laquale similmente è utile [d]. La terza, solamente dice, che dichiara per fautori quelli, che potendo, non ostano al delitto manifesto [e]: ilche sarebbe cosa utile, s'egli nõ uolesse dire ciò, che habbiamo detto: percioche inanzi di lui, altri Pontefici [f] hanno detto che non è senza scropolo, & sospetto di compagno del malfattore, colui che non si oppone al suo delitto manifesto. Il qual detto †, perche era oscuro, per potersi intendere, in 19
molti modi quelle parole [scropolo] & [compagno] ilquale come gran Dottore, & Papa, ch'egli era singolarmente le dichiarò dicendo, che uoglion dire, che si deono presumere, & tenere per fautori del delinquente. Et perche nessuno dica, che quel Decreto non parla senon per effetto d'incorrere in scommunicatione, considerano che quantunque il principio significa, che la questione, sopra la quale si risponde era sopra la scommunicatione, che quelli, che non difendeuano i Cherici, doueuano, ò non doueuano incorrere; però, nè la risposta, che è nella terza parte, nè la ragione, che à ciò mosse il Papa, che è nella seconda, si ristringe à essa. Habbiamo detto [che prouando la detta limitatione, pruoua anco la conclusione limitata] perche il detto Decreto in questo solo è utile, ch'egli dichiara per fauto-

re

[a] Ca. quante de sēt. excom.

[b] Verba enim sunt illius. Quante præsumptionis & temeritatis existant in rectores ecclesiæ manus inijcere uiolentas.

[c] Verba illius sunt facientes & consentientes.

[d] Quandoquidē in ca. 1. de offic. deleg. & in ca. Notum 2. q. 1. & alibi sæpe id probatur.

[e] Verba illius sunt eas delinquentibus fauere interpretamur, qui cum possint manifesto in flagrinori desinunt obuiare.

[f] In ca. Error 83. d. & ca. Qui potest infra eadem etiam ca. 2. sicut dignum. §. illi de homic.

re colui, che potendo, non ouuia ciò, che manifestamente è delitto: & per consequente significa, che se quello, al quale egli si ha da opporre non fosse manifesto delitto, egli non si presumerebbe fautore: ilche è molto utile consideratione per tutti i casi, ne i quali può essere alcun dubbio, se ciò, che si fa, è offesa, ò nò. Fa per questo quel, ch'è ordinato; che quando l'offesa è manifesta, nó si deue dare l'assolutione *ad cautelam* [a]. come è quello, ch'è dell'usuraio [b], concubinario, & scommunicato [c] manifesti: Ma che habbino però da concorrere, le dette quattro cose: Et accioche questa limitatione habbia luoco, cõsta che il detto Decreto pone la prima, della potenza. la quarta che l'offesa sia manifesta. & la seconda della obligatione: & la terza, che lo possa fare senza danno [d]: si pruoua, perche sopra è prouato che non solamente non si presume che fauorisce chi non difende, senza essere obligato; & colui, che non può, senza danno; ma etiandio si presume che consentino.

a Fin cap. Solet de sent. excom. li. 6.
b Ca. 1. de vsur. li. 6.
c Extrauag. ad euitanda, de qua in Manuali. c. 27. nu. 35.
d Supra eod. capitulum.

SOMMARIO.

20 *Difendere il prossimo talhora deue il Christiano, ò per giustitia, ò per carità: sotto pena di peccato mortale: benche egli non consenta nel delitto.*

21 *Difendere il prossimo si deue per commandamento della legge della Fortezza.*

22 *Difendere deono i sudditi loro tutti quegli, che sono, ò Prencipi, ò superiori d'altri; cosi nelle cose spirituali, come nelle temporali. al che fare gli obliga la legge della giustitia commutatiua.*

23 *Amare siamo obligati il prossimo per commandamento della legge della Carità, con tanto amor naturale, che basti à difenderlo dalle ingiurie.*

24 *Difendere non si deue (di precetto) chi non uuole esser difeso con la morte dell'offenditore: Nè noi medesimi con la morte di quegli, che ci uogliono uccidere: eccetto che &c.*

25 *Difender si deue il prossimo, ancorche egli non sia in estrema necessità, benche sia con perdita di qualche cosa: La quale si può però ricuperare dal difeso.*



I queste sei † dichiarationi si raccogliono le risposte de' sei dubbij contra questa seconda conclusione, sopra [a] proposte: Alla prima rispondiamo che la ragione, perche uno pecca non difendendo il suo prossimo non è perche egli consenta, & habbia piacere della offesa; poi che difenda, ò non difenda possa, ò non possa difendere, s'egli ui acconsente, pecca. come s'è sopra detto [b]. Adunque è la ragione che non difende essendone obligato alle uolte per sola carità, & alle uolte per Carità, & per Giustitia; & alle uolte con danno della sua roba, & dell'honore, & alle uolte senza esso. come è appuntato [c]: benche pecca piu (essendo ogni cosa eguale) s'ei consente in essa. Et che i testi, che dicono, che chi non difende conseme, non uoglion dire, che, s'ei non consentisse non peccarebbe; ma che per non difender pecca. Et anco quando egli lo può fare, & non lo fa, si presume, quanto al foro esteriore, che consente, & ha piacere dell'offesa. come si notò nel quarto detto [d]. 20

Alla † seconda diciamo, che confessiamo ch'egli è giusto, che non siamo tenuti per obligati, à quello, che niuna legge ci obliga: però neghiamo che non ui sia legge, che ci obblighi à difendere il prossimo: percioche ella ui è alle uolte, per sola Carità, & alle uolte per Carità, & per Giustitia. come subito diremo [e]. Neghiamo anco, che la legge della fortezza à ciò non ci obliga, almeno mediatamente; come dice il nostro testo: Percioche, si come confessiamo quello, che nel dubbio si proppone; cioè, che l'officio immediato della uirtù della fortezza, sia raffrenare l'audacia e'l timore, perche non ci faccia cominciare, ò lasciar di cominciare quel, che la ragione commanda; & che alcune uolte, alcuni lasciano di difendere per malitia, & non per timore, cosi ci hanno da confessare; che alle uolte si lasci la difensione per timor della morte, ò d'alcun danno personale, dell'honore, ò della roba: & anco alle uolte per uergogna, & per non perder la gratia de gli huomini; contra la legge della Fortezza, che commanda, che per nessun timore si lasci di far ciò, che la ragione ordina. 21

Alla † terza rispondiamo, che la legge della Giustitia commutatiua, obliga molti, molte uolte à difendere il prossimo. Percioche come habbiamo detto [f], à gli Re, a' Prelati, a' Giudici, & ad altri in quel luoco espressi, si dà un tanto d'honore, di potestà, d'autorità, d'entrata, & di stipendio, ò d'altro paga- 22

[a] Supra eod. nu. 6.

[b] Supra eod. nu. 9.

[c] In 2. d. nu. 10.

[d] Supra nu. 15.

[e] Infra nu. 22.

[f] Supra eod. nu. 14.

mento per i carichi loro, de i quali uno è il difendere i loro sudditi, in pace, in salute, in giustitia, & in tranquillità. La legge, dauna potestà, un'autorità, & una giurisditione, al padre, al Signore, al Tutore, al Curatore, al Parochiano, & ad altri custodi, certe leggi, & potestà sopra i figliuoli, gli schiaui, i pupilli, i minori, i Parochiani, & altri aggrauati, & cosi gli obligano alla lor difensione. come s'è detto di sopra [a].

a Supra eo. nu. 14.

23 A L quarto † dubbio rispondiamo, Il primo che (come s'è detto nelle due risposte precedenti) la legge della Carità che ci comanda che dobbiamo amare il prossimo, ci obliga etiandio à difenderlo tanto, come & quanto è detto [b]. Il secondo, che quantunque in pochi casi (come nel Manuale s'è detto) [c] siamo obligati ad amare il prossimo con quel supremo amore di Carità, ma siamo anco obligati, ne' casi sopradetti ad amarlo, almeno, con tanto amore naturale, che sia à bastanza per potersi fare la difensione sopradetta. ò almeno à farla, senza quell'amore, per uietare il peccato della ommissione, che è nota speciale degna di essere aggiunta alla dottrina generale, che nel Manuale [d] si pose. Il terzo, che cõfessiamo, che noi siamo piu obligati à noi medesimi che à gli altri prossimi: & che non siamo obligati cõmunemente, à difenderci, occidendo chi ci uuole occidere. come nel dubbio si pruoua [e]. Ma che non ne seguita però da questo, che non siamo obligati à difendere il prossimo, che desidera, d'esser difeso da noi: perche non tutto ciò, che possiamo consentire in nostro pregiudicio, [f] possiamo in quello d'altri, senza il suo con-
24 senso [g]. Della † qual cosa si potrebbe inferire che, se esso dicesse, che non uuole, che lo difendiamo con la morte di chi lo uuole occidere, & uedessimo, che egli ciò dice con buona intentione, accioche il nemico non muoia in peccato, non saremmo obligati. Il quarto, che non habbiamo detto fuor di proposito [che cõmunemente non siamo obligati à difendersi, occidendo colui, che ci uuole occidere] percioche qualche uolta, alcuno può essere; come habbiamo detto, & anco scritto [h] molto hà, essẽdo noi Lettore del Decretto in questa celeberrima città di Salamanca udendoci l'Imperatore N. S. Carlo Quinto sempre Augusto, il dì, che per la sua soprana humanità fece fauore in uolere udire alcuni Lettori per occorrerci nella nostra lettione ordinaria quel Capitolo, *Caritas est, ut mihi uidetur*. Doue dicemmo che la sua Maestà essendo tanto ualoroso Prencipe che

b Supra eod. nu. 10. & 11.

c Cap. 14. nu. 8.

d Cap. 14. nu. 8.

e Authoritate Hieron. in cap. nõ est nostrum. 23. q. 5. & Thom. lib. 1. de regimi. princi. cap. 5.

f Cap. ad apostolicã de regul. l. si quis in conscribendo. C. de pactis.

g l. sed & si pater in fin. ff. ad Maced. ca. si diligenti de foro compet.

h De pen. d. 2.

qual si uoglia altro Re, che fosse utile al suo Regno, nè anco altra persona publica singolarmẽte utile à esso, si potrebbe lasciare occidere, senza peccato, per non occidere altri, che lo uolesse occidere: Nè i soldati, che giurano di combattere per il Re loro si potrebbon lasciare occidere da' lor nemici, per non gli occidere. come, piu largamente prouammo in quel luoco. doue anco disputammo, se un semplice huomo potesse anco occidere giustastamente un Re, che senza ragione & causa, & senza conoscimento d'essa causa lo uolesse occidere, & l'occiderebbe s'egli non occidesse il Re.

A L quinto † dubbio rispondiamo, concedendo che regolarmente niuno è, obligato sotto pena di peccato mortale, à fare opera di Misericordia, à colui, che non è in estrema necessità; come in essa si pruoua: ma alcune uolte si. come prouano quelle due autorità dell'Essodo [a], & del Deuteronomio [b], che parlano di colui, che s'incontra col Bue del suo uicino smarrito, & dell'Asino cascato con la sua somma: De i quali si potrebbe raccorre una regola singolare, che mai habbiamo trattata. cioè, che tutte le uolte che un prossimo è in pericolo di riceuere alcun danno notabile, del quale non si può liberare, & si crede ch'egli non si libererà per se stesso, nè per altri, se non per me, io sono obligato à liberarlo, sotto pena di peccato, se posso; senza riceuere il danno, che subito dirò [c] Et per consequente, se alcuni uogliono pelare la barba, ò dar de gli schiaffi ad alcun uecchio infermo, debile, & senza compagno, & egli non si può liberare da questo danno, senza il mio aiuto, che mi trouo presente, & lo posso difendere, senza metterui nulla di mio, sono obligato. Il che tutto è cosa cotidiana, & mal trattata. Alla sesta rispondiamo concedendo, che niuno è obligato, à difendere altri (anco quando ui è altri che lo difenda) con pericolo di perdere tanto in quella difensione, quanto ha da perdere colui, s'egli nõ è difeso; nè anco, arrischiando meno; ma tanto quanto non è ragione, che io arrischi, secondo l'arbitrio di huomo da bene: ma però sì, tanto quanto un'huom da bene & prudente direbbe esser ragione, restandoli imperò la legge di potere ricuperare, dal difeso ciò che in quella difensione egli perdette. come s'è detto di sopra.

25

a Cap. 23.
b Cap. 22.
c Numer. seq.
d Supra eod. nu. 11

SOM-

SOMMARIO.

26 *Tre famoſe intelligenze de i Teſti, che parlano della difenſione del proßimo; i quali ſono, ò molto larghi, ò molto ſtretti.*

27 *La difenſione del proßimo deue eſſer fatta communemente da tutte le perſone, così priuate come publiche, ſotto pena di peccato. ma quegli, che nol difendono, non incorrono in eguali pene: percioche ui caſcano ſecondo la uarietà & diuerſità delle perſone.*

28 *Il Peccato cõtra la Carità per malitia non ſi fa della ingiuſtitia.*

29 *Difendere deue il Cherico da ingiuſta ingiuria colui, che lo può,*

30 *& deue difendere. ſe non ueramente, ò proſontiuamente, è*

31 *ſcommunicato (coſi come colui, che l'offende), ò ne da eſſer tenuto per tale.*

32 *La Difenſione ſi deue fare piu nella perſona d'un'huomo publico & di maggiore autorità che d'un particolare: ſotto pena di maggior caſtigo.*

33 *La Difenſione debita laſciata non ſi caſtiga communemente nel foro eſteriore. nè fa incorrere nella ſcommunicatione, nè nel-*

34 *la obligatione di reſtituire, ſe non ui concorrono quattro co-*

35 *ſe ſopra dette. nè induce Cenſura. nè Irregolarità uera. Ma*

36 *ſi proſume per tale. benche*

37 *Irregolare non ſia neſſuno, ſe non per peccato eſpreſſo nella legge. La Sodomia non induce Irregolarità.*

38 *Difendere il proßimo deono tutti quelli, che ſono obligati per giuſtitia ſotto pena di ſcommunicatione. ma gli altri per ſemplice ommiſſione non incorrono in neſſuna cenſura. nè &c.*

39 *Difendere & ſoccorrere ſi deue il proßimo (etiandio fuora della*

40 *eſtrema neceßità) nel dãno nel quale altri nol può ſoccorrere.*

26 DA queſto † ſecondo notabile & de' ſuoi fondamenti & delle ſue ſei dichiarationi, & delle ſei riſpoſte date a' ſei dubbij, moſſi contra eſſe, cauiamo diceſette illationi. La prima è, che niuna delle tre opinioni ſolenni, che è in queſta materia hanno dato in mezo al ſegno della giuſta intelligenza delle dette leggi, che parlano, che chi può difendere, & non difende. Percioche quella di Bernardo [a], che diſſe, s'intende di ſoli quelli, che tengono carico di giuſtitia; & potendo non difen-

a Glo. d. c. Quanta de ſent. ex com. cum ſibi ſimilibus.

dono, le stringe piu di quello che si deue: percioche è chiaro che alcune di esse parlano di colui, che non ha giurisditione, nè autorità publica, come quella di Moise, ch'ei non haueua al tempo che difese l'Hebreo; & quella di Bonifacio [a], parla del uicino che non difende il suo uicino. L'altra opinione di Giouanni, [b] che dice doucrsi intendere di tutte le persone publiche, & priuate, come si uoglia che lasciano di difendere, le ampliò molto: come prouano l'efficaci ragioni della quinta [c] dichiaratione. La terza d'Innocentio [d], che dice ch'ei parla di quei soli, che fraudolentemente lasciano di difendere, benche questa sia la commune, pare manco ragioneuole, per quel, che subito [e] diremo.

a In ca. Dilecto de sent. excom. lib. 6.

b Quã prædicta gl. Bernardini meminit.

c Supra eo. nu. 17.

d In d.cap. Quante quam Pan. & communis uidetur probare.

e Num. seq.

ADVNQVE † la giusta, & uera intelligenza sarà, che parlano di tutte le persone, cosi priuate come publiche: & cosi di quelle, che le lasciano di difendere cosi per intelligenza, come per malitia, senza dar'altro fauore, ò dandolo; ma non per effetto che tutti pecchino d'una maniera; & incorrino in pene eguali, se non per effetto, che tutti peccano, & tutti meritano pena. però alcuni meritano una pena, & altri un'altra, secondo la uarietà, & diuersità delle persone. Percioche, se sono Prelati, & Giudici, ò altri, che la giustitia obliga alla difensione, ò sono altri, che lasciano di difendere, fauoreggiando l'offenditore, peccano contra la Carità, & la Giustitia; & hanno da essere regolati d'una maniera. & se sono altre persone, che lascino di difendere, senza fauorire, & senza malitia, peccano solo contra la Carità, & hanno da esser regolati d'un'altra maniera: & se peccano senza fauorire, ma con malitia (benche non pecchino, se non contra la Carità) hanno imperò da esser regolati d'un'altra maniera, almeno quanto al peccare molto piu grauemente. 27

LA † seconda illatione è, che ciascuna delle dette tre famose opinioni sono uere in alcuna cosa: Percioche quella di Giouanni è uera quanto al peccato della Carità: & quella di Bernardo quanto al peccato della Giustitia: & quella d'Innocentio quanto alla grandezza, ò picciolezza del peccato. Questa diuersità d'opinioni (al nostro parere) nacque dal non intendere, ò non auuertire la differenza, che è quanto alle censure, alle restitutioni, & all'altre pene, fra i peccati, che sono contra la sola Carità, & fra quelli, che sono contra la Giustitia, che è assai grande. 28

come

come sopra s'è detto [a], & in altre parti [b]. Et (al nostro parere) la men ragioneuole, & la piu bestiale consideratione è la commune: in quanto ella determina, che essendoui inganno, & malitia, ella fa incorrere nelle pene, delle restitutioni, & delle censure, colui, che non difende: percioche per inganno s'intende la malitia, l'odio, ò la mala intentione; & non mira che nel dire, che essa in dubbio si prosume, concorda con Giouanni, almeno, quanto al foro esteriore. nè mira che la malitia non fa che un peccato sia contra la Giustitia, non essendo altramente, se non contra la Carità. si come sente Scoto [c], & dice Adriano [d], & Soto [e]: i quali parlano del uicino, che uede i ladroni, che rubbano il suo uicino, & tace; potendo impedire il furto cridando. dice, che hora egli tace, per negligenza, hora per malitia, & per odio del suo prossimo. ma s'egli non ha carico di giustitia, pecca solamente contra la Carità, & non contra la Giustitia. & 29 cosi egli non è obligato à restituire. Seguita la terza † ciò, che desiderorno alcuni in una certa parte [f] del Manuale de' Confessori; cioè quale è la uera intelligenza d'un Decreto d'Innocentio [g] Terzo, che non è per ancora trouato, ò non bene dichiarato: percioche Bernardo [h] dice, che la sua intelligenza è che solo colui è scommunicato per non difendere il Cherico, hauendo carico della Giustitia, & non lo difende. il quale par molto stretto. per il sopradetto [i]. Giouanni dice che è scommunicato qual si uoglia, che lo può difendere, & non lo difende. Ilche par troppo ampliato. per il sopradetto [k]. Innocentio Quarto, il quale, il Panormitano, & la commune seguono, dice che tutti quelli, che con inganno, & fraude lasciano di difenderlo, sono scommunicati: che per una parte è troppo ampliata, in quanto egli include tutti quelli, che con malitia, senza dar fauore alcuno lasciano di difendere: & per l'altra parte la restringe troppo: in quanto ch'ei non include quelli, che non hanno carico di giustitia; ò essendo altramente à ciò obligati dalla legge, senza malitia, per non pensarui, ò per negligenza non lo difendono. Vn'altro parere ci passò per il pensiero, che parcua bene ad alcuni; cioè che solamente habbia luoco in quelli, che non difendono potendo i Rettori della Chiesa, per parlare prima di essi [l], percioche ad essi si conuiene la difensione per giustitia. secondo il sopradetto [m]. ma questo sarebbe un restringere tanto quel solenne testo, ch'ei sarebbe quasi inutile. & la ragione, & la risposta,

[a] Supra eo. nu. 16.
[b] In Manual. c. 24. nu. 5. & in ca. inter verba 11. q. 3. nu. 13. & seq.
[c] In 4. d. 15. q. 2. §. de quarto.
[d] In 4. de resti. q. 1. col. 9.
[e] Lib. 4. q. 7. ar. 5. de iust. & iur.
[f] In cap. 27. nu. 78.
[g] Ca. quante de sent. excom.
[h] In glo. d. c. quante.
[i] Supra eod nu. 26.
[k] Supra eod. nu. 26.
[l] Vnde dispositionis sensus pendere solet. l. fin. ff. de hæred. instit. cap. Quia propter de elect.
[m] Supra eo. nu. 14. & 22.

che sono generali nol patiscono [a]. Piu securo camino haueua un'altro; cioè che i Cherici sono cosa publica [b]: sono padri, & ambasciatori del popolo con Dio [c]. I lor priuilegij del Canone [d], & del foro [e], toccano piu à tutto il Clero, che ad ogni Cherico in particolare [f]: & per questo pare, che i laici per Giustitia sieno obligati à difenderli, come superiori, & intercessori loro. & cosi non difendendoli peccano contra la Giustitia. per il sopradetto. Ma percioche, nè la ragione del testo si fonda in questo, nè la decisione contiene parola alcuna, che habbia gusto d'essa, & perche, consta di sopra pare che si difenda, che ogni Cherico maggiormente solo di prima tonsura, ò d'ordini minori si reputa per superiore d'ogni laico, per effetto d'obligarlo à difenderlo come superiore: & anco perche secondo questo non comprenderebbe i Cherici, che lasciano di difendere altri Cherici, non ci pare intelligenza naturale. Per questo † dal sopradetto raccogliamo [g], che quanto alla lettera del medesimo Innocentio Terzo, autore d'essa, senza mirare la intentione, & fine, perche la pose doue ella è [h], Gregorio Nono, uuol dire che chi non difende colui, che può della ingiuria manifesta; cioè, che manifestamente è ingiuria, & manifestamente si fa, si presume ch'egli dia fauore à colui, che la fa. Secondo la intētione però d'esso Gregorio, che come habbiamo detto la pose in quel luoco [i]. uuol dire una conclusione particolare, che della detta general ne seguita; cioè, che colui, che nō difende (potēdo) il Cherico dalla ingiuria, che manifestamente è tale, & manifestamente se gli fa, si ha da tenere cosi per scommunicato, come l'ingiuriatore. La quarta, che ogn'uno, che lascia di difendere il Cherico potendo, & douendo contra giustitia, ueramente, ò prosontiuamente è, ò uero ha da esser tenuto per scommunicato. Habbiamo detto [potendo] generalmente, per comprender non solamente quelli, che per autorità giuditiaria possono far questo, ma etiandio quelli che lo posson fare per la propria [k]. Aggiungiamo [douendo] perche, il poter'impedire alcuna cosa non induce peccato in colui, che lascia d'impedirla, senon ui è obligato. secondo la sopra detta dottrina di San Tomaso [l]. Aggiungiamo † [contra giustitia] per includere tutti quelli, che per giustitia sono obligati: i piu de i quali sopra [m] specificammo. Anco ue l'aggiungiamo per includere tutti quelli, che lasciano di difendere; & espressa, ò tacitamente fauoriscono in alcuna maniera, consigliando, comman-

[a] Arg ca. Marcion. 1. q. 1. & ca. suggestū cum ei annotat per Pan. de appel.
[b] l. 1. §. huius studrj ff. de iusti. & iur.
[c] Dist. 49. in princ.
[d] Ca. si quis suaden te 17. q. 4.
[e] Capit. Nullus de foro comp.
[f] Cap. contingit de sent. excom. & ca. si diligenti de foro compet.
[g] Supra eo. nu. 18.
[h] In tit. de sent. excom.
[i] In tit. de sent. excom.
[k] Per c. 1. dilecto de sentēt. excom. lib. 6. ut supra eod. nu. 27 est dictum.
[l] 2ª. Sec. q. 62. ar. 7. quā paulo ante nu. 10. retulimus.
[m] Supra eo. nu. 14.

30

31

commandando, esortando, animando, ò per alcun'altro modo aiutando contra giustitia, trouandosi presente co' loro amici, ò con le loro arme, dando segni, che se si facesse, ò che si cominciasse, aiuterebbono &c. ilche tutto è aiuto espresso, ò tacito contra la giustitia, che uieta tutto ciò, ch'è nel precetto di non occidere, ò non rubbbare [a] &c.

a Exod. 20.

Anco si aggiunse per escludere quelli, che senza esserne obligati per giustitia (benche lo facessero per carità) per odio solo, per negligenza, & per maliuolenza, senza dar fauore, nè aiuto alcuno espresso, nè tacito, lasciano di difendere: peccando contra la carità, & misericordia. Percioche niuno di questi presso à Dio, & nel foro interiore sarà scommunicato. per il sopradetto [b]. Habbiamo detto [prosontiuamente] per includere quelli, che ueramente in ciò non peccano contra la giustitia, ma si prosontiuamente: come sono quelli, che senza pensare, nè auuertire in quello ne fanno alcuni, ò dando alcuni segni, i quali, si come furono interpetrati dall'offenditore nel suo fauore, così il giudice gli toglie per indicij per poterlo prosumere. Dicesi anco [presontiuamente] per includere tutti quelli, che deono almeno per carità, & potendo, senza notabile incommodità, non difendono il Cherico dalla ingiuria, che è manifestamente ingiuria; & si fa manifestamente. per il sopradetto [c]. Habbiamo posto, [è, ò si ha da tenere per scommunicato] per quel [è] comprendere colui, che ueramente in ciò pecca, contra giustitia, & per quello [si ha da tenere] colui, che prosontiuamente pecca contra essa giustitia. Aggiungiamo † che di questo si riferisce la ragione, per niuno detta; nella quale si può fondare quella decisione dura, però giusta di Bartolo [d]; cioè, che quantunque regolarmente nessun deue esser castigato, solo per sapere che si apparecchiaua qualche delitto, & non reuelarlo: eccetto che, quando colui, che lo sa, fosse figliuolo suddito, ò schiauo, ilquale se non lo riuelasse, ne potrebbe esser per ciò castigato, anco con pena di morte: Percioche la ragione di ciò può essere, che gli altri communemente non peccano se non contra i precetti della Carità, & questi sì: anco contra quelli della Giustitia. come s'è detto di sopra [e]. La qual ragione se l'hauesse considerata Baldo, & quelli, che lo seguono (come referisce il Felino [f]) nó reprobarebbono Bartolo, tanto duramente come fanno. La quinta che la ragione perche piu duro castigo si può dare à quelli, che non di-

b Supra eo. nu. 17.

c Num. 12.

d In l. utrum. ff. ad l. pompe. de parri.

e Supra nu. 14.

f In d. ca. quanto.

32

fendono un Gouernatore, ò uno, che habbia potestà dal Re, che quelli, che non difendono altri huomini particolari è, che gli uni peccano contra la Giustitia; & per ciò ne' due fori si deono castigare; & i secondi contra la Carità. La sesta † qual sia, la ragione fino al presente per niuno detta, perche cagione regolarmente non si castiga nel foro esteriore, nè Ciuile, nè Canonico (secondo la commune [a]) colui, che non difende altri, benche pecca in quello, & nel foro della conscienza sì. la quale è, che per solo non difendere, niuno, communemente pecca contra i precetti della Giustitia; benche pecchi contra quelli della Carità: & perciò egli non deue esser castigato con le pene de i precetti della Giustitia, che si pongono contra i trasgressori loro. La settima, che ben dica Bernardo [b] che non è scommunicato colui, che non fa altro che lasciar di difendere il Cherico, s'intende di colui, che per giustitia à ciò non è obligato, & altrimenti nò: s'intende della scommunicatione uera, & non altramente. Percioche si deue presumere ch'egli è scommunicato concorrendo le dette quattro cose [c]. L'ottaua, che niuno incorre nell'obligatione di restituire cosa alcuna all'offeso, per non l'hauer difeso potendo, s'egli non era obligato: nè anco s'era obligato per sola carità, & misericordia: benche per malitia non l'hauesse difeso [d]. La nona † che niuno incorre ueramente in alcuna Censura posta contra quelli, che fanno qualche cosa contra della Giustitia, per non impedire, nè anco per dilettarsi del delitto, s'egli non si fece nel suo nome, ò non ne fu cagione positiuamente per consiglio, per precetto, per aiuto &c. perche non ui è legge nel mondo che pruoui [e] tal cosa: Percioche non ui è, senon il detto capitolo, *Quanta*, che tal cosa significhi: & esso non dice questo; senon che solamente si presume ch'egli fauorisce; & per consequente, è scommunicato, se ui concorrono le dette quattro cose [f]. La decima come ben rispondemmo in Tolosa non essere incorsi nella scommunicatione alcuni de gli studenti, che si trouaron presenti nel Conuento de' Frati Agustiniani, in una congregatione di Dottori della uniuersità, & de i Consoli della città sopra certi priuilegi delle scole, & senza ch'essi dessero fauore alcuno si pigliaron piacere, perche molti, diedero su la testa a' Consoli, uscendo delle porte portando le cheriche loro scoperte. V'incorsero però alcuni Dottori reggenti; che dato, che non dicessero niente à gli studenti,

accioche

33

34

[a] Quid sequitur Pan. in ca. 1. de rest. spol. & Fel. in d. ca. Quanta.

[b] In glo. d. c. Quanta.

[c] De quibus supra co. nu. 18. & 19.

[d] Quod pulchre probat. Adria. in 4. de restit. q. 1. col. 9. cui posteriores consentiunt post Alex. quem supra num. 7 sub fin. citauimus.

[e] Ideoq; non est dicendum c. consului sti 2. q. 5. ca. 2. de trā slat.

[f] Supra num. 18. & 19.

accioche gli dessero, però li fecero segno che haurebbono hauuto piacere, che gli hauessero dato. La undecima † che ben rispondemmo à un Cherico, che seppe del trattato, che si faceua per occidere un'altro, & per negligenza sua l'occisero, prima che l'auisasse ch'egli si douesse guardare, ch'egli non incorse per ciò in Irregolarità. Perche, nè anco in questa specie d'Irregolarità, s'incorre, senza occidere, & ferire, ò dare in alcuna maniera fauore, ò aiuto per ciò fare contra Giustitia [a], piu che le Censure del detto [b] Canone, nè piu che la necessità del restituire. La duo
35 decima †, che è uero quel, che nel Manuale habbiamo detto [c], (habbino scritto alcuni come lor piace) che non è irregolare ueramente, nè appresso Iddio colui, che potendo, & anco douendo, non difende colui, che uiene occiso: dato che lo lascia di difendere per odio: & anco che il morto sia cherico; purche non dia fauore, nè aiuto alcuno tacito, nè espresso, commandando, consigliando, ò aiutando in alcuna maniera; perche egli non occide, nè taglia membro, nè è cagion totale, nè partiale di quel delitto; per quel che in quel luoco alleghiamo. & anco perche nõ è legge nel mondo, che dica che in questo caso s'incorre in irregolarità, nella quale non s'incorre, se non ne' casi, i quali sono espressi nella Legge [d]. Habbiamo detto [ueramente] perche
36 s'egli è presontiuamente, subito diremo. La decima terza † che non è fermo quel, che pareua à alcuni; cioè, che non si deue presumere, essere irregolare colui, che non difese un Cherico, che fu occiso: quantunque per ciò egli incorresse in scommunicatione, anco presonta: Percioche i Decreti esorbitanti nõ si hanno da ampliare [e]; & maggiormente in materia penale di pena odiosa, come è la Irregolarità: tanto che non ui s'incorre, senon ne i casi che la legge esprime [f]: & cosi benche teniamo che la detta [g] legge d'Innocentio induce una specialità, che si presuma fauorire, & peccare contra giustitia, colui, che manifestamente offende quegli, che potendo & douendo, non difende, per l'effetto d'incorrere in scommunicatione: ma però che nõ habbiamo per questo da intenderlo, & dire, che anco induce prosontione del detto fauore, per incorrere in irregolarità. Adunque questo non è fermo, anzi il contrario segue efficacemente dal sopradetto: percioche quel Decreto [h] non parla piu della scommunicatione che d'altra pena (come è notato) secondo la lettera dell'autore suo Innocentio: Percioche ella generalmente

a Arg. glos. cap. Siquis uiduam. 50. d. doctrina de Innoc. in ca. Petrus de homic.

b Ca. siquis suadente. 17. q. 4.

c Cap. 27. nu. 232. post. S. Anton. ubi supra.

d Ca. 15. qui defens. excom. lib. 6.

e Regu. quæ a iure de reg. iur. lib. 6.

f Di. ca. 15. qui.

g Ca. quãtæ de sent. excom.

h Di. ca. quantæ.

determina, che si deue presumere, & tenere per fautore colui, che non si oppone potendo al delitto manifesto: & come di que sta general conclusione si raccoglie la particolare, che si deue pre sumere per scommunicato chi (potendo) non difende il Cherico, che altrui manifestamente lo uuol ferire, cosi per forza si ha da seguire ch'egli è obligato à restituire, & che è irregolare: Poi che qual si uoglia che è, ò si presume fautor della morte d'altri è, ò si ha da presumere, che sia obligato à restituire: & è irregolare come colui, che lo ferì: benche quanto all'altre pene in alcuna cosa meno egli si habbia da castigare [a]. La decima quarta, † che delle due prosime illationi segue la risposta di quella della quale alcuni hanno dubitato nel Manuale [b]: se per quelle parole, che ponemmo in essa; cioè, che nessun crimine, nè delitto, (quanto si uoglia graue) induce irregolarità, se non quello, che per legge speciale tiene questo effetto. Habbiamo uoluto anco comprédere il crimine nefando di Sodomia: percioche ne seguita, che dobbiamo risponder di sì. Il primo, perche (come s'è detto) [c] non s'incorre in irregolarità, senon ne i casi espressi per la legge [d]; de i quali non è questo. Il secondo che quelle parole sono d'Innocentio [e]. Il terzo, perche poco fa al caso ch'egli sia crimine assai grande, molto brutto, & abbominenole, poiche maggiore è la Heresia mentale [f]; & maggior la disperatione [g]; & molto maggior l'odio d'Iddio [h]: però niuno di questi inducono irregolarità; & altri peccati assai piccoli la inducono [i]: & anco alle uolte l'opere uirtuose [k]. L'altro perche i Dottori, che tengono la parte contraria, non tengono fondamento con che possino trouarla, nè anco con che poter rispondere à i sopradetti, solamente seguono Bernardo, l'Hostiense [l], & lo Speculatore [m]. Benche Antonio, che gli seguitò in una parte, [n] si appartò da essi in un'altra [o]. per le dette parole d'Innocentio. Et lo Speculatore, per ultima opinione riferisce quella di Vincentio contraria. Et non mirano che Bonifacio Ottauo, che dichiarò, [p] che in nessun caso s'incorre in irregolarità, se non in quello, che è espresso dalla legge, fu assai dopò di Bernardo dell'Hostiense, & dello Speculatore, & che leuò tutti questi dubbij; se alcuni ue ne restauano. come anco Bartolomeo Bresiense [q] in questa medesima materia, riprende l'opinione del Dottissimo, & Santissimo Giouanni, dicendo che Gregorio Nono leuò i dubbij, che furono fino al suo tempo, per

37

uno

a Iuxta ca. Sicut dignum. §. illi qui de homic.
b Ca. 27. nu. 248.
c Supra eod. nu. 35 & 36.
d Ca. is. qui de sent. excom. lib. 6.
e Ca. exterior de tẽpor. ordi. & c. inquisitionis de accus.
f Tho. 2. Sec. q. 11. art. 3.
g Tho. 2ª. 2ᵉ. q. 20. art. 3.
h Tho. 2ª. 2ᵉ. q. 34. art. 2.
i Ca. presbyterum continebatur de homic.
k Ca. sententiam & in Manual. cap. 27. num. 206.
l Ca. nisi. §. 1. de renunti.
m Tit. de dispensati. §. iuxta propositiones nu. 17.
n In d. ca. nisi. §. 1.
o In d. ca. extenore de tempor. ordin.
p Ca. is qui de sent. excom. lib. 5.
q In ca. fin. 25. d.

un decreto suo [a]. Fa etiandio, che habbiamo inteso che in Italia, doue (secondo che si dice) si fa piu male di ciò che sarebbe necessario in questo che non si dimanda niuna dispensatione sopra esso. Et che per l'alta disputatione, & degna del suo ingegno, concluse contra la commune Francesco Aretino [b]. Qui si haueua da disputare una limitatione del Dottor Soto [c], se per errore non si rimettesse nel Manuale [d], ò in altro Commentario [e], hauendosi da rimettere à questo però in esso si dirà. La
38 decima quinta † che da questo s'inferisce la ragione, & dichiaratione, di sei conclusioni, che in poche parole appuntammo nel Manuale [f], rimettendoci à questo Commentario. Perche la ragion della prima è, che quelli, che tengono obligo di giustitia, incorrono nella scommunicatione del Canone [g], se non difendono (potendo) & che peccano in esso contra la giustitia, lasciando di difendere: essendone obligati per il loro officio. Et il medesimo si ha da dire di tutti quelli, che sono obligati dalla giustitia: i piu de i quali di sopra habbiamo [h] detto. La ragione della seconda è, che gli altri non u'incorrono per semplice ommissione: perche non peccano, se non contra la sola carità: & benche obligbi à peccato mortale, non obliga però alla restitutione, nè alla censura, nè alla irregolarità poste contra quelli, che trasgrediscono i precetti della Giustitia. come sopra s'è detto [i], & hasi detto nel Manuale [k]. La terza è, che tutti quelli, che ponno, senza danno, sono obligati à impedire, s'intende quando si offerisce la necessità estrema, ò tal danno, che si deue credere probabilmente che altri non potrà, ò non uorrà impedire: & non altrimenti [l]. La quarta è, che niuno è à questo obligato, con danno, hasi da intendere, fuora de' detti due casi di estrema necessità, & del danno, che per altri non si può rimediare: ò si sà, ò crede che non ui si rimedierà. Et anco in questi due, per l'effetto, che non si presume che gli piaccia il danno, ma non per l'effetto di scusarsi del peccato. perche di quello non iscusa in estrema necessità, anco la perdita di tutta la roba, & dell'honore; nè anco nell'altro sopradetto danno, il fastidio di porre alcuna fatica, ò spesa; che di poi si può ricuperare. La quinta, cioè che in questo è differenza, del foro interiore, all'esteriore: s'intendeua, che se l'offesa è manifesta, & manifestamente fatta, non sarà scommunicato, nè irregolare, s'ei non s'allegra del delitto, nè fauorisce il delinquente; ma appresso del mondo si presume-

[a] In ca. fin. de tempor. ord.
[b] Cap. cum non ab homine de iud. colum. 9.
[c] Lib. 5. q. 1. art. 9. de iust. & iur.
[d] Ca. 17. nu. 221.
[e] Cap. fin. 14. q. 6. nu. 13.
[f] Ca. 27. nu. 78.
[g] Cap. siquis suadente 17. q. 4.
[h] Supra eo. nu. 14.
[i] Supra eo. nu. 16.
[k] Ca. 27. num. 232.
[l] Supra eo. nu. 10. 11. & 25.

rà, che non solamente se ne rallegrò, ma che anco lo fauorì: & per consequente si ha da tenere per scommunicato, & irregolare (se ui fu morte) & per obligato à restituire. La festa, che con Dio è differenza in lasciar di difendere con mala intentione, & rallegrarsi dell'offesa, ò senza rallegrarsene, si deue intendere della intentione del fauorire il delinquente, con qualche effetto tacito, ò espresso, & non della simplice compiacenza. per il sopradetto [a]. La decima festa †, che si può porre concordia fra due conclusioni approbate, che paiono contrarie, le quali molte uolte habbiamo cercate, & mai fino al presente giorno della gloriosa Maddalena dell'anno MDLVI. del tutto habbiamo potute truouare. L'una è che niuno è obligato à fare l'opere di Misericordia corporali al suo prossimo, sotto pena di peccato mortale, se non quando egli è in estrema necessità. come habbiamo detto nel Manuale [b], & di sopra [c]. L'altra è, che ogniuno è obligato sotto pena di peccato mortale, à tornare al prossimo il suo Bue, se lo truoua, che uada smarrito, & à solleuar l'Asino anco di colui, che l'abborrisce, se l'incontra cascato nella uia, & oppresso dalla sua soma. come si commanda nell'Esodo [d], non per precetto cerimoniale, nè giudiciale, che spirorno, ma per il morale, che sempre dura [e]. & che il medesimo si habbia da fare del uestimento, ò di qual si uoglia altra cosa, che il prossimo smarrisce, si dichiara nel Deuteronomio [f]. ilche, senza dubbio ha luoco nel Bue, & dell'Asino del prossimo, ancor che non habbiano estrema necessità di quello aiuto. La concordia è, che altra cosa è dare elimosina à questo, ò à quel prossimo che in quello guadagna ciò ch'egli nõ haueua, à che sola la estrema necessità ci obliga (come dice la conclusione) & altra è, impedire il danno del prossimo in quello, ch'egli già ha guadagnato: al che questi precetti dell'Esodo, & del Deuteronomio ci obligano. Per la qual differenza fa che assai grande la fanno questi Decreti, fra il guadagno, & la perdita, fra il danno di ciò, che è guadagnato, & di quel, che s'è per guadagnare [g]. Ma questo si ha da limitare, che solamente proceda nel danno, che probabilmente si deue credere, che niun'altro lo potrebbe impedire, ò non l'impedirebbe. La qual limitatione si raccoglie dall'uno, & l'altro de i detti precetti, che non parlano di qual si uoglia danno, ma di quello, che probabilmente non può essere, ò non sarà impedito, se non per colui, che incontra il Bue, ò l'Asino. Dalla quale si

39

a Supra eo. nu. 18. & 19.

b Cap. 242. num. 3.

c Supra eo. nu. 8. & 25. iuxta doctrinam Tho. 2ª. 2ª. q. 23. artic. 5.

d Exod. 23. illis uerbis si occurreris bouis inimici tui.

e §. fin. 6. d. 1. de pœnis. post partum.

f Deuteron. 22.

g l. §. portio. ff. ad l. Rhod. l. final. ff de periculo & cõmd. rei uendi. l. si is cui. §. fin. de furt.

ponno

40 ponno † inferire molti casi, ne' quali siamo obligati à impedire il danno, & ne' quali non siamo obligati. Caminando io incontro un cariaggio, che ha un mulo cascato in qualche mal passo, & nõ si può leuare, se quiui è strada, d'onde molti passano, da i quali, io spero, ch'ei sarà aiutato, nõ peccò mortalmente p nõ l'aiutare: ma se il luoco è d'onde niuno, ò pochi passano, peccò mortalmente, non l'aiutando. Veggio ne i seminati de' miei prossimi, bestie, che fanno danno, penso che niuno le scaccierà, se non le scaccio io, peccò non scacciandole. Veggio che alcuni cominciano à bruciare la uostra casa, i uostri grani, ò la uostra roba, & non ui è chi spenga il foco, eccetto io, che facilmente posso, & non lo estinguo pecco. Veggio, che tu mormori in pregiudicio notabile della fama del prossimo, & che quantunque al cospetto mio non li facci danno perche non ti credo, però lo danni appresso quegli altri, che ti odono. & ueggio che niuno ti cõtradice, nè credo che ti contradirà, ecco s'io non ti contradico pecco. come ho detto in altra parte [a]. Veggioti comprare animali, herbaggi, terre, possessioni, ò altre cose, ch'io so, che sono cattiue, ò non tanto buone, & molto differenti da quel, che tu pensi, & ueggio che niuno te ne auisa, se io non te ne' auiso, pecco: Perche quantunque tu non sia in estrema necessità del mio ricordo, tu sei però in necessità dell'aiuto mio, acciocche tu non perda la tua roba. Per questi essempi si ponno specificare molte altre cose assai cotidiane, le quali da nessuno (che noi habbiamo ueduto) sono state ben dichiarate, & affermano quel, che in altra parte habbiamo detto del Testimonio [b].

[a] Manual. ca. 18. nu. 36. & in cap. inter uerba 11. q. 3. nu. 71.

[b] Cap. inter uerba 11. q. 3. nu. 71.

SOMMARIO.

41 *Impedire si deue il peccato mortale del prossimo, sotto pena di peccato mortale.*

42 *Al Mormoratore del prossimo si deue resistere. & difendere colui, che da altri è per essere ammazzato: sotto pena di peccato mortale.*

43 *I Peccati futuri si deono piu tosto uietare, che procurare di castigare i passati. de' quali si può fare inquisitione.*

44 *Pecca mortalmente colui, che fa qualche cosa, con laquale il prossimo pecca.*

45 *Difender si deue il prossimo; accioche egli non pecchi mortal-*

mente. benche difendendo ui fosse danno della robà, dell'honore, & della uita corporale. ancorche esso prossimo non sia in estrema necessità.

46 *L'Opere di Misericordia così temporali come spirituali si deono fare al prossimo: quantunque egli non ne habbia estrema necessità.*

Appellare si può della sentenza declaratoria data per la morte del prossimo, colui, che sà ch'ella è ingiusta.

47 *Impedire il peccato del prossimo, nessuno è obligato, se non ui concorreno certe conditioni.*

48 *I Beni proprij, & la giurisditione così temporale come spirituale usare con scandalo del prossimo, che non nasce da malitia non è peccato.*

Le Donne non peccano, le quali per uenial uanità si acconciano, & adornano il uiso; benche sappiano, che alcuni huomini otiosi, & malitiosi uedendole cosi acconce, & adornate peccheranno mortalmente.

LA decima settima, † & ultima, che dal soprà- 41
detto si raccoglie è, ch'è uera, & si deue dichiarare quella conclusione del Manuale, [a] contra la quale, habbiamo detto in quella parte essersi mossi alcuni dubbij da un'huomo, (sēza dubbio) molto approbato: cioè, che pecca mortalmente chi potendo impedire, non impedisce il peccato mortale del prossimo. Consta che dal detto ne segue ch'essa è uera, Il primo perche sopra si ha cōcluso per questo Testo, & per altri molti, che la carità ci obliga tutti à difēder la uita corporale del prossimo: & è certo che più ci obliga à difendere la uita spirituale dell'anima: poi che piu l'habbiamo d'amare, che la sua corporale, & anco la nostra. come pruoua San Tomaso [b]. Et maggior danno è che uno perda l'anima, che molti, & innumerabili i corpi; & anco d'huomini senza colpa. secondo Santo Agostino [c]. & la uita dell'anima muore per il peccato mortale [d]: Et in questa maniera con piu forte ragione arguisce esso Santo dicendo in somma, che habbiamo da far per la uita eterna del prossimo, se p la breue corporale habbiamo da far questo? Fa anco † che mortalmente pecca chi non resiste à 42
çolui, che in presenza sua mormora, peccando perciò mortalmente. come dice San Tomaso [f], per noi altroue allegato: &

[a] Cap. 14. nu. 26.

[b] 2ª. 2ª. q. 26. art. 5.

[c] Ca. Resuscitatus.

[d] Ca. omnis de pœnit. dist. 1.

[e] In cap. ipsa pietas 83. q. 4.

[f] 2ª. 2ª. q. 73. art. 4.

che

che siamo obligati à impedire il prosſimo, che si uuole precipitare da una fenestra, scannarsi, ò impiccarsi, ò amazzarsi in altro modo accioche egli non si uccida [a]: & à cauar per forza colui, che non uuole uscire della casa, che si ruina [b]. Ilche fa che quantunque egli non habbia estrema necessità del nostro impedimento, siamo però obligati à impedirlo: Percioche, se il pericolo di perdere un'Asino cascato, un Bue smarrito, un uestimento, ò altra cosa rubbata, ò perduta, ò che sono in uia che il suo padrone, & nostro prosſimo la perda, ci obliga à rileuarlo di quel danno, benche non habbia estrema, nè molto stretta necessità di lui [c], quanto piu ci obligarà il pericolo nel qua-
43 le uediamo che è di perdersi l'anima? Egli fa † che siamo piu obligati à uietare i peccati futuri, che à procurare il castigo de i passati [d]. & questo è chiaro, che siamo obligati à correggere il prosſimo de' suoi peccati passati, & à procurare con molto amore, & molta prudenza, & uigilanza, ch'egli esca del peccato nel quale egli è [e] cascato. Adunque per piu forte ragione saremo obligati ad impedire il peccato, che s'è per fare. Ancora egli fa che affine di uietare i peccati futuri in ogni caso si può fare inquisitione (secondo un detto singolare d'Innocentio Quarto [f], per tutti approbato) & pigliarsi il Cherico per mano del laico. secondo il Panormitano [g]. da gli altri approbato. Ilche ha luoco cosi ne i delitti priuati, che dannificano il bene particolare, come ne' publici, che dannificano il publico, cosi ne i secreti, come ne i publici. secondo che specificò il Soto [h]. Fa ànco che per uietare lo scandolo, & l'occasione con che il prosſimo peccherebbe, dobbiamo fare, ò lasciar di fare tutto quello, che senza peccar posſiamo; [i] benche fosse elemosina, ò altra opera per l'Euangelio consigliata [k]. Per tutto il che consta,
44 esser uera la detta conclusione del Manuale [l]. Ma † ch'egli habbia necessità di alcuna dichiaratione fanno i fondamenti, c'habbiamo scritti in esso Manuale: cioè, che non pecca mortalmente colui, che dimanda impresto all'usuraio, benche egli creda, che non gli presterà senza usura [m]. Nè pecca mortalmente colui, che dimanda al suo Parocchiano, che debba battezare il suo figliuolo, credendo che egli sia in peccato mortale; & che senza pentirsene lo battezerà. Nè la donna, che si acconcia per uanagloria ueniale, senza altro fine mortale; benche essa creda che chi la uedrà l'habbia à desiderare con desiderio mortale

a Ca. Nimium 23. q. 4.
b Cap. ipsa pietas 23. q. 4.
c Exod. 23. & Deuter 22.
d Arg. ca. præterea. de sponſ. & eorum. que late citamus in ca. inter verba 11. q. 3. nu. 662.
e Matthæo 18. ca. ſi peccauerit 2. q. 1. & in Manual. c. 24. numer. 17.
f Cap. 1. de poſtul. prælat. col. 2.
g In ca. 3. & ca. ut famæ de ſent. excõ.
h In lib. de ratio tegen. ſecret. memb. 2. q. 6. pag. 15.
i Cap. 2. de noui. operat. nunt.
k Dic. cap. 2.
l Cap. 14. nu. 16.
m Vbi ſupra n. 27.

uedendola cosi adornata [a]. Nè colui, (che anco potendo senza danno suo) lascia di difendere il Cherico, accioche non sia ferito incorre in scommunicatione, almeno quanto al foro della conscienza [b]. Et colui, che è piu ricco che altri, è obligato à fare elemosina sotto pena di peccato mortale, senon à colui, che ne è in estrema necessità [c]: & questo è chiaro che colui, che per sua uolontà uuol peccar mortalmente, sapendo che quello è peccato mortale, & potendo schiuarlo, non è in estrema necessità dell'impedimento spirituale di altri. Adunque † affermando la detta conclusione, cioè, che siamo obligati ad impedire il peccato mortale del nostro prossimo (se possiamo) aggiungiamo queste dichiarationi. La prima che ha luoco non solamente (come in quel luoco dicemmo) se senza danno, ò uergogna, & à fronto lo possiamo fare. secondo che dice il Felino [d]. al quale noi habbiamo cõtradetto. Però anco se nõ lo possiamo far senza danno della roba, & dell'honore, & anco della uita corporale, quando l'anima sua stesse in necessità estrema del nostro impedimento. come notammo in altra parte del Manuale [e], dicendo che siamo obligati à dare l'elemosina spirituale, sotto pena di peccato mortale, à colui, che ne ha estrema necessità, per la salute dell'anima sua: benche, per essa habbiamo da perder la uita. La seconda, ch'ella ha luoco anco quando egli non è in estrema necessità del nostro impedimento, però, ò per sua fragilità, ò per ignoranza crassa, ò affettata, ò per altre cagioni, & occasioni di peccare, egli è in tal necessità, che se noi altri non l'aiutiamo, egli peccarà mortalmente; & morrà spiritualmente, & se l'aiutiamo nò. Questa è una singolar dottrina di Adriano [f]: La quale Iddio sà, quanta consolatione ci diede hoggi quando la trouammo à caso: Benche egli ci sconsolò perche non allega per esso niente di piu che inferir questo che la elemosina spirituale è piu di precetto che la corporale: la quale anco tiene necessità di prouua. Ma noi alleghiamo † quel, che à questo proposito mai non intendemmo, nè letto, nè detto: cioè, che siamo obligati ad impedire al prossimo i mali, & i danni, che egli può uietare, ma non li uuole, se sono tali ch'egli non li possa torre senza peccato; Percioche (come sopra habbiamo allegato) siamo obligati à impedire che il prossimo non s'impicchi, scanni, ammazzi in qualche modo, ò tagli membro alcuno [g], & anco quando

45

46

che

[a] In Manual. ca. 23. nu. 23.

[b] Supra eod. nu. 17. & 31.

[c] Thom. 2ª. 2ᵉ. q. 32. ar. 5. in Manual. ca. 23 nu. 3.

[d] In cap. quantæ de sent. excom. & supra eo. nu. 10. & 11.

[e] In cap. 23. nu. 3.

[f] In 4. de correctio. fraterna col. 12.

[g] Cap. Nimium & ipse pietas 23. q. 4.

che fossimo medici, alle uolte medicare, colui, che non uuole [a] esser medicato: & tutti prohibire à gl'infermi, che non mangino, nè beuino ciò, che crediamo, che l'occiderà; & anco à i sani, che non beano ueneno; dato che essi uogliano: di tutto questo essi si ponno guardare. Et cosi diciamo che in questo non è differenza, fra la elemosina, & l'aiuto spirituale, & corporale: come dice Adriano: uinto, (al nostro parere) dalla gran forza dell'argomento. Percioche quando essa è tale che il prossimo non la può rinontiare, & senza la quale egli morrebbe spirituale, ò corporalmente, di precetto se gli deue dare, per colui, che la può dare: benche egli non la uoglia. Fa per questo, che quantunque rincresca al condennato la morte, può il suo prossimo appellare della sentenza declaratoria [b]. & anco se il condennato lasciasse di appellare per uoler morire, (come sogliono fare alcuni schiaui) chi sapesse, che la sentenza è ingiusta, sarebbe obligato ad appellare [c]. La terza † dichiaratione è, che non siamo obligati al detto impedimento, senon quando ui concorrono tre conditioni, simili à quelle, che si ricercano, per obligarci il precetto della fraterna correttione, lequali ponemmo nel Manuale [d]. La prima è, che sia certo che il peccato è mortale, ò ueniale pericoloso. La seconda, che ui sia buona speranza che s'impedirà il peccato, ò che almeno si creda, che per esso egli non si farà peggiore. La terza, che si faccia con opportunità, non solo di persona, che ne sia piu obligata, almeno attento la negligenza di quelli, che sono piu obligati, ma etiandio di tempo. come tutto questo si raccoglie dalle ragioni, che per le tre dette conditioni della fraterna correttione, pone San Tomaso, [e] il Gaetano, [f] Adriano [g], il Soto, [h] Innocentio, il Panormitano, & altri Decretalisti [i]. l'Arcidiacono, Dominico, & altri Decretisti [k]. La quarta dichiaratione è, che anco siamo obligati ad impedire il peccato mortale del prossimo: lasciando d'usare i nostri beni, & giurisditioni, cosi spirituali come temporali, quãdo possiamo lasciarli senza peccato: & senza lasciarlo non possiamo impedire il peccato mortale dell'ignoranza, della fragilità del [l] prossimo. La quinta † dichiaratione è, che non siamo imperò tanto obligati ad impedire tanto il peccato mortale d'altri, che habbiamo da lasciar d'usare de' nostri beni, & giurisditioni, & anco beni temporali, per uedere che altramente non possia-

47

48

[a] Glos. §. 2. d. 183. 4.

[b] l. non tantum. ff. de appell. & l. adictos. C. de Epis. adiẽ.

[c] Argu. illius Prouerb. 24. erue cũ qui ducit ad mortem.

[d] Cap. 14. nu. 17.

[e] 2ª. 2ᵉ. q. 33. art. 2. & in 4. d. 19.

[f] In d. art. 2.

[g] In 4. de corr. frater.

[h] Lib. de ratio. tegend. membr. 2. q. 3.

[i] Ca. Nouit. de iud.

[k] Ca. si peccauerit. 2. q. 1.

[l] Arg. illius Matth. 18 qui scandalizauerit & Tho. 2ª. 2ᵉ. q. 43. ar. 7. & 8.

mo impedire il peccato del prossimo, ch'egli commette per pura malitia, & per malignità [a]. Per le quali dichiarationi si risoluono gli argomenti, che contra la conclusione si appuntarono: Percioche i due primi si risoluono per la quarta, & quinta dichiaratione: perche il primo parla della legge, ch'ei tiene per domandare impresto al suo prossimo, che per malitia, & per stare in cattiuo stato d'usura, & peccato, & non per ignoranza, & fragilità pecca: Et il secondo parla di colui, che usa la sua ragione, & dimanda al suo Parocchiano, che gli battezi suo figliuolo, & esso pecca per sua malitia, & ostinatione, & non per la dimanda buona. Al terzo di quella, che si acconcia uanamente &c. rispondiamo, che noi non dicemmo nel nostro Manuale, che non pecca mortalmente la donna, che si acconcia per uenial uanità, credendo che per ciò si mouerà alcuno à desiderarla mortalmente: ancorche per essa alcuno si mouesse: che sono assai differenti cose; & cosi dicemmo, che la donna che per tal uanità si adornasse, credendo che per ciò un tale, ò tale per sua fragilità si mouerebbe al suo desiderio mortale, & anco se gliene uenisse occasione non la fuggirebbe. Non habbiamo detto senza cagione, [per sua fragilità] perche ella non peccherebbe per adornarsi, benche credesse che alcuno, ò alcuni huomini, che per lor malitia stanno in male stato, & senza pensiero alcuno di guardarsi dal peccato della carne, ricercano le tentationi, & occasioni, anco prima che gli uengano di pigliarsi piacere in uedere, & desiderare mortalmente essa, & altre belle donne, & bene adornate. & ancor che non desiderassero altre senon essa. con tanto, che ciò non uenisse da fragilità, ma da malitia sola: ò da malitia, & fragilità, che non fosse cagione del peccato, ma compagna della malitia, onde egli peruiene, conforme à ciò che dice San Tomaso della ignoranza [b]. Nè anco habbiamo detto senza cagione [tale, e'l tale] & non alcuni in generale; perche par che non peccherebbe per credere, che alcuni in generale la desiderassero [c]. Al quarto rispondiamo, che per lo scandolo del prossimo, che nasce da malitia, nó siamo obligati à lasciare d'usar la nostra giurisditione spirituale, nè temporale: come s'è detto. Al quinto, neghiamo che non siamo obligati à soccorrere il prossimo, senon quando egli è in estrema necessità, ch'ei non possa liberarsi, senza il nostro aiuto: Percioche siamo obligati, quando, & come s'è detto nella prima,

a Iuxtà illud Matthè. 15. sinite illos cecì sunt &c.

b 1.2.q.76. art.1.& seq.

c Arg. ca. Ofius de elect.

ma,

ma, & seconda dichiaratione. Per fondare piu tutto questo ci aiuta hauere ciò che parue bene al molto Reuerendo Padre Frate Ambrosio di Salazare sostituto della prima di Teologia di questa uniuersità, huomo di singolar uita, d'ingegno, di giuditio, d'eruditione, & d'energia di lettione, & di predicatione: lequali gratie rare uolte sono poste in un solo. Resta dunque difesa la sopradetta conclusione de gli argomenti, & dubbij sopradetti, à honore, & gloria della molto Gloriosa Santa Maria Maddalena; La cui festa celebra hoggi la Santa Chiesa. *Salamanticæ Vndecimo Calendas Augusti.*

M D LVI.

IL FINE DEL COMMENTARIO
DELLA DIFENSIONE DEL PROSSIMO.

COMMENTARIO RESOLVTORIO DEL FVRTO NOTABILE,

SOPRA IL CAPITOLO VLTIMO, CAVSA decima quarta, Queſtione ſexta. per dichiaratione di certi paßi del Manuale de' Confeſſori.

Capitulo finali. Cauſa decima quarta. Queſtione ſexta. Hieronymus in Epiſtola ad Titum; Capite ſecundo.

FVR AVTEM NON SOLVM in maioribus, ſed in minoribus etiam iudicatur. Nó enim quod furto ablatum eſt; ſed mens furantis attenditur. Quomodo in fornicatione, non idcirco diuerſa ſit fornicatio, ſi mulier ſit pulchra, aut deformis, ancilla, aut ingenua, paupercula, aut opulenta; ſed qualiscunque illa fuerit, una eſt fornicatio: ita in furto, quantuncunque quis abſtulerit, furti crimen incurrit.

NON solamente si giudica per ladro colui, che rubba gran cose, ma etiandio colui, che rubba le picciole: percioche non si mira quel, che si rubba, ma l'animo di colui, che rubba: Come anco non è diuersa la fornicatione, per esser la donna bella, ò brutta, schiaua, ò libera, pouera, ò ricca: anzi qual si uoglia, che ella sia è una fornicatione. così nel furto, quanto si uoglia che uno rubbi, commette peccato di furto.

SOMMARIO.

1 Il Furto è ogni usurpatione illecita. La cui uolontà si uieta dal settimo precetto di. Non rubbare.

2 Il Grande, e'l picciolo sono d'un medesimo genere, & spetie. quando però la uolontà di colui, che rubba poco è di rubbare assai.

3 La Circonstanza della quantità del peccato, che non muta la sua spetie, nè lo fa di ueniale mortale, nessuno è obligato à confessare, di necessità.

Il Ladro non è obligato confessare al confessore, se il furto era di prezzo, ò nò; ma è bene obligato à dire, s'egli era peccato mortale.

4 La Circonstanza del peccato, che non muta la spetie, ma fa ch'egli sia caso riserbato, si deue di necessità confessare.

5 Il Furto, ò grande, ò piccolo ch'egli si sia di suo genere è peccato mortale.

I Peccati, che di suo genere sono mortali, lasciano d'esser tali per tre cose.

6 Il Furto picciolo con uolontà di rubbar molto è peccato mortale:

7 Ma se ui concorrono altri rispetti, egli non è mortale.

8 Il Furto di cosa picciola, che il ladro sa ch'è di danno notabile, ò di dispiacere del prossimo è peccato mortale. & sempre è mortale quando ella si rubba à un pouero.

9 La Scommunica in alcuni Vescouadi non si dà per furto di cosa, che sia di minor prezzo di due, ò tre Reali.

Il Furto si deue giudicare di grande, ò picciolo peccato non secondo il suo ualore, ma secondo la ricchezza, ò pouertà di colui, al quale si rubba.

10 *L'Attione si nega al dannificato, in cosa, che non è peccato mortale.*

11 *Il Ladro deue restituire il furto, da un soldo in sù.*
La Vita non si deue torre à nessuno per peccato, che non è, ò non si presume esser peccato mortale.

12 *La Scommunica generale non lega; se non per peccato mortale: La quale non si pronuntia ad altro fine, che per cauar l'anime dal peccato mortale.*

DER † l'original di San Girolamo emendato da Erasmo, si uede, che questo testo in alcuna cosa è mutato: percioche dal uersiculo *Quomodo* egli dice in questa maniera. *Quomodo in Fornicatione, & Adulterio non idcirco diuersa sit Fornicatio aut Adulterium, si pulchra, uel diues, deformis aut pauper, Meretrix uel Adultera sit, Sed qualiscunque sit &c.* Ma perche questo non fa molto al caso, nè quanto al proposito di Gratiano, nè quanto al nostro, l'habbiamo uolgarizato secondo la lettera del medesimo. Et nella reuista del Manuale de' Confessori [a] rimettemmo à questo Commentario, la dichiaratione della quantità, che si ricerca, accioche il Furto sia peccato mortale. Per questa presuppostà la diffinitione del furto, & la sua diuisione in furto mentale, & in furto reale, & altre cose, che in quel luoco toccammo, solamente repetiremo qui quel, che quiui [b], & in altra parte [c] habbiamo detto; cioè, che per il settimo precetto di non rubbare [d], non solamente si uieta ciò, che secretamente si toglie al prosimo contra sua uoluntà (che propriamente si chiama furto) ma etiandio ogni altra cosa, che malamente si toglie, & malamente si possiede; & tutto il danno che malamente si dà: & per consequente tutto ciò che si toglie, ò tiene per inganno, ò per forza di legge ingiuste, ò di qual si uoglia altra usurpatione illecita di cose d'altri [e]: & anco ogni uoluntà deliberata di torre, di tenere, di dannificare, & di usurpare illecitamente, contra la uoluntà del suo padrone. Percioche (come in altra parte [f], habbiamo detto) i peccati della uoluntà, della bocca, & dell'opere, sono d'un medesimo genere; benche, quelli della sola uolun-

1

a C.27.n.9. ad quẽ lo .im remisimus. in eod.c.17. n. 3.

b Manual.c.17.n.2

c In additio.e.Quãdo de conf.d.1. nu. 231.

d Exod.20.

e C. Pœnale. supra ead. q. 5.

f Manual.e.11. nu. 9.& in aditio.num. 233.& in c.fin.de symo.nu.7. & Tho.1. 2.q.72.art.7.

luntà non obligano à restitutione, cosi come quelli dell'opera,
2 & della bocca. Adunque † presupposto questo, notiamo di questo capitolo, che d'un medesimo genere, & spetie è il furto di cosa grande, & quello di piccola. Percioche il principio dice, che si giudica cosi per ladro colui, che rubba poco, come colui, che rubba molto. Et al fine egli conclude, che quanto si uoglia che uno rubbi, egli commette peccato di furto: & anco meglio lo pruoua nel mezo, insieme col principio. nel quale in effetto egli dice, che si come la fornicatione cõ bella, ò con brutta, ricca, ò pouera, libera, ò schiaua è una; cioè d'una medesima spetie, & genere; cioè semplice fornicatione, cosi il furto di cose grandi, & quello di cose picciole sono d'uno medesimo genere. Et è chiaro (come la glosa tratta qui) che essendo ogni cosa eguale, maggior peccato è il fornicare con una delle dette, che con l'altra. Nè osta il dire, che la intentione di San Girolamo, che si raccoglie dalla ragione, ch'ei dà [a] per confirmare il suo detto per quelle parole [b] [perche non si mira quel che si rubba, ma l'animo di colui, che rubba] fu un dire, che il rubbare cosa picciola allhora solamente è furto, quando la uolontà di colui, che la rubba è di rubbar molto: Adunque questo non osta: percioche si risponde, che per l'altra ragione, & similitudine, che della fornicatione, & della conclusione si raccoglie è, che la sua intentione fu di uoler dire ciò, c'habbiamo notato. Da
3 questo † ne segue, Il primo, una conclusione cotidiana, che pro uammo in una parte [c], & habbiamo posta in un'altra [d]. cioè, Che la circonstanza della quantità del peccato, benche lo augumenti, ma però non muta la sua spetie; nè cõmunemente, lo fa di ueniale mortale: & per questo il penitente non è obligato communemente à confessarla. Nè per consequente à dire che, se il furto era del prezzo di diece, uenti, cento, mille, ò diece mila ducati: pur che cõfessi ch'egli era di quantità bastante per essere furto mortale: perche, come San Girolamo, significa qui, la circonstanza della quantità del furto, benche augumenti il peccato, però non muta la specie di lui, nè communemente lo fa di ueniale mortale: & non siamo obligati à confessar tutte le circonstanze, se non (come risoluemmo nel Manuale [e]) solo quelle, che fanno che l'opere delle quali sono, siano peccati mortali: ò quelle, che sono mortali di una specie, siano d'un'altra: ò quelle, che sono mortali per un rispetto, siano anco per l'altro. ò

[a] Argu. c. Marcio. 1. q. 1. 1. Non dubbiũ C. de legib.
[b] Non enim quod furto ablatum est mens furantis attenditur.
[c] In princ. c. consideret de pœn. d. 1.
[d] Manual. c. 1. 6. n. 7
[e] C. 6. nu. 3.

mutino l'opere, d'una spetie in un'altra, ò nò. secondo la com
a C.consideret n.5. mune opinione, che copiosamente trattammo in altra parte [a].
Segue il secondo † che anco è uero quel, che habbiamo detto in 4
b Manual.c.6.nu.7. altra parte [b]. Percioche quãtunque sia cosa laudabile il confessare le circonstanze, che aggrauano il peccato, facendolo di minore maggiore, però l'opinione piu commune, & probabile è, che non è necessario; quando quello augumento non è cagione che il ueniale si facci mortale, ò d'altra specie, ò per altro rispetto,
c In princ.c.consideret nu.13.parte 4 pag.36. come copiosamente prouammo in altra parte [c]. Ilche però non ha luoco in quella, che augumenta il peccato: & fa che per essa egli sia riserbato; almeno per constitutione Sinodale: laquale alle uolte riserba alcuni furti, ò danni di certa quantità al Vescouo: ò aggiũge che l'assolutione, ò la restitutione si facci in una certa maniera: & in quella, che fa, che tenga congiunta la scommunicatione: ò che la scommunicatione congiunta sia Papale: come per alcune scommuniche, si scommunicano quelli, che rubbano fino à tanta quantità, & non gli altri; benche in ciò peccassero mortalmente. Segue il terzo †, che ogni furto grande, 5
d C. Fures.cum tribus.sequent.de fur. ò picciolo di suo genere, & spetie è mortale: percioche la grandezza, ò picciolezza del furto non muta il genere: secondo il nostro notabile: & consta che i furti di gran cose sono [d] mortali: adunque di suo genere saranno anco i piccioli. Ma perche, in ogni materia di peccato mortale, tre cose scusano di colpa mortale; cioè la paucità, la indeliberatione, & il diffetto del giudicio bastante per poter peccare mortalmente (come diciamo nel
e C. 11. nu. 4. Manuale) così in questo del furto, la paucità sua fa, ch'ei non
f 2.sec.q.66.art.6. sia mortale. secondo San Tomaso [f], Sant'Antonino [g], & Adria
g 2.part.tit.4.ca.5. §.7.& 8. no [h] communemente approbati. Ma perche però non è determi
h Quodli.8.pag.11. nato dalla legge naturale, nè dalla diuina, nè dalla humana, qua le sia la quantità necessaria, accioche un danno, ò una retentione, ò usurpatione, d'alcuna cosa, sia peccato mortale, commu nemente si tiene, & molto bene, che è la quantità notabile: &
i Quam aque indefinita relinquentur a lege arbitrio boni uiri sunt diffiniendã l. ff.de iur. delib. & c. de causis de offic. deleg. che qual sia la notabile si lascia all'arbitrio di huomo da bene [i]. Ma † gran fastidio però mi danno alcuni Confessori, in dimandarmi quale quantità si ha da giudicare per notabile, & qual giu 6
dichiamo noi altri per notabile: occorrendoci la questione, come piu d'una uolta ci è occorso; & tanto piu ci è stato grauoso
k Lib.5.q.2.art.3 de iust. & iur. questo, quanto piu penseranno che il Dottor Soto [k] habbia determinato che essa è di due, ò tre ducati, quando la gran pouertà di

colui

colui à chi si toglie, tiene, ò rubba, non persuadesse, che un'altra minore basta p farlo notabile, Ilquale nõ dice però questo. bẽche lo pruoua(à nostro parere)per esempio. Per la decisione adunque di quello, che quà rimettemmo nel Manuale, diciamo [a], Il primo, che colui, che rubba poco uolendo rubbar molto, pecca mortalmente. come San Girolamo sente. Percioche la uolontà di fare, & il fare, sono d'una medesima malitia. secondo S. 7 Tomaso [b], approbato. Il secondo † che chiunque rubba alcuna cosa picciola, senza uolõtà di rubbarne un'altra maggiore, nè per ciò fare al prossimo piu danno, di ciò che quella cosa picciola uale, non cõmette furto mortale. s'egli ragioneuolmente crede, che, se il padrone lo sapesse ne haurebbe piacere. Nè anco, dato ch'ei sapesse, che di ciò gliene rincrescerebbe, se gli fosse detto; nè glielo darebbe. si come notò il Gaetano [c]. Benche San Tomaso in questo parli un poco scuro [d]. Il terzo, che chi rubba una cosa picciola, come una Subbia à uno calzolaio, ò una Aguc chia al Sarto, il quale per non hauere altra Subbia, nè altra Aguc chia, lascia di lauorare, non commette furto mortale: benche per ciò si faccia al suo patrone danno notabile. come notammo nella nuoua editione del Manuale [e]: dato che il contrario senta Siluestro [f]; col quale concorda il Soto [g]. Il primo, perche egli non rubba cosa notabile. Il secondo, perche chi rubba quella cosa tanto picciola, benche per essa facesse danno di diece ducati però non si condennarebbe nel doppio, ò quattro tanti di quel danno, se non nel doppio, ò quattro tanti di quella picciola cosa tolta; secondo che fusse il furto manifesto, ò occulto [h].

a C. 17. n. 3. & cap. 27. nu. 9.

b 1. Sec. q. 20. ar. 3.

c 2. Sec. q. 66. art. 6.

d In d. art. 6.

e C. 17. nu. 3.

f Verb. furtum. q. 5.

g Lib. 5. q. 2. ar. 3. de iusti. & iur.

h §. induplum & §. Quadrupoli institu. de actio.

Il quarto, diciamo, che quella opera di torre quella cosa picciola sarebbe mortale, se colui, che la toglie, sapesse, ò douesse sapere, ò credere, che à colui à chi si toglie seguirebbe dãno notabile, di quel furto picciolo: non per essere il furto, nè la uolontà di rubbar mortale, ma per dar cagione di danno notabile [i]: che 8 sono cose differenti [k]. Il quinto †, che il medesimo si ha da dire, di colui, che rubba una cosa picciola, credendo che per ciò ne riceuerà il suo patrone dispiacere, & turbatione notabile, se lo sapesse. Come io sò d'uno, che rubbò al suo patrone un pomo Codogno assai grande, che egli teneua nel suo giardino, & lo stimaua molto, per mostrarlo: & haueua detto a' suoi seruitori che gli sarebbono dispiacere notabile, (come poi glielo tolse) se glielo togliessero. Adunque dico che esso non fece furto notabile; an-

i Arg. ca. fin. de iniur. l. Qui occiderit. ff. ad leg. Aquil.

k Quod ex diuersitate titulorum de furtis. & de iniurijs facile colligitur.

cor che per hauere dato p esso al patrone notabile dispiacere, potrebbe hauer peccato mortalmẽte: poi ch'ei credeua, ò doueua credere, che gli daua quel dispiacere. Il sesto, che da questi due detti ne seguita, che la cagione perche chi toglie una cosa picciola d'un pouero fa peccato mortale, & chi la piglia à un ricco nò, non è perche uno commetta furto mortale, & l'altro nò: ma perche l'uno dà cagione di notabile dispiacere, & passione, & anco perauentura afflittione corporale di fame, di sete, di caldo, ò di freddo, & l'altro nò. ò perche l'uno ha ragione di credere, che colui, à chi è tolto lo terrà per buono, & l'altro nò. Il settimo, che da questo sesto ne seguita è, che chi toglie poco, ò molto, credendo ragioneuolmente, che il suo patrone lo terrà per buono, non pecca. percioche egli non rubba [a]: Nè per conseguente chi piglia alcuna cosa, che secondo la sua quantità, & la conditione della persona, che la toglie, & à chi si toglie è da credere, che non li dispiacerà: perche egli non rubba, nè fa danno à niuno contra la sua uolontà [b]: Benche per auentura s'inganni in penfarsi che il patrone lo terrà per buono: ma insino ch'egli ragioneuolmente crederà che il padrone lo terrà per tale, non pecca. Habbiamo detto [ragioneuolmẽte] perche se lo credesse pazzamente, peccherebbe [c]. L'ottauo, che tolta la congettura del danno, del dispiacere, & dell'afflittione corporale, ò spirituale, che dal furto ne può seguire: & leuata la cõgettura, che il patrone della cosa tolta ne habbia da esser cõtento: & tolta la uolontà di rubbar piu, se si potesse, nõ fa differenza che la cosa si toglia à uno piu che à un'altro. & perciò è necessario determinare, se assolutamente ui è alcuna quantità, il furto della quale sia peccato mortale, & quello dell'altra minore nò. Il nono, † che in alcuni Vescouadi è dichiarato per constitutioni Sinodali, che non si dia scommunicatione per cosa, che uaglia meno di trenta soldi: & in altri che non si dia per meno di due Reali: ma però non per questo è determinato, che questo sia la quantità necessaria, accioche il furto, ò il danno sia peccato mortale: poi che quantunque non si può, nè si deue dare scommunicatione, se nõ per peccato mortale [d] (come, dicemmo nel Manuale [e]) però non è necessario darla per ogni peccato mortale. & cosi si può intendere che quantunque per meno di due Reali, ò di trenta soldi si fa peccato mortale, però non si deue scommunicare nessuno per meno. 9

[a] l. inter omnes. Regle. ff. de fur.

[b] Et ideo non facit iniuriam neque dolum consentienti & consentienti de regu. iur. lib. 6.

[c] Per eundem. §. regle dict. l. inter omnes. ff. de fur.

[d] c. Nemo & c. Nullus. 11. q. 3.

[e] c. 27. n. 9.

IL decimo, che alcuni raccogliono da ciò, che ha detto il Soto [a] di sopra riferito, che la somma, che non è due, ò tre ducati, non è in se mortale, senza tener rispetto alla persona, à chi si rubba. Per li quali dice, che non si dà attione per l'inganno fatto in cosa, che non uaglia piu di due ducati [b]: & che Matteo Matesiliano [c] dice, che ciò che non uale due ducati è cosa uile; & per questo niuno per quel, che non uale piu, può occidere il ladro di notte, benche regolarmente sia lecito occiderlo [d]. Et che una lanterna pare cosa uile, & poca, per poter manomettere colui, che te la rubba, ancor che non la uoglia lasciare [e]: & che pare cosa ragioneuole il credere che il rubbare un ducato al Re, ò ad altro assai ricco, non sia peccato mortale. L'undecimo, † che ci pare che, nè il Dottor Soto uolse dire questo, nè è la uerità: percioche San Tomaso [f] non scusa di colpa mortale il furto, se non quando egli è di cosa minima, & assai picciola: & à niuno parrà tale in questa terra un ducato, in se considerato. L'altro perche San Tomaso dice, che il furto di cosa minima, non è mortale. ilche significò non hauer luoco quando colui, che rubba quella minima cosa, uuol far danno al padrone in essa contra la sua uolontà. benche il Gaetano à forze di braccia, & bene, (al nostro parere) stira il suo detto; accioche egli dica il contrario. L'altro, perche altra cosa è, dinegare l'attione dell'inganno contra colui, che ingannò in meno di due ducati, & altra è il dire, che non fa peccato mortale chi inganna in meno: Percioche la legge nega l'attione, contra il compratore, & uenditore, che non inganna piu della meta del giusto prezzo [g]. Ma però non per questo essi lasciano di peccare mortalmente [h]. L'altro perche Matteo Matesiliano non allega pruoua necessaria del suo detto: & quando l'allegasse, non ostarebbe, poi che ne segue male. Non si può confondere questo in questo caso (& maggiormente per autorità priuata) adunque egli non pecca mortalmente. Oltre di questo, che molti peccati mortali sono, che la legge humana lascia di castigarli, & la diuina gli castiga [i]. L'altro, perche in alcuni Vescouadi è ordinato per consiglio di molti huomini dotti, & prudenti, che si dia scommunica per il furto di trenta soldi, & per quello di due Reali, & come habbiamo detto nel Manuale [k] la scommunica maggiore Generale, non lega, se non per peccato mortale.

[a] lib. 5. q. 2. art. 3. de iust. & iur.

[b] l. si olcum & l. seq. ff. de dol.

[c] Notab.

[d] Exod. 22. l. furem ff. ad. l. Comel de sica. c. Si perlodiens de homic.

[e] l. Siex plagis. § Tabernarius. ff. ad legem Aquil.

[f] 2. Sec. q. 66. ar. 6.

[g] l. 2. C. de rescin. uen. & c. cum dilect. de empt.

[h] Iuxta doctri. Tho. 2. Sec. q. 77. art. 7.

[i] c. Denique 4. d. Tho. 1. 2. q. 96. art. 2

[k] c. 27. n. 9. & Palu. in 4. d. 18. q. 1. ar. 2. Pro quo sunt c. Nullus & c. Nemo 11. q. 3. Quod. & in ea. inter uerba ead. causa & q. nu. 480.

10

11 IL duodecimo † che saluo (il miglior parere) à colui, che

con me si confessassi, ò consigliassi, direi queste cose. La prima, ch'ei tenesse per notabile quantità per effetto, che il furto, ò la retentione sia mortale, la suma di quaranta soldi, & anco di uenti, & anco quella di diece, & di sette: & che non tenesse per tale la meno di tre soldi in questa terra, nè in altra, doue hauesse tanti danari quanto in questa: benche gli commandassi à restituire da un soldo in sù. La seconda, che piu m'inclino à dire, che quella di tre soldi in sù è notabile: dato che, non condannassi il penitente, mezanamente dotto, che gli paresse il contrario. La terza gli direi ch'ei tenesse per tale, un Capretto, un Capone, & anco una Gallina [a], etiandio nella terra doue essa non ualesse un giulio, nè anco mezo: & anco il furto d'una dozena d'uoua. & il medesimo direi d'una misura picciola di formento, & d'una meza di uino, Il primo, perche, qual si uoglia cosa di queste si tiene (almeno communemente, & da i piu) per piu di picciola. Il secondo, perche da molti prudenti habbiamo inteso lodare, il Re Christiano, per hauere fatti giustitiare certi soldati, che rubborno nel suo campo un paio di galline, & il Re infidele giustitiare i suoi soldati per cose minori, che non erano esse galline. Benche si potrebbe rispondere, à questo, che le leggi della guerra, & la necessità di prouedere gli eserciti di uittouaglie, adoprano questo rigore: ma però si potrebbe anco replicare, che pare che la mansuetudine Christiana repugni alle leggi, che per cosa che non è, nè si presume esser peccato mortale, si toglia la uita à niuno [b]. come s'è tocco nel Mauale. La quarta, † gli direi che'l rubbar cosa di minor quantità, è peccato mortale quando per esso si fa danno di tanta, ò piu quantità delle dette. come è il furto di una Agucchia, ò d'una Subbia, ò d'altro instrumento, per mancamento del quale un Sarto, un Calzolaio, ò un'altro artigiano perde tanto del suo lauoro, quante sono le quantità sopradette. Però è da notare, che, se si desse scommunicationi solamente per il furto, & non si comprendesse altri danni, colui non sarebbe scommunicato, che hauesse fatto quel furto: perche (come sopra habbiamo detto) altra cosa è il furto dell'instrumento di tanto poco ualore, & altra è il danno, che con quel furto, ò con la ritentione si fa: Percioche, se si condennasse nel doppio, ò in quattro tanto del furto, secondo che fosse manifesto, ò non manifesto, non si raddoppiarebbe il danno; ma solo il ualore dell'instrumento rubbato. secondo la mente di tutti [c]:

12

[a] Quod nobis irrefragabiliter probat .§. galliarum insti. de rer. diuisio.

[b] In cap. 23. nu. 60 & seq.

[c] In .§. induplum & in .§. Quadrupli insti. de actio.

come

come di sopra s'è detto. La quinta, gli direi che la scommunicatione generale contra quelli, che rubbano, ò non restituiscono il mal tolto, comprende tutti quelli, che togliono, ò ritengono ingiustamente tanta quantità, quanto basta per peccar mortalmente: perche si comprende non solo le parole, & l'intentione di colui, che la pronontia, che è di cauar l'anime del peccato mortale, ò guardare, che non caschino in esso [a]: se per le constitutioni di colui, che scommunica, ò per altra uia, non si eccettuassero quelli, che non togliono fino ad altra quantità maggiore. Percioche, se si eccettuano, non si comprenderanno: perche la scommunica non lega se non quelli, che colui, che scommunica, ò colui, che fa scommunicare uuole. come habbiamo detto nel Manuale [b]. Di colui, che molte uolte toglie picciole cose al suo patrone, ò ad altri, ò à molti [c], s'è detto nel medesimo Manuale.

[a] Arg.ca.1.de sent. excom.lib.6.& c.2. de constit.eod.lib.

[b] Ca.17.nu.11.

[c] Cap. 17. nu.139. & 140.

QVESTIONE, NELLA QVALE SI TRATTA,

SE OGNI HOMICIDIO INVOLVNTARIO

casuale, occorso nell'opera illecita, ò lecita, illecitamente fatta induce Irregolarità.

APPLICHIAMO ANCORA à questo testo, & al sopradetto quella questione della Irregolarità, che in questa impressione della reuista del Manuale [a] si remise per errore, al Commentario di questo capitolo; douendosi rimettere all'altro [b]. per ilche lo rimettiamo quà [c].

[a] Ca. 27. nu. 228.

[b] Ad commota ca. Nō inferenda 23. q. 3. cum hoc excuso.

[c] Non inferenda n. 237.

SOMMARIO.

13 *Irregolare è colui, che uccide il prossimo, facendo opera illecita, ò lecita, illecitamente fatta. quando però l'opera illecita si ordina per l'homicidio.*

Irregolare

1 *Irregolare non è il Cherico, che facendo mercantia, ò tagliando qualche albero uccide alcuno à caso.*

2 *La Cirugia usata dal Monaco, & da altro Cherico d'ordine sacro per danari è illecita: & se l'infermo muore lo fa irregolare. A' i quali tutte l'opere pericolose di morte sono prohibite.*

3 *L'Adultero, che uccide il marito difendendosi è irregolare.*

L'Argomento, ch'è à contrario senso è forte, quando si toglie per prouare quella cosa, il cui contrario è espresso nella legge.

4 *La Regola della Legge si osserua in tutte quelle cose, che in essa non sono eccettuate.*

5. 6. 7 *Il Caso danna, se gli precede la colpa, per esso ordinata. & non altrimenti*

8 *Irregolare è non solamente colui, che consiglia, che si debba ammazare altrui; ma etiandio colui, che consiglia si debba fare alcuna cosa, per la quale ne segue la morte.*

9 *L'opere del tutto buone negare è heresia. tuttauia la piu parte d'esse sono male, almeno uenialmente. nè se ne truoua nessuna, che sia indifferente: cioè, nè buona, nè mala.*

La Irregolarità non è cagionata dall'homicidio del tutto casuale.

10 *Irregolare non è nessuno per morte casuale, senza alcuna colpa.*

11 *Irregolare non è il Cherico, che cacciando commette homicidio, se la caccia non era ordinata à morte alcuna: ma egli nondimeno pecca mortalmente.*

12 *Irregolare è colui, che facendo cosa, che per se, & per lui è illecita (dalla quale ordinariamente ne segue morte) se gli occorre casualmente qualche homicidio.*

1 LA questione è †, se una notabile limitatione' del Dottor Soto [a] è uera, per la quale si ha da ridurre alla memoria quella regola affermatiua che nel Manuale [b] habbiamo posto: cioè, che ogni homicidio casuale, che è quello, che à caso accasca, senza esserui la uolontà per quello, che ne segue dalla opera illecita, ò dalla lecita illecitamente fatta, fa irregolare [c]. Il Dottor Soto lo limita, che solamente ha luoco quando l'opera, ò la maniera da che ne segue l'homicidio è illecita, per essere di suo genere pericolosa per morire, ò per mutillatione, &

a Lib. 5. q. 1. ar. 9. de iusti. & iur.

b Cap. 27. nu. 221.

c Ca. tua nos c. Suscepim°. de homic. & cap. fin. eod. tit. lib. 6. quæ de opere illicito loquũtur ca. continebatur & cap. præsbyterum. de homic. que. de opere licito. Illicito acto agunt.

per queſto uietata, & non nell'altre coſe, che ſono illecite per altri riſpetti. Contra la quale, & ſuoi fondamenti fa, Il primo, che coſi le Gloſe, [a] & San Tomaſo [b] con tutti gli altri indiſtintamente dicono, che è irregolare colui, che fa alcuna opera illecita, ò lecita, illecitamente, ſe da eſſa ne ſegue morte, ò mutillatione. Il ſecondo, che Silueſtro [c] ſpecifica, che il Cherico, che à caſo occide trattando mercantia, che gli è uietata è irregolare: benche non ſarebbe un laico, al quale accaſcaſſe il medeſimo: Et che colui, che taglia arbori d'altri à caſo, occide è irregolare: benche egli ponga tanta diligenza quanta baſterebbe per non eſſere irregolare, ſe l'arbore foſſe ſuo [d]. Et anco il Gaetano, (ſe ben ſi peſa) dice, che il Cherico, che cacciando pone tanza diligenza quanto il laico, accioche non ne ſegua diformatione, non pecca piu che peccato d'homicidio, come fa il laico: ma però incorre in irregolarità. & è chiaro, che il tagliare l'arbore non è ſtato prohibito al Cherico, nè anco la mercantia per eſſere pericoloſa, per diſformare l'huomo, ma per altri riſpetti: & nè manco la caccia degli uccelli, delle lepri, de' conigli, che la legge uieta [e] per il delitto; quantunque non la uieti per la ricreatione. Il terzo, che non ui è legge che queſto pruoui efficacemente. Il quarto †, che la induttione d'un capitolo [f] ſopra il quale il Soto fa gran fondamento, preſupone per certo quel, che è tanto incerto che la commune opinione tiene il contrario: & anco (al noſtro debile parere) con ragione. Perche egli preſuppone, col tenere quel teſto, che il Monaco, che uſando la Cirugia per ſola pietà medica, & apre una piaga della quale per ſtare l'infermo al uento contra il commandamento del Monaco ſe ne muore, non è irregolare: & ſe lo medica per guadagno sì. Il contrario del quale pruoua il teſto (ſecondo l'intelligenza commune [g]) che dice, che in l'uno, & l'altro caſo egli è irregolare: benche nell'uno ſi diſpenſi piu facilmente che nell'altro: ilche non tengono ſenza ragione. sì perche il teſto chiaramente dice, che quel Monaco peccò in uſare quell'officio prohibito, come dicono quelle parole. *Licet ipſe Monacus multum deliquerit, officium alienum uſurpando, quod ſibi minime congruebat*: & ſi perche anco chiaramente dice, che, ſe tre coſe ui concorſero, cioè, ch'ei medicò per pietà, & non per cupidità di guadagno; & che ſapeua bene l'arte; & che fece tutta la diligenza debita, non ſi doueua tanto reprobare, che non ſi poteſſe uſargli miſericordia, per

potere

[a] Cap. ſicut dignũ. §. fin. de homic. & de his. 1. 50. diſt.
[b] 2ª. Sec. q. 64. art. fin.
[c] Verb. homicidiũ 3. q. 1.
[d] Idem Syl. uerbo homicidium q. 18.
[e] Ca. 1. cum glo. de cleri. uenaror.
[f] Ca. tua de homic.
[g] Quem. Io. Andr. Pan. Anania. & Fel. probant.

potere lasciarlo celebrare, dipoi della cõdegna sodisfattione: che è un dire, ch'ei teneua necessità di misericordiosa dispensatione: Percioche queste sono le parole del testo [a]. Il quinto, che, se la sua inductione fosse buona, la sua limitatione sarebbe falsa: percioche la sua limitatione contiene, che colui è irregolare, che fa alcuna opera illecita, che gli è prohibita per essere pericolosa, di occidere alcuno, se da essa ne segue morte, ò troncatione di membri: & è chiaro che il Monaco (di chi parla quel testo), fece opera illecita, & tale, che gli era prohibita per essere pericolosa d'alcuna morte, perche usò la cirugia quanto al tagliare, aprire, ò abbruciare alcune carni: Il che non solamente a' Monaci, ma etiandio à tutti quelli d'ordine santo è uietato; per essere pericolosa da seguirne morte. come tiene il Panormitano [b], & la commune. Di maniera, che, se quel, che presupone la sua inductione fosse uero, la sua limitatione sarebbe falsa: & se la sua limitatione è uera, la sua inductione si presupone falsa. Il 3 sesto †, nel quale egli si fonda è, che se l'adultero, essendo trouato dal marito con la moglie, per difendersi occide il marito, non è irregolare. Il contrario di ciò, che noi tenemmo nel Manuale [c], & prima lo tenne S. Antonino [d], & per la sua medesima limitatione si pruoua. perche l'Adulterio è opera illecita, & pericolosa per cagionar morte; attento la inclinatione de gli huomini, & l'uso d'occidere gli adulteri, & le lor mogli. & anco attento le leggi, che non castigano per l'usforicidio i mariti, nè i padri delle dõne in certi casi [e]: & la sua limitatione contiene che la irregolarità casuale, che seguita d'opera illecita, & pericolosa di morte, fa irregolare l'homicida. Il settimo, ch'egli si fonda in dire che non ui è legge per la sopradetta [f] regola generale de i Dottori, che dica, che l'huomo si fa irregolare per qual si uoglia morte casuale, che seguita d'opera illecita, se non due [g], che danno ad intendere dicendo: che non fa irregolare la morte, che d'opera lecita lecitamente fatta ne segue. Il qual fondamento è debile: percioche all'argomento, che chiamano *à contrario sensu*, benche egli sia debile in logica, però è assai forte nella legge [h], quando si toglie per prouare quella cosa, il cui contrario è espresso nella legge [i]; & non si truoua espresso il contrario della detta regola, nè egli da altra solutione, ne segue che per 4 quello egli si può prouare. L'ottauo † che que' due Capitoli [k] nõ solamente prouano per l'argomento, che chiamano *à contrario*

a Si tamẽ causa pietatis & non cupiditatis id egerit & peritus erit in exercitio chirugie omnesque studuit quam debuit diligentiam adhibere non est ex eo. quod per culpa mulieris cõtra consilium accidit adeo reprobandus, quod non post satisfactionem condignam cũ eo misericorditer agi possit, ut diuina ualeat celebrare. Alioquin interdicenda est ei sacerdotalis ordinis executio, de rigore.

b Cap. sententiã nec clericum uel Monac. ubi Pan. nu. 21. & Syl. uerbo medicus.

c In ca. 15. nu. 7.

d 3. parte tit. 5. c. 8. §. 4. col. 4.

e Ar. l. Patri. l. Marito. ff. ad leg. iul. de adul. & l. grachus c. eod. tit.

f Supra eo. cõmen. nu. 13. & Manual. c. 27. nu. 221.

g Ca. dilectus & c. ex literis 2. de homic.

h l. 2. ff. de offic. eius cui mandat. est iur. & ca. Apostolicam de his quę fiũt à prælatis sine consens. cap.

i Iuxta ca. à nobis. de sent. excom. & gl. cap. significatti de foro compe.

k Cap. Dilectus. & ca. ex litteris de homic.

sensu, ma etiandio per quello, che chiamano, *à cessante ratione & causa*. Percioche l'uno d'essi [a] dice, che il Capellano di chi egli parla non è irregolare. perche [b], nè con la uolontà, nè con l'opera egli fece homicidio; nè gli accascò operando illecita opera. Et l'altro [c] scusa d'irregolarità uno, perche [d] egli non fu negligente nell'opera sua. Il nono, che ui sono molti testi, che generalmente pongono per regola, che chi disforma, cioè, chi occide, ò taglia membri d'huomo, ò ne è cagione; ò faccia questo in pace, ò in guerra; ò gettando pietre, ò dando delle bastonate a' suoi discepoli inconsideratamente [e]. I quali testi tanto generali pongono una regola, che includono anco quelli, che giusta, & santamente, diretta, ò indirettamente occidono, ò sono cagione dell'homicidio. come habbiamo detto nel Manuale [f]. Et anco molti Dottori, (de i quali fu S. Tomaso [g]) furon di parere, che anco per l'homicidio, che uno ha fatto per la sua ineuitabile difensione lo faceua irregolare. & è certo, che dalle regole delle leggi non si dobbiamo discostare, se non per la legge espressa, ò per molto necessaria ragione fondata in essa legge [h]. Et poi che la legge, non esprime di questa irregolarità, se non colui, che à caso, senza colpa occide, ò è cagione di morte, ò lecitamente operando, ò con proposito per difensione necessaria, resta prouata la regola de i Dottori, che la disformatione casuale, che da opera colpabile ne segue, cagiona irregolarità. Per questi † fondamenti non osarei tenere la detta limitatione, se quella (come egli dice) è contraria all'opinione de i Dottori Canonisti: benche ci paia bene, se & in quanto ella concorda con l'altra, che essi sentono (al nostro parere) & anco alcuni che l'espressero tanto, cioè che l'homicidio casuale non fa irregolare colui, che non hebbe colpa ordinata, & incaminata per sua natura, ò per la intentione del colparo per esso homicidio. Essempio, Io prego il mio compagno che uenghi con esso meco insino alla Chiesa, & io ui uò con alcuna intentione mortalmente mala di uedere, udire, parlare, ò fare cose brutte: & caminando, un tegolo uccide, che cade dal tetto, esso mio compagno, io non sarò irregolare: Percioche quantunque quella morte sia seguita da quel, che io l'ho pregato, che facesse, & io peccassi in pregarlo, & in andare alla Chiesa con esso lui per quel fine mortalmente male, però quella malitia, & colpa mia non si ordinò, nè incaminò à quella morte,

[a] Dict. ca. Dilectus.
[b] Neque. uolontate neque actu homicidium perpetrauit. neque dedit operā rei illicite.
[c] Ca. ex literis.
[d] Diligenter circunspexit.
[e] Cap. Miror. ca. si quis uiduam. c. clerico. De his 50. d. c. continebatur & ca. Presbyterum de homic.
[f] Cap. 27. nn. 206.
[g] 2ª. 2ª. q. 64. ar. 8.
[h] Glo. l. Omnis diffinitio. ff. de regul. iur. & in rubric. de reg. iur. lib. 6.

5

morte, nè per la natura dell'opera, nè per la intentione dell'operante, che fui io; & la commisi in pregare, & in scongiurare ch'ei uenisse doue egli morì. Per questa limitatione, & conclusione fa, Il primo, che per quel, che occorre à caso niuno merita danno, nè pena [a]: Benche ne preceda la colpa; se essa non si ordina, ò s'incamina per esso caso. come singolarmente dicono alcuni, parlando di questa medesima materia [b]. Il secondo, che se io u'impresto la Mula di quì à Toledo, benche uoi la caualchiate con alcuna intentione mortalmente mala per dire, intendere, ò fare alcun peccato mortale, & nel camino, una saetta del cielo, ò un cane arrabbiato, ò altra cosa fortuita ammazza la Mula, uoi non sarete obligato à pagarmela. percioche dato che, per colui, che toglie impresto alcuna cosa ella si perda à lui (benche si perda per caso fortuito) quando al caso precede la colpa [c], & nel fatto proppoſto, al caso precede la uostra colpa, però perche, nè per sua natura, nè per uostra intentione s'incamina à essa, & colui non ui ha da condannare. secondo
6 la mente, & costumi di tutti [d]. Il terzo, † che Pietro d'Ancarano, & Filippo Fran. espressamente decidono [e] sopra una glosa dicendo questo, che quello che ella dice che danna ciò, che à caso auuiene quando al caso precede colpa, si ha da intendere quando la colpa si ordina, & incamina à esso caso. & la glosa parla in questa medesima materia d'irregolarità. Il quarto, che pare che la ragione d'una risposta di Bonifacio Ottauo [f] chiaramente pruoui questo: Percioche dopo ch'ei disse, che colui, che commanda che si ferisca altrui con protestatione, che non si occida, se il mandatario l'occide è irregolare, da per ragion di colui, che in commandarlo tenne colpa, & doueua pensare che ciò poteua auuenire: significando per questo, che quantunque in commandare egli haueſſe colpa, però, se non pensaua, che quel delitto doueſſe resultare dal suo precetto non sarebbe irregolare. La onde si può raccorre, che, se uno mandasse un messo di qui à Medina à fare, alcuna compra, ò uendita mortalmente mala, & nel camino egli fosse ucciso da un tuono, da un Leone, ò da un ladro egli non sarebbe irregolare. percioche quantunque egli haueſſe, colpa in mandarlo à far cattiua opera, però egli non era obligato à pensare, che di quel mandarlo ne poteua ca-

[a] d.si creditor l.quę fortuitis. C.de pig. actio ca. 1. de commod. & ca. final. de depoſi.

[b] E quibus sunt Petr.de Ancha. & Perusi.in glo.penul.c. fin.de homic. lib.6.

[c] C.1.de commod. & ca.fin. de dipoſi.

[d] In dictis duobus capitulis.

[e] In d.glo.penul.d. ca.fin. de homicid. lib.6.

[f] In d.c.fin. de homic.lib.6.

ſcare quella morte, accioche per quello egli laſciaſſe di mandarlo. Il quinto, † che non impedirebbe la forza di que- 7
ſto quarto fondamento chi dirà che Silueſtro [a] dice, che Bonifacio poſe in quel luoco due ragioni di ſuo capo. La prima: cioè, perche egli hebbe colpa in mandarlo, ha luoco in ogni precetto colpabile. & la ſeconda, ch'ei doueua penſare, che ciò doueua auenire nel precetto lecito. Il primo, perche la ſua dichiaratione è contra la gloſa; benche egli la riprenda: ma tutti communemente la ſeguono. Il ſecondo perche egli rimprouera il teſto facendo della copulatiua, Et diſgiuntiua [b] *Vel*. Il ſeſto ci muoue molto, è che la deciſione di Bonifatio ſarebbe ſouerchia, & in dubbia, ſenza dubbio, ſe queſta limitatione non foſſe uera. Adunque, ſe per eſſere irregolare per homicidio caſuale baſtaſſe qual ſi uoglia colpa di colui, à chi egli occorre, ſenza alcun dubbio, ſarebbe certo, che ſarebbe occorſo per la colpa del commandare che ſi doueſſe ferire, tanto che è uicina à quella di occidere: & per queſto egli non hauea cagione di fare quel Decreto. Il ſettimo (al noſtro parere) uolſe ſentire Innocentio [c] nell'eſempio, ch'ei poſe in quel ſuo detto, † che non ſolamente è irrego- 8
lare chi conſiglia che ſi occida, ma etiandio colui, che conſiglia, che ſi faccia alcuna coſa donde ne ſegua la morte: Percioche egli pone l'eſſempio di colui, che conſiglia, che ſi debba ſparare un pezzo di Artegliaria: ò che ſi ferisca altrui: ò che ſi uada à pigliare per forza un caſtello; che uerisimilmente non ſi può pigliare ſenza morte d'huomini. & molto ne dubita di colui, che conſiglia, che ſi debba pigliare un caſtello à tradimento: perche molte uolte ſe ne ſuole pigliare alcuno ſenza morte. & ſe qual ſi uoglia colpa incaminata, ò non incaminata à qualche morte, perciò gli baſtaſſe, non dubitarebbe del quarto eſſempio, nè porrebbe i tre primi in colpe tanto uicine, ordinate à morte. nè per ragione, che ne i tre caſi s'incorre in irregolarità, egli direbbe, che quel, che ſi commandaua in eſsi, era uicino all'homicidio. L'ottauo, che queſto medeſimo ſentirono quiui l'Hoſtienſe, Giouanni Andrea. Et la Commune, col Panormitano dice che la ragione perche Innocentio inclina in dire, che anco nel quarto caſo s'incorre in irregolarità è, che quantunque egli non ſia tanto certo che ne habbia da ſeguir morte della preſa del caſtello à

tradi-

[a] Verb. homic. 1. q. 7. uerſ. quartum.

[b] Contra. l. non alter. ff. de leg. 3. & ca. Preterea de uerb. ſignifica.

[c] In cap. Audientiã de homic.

tradimento, come della presa di quello per forza, nondimeno anco molte uolte ella ne segue, nel prendersi à tradimento. Il medesimo sente la commune [a], in dire che la ragione perche essa conclude è, che chi consiglia uno ch'ei debba occidere un'altro, & quegli occida lui, egli si fa irregolare: Percioche egli doueua pensare che ciò poteua seguire da quel delitto. come dichiara il Panormitano [b]. Il nono † fa, che se tenessimo il contrario, & seguissimo quelli, che tengono che basta per questo la colpa ueniale [c], quasi sempre colui sarebbe irregolare, che dicesse, facesse, consigliasse, ò commandasse alcuna cosa, la quale facendosi, ne seguisse morte. percioche communemente (come in altra parte habbiamo detto) [d] benche sia heresia Luterana il dire [e] che tutte le nostre opere sono peccati almeno ueniali, però tanto è la miseria humana, ch'io temo che i piu di quelli, che faciamo, alcuni siano ueniali, ò per essere essi nel suo genere tali, ò per mancarli alcuna circonstanza del tempo, del luoco, della persona, della maniera, del fine, & d'altre cose, che hanno tutte da concorrere, accioche l'opera sia buona [f]. la quale, se non è buona, per forza sarà mala, almeno uenialmente. poiche niuna opera humana fatta con deliberatione, & che indiuiduo, che gli Giuristi chiamano specie sia indifferente. cioè, nè mala, nè buona [g]: & per conseguente, quasi tutti gli homicidij casuali auerrebbono à quelli, che uenialmente peccassero. Il decimo fa, che, se ciò, che pretendiamo non fosse la uerità, ne seguirebbe, che quanti uanno à uedere giostre, tornei, giuochi di canne, ò tori per malitia mortale, ò per uanità ueniale, de i quali sono (al nostro parere) i piu, & conducono con essi loro donne, figliuoli, serui, amici, & altre persone, sarebbono irregolari; se alcuni di essi morissero, ò perdessero membri; per qualche cadimento de' Catafalchi; del ferire, delle lancie, de' tronconi, de' bastoni, delle canne, dell'incontri de' caualli, & d'altre cose simili, che à caso accascano, che sarebbe un'empire il mondo d'irregolari, di Vescoui, di Prelati, & d'altri Ecclesiastici principali, & honorati Laici. L'ultimo fa quella diuisione, & resolutione, che nelle editioni nuoue della reuista aggiungemmo al Manuale [h], delle tre difformationi, ò homicidij, cioè del tutto uoluntario, del tutto casuale, & misto. Doue diffinimmo ch'è mero casuale quello, che non

a In d.c. Ad audientiam. de homic.

b In d. cap. Ad audientiam.

c E quibus est Gaieta. 1.2ª.2ᵉ. q. 94. art. 8.

d In ca. inter uer. 11 q. 4. nu. 464.

e Quod Alphonsus Castre. proba. post. Ioan. Rof. ille quidē aduersus omnes hęre. Verb. hic autē assertio. Luthe. art. 31.

f Diony. li. 4. de Diui. nomi. & Thom. 1.2. q. 18. art. 9.

g Tho. 2ª.2ᵉ. q. 18. art. 9.

h In ca. 27. nu. 220.

si uuole, direttamente in se; & ne segue da quello, che in niuna maniera si ordina per esso, che è la morte, con che una saetta celeste occide colui, che si manda in alcuna parte, senza nessun pensiero della sua difformatione. Del quale assolutamente habbiamo detto quiui, che non fa irregolare: & al presente largamente l'habbiamo prouato. † Da tutto questo, 10
per dichiaratione di quello inferimo queste illationi. La prima è, che dice bene il Soto, che Siluestro non diede nel segno in dire che il Cherico incorre in irregolarità, che tagliando qualche arbore d'altri, occide alcuno à caso; benche egli mettesse tanta diligenza per non occiderlo quanta basterebbe per non incorrere in irregolarità, se tagliando il suo arbore il medesimo gli aueniisse: poiche la colpa del tagliar l'arbore d'altri, non s'incamina alla morte che occorre. La seconda che anco ha detto bene il medesimo, che non sarebbe irregolare il Monaco se, sonando la campana in tempo prohibito, il battaglio d'essa occidesse alcuno, se però nel sonare egli mettesse tanta diligenza, quanto basterebbe per non essere irregolare, se nel tempo, che gli è permesso, la sonasse. La terza, che Siluestro afferma dicendo, che sarebbe irregolare il Cherico, se gli auueniisse un'homicidio casuale, esercitandosi in mercantia prohibita. per il quale non sarebbe irregolare, se la mercantia, gli fosse lecita: pur che essa fosse tale, che, nè per sua natura, nè per la intentione d'esso Cherico si ordinasse à quella morte.

La quarta, † che quantunque il Gaetano afferma, di- 11
cendo che il Cherico, che cacciando mette tanta diligenza quanta il Laico, accioche non ne segua homicidio, non pecca piu peccato che di homicidio, come anco fa il Laico: ma non si deue dire che il Cherico, in quel caso incorre in irregolarità, & il Laico nò: se la sorte della caccia non si ordina di se all'homicidio. come è la caccia di Lepri, di Conigli, di Starne, co' le reti, ò con Falconi, senza alcune arme, nella terra doue ella non è prohibita: dato che il Cherico pecchi per cacciare mancando alla sua Chiesa, ò per altra ragione, che non s'incamina all'occidere: Nè anco, se andando egli alla caccia, la saetta celeste occise alcuno, che per i suoi preghi andò con esso lui: Benche il suo detto si può saluare nella caccia de gli Orsi, & dei Cengiali, laquale s'usa con l'arme; se la morte

accascasse

accaſcaſſe per eſſa, & non per altro caſo di ſaetta, ò di tempeſta, di diluuio, ò d'altra maniera, ch'egli non doueua penſare. Il quinto, che non è irregolare il frate Minore à cui è ſtato uietato l'andare à cauallo, perche la Mula, che egli caualca (eſſendo aſſai quieta) ſenza alcuna ſua colpa occide un fanciullo: perche, la colpa del ſuo andare à cauallo della Mula quieta, non ſi ordina, nè s'incamina à tal morte, nè per ſua natura,
12 nè per la intentione di chi la caualca. La ſeſta † che anco non è irregolare il cacciatore, la cui caccia ſolamente è illecita, per eſſere il dì di feſta all'hora di Meſſa, ch'egli era obligato udirla, ò dirla; ſe ſenza altra colpa ſua, ordinata alcuna morte ne ſeguiſſe. La ſettima, che non è irregolare lo ſtudente, che pregandolo menaſſe un compagno à lauarſi nel fiume, & di quindi andaſſero à rubbare dell'agreſta delle uigne: & che qualche cane arrabbiato lo mordeſſe nel camino, & moriſſe di quel morſo. benche ſarebbe irregolare (al noſtro parere), ſe il guardiano della uigna l'occideſſe, ò il cane che guarda la uigna lo mordeſſe, & di quella morſicatura egli moriſſe: percioche nel primo caſo la ſua colpa non ſi ordinarebbe in maniera alcuna con la morte, & nel ſecondo sì. L'ottaua è, che una morte caſuale fa uno irregolare, che opera illecitamente, & un'altro nò. come per eſſempio, Vn Cherico, ordina un torneo à cauallo; & inuita molti caualieri, che uenghino à gioſtrare con eſſo lui, che è il mantenitore: muore alcuno per li colpi, ò per la caduta da cauallo, egli è irregolare. ma s'ei muore per una ſaetta celeſte, ò per dolor colico, egli non è irregolare. percioche quantunque la morte caſuale accaſcaſſe, facendo opera illecita, & ordinata per ſua natura per occidere, ma nó è ordinata però per quel genere di morte. Tutto queſto è coſa cotidiana. Piu chiaro eſsẽpio è quello di colui, che mena cõpagni, per prendere illecitamente una fortezza; & nel camino, la ſaetta celeſte gliene occide uno: & nella entrata del caſtello, quelli, che lo guardano, ne occidono un'altro: percioche per la morte dell'ultimo egli ſarà irregolare, & per quella della ſaetta nò. La nona, & ultima, che accioche l'homicidio caſuale cagioni irregolarità in colui, che opera illecitamente non è neceſſaria, che tanto ordinata, & incaminata ſia la colpa per occidere, che il piu delle uolte ne ſegue da eſſa la morte. Percioche baſta che alcune uolte ella ſoglia ſeguire: & che, all'arbi-

A 1463

trio [a] di huomo da bene la colpa di quell'opera illecita sia ordinata, & incaminata per morte, ò per mutillatione: come consta per le illationi sopradette [b]. Del che ne risulti honore, & gloria al nostro Signore GIESV CHRISTO, & alla sua gloriosa, & santissima Auola, madre della gloriosissima Vergine, & Madre; la cui festa dell'anno MDLVI. ha finito di celebrare, poco ha nella mezza notte, la Chiesa Catholica. Amen.

Salamanticæ hora prima alterius diei septimo Calendas Augusti anni. MDLVI.

a Quoniam quæ fit huiusmodi indefiniti est à iure qualia boni viri arbitrio committuntur cap. de causis de offic. de leg.

b Et per cap. continebat c. Ioannes ca. Præsbyterum de homic.

IL FINE DELL'VLTIMO COMMENTARIO.

41463

REGISTRO.

A B C D E F G H I K L M N.

Tutti ſono Quaderni, eccetto N
ch'è Quinterno.


G G
F

RONCIONIANA

DONO DELL' AVV. G. BENINI
N° 12,615
R-VI-7

ISBN: 978-88-95755-59-5